

Sindacale

- S111-24 - Nota di Confindustria sulla bozza di decreto attuativo della patente a crediti - Trasmessa da Confindustria una Nota sulla bozza di decreto attuativo della patente a crediti
- S112-24 - CNCE: Distacco di manodopera in edilizia. Accordo CNCE – Cassa Edile di San Marino: nuovi moduli per esenzione dall'iscrizione in Cassa - Trasmessi dalla CNCE i nuovi moduli per la richiesta di esonero dall'iscrizione in Cassa per le imprese italiane che distaccano operai edili presso la Repubblica di San Marino e per le imprese sammarinesi che distaccano operai edili in Italia
- S113-24 - INL, nota n. 1357/2024 – D.lgs. n. 103/2024: semplificazione dei controlli sulle attività economiche - Pubblica la nota dell'INL n. 1357/2024 sul decreto legislativo n. 103/2024 in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Fiscalità

- F56-24 - Concordato preventivo biennale: adesione al primo anno entro il 31 ottobre. L'approfondimento Ance - Tra le novità l'adesione al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 entro il 31 ottobre 2024 e applicazione, a scelta, di una flat tax sulla differenza tra il reddito proposto e quello dichiarato nel periodo antecedente all'adesione, con aliquote differenziate, dal 10% al 15%, a seconda del punteggio Isa ottenuto dall'impresa nell'annualità precedente a quelle oggetto di concordato
- F57-24 - Credito d'imposta Transizione 5.0: le modalità di accesso al beneficio fiscale nel dossier Ance - Pienamente operativo il credito d'imposta Transizione 5.0, dopo l'adozione delle regole attuative, stabilite con il Decreto interministeriale del 24 luglio 2024, e con l'apertura della piattaforma on-line per l'invio delle domande
- F58-24 - Approvato il decreto c.d. omnibus: le novità di maggior interesse per il settore - Approvato il decreto omnibus: in attesa del testo ufficiale, una panoramica delle novità di rilievo per il settore

Lavori Pubblici

- LL.PP.59-24 - Caro materiali: aumento della dotazione finanziaria a 2,8 miliardi - Con l'approvazione del Ddl di Assestamento di Bilancio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) grazie ad alcune variazioni di bilancio effettuate tra i propri capitoli di spesa ha aumentato la dotazione finanziaria per il caro materiali 2024

Sicurezza e normativa tecnica

- N32-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 54° elenco dei soggetti abilitati - Pubblicato il cinquantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

S111-24 - Nota di Confindustria sulla bozza di decreto attuativo della patente a crediti

Trasmessa da Confindustria una Nota sulla bozza di decreto attuativo della patente a crediti

Si trasmette, in allegato, la Nota di Confindustria sul decreto attuativo della patente a crediti, che è stato altresì illustrato nella notizia S103/24 di ANCE FVG Informa n°22/2024. La Nota, in attesa della pubblicazione ufficiale, fornisce una prima analisi del decreto ministeriale, mettendo in luce le criticità della disciplina della patente che sono rimaste ancora irrisolte.

Per gli opportuni approfondimenti, si rinvia alla Nota allegata.



CONFINDUSTRIA

LA PATENTE A CREDITI (ART. 27 DLGS 81/2008) – BOZZA DI DECRETO ATTUATIVO - PRIMO COMMENTO.



29 luglio 2024

In allegato la nota di aggiornamento "LA PATENTE A CREDITI (ART. 27 DLGS 81/2008) – BOZZA DI DECRETO ATTUATIVO - PRIMO COMMENTO".

[DM patente a punti - primo commento.pdf](#)

[DM Patente a crediti_23_luglio_ore 13.docx](#)





LA PATENTE A CREDITI (ART. 27 DLGS 81/2008)

BOZZA DI DECRETO ATTUATIVO

PRIMO COMMENTO.

Nota di Aggiornamento

Roma, 29 luglio 2024

Confindustria, pur condividendo la logica della qualificazione dell'impresa, anche in funzione della corretta competitività e del miglioramento delle qualità e della sicurezza del lavoro, ha manifestato, sin dall'inizio, forti perplessità sulla scelta di agire sull'onda emozionale degli infortuni, sulla idoneità dello strumento della patente a crediti e, nel merito del provvedimento – nonostante i notevoli ed incisivi miglioramenti del testo nel corso del confronto –, sulla la presenza di notevoli criticità e perplessità interpretative ed applicative.

In questa logica, è stata anticipata la richiesta di modifiche normative e regolamentari per giungere rapidamente ad un quadro normativo e regolamentare chiaro ed efficace, ottenendone assicurazioni dal vertice politico del Ministero.

La bozza di decreto ministeriale che ci si accinge a commentare costituisce esito di un confronto che ha consentito di intervenire sia sul testo di legge sia sul decreto per ridurre gli elementi di criticità. Ciononostante, numerose sono ancora le criticità ed i punti oscuri da chiarire.

Le considerazioni critiche sul decreto ministeriale relativo alla patente a crediti scontano alcune osservazioni generali, per una lettura corretta dell'intero complesso normativo e regolamentare.

1. Il punteggio (iniziale o acquisito nel tempo) viene perso esclusivamente in base a condanne definitive conseguenti ad infortunio mortale o grave e, salva diversa lettura dell'Ispettorato del lavoro o del Ministero del lavoro, in caso di mancanza del documento di valutazione dei rischi nelle aziende indicate dall'art. 55, comma 2, del Dlgs 81/2008 (in quanto violazione non suscettibile di prescrizione). Questo perché in tutte le altre ipotesi è prevista la prescrizione obbligatoria, il cui adempimento comporta l'estinzione del procedimento penale (e la conseguente assenza di condanna definitiva) o il pagamento (nel caso delle sanzioni amministrative), che preclude l'ordinanza-ingiunzione
2. Alcune ipotesi determinano un incremento automatico di punti, senza quindi complessità procedurali e necessità di adottare iniziative
3. Le aziende in possesso dell'attestazione SOA di III classificazione e quelle che svolgono "*mere forniture*" e "*prestazioni intellettuali*" sono escluse dall'obbligo di avere la patente a crediti
4. La revoca della patente in caso di domanda iniziale fondata su dichiarazione non veritiera è – per come disciplinata all'esito del confronto – ipotesi veramente residuale, anche se, come si vedrà, la fase della domanda necessita di particolare attenzione in ordine alla veridicità della dichiarazione
5. La sospensione viene adottata esclusivamente in caso di eventi gravi e al ricorrere di precise condizioni (imputabilità a titolo di colpa grave)
6. Il recupero del punteggio minimo (necessario per poter operare nei cantieri) è pressoché immediato

Facciamo seguito alla [nota pubblicata il 30 aprile 2024](#) relativa alla patente a crediti introdotta dal DL 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, per dare prime indicazioni relative al decreto attuativo previsto dal nuovo art. 27, commi 3 e 5, del Dlgs 81/2008 (al quale si farà riferimento d'ora in poi), nella versione del 23 luglio 2024, qualificata come definitiva dal Ministero del lavoro.

Ovviamente, ci riserviamo di tornare sull'argomento per evidenziare eventuali ulteriori correzioni al testo in sede di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I decreti previsti dalle disposizioni richiamate – che in realtà vengono unificati nell'unico provvedimento presentato il 23 luglio scorso alle parti sociali - regolano:

- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 (art. 27, comma 3);
- i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati (art. 27, comma 5).

L'intera materia appare densa di profili di dubbio, per cui – per avere un quadro applicativo chiaro - occorrerà necessariamente attendere l'emanazione di indicazioni operative da parte delle amministrazioni competenti che Confindustria ha già formalmente richiesto e di chiarimenti interpretativi che saranno tempestivamente inoltrati alle amministrazioni competenti.

In questa prima fase, ciò che rileva sono essenzialmente

- **l'identificazione della platea di imprese che rientra nella sfera di applicazione della patente a crediti**
- **le modalità della domanda, che consentirà immediatamente di lavorare in cantiere senza attendere il rilascio della patente.**

Con riferimento al primo tema, e salve diverse indicazioni delle amministrazioni competenti, la patente riguarda le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008, ad esclusione di coloro (imprese e lavoratori autonomi) che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e ad esclusione di chi è in possesso dell'attestazione SOA di III classe. Quindi, non solamente le aziende/lavoratori autonomi che svolgono lavori edili.

Con riferimento al secondo tema, al di là della concreta procedura informatica che verrà rilasciata nel sito internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro, occorrerà autocertificare/rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel sito dell'INL avente ad oggetto alcuni elementi: iscrizione alla CCIAA, avvenuta formazione di tutta la platea di soggetti aziendali, possesso del DURC in corso di validità, possesso del DVR, possesso della

certificazione di regolarità fiscale, avvenuta designazione del RSPP) da parte del legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore autonomo (o suo delegato, ivi compresi i consulenti del lavoro).

Nelle pagine che seguono, trovate un primo approfondimento, che sconta l'assenza di indicazioni interpretative e che anticipa un ulteriore webinar che faremo all'inizio di settembre.

1. A cosa e a chi serve la patente cd a crediti

I soggetti obbligati

Secondo l'art. 27, comma 1, del Dlgs 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

Quindi, per poter operare in cantiere, devono essere in possesso della patente tutte le imprese ed i lavoratori autonomi – **non solamente quelli edili** – che *“operano”* (deve ritenersi che il riferimento sia alla **presenza fisica nel cantiere**) nei cantieri (individuati secondo la definizione contenuta nell'art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008).

Per la definizione di *“cantiere”* si intende (art. 89, comma 1, lett. a) Dlgs 81/2008) *“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”*¹.

Si ricorda, ancora, che secondo la giurisprudenza *“debbono essere considerati “edili” i lavori che- comportano la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti; che siano “cantieri edili” quelli in cui si svolgono tali lavori; che siano esclusi dalla applicazione della normativa in esame, ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. g-bis, «i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento» che non comportino nessuno dei lavori edili o di ingegneria civile indicati dall'allegato X e, conseguentemente, i cantieri in cui si*

¹ *“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”*.

eseguano esclusivamente lavori di tipo impiantistico, non accompagnati dall'esecuzione di lavori edili né da parte dell'impresa incaricata della realizzazione dell'impianto, né da parte delle imprese che operino contestualmente ad essa. Restano invece compresi nell'ambito operativo del titolo IV i lavori di impiantistica che comportano lavori edili nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell'impresa, si svolgono all'interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile.”².

La lettera della norma non sembra consentire di ridurre l'estensione soggettiva alle sole imprese che eseguono lavorazioni alle quali si applica il titolo IV (art. 88, Dlgs 81/2008).

Si ricorda, poi, che – **sul piano temporale della durata del cantiere** – la giurisprudenza ha precisato:

- o quanto all'inizio del cantiere³, che *“la legge non precisa la nozione di “inizio dei lavori”: tale nozione, però, secondo l’interpretazione giurisprudenziale costante, deve intendersi riferita a concreti lavori edilizi. In questa prospettiva i lavori debbono ritenersi “iniziati” quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio”*.

È stato, peraltro, evidenziato recentemente⁴ che “la nozione di inizio lavoro è dinamica e proporzionale sicché deve ragguagliarsi all’opera definitiva. Nel caso di specie, le opere avviate consistono nell’allestimento del cantiere (picchetti, recinzioni ecc.) nonché nello sbancamento e spianamento del terreno di rilevanti dimensioni. Ebbene, tenuto conto che l’opera finale consisteva nella realizzazione di un parcheggio a raso con modeste opere accessorie (e non di un edificio da innalzare), lo stato dei luoghi, per come accertato dall’amministrazione, ragionevolmente ha integrato la nozione di inizio lavori”.

- o quanto alla conclusione del cantiere⁵ che *“la lettera della legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente, allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché i lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente”*.

² Cass., 23 novembre 2022, n. 44557

³ Cass, 4 ottobre 2011, n. 35900 id., 22 giugno 2016, n. 25806; Cons. Stato, 6 agosto, 2014, n. 4201; id., 3 giugno 2021, n. 4239

⁴ Cons. Stato, 7 marzo 2023, n. 1314

⁵ Cass., 9 maggio 2016, n. 19208

La bozza di decreto, all'art. 1, comma 2, ricorda (ripetendo semplicemente la dizione di legge⁶) che “*per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale*”.

Ai fini della applicazione dell'obbligo di possesso della patente, resta, evidentemente, irrilevante la distinzione tra appalto e subappalto o di fornitura e sub-fornitura, essendo decisiva la condizione che si operi in cantiere.

Il controllo del possesso della patente

A norma dell'art. 90, comma 9, lettera b-bis), Il committente o il responsabile dei lavori verifica “il possesso della patente” (o del documento equivalente o della attestazione SOA di terza classificazione) “***nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi***”, anche nei casi di subappalto.

Trattandosi di un adempimento sanzionato, l'indicazione deve ritenersi tassativa, e quindi limitata effettivamente alle sole imprese esecutrici, con esclusione di ogni altro soggetto.

Oggetto del controllo è il “*possesso*” della patente: si auspicano chiarimenti ministeriali sui contenuti del controllo, posto che, comunque, il committente può accedere a tutti i contenuti della patente a crediti a norma dell'art. 2, comma 2, della bozza di DM in commento.

Le esclusioni.

Tre categorie di soggetti ed attività sono esclusi dall'obbligo della patente a crediti.

a) Le prime due ipotesi (art. 1, comma 2) riguardano coloro (imprese o lavoratori autonomi) che eseguono “***mere forniture***” e “***prestazioni di natura intellettuale***”.

In particolare, l'estensione della nozione di “*mere forniture*” renderà necessario qualche ulteriore chiarimento da parte del Ministero del lavoro, anche in relazione al concetto di fornitura “*senza posa in opera o installazione*”, alla distinzione tra forniture di beni e di servizi ed alla modalità concreta della fornitura.

b) In secondo luogo (art. 27, comma 15, Dlgs 81/2008), non sono tenute al possesso della patente “***le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA,***

⁶ In una bozza precedente, risalente al 10 luglio 2024, era stato inserito il riferimento alle sole aziende esecutrici ed affidatarie, limitazione poi espunta nel testo finale

in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

L'indicazione sembra riferita al possesso (almeno) di una attestazione SOA di III classificazione, per cui sembra servirne una specifica relativa alla categoria dell'edilizia. Ma, anche in questo caso, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni ministeriali.

Le imprese ed i lavoratori autonomi non residenti in Italia

Per le **imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia e non membri dell'Unione europea**, i commi 4 e 5 dell'art. 1 indicano le modalità per comprovare, con strumenti equivalenti e reciprocamente riconosciuti, il possesso dei requisiti indicati dal medesimo articolo 1.

Anche su questo versante si ritiene necessario l'intervento interpretativo del Ministero, in quanto dal riconoscimento o meno del possesso dei requisiti dipende la possibilità di esercitare l'attività economica.

Il regime intertemporale

La norma non introduce un regime intertemporale: il 1 ottobre 2024, per poter operare in cantiere, occorrerà, dunque, aver presentato la domanda relativa alla patente a punti.

Anche su questo aspetto si ritiene necessario un intervento chiarificatore del Ministero del lavoro, sia per le aziende che hanno già in corso attività sia per quelle che dovessero iniziare ad operare.

2. *Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente (art. 27, comma 3).*

a. Domanda e contenuti: il possesso dei requisiti

La domanda si presenta attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro – **sul punto si tornerà quando sarà disponibile il relativo percorso informatico** - e dalla stessa deve risultare il possesso di alcuni requisiti, indicati all'art. 27, comma 1) del Dlgs 81/2008.

Tali requisiti sono:

- a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

- d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

I requisiti sub a), c) ed e) sono comprovati con autocertificazione; i requisiti sub b), d) ed f) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: manca ogni indicazione operativa, e si ritiene che di tale aspetto si farà carico l'Ispettorato del lavoro nel rilasciare la procedura informatica.

Occorre soffermarsi particolarmente su questo primo punto in quanto il riferimento alla autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed alla legge 445/2000 evidenzia una prima criticità: **la dichiarazione non veritiera (ossia, non necessariamente falsa, intesa come dolosa) comporta, se accertata in via definitiva e verificata dall'Ispettorato del lavoro, la revoca della patente, con l'impossibilità di formulare una nuova istanza prima di 12 mesi (art. 27, comma 9).**

Va, quindi, prestata la **massima attenzione alla sussistenza (al momento della dichiarazione) dei requisiti**, ricordando che:

- la dichiarazione non veritiera **comporta la decadenza dai benefici conseguiti** (art. 75 l. 445/2000) e le sanzioni penali legate alle dichiarazioni non veritiere (art. 483 cp)
- la **dichiarazione non veritiera, alle condizioni del successivo comma 8, comporta la revoca della patente e l'impossibilità di chiederla nuovamente prima del decorso di 12 mesi.**

Su questo passaggio – probabilmente il più delicato dell'intero provvedimento - si tornerà in seguito.

b) Soggetti legittimati a presentare la domanda

Possono presentare la domanda:

- il legale rappresentante dell'impresa
- il lavoratore autonomo

La domanda può essere presentata *“anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12”* (consulenti del lavoro).

L'accesso al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro – una volta attivato - avviene attraverso modalità informatiche che assicurino l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

c) Conseguenze della presentazione della domanda

Dalla presentazione della domanda (quindi **immediatamente, e non solamente dopo la conclusione dell'istruttoria per il rilascio, non definita nel provvedimento**), scaturiscono due effetti immediati:

1. la patente in formato digitale sarà immediatamente resa disponibile sul portale e conterrà i seguenti dati (art. 2, comma 1):
 - a. dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
 - b. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
 - c. data di rilascio e numero della patente;
 - d. punteggio attribuito al momento del rilascio;
 - e. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
 - f. eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g. eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. **salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento dell'attività” (ossia le attività che comportano l'operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).**

d) I singoli requisiti

1. Posto che la domanda è formulata dal legale rappresentante, dovrebbe ritenersi che non vi siano difficoltà nel dichiarare i requisiti relativi all'intera impresa (**iscrizione alla CCIAA, possesso del DURC, possesso della certificazione di regolarità fiscale, laddove prevista dalla legge**).

Si ricorda che l'autocertificazione riguarda il possesso della documentazione, **ovviamente in corso di validità, al momento della dichiarazione** (a prescindere dalla successiva scadenza).

Si richiama l'attenzione sull'esigenza, in vista della domanda, di **verificare anticipatamente il possesso dei titoli da dichiarare (con particolare riferimento alla data del documento, che deve essere ovviamente antecedente alla dichiarazione).**

2. Il legale rappresentante, questa volta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in quanto la dichiarazione è relativa ad atti di terzi, ossia il datore di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008), deve dichiarare il possesso, da parte dell'intera impresa (**non del singolo cantiere nel quale opera**), dei seguenti documenti e situazioni:

- i. *“adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*

Soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni, una attestazione del genere è particolarmente onerosa: la formazione è un processo che ha inizio ma, poi, si snoda (con tutti i suoi incidenti di percorso) lungo l'intero arco del rapporto di lavoro, assumendo forme e modalità diverse, per cui è impossibile attestare, in un dato preciso momento, il pieno rispetto di tutti gli obblighi formativi per ciascun lavoratore di tutta l'impresa.

Una dichiarazione del genere esporrebbe l'impresa al rischio di revoca in ogni momento, posto che tale sanzione opera senza un limite temporale preciso.

Per questo adempimento in particolare, quindi, Confindustria ha richiesto delle limitazioni, che il Ministero del lavoro ha accolto intervenendo – nella versione finale del documento - sulle condizioni per l'esercizio della revoca: la revoca, in questo solo caso, opera solamente se l'ispettore verifica l'esistenza di una sentenza passata in giudicato che attesta la dichiarazione non veritiera relativa non a qualsiasi violazione relativa alla formazione, ma ad una *“grave omissione”*.

In attesa di chiarimenti del Ministero del lavoro o dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si ritiene che la limitazione possa riferirsi alla grave violazione indicata nell'allegato I del Dlgs 81/2008, ossia la *“mancanza”* completa della formazione.

In concreto, la tutela sembra risiedere – ai fini di un eventuale controllo della veridicità della dichiarazione - nel poter comprovare che, al momento della domanda, tutti i lavoratori sono stati almeno avviati ad un corso di formazione (e, quindi, è importante il riferimento ad una data certa – antecedente l'autocertificazione - dell'avvenuto avvio a formazione o dei certificati della avvenuta formazione).

Non è chiaro se l'obbligo (e la conseguente violazione) debbano essere riferiti a tutti i lavoratori (anche, ad esempio, il collaboratore amministrativo della sede legale o comunque impegnato in attività al di fuori dei cantieri) o solamente per i lavoratori che operano in cantiere.

Anche su questi numerosi aspetti è necessario un chiarimento da parte del Ministero del lavoro.

Con riferimento al rispetto dell'**obbligo formativo del datore di lavoro**, esso dovrebbe essere inteso come riferito alla avvenuta formazione del datore di lavoro. Si tratta, come noto, di una novità prevista dalle modifiche di fine 2021, che opera a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione, attualmente non emanato.

Si ricorda che l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva già chiarito ([circolare n. 1/2022](#)) che *“per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”*.

Per quanto riguarda i dirigenti e preposti, invece, la medesima circolare ha precisato che *“in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”*.

Fermo restando quanto sopra, è comunque necessario attendere indicazioni del Ministero per avere indicazioni più puntuali.

ii. “possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente”

Il documento di valutazione dei rischi è elemento centrale del sistema di sicurezza, per cui la sua assenza impedisce il rilascio della patente. Si parla di documento e non di valutazione dei rischi, quindi il riferimento è di natura documentale.

Trattandosi di un riferimento all'impresa, nonostante l'uso del singolare (*“possesso del documento”*) la dichiarazione non sembra relativa al documento eventualmente inerente allo specifico cantiere ma – deve ritenersi – a tutti i documenti di valutazione dei quali l'impresa si dota (anche in relazione alla presenza di più unità produttive, di diversi datori di lavoro).

Non rileva, invece, il documento di valutazione inerenti ad attività non legate alla esigenza di operare in cantiere (es., documento inerente alla sede legale dell'impresa).

Anche su questi aspetti è necessaria una chiarificazione da parte del Ministero del lavoro.

Si sottolinea l'importanza di verificare la data certa del documento di valutazione dei rischi, che deve essere, ovviamente, antecedente alla dichiarazione.

iii. “avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”

Analogamente al caso precedente, l'uso del singolare potrebbe non attagliarsi alle realtà di maggiori dimensioni nelle quali sono stati nominati (da più datori di lavoro) più responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

Si ritiene, quindi, che l'unica dichiarazione debba riguardare tutti i responsabili designati.

L'atto di designazione del responsabile (la norma non fa riferimento agli addetti al servizio) deve anch'esso avere una data antecedente la dichiarazione.

3. Le conseguenze della non veridicità delle dichiarazioni

È il tema maggiormente critico dell'intero provvedimento: nonostante la gravità degli effetti, paradossalmente, non afferisce alla perdita di punti per eventi infortunistici, ma al contenuto della dichiarazione iniziale per poter operare nei cantieri.

Secondo il comma 8 dell'articolo 1 della bozza di decreto ministeriale, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti di cui al comma 1 e, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, la grave omissione della formazione prescritta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Secondo il successivo comma 9, “decorsi dodici mesi dalla revoca adottata dai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente”.

È un disposto sul quale necessariamente dovrà pronunciarsi il Ministero del lavoro, data la sua portata decisiva ma anche piuttosto oscura, introdotta – in questa versione – solamente nel testo finale.

L'inserimento delle varie garanzie all'interno della disposizione costituisce il frutto dell'intervento di Confindustria, volto ad introdurre adeguate garanzie a fronte di un provvedimento che incide sulla libertà d'impresa.

Limitandoci ad una analisi necessariamente superficiale, in attesa dei chiarimenti ministeriali, evidenziamo che:

- a) È stato inserito da ultimo il richiamo alla legge n. 241/1990 (art. 21nonies)⁷. A parte del fatto che la norma richiamata fa riferimento all’*“annullamento d’ufficio”* di un atto illegittimo mentre la *“revoca”* costituisce la reazione ad una valutazione di opportunità (art. 21quinques), si osserva la difficoltà a cogliere l’intenzione del legislatore: se obiettivo era quello di porre un limite temporale alla possibilità di revoca, come era stato espressamente richiesto da Confindustria, non ci si è avveduti che, mentre il comma 1 pone il limite di 12 mesi quale termine ragionevole per l’annullamento, proprio per le autocertificazioni false o mendaci, accertate a seguito di sentenza passata in giudicato, il limite dei dodici mesi viene espressamente meno nel comma 2bis.

Inevitabile l’esigenza di chiarimenti ministeriali, soprattutto per quanto riguarda il riferimento del comma 2bis dell’art. 21novies alle *“false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato”*, laddove la giurisprudenza sembra far riferimento esclusivamente a condotte dolose e non anche colpose⁸.

- b) La disposizione richiama l’istituto della revoca in una logica di automaticità (*“è revocata”*), mentre l’*incipit* della norma fa riferimento all’autoannullamento, che è frutto di una valutazione (*“può”*).
- c) Il presupposto della revoca è la presenza di un *“accertamento in via definitiva”* della non veridicità di una o più dichiarazioni sulla presenza dei requisiti per l’ottenimento della patente. Deve ritenersi che, per accertamento in via definitiva, s’intenda una sentenza (non sarebbe sufficiente un accertamento ispettivo) dalla quale emerga, in modo ormai inappellabile, che la dichiarazione non era veritiera.

⁷ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

⁸ Cons. Stato, 27 giugno 2018, n. 3940

- d) Il controllo ispettivo che verifica la presenza di una sentenza definitiva deve intervenire, ovviamente, dopo il rilascio della patente, posto che, laddove intervenisse prima, vi sarebbe il diniego della patente e non già la sua revoca. Non è chiaro, peraltro, il termine entro il quale tale rilascio dovrebbe avvenire, posto che la norma fa solamente un generico riferimento alla possibilità di operare in cantiere “*nelle more del rilascio della patente*”.
- e) La condizione dell’avvenuto rilascio della patente pone dubbi in relazione alla mancata previsione di un espresso termine finale della relativa attività istruttoria, all’assenza del richiamo ad un atto formale autorizzatorio ed il mancato rinvio alla legge 241/1990⁹: dalla definizione del provvedimento di rilascio (e, deve ritenersi, dalla sua comunicazione all’interessato), infatti, consegue il discrimine relativo alla possibilità di adottare la revoca “*in sede di controllo successivo al rilascio*”.
- f) Nell’ultima stesura del testo, si è evidenziato che la revoca opera nei casi in cui, in sede di controllo successivo al rilascio, è accertata in via definitiva “*la grave omissione della formazione*” prescritta dal Dlgs 81/2008. L’intento del legislatore è dunque quello di condizionare la revoca non già a qualunque violazione relativa alla formazione, ma ad una ipotesi di grave omissione accertata in via definitiva.

Occorre chiarire, e quindi l’intervento ministeriale appare necessario, se per questa ipotesi la revoca sia legata:

- alternativamente, alla dichiarazione non veritiera o alla condanna definitiva per una grave omissione
- in deroga alla generale rilevanza della non veridicità, per il caso specifico della formazione, alla condanna definitiva per la grave violazione in materia di formazione
- alla presenza di entrambi i requisiti (sia la condanna per la non veridicità della dichiarazione sia la condanna per la grave omissione).

Altrettanto necessaria appare la definizione della portata del concetto di “*grave violazione*”.

- g) In caso di revoca, **il medesimo soggetto giuridico** può chiedere una nuova patente esclusivamente dopo il decorso di 12 mesi.

Si richiama, quindi, ancora una volta l’attenzione alla verifica del possesso, alla data della domanda, di tutti gli elementi (anche a fini di prova) relativi ai contenuti delle dichiarazioni.

4. I contenuti informativi della patente e la loro accessibilità

⁹ In particolare, l’obbligo di conclusione mediante un provvedimento espresso e l’individuazione del termine di trenta giorni o quello differente non superiore a 90 giorni previsto dall’INL.

All'esito della domanda, sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i seguenti contenuti informativi :

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La logica della trasparenza ha indotto il Ministero del lavoro a consentire l'accesso ai dati – secondo modalità che saranno disciplinate dall'Ispettorato del lavoro - a numerosi soggetti:

- i soggetti titolari di un interesse qualificato (tra i quali, deve ritenersi, il committente), ivi inclusi ovviamente i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 *bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- il responsabile dei lavori
- i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Tutti questi soggetti potranno accedere "*ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni*".

Si ricorda che – a norma dell'art. 1, comma 6 della bozza di decreto – le imprese ed i lavoratori autonomi¹⁰ che operano in cantiere devono informare "*della presentazione della domanda*" il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

Si tratta, in questo caso, di una informativa successiva alla presentazione.

Occorrerà valutare eventuali indicazioni del Garante della privacy, riguardando l'accesso anche a dati sensibili di persone fisiche, anche con riferimento all'uso eventualmente illegittimo dei dati conosciuti in sede di accesso alla patente.

¹⁰ Il quale non sembra avere un rappresentante di riferimento

Una volta presentata la domanda, è possibile immediatamente ad “operare” nei cantieri edili, senza attendere l’esito dell’istruttoria, il cui termine finale non è definito dal legislatore.

Esaminata la fase di presentazione della domanda per il rilascio della patente, appare opportuno – ma ci si tornerà in occasioni successive - considerare le questioni afferenti al punteggio, per poi trattare il provvedimento della sospensione.

1. Attribuzione dei crediti

L’articolo 4 delinea la misura e le condizioni per acquisire punteggio (il massimo complessivo sono **100 punti**) e l’articolo 6 indica le modalità dell’incremento automatico del punteggio.

- a) In primo luogo (art.4, comma 1, lett. a) **all’atto della domanda** (anche se la disposizione fa riferimento al rilascio) viene **attribuito automaticamente un punteggio**, pari a **30 punti**, in modo indistinto per tutti.
- b) A quel punteggio occorre aggiungere (art. 4, comma 1, lett. b) quello relativo alla **storicità dell’azienda**. In questo caso, occorre distinguere:
 - a. (art. 4, comma 1, lett. b), n. 1) al **momento del rilascio della patente** (ma, anche in questo caso, dovrebbe rilevare la domanda) vengono automaticamente riconosciuti **fino a 10 crediti** in relazione all’anzianità di iscrizione alla CCIAA secondo il seguente schema (riportato in allegato al decreto):

da 0 a 5 anni	0 punti
da 5 a 10 anni	3 punti
da 11 a 15 anni	5 punti
da 16 a 20 anni	8 punti
da oltre 20 anni	10 punti

- b. (art. 4, comma 1, lett. b), n. 2): un ulteriore punteggio – **fino a 20 crediti** – viene attribuito secondo le indicazioni dell’articolo 6, comma 1, e consiste in un **progressivo automatico incremento di punteggio** pari ad un **punto per ogni biennio** successivo al rilascio della patente (ma, anche in questo caso, dovrebbe rilevare la domanda) **in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio (su questo aspetto, si vedano le considerazioni specifiche nel successivo punto d).**

Con riferimento al tema dell’**anzianità aziendale** occorrerà valutare l’impatto delle trasformazioni societarie (se, cioè, interrompono o meno l’anzianità ed a quali condizioni): anche su questo sono necessarie indicazioni ministeriali.

Così come occorrerà valutare anche (articolo 8) le conseguenze delle operazioni societarie di trasformazione sul punteggio.

c) Rispetto al punteggio riconosciuto automaticamente al momento della domanda, vi è poi un punteggio aggiuntivo (*art. 4, comma 1, lett. c*) che **arriva ad un massimo di 40 punti** che presuppone l'adozione di misure in tema di prevenzione da parte dell'azienda. Anche in questo caso, occorre distinguere:

a. **Fino a 30 crediti** sono riconosciuti per lo svolgimento di attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo i contenuti ed il relativo punteggio indicato nell'allegato al decreto:

ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), N. 1 CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA	5
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile"	4
i) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli art. 34, comma 2 e 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	i) 6
ii) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	ii) 8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con	1

l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 mila euro.	
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 mila euro.	3
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'art. 29 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2

Occorre qui chiarire se l'acquisizione di elementi di maggior peso (ad es., modelli di gestione, a maggior ragione se certificati) o il possesso di più rilevanti strumenti di qualificazione siano ritenuti utili.

- b. **Ulteriori 10 punti** possono essere attribuiti per le attività e nella misura indicata nella medesima tabella allegata al decreto.

ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), N. 2 CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	1
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo	4

inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
Possesso della certificazione SOA di classifica I	1
Possesso della certificazione SOA di classifica II	2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276	2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo.	2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri	2
Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico	2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

- d) **Precisazioni relative alle previsioni dell'articolo 6.** L'articolo prevede l'incremento automatico dei crediti (fino ad un massimo di 20) per il solo decorso del tempo (**un credito ogni biennio**) senza che vengano contestate le violazioni indicate nell'all. I-bis.

Laddove dovessero essere contestate le violazioni sopra indicate, *“l'incremento è sospeso sino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta”*: dato il meccanismo della prescrizione obbligatoria del Dlgs 758/1994 e la sospensione ex art. 14 del Dlgs 81/2008, dovrebbe ritenersi che, in via ordinaria, la maggior parte delle violazioni sono risolte immediatamente e non dovrebbero dar luogo al decorso di tempo, se non nei temi necessari per l'assolvimento della prescrizione o dell'adeguamento per la revoca della sospensione.

Comunque, occorre comprendere cosa accada nel caso della immediata regolarizzazione e della conseguente mancata impugnazione, ossia se la sospensione non operi di fatto ovvero se si applichi il comma 3 (sospensione per tre anni dalla definitività del provvedimento). Sul punto saranno quindi necessarie indicazioni ministeriali.

In ogni caso, per quanto riguarda l'asseverazione del modello di organizzazione indicato nel comma 2, data la limitata portata del meccanismo, si ritiene che l'osservazione che precede sia idonea a superare la questione della sospensione dell'incremento biennale.

Resta da verificare se l'adozione di un modello di organizzazione e gestione certificato possa tener luogo di quello asseverato. Anche su questo, sarà necessaria una interlocuzione con il Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 6, deve osservarsi che le violazioni dell'allegato I-bis per la maggior parte formano oggetto di prescrizione obbligatoria o di sospensione, per cui esse sono in genere regolarizzate immediatamente, per cui non vi sarà mai un provvedimento definitivo, ossia una sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che, in questi casi, manca il presupposto giuridico per l'attivazione della sospensione dell'incremento del punteggio.

2. Recupero dei crediti decurtati

L'attribuzione dei crediti (al momento della domanda o nel corso del tempo) è fattispecie differente dal recupero del punteggio laddove questo, per effetto della decurtazione, sia sceso sotto la soglia dei 15 punti, condizione che non consente di operare nei cantieri.

Laddove non ricorra questa specifica ipotesi, il recupero del punteggio a seguito di eventuali decurtazioni viene operato analogamente all'incremento del punteggio secondo le modalità in precedenza indicate.

L'articolo 7 della bozza di decreto ministeriale regola la fattispecie nella quale, per effetto della decurtazione dei punti, venga meno il punteggio minimo di 15 punti necessario per operare in cantiere: solamente in questa ipotesi è possibile **recuperare interamente il punteggio minimo**, tornando così nella condizione di poter operare nei cantieri.

Per poter usufruire di questa ipotesi, i soggetti responsabili della violazione e dei lavoratori del cantiere interessato dalla violazione (non dell'intera impresa) devono dimostrare di aver adempiuto all'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e devono – eventualmente - realizzare uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (previsti dall'articolo 5, comma 2).

Il possesso di questi elementi viene valutato da una Commissione composta dall'Ispettorato del lavoro e dall'Inail.

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare (ma senza funzione di voto) le ASL e i RLST. Su questo aspetto, occorrerà comprendere – oltre alla reale portata della disposizione, anche quali siano i parametri valutativi della Commissione e come saranno individuati i RLST.

5. Il provvedimento cautelare della sospensione della patente

L'articolo 3 disciplina il provvedimento della sospensione cautelare della patente.

La sospensione viene applicata in due ipotesi differenti:

- a) infortunio da cui derivi la morte del lavoratore, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ex art. 16 Dlgs 81/2008 o al dirigente ex Dlgs 81/2008 almeno a titolo di colpa grave
- b) infortunio da cui derivi un infortunio con esito di inabilità permanente o irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra almeno a titolo di colpa grave

Nel primo caso, la sospensione è obbligatoria, mentre nel secondo è facoltativa e può essere adottata se le esigenze cautelari non sono adeguatamente soddisfatte mediante il diverso strumento della sospensione prevista dall'art. 14 del Dlgs 81/2008.

La principale questione da affrontare, e per la quale saranno necessarie indicazioni del Ministero del lavoro, riguarda i parametri della imputabilità ai soggetti indicati nel decreto e del grado della colpa (grave).

Secondo la bozza di decreto, per l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi si tiene conto (secondo la previsione dell'articolo 2700 del codice civile¹¹), dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Resta il fatto che l'imputabilità di un fatto giuridico ad una persona, soprattutto se di natura penale, sconta l'accertamento giudiziale e le connesse tutele giurisdizionali, aspetti evidentemente carenti in sede di procedimento amministrativo di sospensione. Anche su questo aspetto saranno necessari chiarimenti del Ministero, in particolare con riferimento alle garanzie difensive per il soggetto incolpato.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'elemento psicologico della colpa grave, è evidente che esso non può che avvenire all'interno delle garanzie sostanziali e processuali del diritto penale, tema sul quale occorrono evidentemente indicazioni ministeriali.

La disposizione è altrettanto carente di indicazioni relative ai parametri per la definizione della gravità degli infortuni e della violazione.

Va notato che la sospensione riguarda l'intera impresa e è non limitata alla sede nella quale si è verificato l'evento, per cui il provvedimento, per come previsto nell'ultima versione, è assai gravoso.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 14, comma 14, del Dlgs 81/2008.

¹¹ "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

6. Considerazioni critiche su revoca e sospensione

Revoca

La revoca e, nella versione finale, la sospensione, sono provvedimenti notevolmente incisivi sulla stessa libertà d'impresa e meritano alcune osservazioni critiche in vista di una loro revisione, espressamente richiesta da Confindustria.

La revoca, in considerazione dei gravissimi effetti (impossibilità di operare per un anno nei cantieri, il che può concretamente portare alla fine dell'impresa), appare nettamente sproporzionata (in quanto legata ad un dato meramente formale e del tutto avulso dalle finalità di prevenzione) rispetto alle finalità del provvedimento.

Se da un lato, quindi, occorrerà intervenire per la modifica di alcuni aspetti, dall'altro impone di rappresentare, ancora una volta, l'esigenza di **porre particolare attenzione alla veridicità di quanto affermato, in quel momento, dall'impresa**: si tratta di una dichiarazione che va resa *una tantum*, e, che per la gravità degli effetti, **merita particolare attenzione**.

I notevoli miglioramenti intervenuti nel corso del confronto (la necessità della condanna con sentenza passata in giudicato per dichiarazione non veritiera ed il riferimento – da chiarire meglio in sede interpretativa – all'art. 21novies della legge n. 241/1990) e nel testo finale (la condizione della grave omissione della formazione), non fanno venir meno, infatti, l'esigenza di analizzare, fin d'ora – in vista della scadenza del 1 ottobre 2024 – il possesso (al momento della dichiarazione) di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

In concreto, tenuto anche conto che la dichiarazione non è sanabile, potrebbe essere opportuno raccogliere materialmente ed avere a disposizione gli elementi necessari che, pur in assenza di un obbligo di allegazione, possono costituire fonte di prova all'eventuale richiesta del personale ispettivo, evitando, così, il contenzioso e, soprattutto, l'eventuale condanna per dichiarazione non veritiera (contenzioso che potrebbe anche derivare da informative ricevute dagli organi di controllo da parte di soggetti abilitati ad accedere alla patente in formato digitale).

Sospensione

La sospensione, nella versione finale, recupera un profilo di criticità, che aveva perso nelle versioni precedenti, con riferimento alla estensione degli effetti della sospensione a tutta l'impresa. In precedenza, infatti, la sospensione poteva, in ogni caso, non essere adottata laddove il differente strumento della sospensione del cantiere (art. 14 Dlgs 81/2008) fosse stato idoneo a rimuovere i profili di criticità.

Nella versione finale, tale condizione è stata prevista esclusivamente laddove gli eventi infortunistici non siano mortali.

Benché le condizioni per l'adozione del provvedimento siano particolarmente onerose per l'organo di vigilanza (verifica della imputabilità al datore di lavoro a titolo di colpa grave), è anche vero che l'impianto normativo del Dlgs 81/2008 riferisce al datore di lavoro obblighi e responsabilità sostanzialmente oggettive, e l'interpretazione della giurisprudenza completa l'indeterminatezza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità del datore di lavoro.

La conseguenza è che l'operato del personale ispettivo, nell'accertare i due requisiti – imputabilità e colpa grave – rischia di costituire – senza le connesse tutele – una anticipazione del procedimento penale, fondata esclusivamente sulla documentazione disponibile elaborata al momento dagli organi di vigilanza intervenuti in occasione dell'evento.

Si ritiene che i parametri di giudizio dovranno essere resi noti, al fine di garantire all'impresa gli strumenti necessari per eccepire la sussistenza sia della imputabilità sia della colpa grave.

Profili di tutela

Sia la revoca che la sospensione comportano l'impossibilità per l'intera impresa di operare nei cantieri (resta ovviamente impregiudicata la possibilità di svolgere attività differenti che non comportano tale impegno).

Questo determina, evidentemente, importanti conseguenze sul versante della prosecuzione dell'attività, soprattutto con riferimento alla tutela dei lavoratori.

Potrebbe, in primo luogo, verificarsi l'insussistenza dei presupposti per continuare l'attività produttiva, con conseguente chiusura dell'attività.

Ma potrebbe determinare anche difficoltà temporanee, legate all'onerosità dell'eventuale mantenimento della retribuzione per i lavoratori (si ricorda che il provvedimento riguarda l'intera impresa e non il singolo cantiere), tali da legittimare una richiesta di cassa integrazione.

Su questo versante si evidenzia – ma il tema, per la sua delicatezza, richiede evidentemente ulteriori approfondimenti – che, a differenza dell'art. 14, comma 2, del lgs 81/2008¹², né la legge né il decreto ministeriale contemplano un tale obbligo in caso di sospensione. Il problema si potrebbe porre, a maggior ragione, quando il soggetto responsabile del fatto da cui è derivata la sospensione non è il datore di lavoro ma il suo delegato ex art. 16 del Dlgs 81/2008 o il dirigente.

7. La perdita del punteggio

L'analisi delle condizioni per l'acquisizione del punteggio va necessariamente condotta ricordando le condizioni per la perdita del punteggio stesso.

Una volta descritto il decreto relativo alla gestione del punteggio e dei due provvedimenti sanzionatori (revoca e sospensione), quindi, appare opportuno ripercorrere le condizioni che determinano la perdita del punteggio, anche per mettere a confronto l'onerosità delle modalità per ottenere e recuperare i punti rispetto alle condizioni per perderli.

¹² “Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione”.

L'impresa, una volta acquisito il punteggio iniziale e gli eventuali (ed auspicabili) incrementi progressivi (automatici e conseguenti ad iniziative prevenzionali), si trova di fronte all'eventuale condizione di perdere il punteggio.

Le istanze rappresentate da Confindustria hanno inciso profondamente sulle condizioni per la perdita del punteggio (indicate direttamente nel nuovo art. 27 del Dlgs 81/2008).

Richiamando la [nota del 30 aprile 2024](#), ricordiamo che il presupposto per la decurtazione del punteggio della patente è **l'esistenza di un provvedimento definitivo (ossia una sentenza passata in giudicato)** emanato nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi per le violazioni tassativamente indicate nell'allegato I-bis.

Tranne l'evento infortunistico dal quale scaturisca un procedimento penale e, salvo diverse indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la mancanza del DVR nelle aziende indicate nell'art. 55, comma 2, del Dlgs 81/2008 - tutte le violazioni indicate nell'allegato e punite con la sanzione dell'arresto o dell'ammenda (ossia con contravvenzione come definita dall'art. 19, comma 1, lett. a), Dlgs 758/1994) costituiscono oggetto di prescrizione obbligatoria e, quindi, sono suscettibili di regolarizzazione, con la conseguenza che, in questi casi, non vi potrà essere alcuna sentenza penale passata in giudicato, essendosi estinto il procedimento penale avviato all'esito della violazione. Le sanzioni amministrative possono essere pagate tempestivamente, invece di dar luogo all'ordinanza -ingiunzione.

Ne consegue che, sostanzialmente, la patente a crediti può subire decurtazioni solamente con riferimento agli eventi infortunistici e, comunque, dopo che la responsabilità penale sia accertata con provvedimento definitivo.

Sarà opportuno che l'Ispettorato del lavoro, come in parte fatto in relazione all'allegato I¹³, specifichi le norme di riferimento delle singole violazioni, in modo da individuare, in particolare, quelle che non possono costituire oggetto di prescrizione.

Ad una prima osservazione, salve le ipotesi di infortunio, l'unica fattispecie che appare insuscettibile di prescrizione, e, quindi, tale da sfociare necessariamente in un procedimento penale, sembra essere la mancata valutazione dei rischi nelle ipotesi previste dall'art. 55, comma 2 del Dlgs 81/2008.

¹³ V. circolare n. 4 del 9 dicembre 2021

FATTISPECIE
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
Omessa formazione e addestramento
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Omessa valutazione del rischio di annegamento
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

8. Conclusioni

La bozza di decreto ministeriale, nonostante le rilevanti modifiche introdotte nel corso del confronto con il Ministero del lavoro, presenta, come visto, notevoli criticità interpretative.

Sarà nostra cura richiedere i chiarimenti necessari –in questa prima fase –alla presentazione della domanda. Successivamente chiederemo di chiarire anche i profili di dubbio relativi alla gestione della patente a crediti ed evidenzieremo, anche sulla base delle prime esperienze concrete, le criticità da superare pervia normativa.

Ci riserviamo, quindi, ulteriori comunicazioni, anche eventualmente a correzione o integrazione della presente circolare.

S112-24 - CNCE: Distacco di manodopera in edilizia. Accordo CNCE – Cassa Edile di San Marino: nuovi moduli per esenzione dall'iscrizione in Cassa

Trasmessi dalla CNCE i nuovi moduli per la richiesta di esonero dall'iscrizione in Cassa per le imprese italiane che distaccano operai edili presso la Repubblica di San Marino e per le imprese sammarinesi che distaccano operai edili in Italia

Con la comunicazione n. 822/2024, la CNCE informa che, analogamente a quanto già avvenuto in accordo con la Casse convenzionate con la CNCE in Germania (SOKA-BAU), Francia (CIBTP) e Austria (BUAK), si è convenuto anche con la Cassa Edile di San Marino di modificare i moduli per la richiesta di esonero dall'iscrizione in Cassa per le imprese italiane che distaccano operai edili presso la Repubblica di San Marino e per le imprese sammarinesi che distaccano operai edili in Italia.

Anche in questo caso si è optato per la redazione dei nuovi moduli in un formato .pdf editabile, nell'ottica di semplificarne la compilazione e la lettura, mantenendo invariato l'allegato che elenca i lavoratori distaccati già in uso presso le Casse italiane.

Inoltre, la Cassa Edile di San Marino ha pubblicato, sul proprio sito (<http://www.cassaedile.sm>), anche i testi e i riferimenti della normativa locale, incluso il Decreto Delegato 50/2024, che introduce dal 1° luglio 2024 un regime di autorizzazioni ad operare per le ditte non sammarinesi, con richiesta da effettuarsi presso il competente Ufficio delle Attività Economiche (UAE).

Al fine di favorire l'immediato utilizzo dei nuovi moduli in sostituzione dei vecchi modelli, la CNCE chiede alle Casse di darne opportuna informativa alle imprese tramite i propri siti web e i propri canali di comunicazione.

Per quanto non riportato, si rinvia alla comunicazione allegata.



Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)
CF: 97103000580
ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06
85261500
e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it
Twitter: @cnce_it

Prot. 11370/p/ep

Roma, 5 agosto 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 882

Oggetto: Distacco di manodopera in edilizia. Accordo CNCE – Cassa Edile di San Marino: nuovi moduli per esenzione dall'iscrizione in Cassa

Facendo seguito alla Com. n. 848 dell'8 giugno 2023 e alla Com. n. 875 del 15 maggio 2024, si comunica che, analogamente a quanto già avvenuto in accordo con la Casse convenzionate con la CNCE in Germania (SOKA-BAU), Francia (CIBTP) e Austria (BUAK), si è convenuto anche con la Cassa Edile di San Marino di modificare i moduli per la richiesta di esonero dall'iscrizione in Cassa per le imprese italiane che distaccano operai edili presso la Repubblica di San Marino e per le imprese sammarinesi che distaccano operai edili in Italia.

Anche in questo caso si è optato per la redazione dei nuovi moduli in un formato .pdf editabile, nell'ottica di semplificarne la compilazione e la lettura, mantenendo invariato l'allegato che elenca i lavoratori distaccati già in uso presso le Casse italiane.

Si coglie l'occasione per informare, inoltre, che la Cassa Edile di San Marino ha pubblicato sul proprio sito (<http://www.cassaedile.sm>), linkato nel piè di pagina del modulo di esonero, anche i testi e i riferimenti della normativa locale, incluso il Decreto Delegato 50/2024, che introduce dal 1 luglio 2024 un regime di autorizzazioni ad operare per le ditte non sammarinesi, con richiesta da effettuarsi presso il competente Ufficio delle Attività Economiche (UAE).

Al fine di favorire l'immediato utilizzo dei nuovi moduli in sostituzione dei vecchi modelli, si richiede alle Casse di darne opportuna informativa alle imprese tramite i propri siti web e i propri canali di comunicazione.

L'Ufficio internazionale CNCE rimane a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
F. to Francesco Sannino

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegati: 3



Dichiarazione per la richiesta di esonero dall'iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa italiana

Pratica n.: _____

Ragione sociale Impresa: _____ COE: _____

Nome Titolare: _____

Via: _____ n°: _____

CAP: _____ Località: _____ -RSM-

Telefono: _____ Fax: _____

E-mail: _____

Si dichiara che l'impresa sopra citata distaccherà i propri lavoratori (elencati in allegato) nel cantiere di seguito specificato:

Denominazione cantiere: _____

Via: _____ n°: _____

Cap: _____ Comune: _____ Provincia: _____

Attività svolta: _____

Nome appaltante: _____

Via: _____ n°: _____

Cap: _____ Comune: _____ Provincia: _____

Data inizio lavori in Italia: _____

Data fine lavori in Italia: _____

Ai sensi dell'accordo bilaterale tra la Cassa Edile di San Marino e la CNCE siglato in data 4 aprile 2017, l'impresa richiede l'esonero dal pagamento dei contributi presso le Casse italiane (Casse Edili/Edilcasse), coordinate dalla CNCE, e la prosecuzione dei versamenti presso la Cassa Edile di San Marino per i lavoratori elencati, i quali sono abitualmente occupati nella Repubblica di San Marino. Fermo restando quanto sopra, qualora più favorevole al lavoratore, l'impresa è tenuta ad applicare il diritto del lavoro italiano, in linea l'articolo 4 del decreto legislativo 136/2016 e conformemente all'articolo 3 della Direttiva 96/71/CE e s.m.i.. Ciò vale in particolare per la retribuzione. L'impresa si impegna ad informare la Cassa Edile di San Marino di qualsiasi cambiamento in relazione alla presente dichiarazione, come ad esempio cambiamenti nel periodo di distacco dei lavoratori elencati o dei lavoratori distaccati, cambiamenti nel rapporto di lavoro con i lavoratori elencati, l'eventuale sospensione o cessazione dell'attività di impresa.

L'impresa autorizza inoltre la Cassa Edile di San Marino a trasmettere la presente dichiarazione, unitamente all'allegato, alla Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio, tramite la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), Via Giuseppe Antonio Guattani, 24 - 00161 Roma; l'autorizzazione vale anche per tutte le informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell'esonero dall'iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse, come i cambiamenti di cui sopra ed eventuali irregolarità nei pagamenti verso la Cassa Edile di San Marino.

Data, firma e timbro Cassa Edile

Data, firma e timbro dell'impresa



Dichiarazione per la richiesta di esonero dall'iscrizione alla Cassa Edile di San Marino

Pratica n.: _____

Cassa Edile _____ Codice CNCE: _____

Ragione sociale Impresa: _____ Cod.Fisc.: _____

Codice impresa presso la Cassa Edile: _____

Nome Titolare: _____

Via: _____ n°: _____

CAP: _____ Comune: _____ Provincia _____

Telefono: _____ Fax: _____

E-mail: _____

Si dichiara che l'impresa sopra citata distaccherà i propri lavoratori (elencati in allegato) nel cantiere di seguito specificato:

Denominazione cantiere: _____

Via: _____ n°: _____

Cap: _____ Comune: _____ Provincia: _____

Attività svolta: _____

Nome appaltante: _____

Via: _____ n°: _____

Cap: _____ Comune: _____ Provincia: _____

Data inizio lavori nella Repubblica di San Marino: _____

Data fine lavori nella Repubblica di San Marino: _____

Ai sensi dell'accordo bilaterale tra la Cassa Edile di San Marino e la CNCE siglato in data 4 aprile 2017, l'impresa richiede l'esonero dal pagamento dei contributi presso la Cassa Edile di San Marino e la prosecuzione dei versamenti presso le Casse Edili/Edilcasse per i lavoratori elencati, i quali sono abitualmente occupati in Italia. Fermo restando quanto sopra, qualora più favorevole al lavoratore, l'impresa è tenuta ad applicare il diritto del lavoro sammarinese, in linea con gli articoli 7 e 8 del Decreto Delegato 120/2023. Ciò vale in particolare per la retribuzione. La Cassa Edile/Edilcassa si impegna ad informare la CNCE relativamente ad ogni cambiamento connesso alla presente dichiarazione come, a titolo esemplificativo: variazioni del periodo di distacco dei lavoratori elencati, variazioni dei lavoratori in distacco, variazioni inerenti i rapporti di lavoro con i lavoratori elencati, irregolarità nei pagamenti verso la Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale sospensione o cessazione dell'attività di impresa.

L'impresa e la Cassa Edile/Edilcassa autorizzano la CNCE a trasmettere la presente dichiarazione, incluso l'allegato, alla Cassa Edile di San Marino; l'autorizzazione vale anche per tutte le informazioni eventualmente rilevanti in relazione all'esonero dall'iscrizione alla Cassa Edile di San Marino, soprattutto la comunicazione di eventuali irregolarità nei pagamenti verso la Cassa Edile/Edilcassa.

Data, firma e timbro Cassa Edile

Data, firma e timbro dell'impresa

S113-24 - INL, nota n. 1357/2024 – D.lgs. n. 103/2024: semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Pubblica la nota dell'INL n. 1357/2024 sul decreto legislativo n. 103/2024 in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Con la nota n. 1357/2024, l'INL fornisce le prime indicazioni sul decreto legislativo n. 103/2024, in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (vedasi notizia S98/24 di ANCE FVG Informa n°22/2024).

Si riportano di seguito i profili di maggiore interesse illustrati nella predetta nota.

Ambito di applicazione (art. 1)

Il decreto trova applicazione “ ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”, tra le quali rientra anche l'INL.

La medesima disposizione introduce la nozione di “diffida amministrativa”, da intendersi quale “ invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa ”.

Si tratta, dunque, di un atto diverso dalla diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 e prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento .

In relazione all'ambito di applicazione del decreto e della diffida amministrativa, l'INL evidenzia, inoltre, la necessità del “ rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale ”.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 2)

L'art. 2 introduce alcune disposizioni finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi non ancora effettivamente operative.

In particolare, tale norma prevede di impegnare le amministrazioni interessate ad introdurre determinate discipline o accorgimenti “ al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli ”, ossia:

- uno schema standardizzato, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, per il censimento dei controlli e la pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni nei propri siti istituzionali, del censimento di loro competenza;
- una ricognizione, da parte delle pubbliche amministrazioni entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale, dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati;
- l'elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 ottobre 2025 ed a cadenza triennale, di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi.

Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso” (art. 3) L'art. 3 del decreto istituisce un “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, ai

fini della programmazione dei controlli. Tale sistema è riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica.

Rispetto a ciascun ambito l'UNI elabora, sulla base di alcuni parametri, quali ad es. l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e il settore economico in cui opera il soggetto controllato, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso "al quale è associabile un Report certificativo".

Il Report certificativo potrà essere rilasciato, a domanda, "da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accREDITAMENTO (EA)" e inserito dall'Organismo unico di accREDITAMENTO "nel fascicolo informatico di impresa".

Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli (art. 4)

L'art. 4 del decreto stabilisce che, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, "le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa" tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993.

Con le modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ogni amministrazione dovrà accedere al fascicolo informativo "ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli", così da avere contezza anche degli esiti dei controlli già svolti da altre amministrazioni.

Sotto altro profilo si stabilisce, analogamente in realtà a quanto già previsto da altre disposizioni (v. ad es. art. 43, D.P.R. n. 445/2000), che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

L'INL chiarisce che si tratta di una disposizione da ritenersi immediatamente operativa nella misura in cui tali documenti e informazioni siano effettivamente disponibili per l'Ispettorato e rispetto alla quale il legislatore richiama la responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005.

Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5)

L'art. 5 del decreto introduce rimette a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali apposite linee guida o FAQ finalizzate ad agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, che dovranno fondarsi sul principio della "fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni", nonché su quelli della "efficacia, efficienza e proporzionalità", minimizzando le richieste documentali "secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato".

Al riguardo, l'INL precisa che si tratta di principi che già guidano l'azione ispettiva dell'Ispettorato.

Inoltre, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, "il comma 3 prevede che, salvo i casi di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria o di specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici, i casi previsti dal diritto dell'unione europea e i controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro oppure ogni qual volta si rilevano situazioni di rischio – casi per i quali i controlli vengono effettuati con immediatezza – le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio. Fatti salvi i casi di cui al comma 3, tale intervallo non può essere inferiore ad un anno per i soggetti che presentano un rischio basso ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 (comma 4)".

Pertanto, al predetto principio in base al quale le amministrazioni sono tenute a programmare i controlli sulle

imprese “con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio”, fanno eccezione diverse tipologie di intervento di competenza dell’INL, tra cui quelle derivanti da richieste dell’Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, da situazioni di rischio.

L’Ispettorato rileva poi che, rispetto a tali indicazioni la disposizione, al comma 6, declina ulteriori previsioni che vanno in parte a sovrapporsi con la c.d. “Lista di conformità INL” disciplinata dall’art. 29, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024; vedi notizia S48/24 di ANCE FVG Informa n°10/2024).

Sempre in relazione illustrativa, viene chiarito che “ il comma 6 stabilisce il periodo di esonero dei controlli, stabilendo che l’operatore economico è esonerato nei successivi dieci mesi dall’ultimo controllo da parte della stessa amministrazione o altre amministrazioni che esercitano le funzioni di controllo, fatti salvi i casi di cui al comma 3 e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell’Unione europea. Occorre evidenziare che tale beneficio non è cumulabile con il diverso beneficio previsto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, il cui articolo 29, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”, prevede, ai commi 7, 8 e 9, l’iscrizione, previo assenso, del datore di lavoro in un apposito elenco informatico, denominato appunto «Lista di conformità INL», in forza del quale i datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato in argomento, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica ”.

L’Ispettorato chiarisce che la disciplina introdotta recentemente dal D.L. n. 19/2024 in materia di “Lista di conformità INL” – e che prevede il rilascio di un attestato ed un esonero dai controlli per un periodo di dodici mesi (non di dieci) nelle materie oggetto di accertamenti – è da considerarsi dunque norma speciale .

Sarà, tuttavia, necessario che tali informazioni confluiscono nel fascicolo informatico d’impresa al fine di consentire anche alle altre amministrazioni di poter programmare i controlli di competenza nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e tenendo conto del fatto che l’iscrizione nella c.d. lista di conformità INL avviene solo previo assenso del soggetto interessato.

L’art. 5 prevede, inoltre, che “ non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta ”.

Tale disposizione richiede, quindi, un più attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che operano controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento ad INPS, INAIL e Guardia di Finanza, per quanto concerne le verifiche in materia di lavoro sommerso.

Ulteriore indicazione contenuta nell’art. 5 è quella secondo cui le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del “ principio del contraddittorio ” e “ adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio (...) al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta”. In quest’ultimo caso, trattasi di un principio destinato ad incidere sui criteri di commisurazione delle sanzioni da adottarsi con ordinanza-ingiunzione, al pari di quelli indicati dall’art. 11 della L. n. 689/1981.

Non appare, invece, sostanzialmente applicabile agli accertamenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva ”.

Da tale obbligo sono, infatti, esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia

lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro . Infatti, l'eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo vanificherebbe l'efficacia della tipologia di accertamenti di competenza dell'Ispettorato.

Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6)

L'art. 6 del decreto prevede anzitutto che “ salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro ”.

L'INL precisa che la diffida amministrativa troverà applicazione nelle ipotesi in cui si rinverranno tutti i presupposti normativi; mentre, laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le “normali” procedure sanzionatorie, ivi compresa l'adozione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Campo di applicazione

In ordine al campo di applicazione della diffida amministrativa, l'INL evidenzia i seguenti aspetti:

- la stessa trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, come tale soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981;
- la sanzione amministrativa non deve prevedere, nel massimo, un importo superiore ad euro 5.000. Tale importo va considerato, per evidenti ragioni di uniformità e per la lettera della norma (“è prevista”), come limite in astratto previsto dalla disposizione sanzionatoria e non come sanzione irrogata nel concreto. Ne consegue che esula dalla applicazione della diffida amministrativa, a titolo esemplificativo, la maxisanzione per lavoro “nero” nonché tutte le sanzioni proporzionali (ad es. quelle calcolate in base alla durata della violazione come avviene per l'art. 15, comma 4, della L. n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio) poiché, come previsto dall'art. 10 della L. n. 689/1981, “non hanno limite massimo”;
- la violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell'arco di un quinquennio. In altri termini, laddove il personale ispettivo accerti che nei cinque anni antecedenti all'accesso ispettivo sia stata commessa la medesima o un'altra violazione in materia di lavoro e legislazione sociale soggetta a diffida, la diffida amministrativa non sarà applicabile rispetto alla violazione da ultimo accertata;
- la violazione deve essere materialmente sanabile, sono pertanto da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l'interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come ad esempio avviene in caso di violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003, peraltro da ritenersi comunque escluse in ragione in quanto espressione dell'adempimento a “ vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale ”. Sul punto, l'Ispettorato chiarisce che la diffida ex 6 del D.Lgs. n. 103/2024 non potrà ritenersi esclusa in ragione della espressa previsione normativa circa l'inapplicabilità della diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, previsione talvolta inserita dal legislatore al solo

fine di aggravare la reazione sanzionatoria e non perché l'illecito non sia effettivamente sanabile;

- la diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l'altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, l'INL evidenzia che gran parte delle violazioni il cui accertamento compete all'Ispettorato hanno evidenti riflessi sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale formulazione non va intesa, infatti, in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che non è espressamente citato e rispetto al quale è peraltro previsto un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale. Sono, invece, ricompresi nell'ambito di applicazione della diffida parte delle violazioni amministrative di carattere documentale, nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es. in materia di Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008, salvi i casi in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore ad euro 5.000);
- la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non deve essere espressione dell'adempimento a “ vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale ”, in relazione ai quali lo stesso decreto non trova applicazione. La diffida amministrativa non sarà applicabile, ad esempio, in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 152/1997, come peraltro modificato dal D.Lgs. n. 104/2022 e attuativo della direttiva (UE) 2019/1152. Infatti, è la stessa direttiva (UE) 2019/1152 a richiedere agli Stati membri di introdurre le relative sanzioni che “ devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ” (v. art. 19 direttiva (UE) 2019/1152). Ad ogni modo, l'INL si riserva di inoltrare una lista delle violazioni più ricorrenti che, sussistendo le altre condizioni indicate dal legislatore, sono da ritenersi soggette alla procedura di diffida.

Procedimento

Una volta accertata la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dello strumento disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, il personale ispettivo diffiderà l'interessato “ a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida ”.

Una volta notificata la diffida, secondo modalità sulle quali l'INL si riserva di fornire ulteriori indicazioni nelle more della digitalizzazione della diffida amministrativa:

- in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio. Nelle ipotesi in cui si accerti contestualmente sia la violazione sia l'avvenuta regolarizzazione, si avrà il medesimo effetto estintivo di cui si darà atto nei relativi atti ispettivi;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l'illecito entro novanta giorni dall'accertamento ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione ed applicando gli importi sanzionatori di cui all'art. 16 della medesima L. n. 689/1981.

L'INL precisa che, in relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro

con la circ. n. 41/2010, secondo cui “ il termine di 90 giorni (...) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimenti, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti ”.

L'art. 6 del decreto stabilisce, inoltre, che il mancato adempimento alla diffida ovvero l'accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, tra l'altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all'art. 3, ove rilasciato all'operatore economico.

Si prevede, da ultimo, che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall'art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981, secondo il quale “ nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa ”.

Ulteriori disposizioni (artt. 7-11)

L'INL evidenzia che ulteriori disposizioni, non particolarmente impattanti sull'attività dell'Ispettorato, riguardano:

- la possibilità, da parte delle associazioni nazionali di categoria (art. 4 della L. n. 180/2011), di richiedere chiarimenti su obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, similmente a quanto già oggi avviene con il c.d. diritto di interpello previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004;
- a previsione di un piano di formazione specifica del personale delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'art. 2 del decreto;
- l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo.

Infine, l'INL ritiene che, considerata l'entrata del vigore del decreto dal 2 agosto 2024, le previsioni ivi contenute, in particolare quelle di cui all'art. 6 in materia di diffida amministrativa, possano trovare applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale .



Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e
agli Ispettorati territoriali del lavoro

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

alla Direzione centrale vigilanza
e sicurezza del lavoro

Alla Direzione centrale innovazione tecnologica
e pianificazione strategica

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Al Comando generale della Guardia di Finanza

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 recante *“Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”* – prime indicazioni operative.

Nella Gazzetta ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103 attuativo dell'art. 27 della L. n. 118/2022, che **entrerà in vigore il prossimo 2 agosto**.

Il D.Lgs. n. 103/2024, al fine di una *“semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*, introduce

diverse disposizioni destinate ad incidere sulle attività di questo Ispettorato, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 7336 del 30 luglio 2024, si forniscono le prime indicazioni operative per gli Uffici ed il personale ispettivo.

Ambito di applicazione (art. 1)

Il decreto trova applicazione *“ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* fra le quali, evidentemente, rientra anche l'Ispettorato nazionale del lavoro.

La medesima disposizione introduce inoltre la nozione di *“diffida amministrativa”*, da intendersi quale *“invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa”*. Trattasi dunque di un atto diverso dalla diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento.

In relazione all'ambito di applicazione del decreto e della diffida amministrativa occorre inoltre evidenziare la necessità del *“rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale”*, specificazione sicuramente utile come meglio chiarito in seguito.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 2)

L'art. 2 introduce alcune disposizioni finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi, tuttavia **non ancora effettivamente operative**.

Si prevede, infatti, di impegnare le amministrazioni interessate ad introdurre determinate discipline o accorgimenti *“al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli”* e in particolare:

- uno schema standardizzato, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, per il censimento dei controlli e la pubblicazione, da parte delle PP.AA. nei propri siti istituzionali, del censimento di loro competenza;
- una ricognizione, da parte delle PP.AA. entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale, dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati;
- l'elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 ottobre 2025 ed a cadenza triennale, di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi.

Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso” (art. 3)

L'art. 3 del decreto istituisce, ai fini della programmazione dei controlli, un *“sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”*, riferito ad alcuni ambiti omogenei, **tra cui quello della sicurezza dei lavoratori** ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica.

Rispetto a ciascun ambito l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) (art. 4, L. n. 317/1986) elabora, sulla base di alcuni parametri (ad es. esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un **livello di rischio basso “al quale è associabile un Report certificativo”**.

Il Report certificativo potrà essere rilasciato, a domanda, *“da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA)”* e

inserito dall'Organismo unico di accreditamento "nel fascicolo informatico di impresa" di cui all'art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993 (v. infra).

Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli (art. 4)

L'art. 4 del decreto, sebbene **non immediatamente operativo**, appare comunque di particolare interesse per questo Ispettorato, in quanto fornisce importanti indicazioni ai fini della programmazione dell'attività di vigilanza.

La disposizione stabilisce infatti che, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, "le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, **prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa**" tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993.

Con le modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ogni amministrazione dovrà accedere al fascicolo informativo "ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli", così da avere contezza anche degli esiti dei controlli già svolti da altre amministrazioni.

Sotto altro profilo si stabilisce, analogamente in realtà a quanto già previsto da altre disposizioni (v. ad es. art. 43, D.P.R. n. 445/2000), che le PP.AA. **non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso**. Trattasi di una disposizione da ritenersi immediatamente operativa nella misura in cui tali documenti e informazioni siano effettivamente disponibili per l'Ispettorato nazionale del lavoro e rispetto alla quale il legislatore richiama la responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005.

Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5)

L'art. 5 del decreto introduce alcuni principi informativi sui controlli alle imprese di interesse per questo Ispettorato.

La disposizione rimette anzitutto a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali apposite linee guida o FAQ finalizzate ad agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i quali dovranno fondarsi sul principio della "**fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni**", nonché su quelli della "**efficacia, efficienza e proporzionalità**", minimizzando le richieste documentali "**secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato**". Trattasi di principi che già guidano anche l'azione ispettiva dell'Ispettorato che, non a caso, in passato aveva dato indicazioni in tal senso.

Inoltre, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, "*il comma 3 prevede che, salvo i casi di richieste da parte dell'Autorità giudiziaria o di specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici, i casi previsti dal diritto dell'unione europea e i controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro oppure ogni qual volta si rilevano situazioni di rischio – casi per i quali i controlli vengono effettuati con immediatezza – le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio. Fatti salvi i casi di cui al comma 3, tale intervallo non può essere inferiore ad un anno per i soggetti che presentano un rischio basso ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 (comma 4)*".

Pertanto, al predetto principio in base al quale le amministrazioni sono tenute a programmare i controlli sulle imprese "*con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio*", **fanno eccezione diverse tipologie di intervento di competenza di questa Amministrazione, fra cui quelle derivanti da richieste dell'Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, da situazioni di rischio**.

Rispetto a tali indicazioni la disposizione, al comma 6, declina ulteriori previsioni che vanno in parte a

sovrapporsi con la c.d. “Lista di conformità INL” disciplinata dall’art. 29, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024). Sempre in relazione illustrativa, viene chiarito che *“il comma 6 stabilisce il periodo di esonero dei controlli, stabilendo che l’operatore economico è esonerato nei successivi dieci mesi dall’ultimo controllo da parte della stessa amministrazione o altre amministrazioni che esercitano le funzioni di controllo, fatti salvi i casi di cui al comma 3 e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell’Unione europea. Occorre evidenziare che tale beneficio non è cumulabile con il diverso beneficio previsto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, il cui articolo 29, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”, prevede, ai commi 7, 8 e 9, l’iscrizione, previo assenso, del datore di lavoro in un apposito elenco informatico, denominato appunto «Lista di conformità INL», in forza del quale i datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato in argomento, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica”.*

La disciplina introdotta recentemente dal D.L. n. 19/2024 in materia di “Lista di conformità INL” – e che prevede il rilascio di un attestato ed un esonero dai controlli per un periodo di dodici mesi (non di dieci) nelle materie oggetto di accertamenti – è **da considerarsi dunque norma speciale**. Sarà tuttavia necessario che tali informazioni confluiscono nel fascicolo informatico d’impresa al fine di consentire anche alle altre amministrazioni di poter programmare i controlli di competenza nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e tenendo conto del fatto che l’iscrizione nella c.d. lista di conformità INL avviene solo *“previo assenso”* del soggetto interessato.

L’art. 5 prevede, inoltre, che *“non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta”*. Tale ultima disposizione richiede, quindi, un più attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che operano controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento ad INPS, INAIL e Guardia di Finanza, per quanto concerne le verifiche in materia di lavoro sommerso.

Ulteriore indicazione contenuta nell’art. 5 è quella secondo cui le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del *“principio del contraddittorio”* e *“adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio (...) al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta”*. In quest’ultimo caso, trattasi di un principio destinato ad incidere sui criteri di commisurazione delle sanzioni da adottarsi con ordinanza-ingiunzione, al pari di quelli indicati dall’art. 11 della L. n. 689/1981.

Non appare invece sostanzialmente applicabile agli accertamenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”. Da tale obbligo sono infatti esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi *“imprevisti o senza preavviso”*, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Va da sé, infatti, che l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo vanificherebbe l’efficacia della tipologia di accertamenti di competenza di questo Ispettorato.

Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6)

L’art. 6 del decreto è quello che più impatta sulle attività di controllo di competenza dell’Ispettorato.

Si prevede anzitutto che *“salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di*

violazioni **sanabili**, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a **venti giorni** dalla data della notificazione dell'atto di diffida. **In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.** L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e **la sicurezza sui luoghi di lavoro**".

La diffida amministrativa, così come definita all'art. 1 del decreto, troverà dunque applicazione nelle ipotesi in cui si rinverranno **tutti i presupposti normativi**, come meglio specificati di seguito. Laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le "normali" procedure sanzionatorie, ivi compresa l'adozione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Campo di applicazione

In ordine al campo di applicazione della diffida amministrativa occorre dunque evidenziare i seguenti aspetti:

- la stessa trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni **per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria**, come tale soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981;

- la sanzione amministrativa **non deve prevedere, nel massimo, un importo superiore ad euro 5.000.** Tale importo va considerato, per evidenti ragioni di uniformità e per la lettera della norma ("è prevista"), come limite **in astratto** previsto dalla disposizione sanzionatoria e non come sanzione irrogata nel concreto. Ne consegue che **esula dalla applicazione della diffida amministrativa, a titolo esemplificativo, la massimizzazione per lavoro "nero" nonché tutte le sanzioni proporzionali** (ad es. quelle calcolate in base alla durata della violazione come avviene per l'art. 15, comma 4, della L. n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio) poiché, come previsto dall'art. 10 della L. n. 689/1981, "*non hanno limite massimo*";

- la violazione sanabile **deve essere stata per la prima volta accertata nell'arco di un quinquennio.** In altri termini, laddove il personale ispettivo accerti che nei cinque anni antecedenti all'accesso ispettivo sia stata commessa la medesima o un'altra violazione in materia di lavoro e legislazione sociale soggetta a diffida, la diffida amministrativa non sarà applicabile rispetto alla violazione da ultimo accertata;

- la violazione **deve essere materialmente sanabile**, sono pertanto da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l'interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come ad esempio avviene in caso di violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003, peraltro da ritenersi comunque escluse in ragione in quanto espressione dell'adempimento a "*vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale*" (sul punto v. infra). Sul punto va viceversa chiarito che la diffida ex art. 6 del D.Lgs. n. 103/2004 non potrà ritenersi esclusa in ragione della espressa previsione normativa circa l'inapplicabilità della diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, previsione talvolta inserita dal legislatore al solo fine di aggravare la reazione sanzionatoria e non perché l'illecito non sia effettivamente sanabile;

- la diffida amministrativa **non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l'altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.** Al riguardo va evidenziato che gran parte delle violazioni il cui accertamento compete a questo Ispettorato hanno evidenti riflessi sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è peraltro previsto un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale. Appaiono invece ricompresi nell'ambito di applicazione della diffida parte delle **violazioni amministrative di carattere documentale**, nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es. in materia di Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008, salvi i casi in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore ad euro 5.000);

- la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata **non deve essere espressione dell'adempimento a "vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale"**, in relazione ai

quali lo stesso decreto non trova applicazione (v. art. 1). La diffida amministrativa non sarà quindi applicabile, ad esempio, in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 152/1997, come peraltro modificato dal D.Lgs. n. 104/2022 e attuativo della direttiva (UE) 2019/1152. Al riguardo è infatti la stessa direttiva (UE) 2019/1152 a richiedere agli Stati membri di introdurre le relative sanzioni che *“devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”* (v. art. 19 direttiva (UE) 2019/1152).

Ad ogni buon conto **si fa riserva di inoltrare una lista delle violazioni più ricorrenti** che, sussistendo le altre condizioni indicate dal legislatore, sono da ritenersi soggette alla procedura di diffida.

Procedimento

Una volta accertata la sussistenza delle condizioni sopra indicate e quindi l'applicabilità dello strumento disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, il personale ispettivo diffiderà l'interessato *“a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a **venti giorni** dalla data della notificazione dell'atto di diffida”*. Una volta notificata la diffida, secondo modalità sulle quali si fa riserva di fornire a breve ulteriori indicazioni nelle more della digitalizzazione della diffida amministrativa:

- in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio **si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio**. Nelle ipotesi in cui si accerti contestualmente sia la violazione sia l'avvenuta regolarizzazione, si avrà il medesimo effetto estintivo di cui si darà atto nei relativi atti ispettivi;

- in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, **il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l'illecito entro novanta giorni dall'accertamento** ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed **applicando gli importi sanzionatori di cui all'art. 16 della medesima L. n. 689/1981**.

In relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui *“il termine di 90 giorni (...) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimenti, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”*.

L'art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l'accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l'altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all'art. 3, ove rilasciato all'operatore economico.

Si prevede, da ultimo, che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall'art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981, secondo il quale *“nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”*.

Ulteriori disposizioni (artt. 7-11)

Ulteriori disposizioni, non particolarmente impattanti sull'attività di questo Ispettorato riguardano:

- la possibilità, da parte delle associazioni nazionali di categoria (art. 4 della L. n. 180/2011), di richiedere chiarimenti su obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, similmente a quanto già oggi avviene con il c.d. diritto di interpello previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004;

- la previsione di un piano di formazione specifica del personale delle PP.AA. con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'art. 2 del decreto;

- l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo.

Il D.Lgs. n. 103/2024 entra in vigore, come detto, il 2 agosto p.v. e si ritiene che le previsioni ivi contenute, in particolare quelle di cui all'art. 6 in materia di diffida amministrativa, possano trovare applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.

A tale riguardo si evidenzia che le indicazioni riferite all'art. 6 costituiscono atto di indirizzo per la Direzione centrale innovazione ai fini della digitalizzazione della diffida amministrativa.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danilo PAPA

F56-24 - Concordato preventivo biennale: adesione al primo anno entro il 31 ottobre. L'approfondimento Ance

Tra le novità l'adesione al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 entro il 31 ottobre 2024 e applicazione, a scelta, di una flat tax sulla differenza tra il reddito proposto e quello dichiarato nel periodo antecedente all'adesione, con aliquote differenziate, dal 10% al 15%, a seconda del punteggio Isa ottenuto dall'impresa nell'annualità precedente a quelle oggetto di concordato

Adesione al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 entro il 31 ottobre 2024 e applicazione, a scelta, di una flat tax sulla differenza tra il reddito proposto e quello dichiarato nel periodo antecedente all'adesione, con aliquote differenziate, dal 10% al 15%, a seconda del punteggio ISA ottenuto dall'impresa nell'annualità precedente a quelle oggetto di concordato.

Sono queste le principali novità del D.Lgs. 5 agosto 2024, n.108 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 2024, ed in vigore dal 6 agosto scorso, che modifica il D.Lgs. 13/ 2024, recante “ Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale ”, attuativo della legge delega fiscale 111/2023.

In particolare, le novità riguardano:

- o la proroga del termine per l' adesione al concordato preventivo biennale , che viene spostato dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 ;
- o l'applicabilità , su opzione, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e relative addizionali, calcolata sulla differenza tra il reddito proposto per il 2024-2025 ed il reddito conseguito nel periodo d'imposta (2023 o 2024) antecedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato .

L'aliquota dell' imposta sostitutiva , differenziata a seconda del punteggio ISA conseguito dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si applica il concordato (2023 , in caso di concordato riferito al 2024-2025), è pari al:

- – 10% , per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 ;
- – 12% , per i soggetti con punteggio ISA compreso tra 6 ed un valore inferiore ad 8 ;
- – 15% , per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 6 ;
- o nuove modalità di determinazione degli acconti ai fini IRPEF/IRES ed IRAP per i soggetti che accedono al concordato , con maggiorazioni in caso di utilizzo del metodo storico nel calcolo degli acconti (pari al 10% ai fini IRPEF/IRES ed al 3% ai fini IRAP), applicabili nell'ipotesi di differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato nel 2023 ;
- o alcune integrazioni alla casistica di cessazione del concordato preventivo.

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di valutare l'adesione al nuovo istituto alla luce delle modifiche legislative intervenute, con particolare riferimento all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui maggiori redditi concordati, e anche tenuto conto dell'andamento preventivo del giro d'affari e delle commesse di durata pluriennale eventualmente acquisite per il 2024/2025.

Nell' approfondimento dell'ANCE , l'illustrazione della disciplina del concordato preventivo biennale, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024.

Si ricorda che le modalità di accesso al concordato biennale sono già state definite

dall'Agenzia delle Entrate (cfr . il Provvedimento Prot. n. 68624/2024): occorre compilare uno specifico “ Modello CPB ”, corredato dalle relative Istruzioni , che è parte integrante della dichiarazione dei redditi 2023, il cui termine di presentazione è stato spostato dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 dal medesimo D.Lgs. 108/2024.

Si evidenzia, infine, che il D.Lgs. 108/2024 prevede , altresì :

- – per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 , l' ampliamento , da 30 a 60 giorni, dei termini di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni (cfr . ad es. artt.36- bis e 36- ter del D.P.R. 600/1973);
- – lo spostamento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della quinta rata della cd. “ rottamazione quater ”, scaduto lo scorso 31 luglio 2024 (si tratta dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – cfr . l'art.1, co.232, della legge 197/2022 – legge di Bilancio 2023).

Al riguardo, il Mef con un comunicato stampa del 5 agosto 2024, ha precisato che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della “ rottamazione quater ” ovvero ad estenderne l'ambito di applicazione al 2023.

Restano, invece, confermate le disposizioni in materia di accertamento (con una riorganizzazione dell'attività di verifica), già contenute nel testo originario del D.Lgs. 13/2024, sempre in attuazione della legge delega fiscale.

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. (24G00127)

(GU n.182 del 5-8-2024)

Vigente al: 6-8-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

Visto l'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, nonché di potenziamento del regime di adempimento collaborativo e, in particolare, il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numeri 1) e 2), e h), numero 2);

Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 3, comma 1, lettera a), della legge n. 111 del 2023;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»;

Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale dispone che: «Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo»;

Vista la necessita' di apportare modifiche al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;

Vista la necessita' di apportare modifiche al Titolo II del citato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disciplina del Concordato preventivo biennale»;

Vista la necessita' di apportare modifiche al decreto legislativo

adempimento collaborativo»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 luglio 2024;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta 4 luglio 2024;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2024;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione e' infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attestati falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.».

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-ter, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4.»;

2) il comma 4, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.»;

3) al comma 6, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di

esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.»;

4) dopo il comma 6-quater, e' inserito il seguente: «6-quinquies. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;

c) all'articolo 7, il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:

«1-quater. Il regime e' riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.»;

d) all'articolo 7-bis, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;

b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.».

3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

«5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.».

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il versamento relativo al mese di dicembre e' effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».

della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «16 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre».

4. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis e' resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

5. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».

6. Al decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «decimo mese»;

2) al comma 3, le parole: «1° aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile», le parole: «30 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «decimo mese»;

b) all'articolo 23, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.»;

c) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dell'importo complessivo» sono soppresse.

Art. 3

Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) all'articolo 3-bis:

1) al comma 2, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.».

2. All'articolo 15-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto».

3. Agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

4. All'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

5. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito» sono sostituite dalle seguenti: «e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data

6. All'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «di trenta giorni» sono soppresse.

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 4

Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile»;

2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.»

b) all'articolo 9, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.»;

c) all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.»

d) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale.»;

e) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54.»;

2) al comma 2, dopo la parola «nonche'» sono inserite le

clientela o di elementi immateriali e»;

f) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «nonche' minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti»;

2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa' di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico.»;

3) al comma 2, le parole: «le minusvalenze e sopravvenienze passive» sono sostituite dalle seguenti: «le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti» e le parole: «i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili e le perdite»;

4) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.»;

g) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Valore della produzione netta oggetto di concordato).

- 1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti gia' individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.»;

h) all'articolo 19:

1) al comma 2, le parole: «, eccedenti la misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, eccedenti la misura del 30 per cento»;

2) al comma 3, dopo le parole: «sono riconosciuti i benefici» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto.»;

i) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto delle imposte sui redditi e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

c) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta

relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

1) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:

«20-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8;

b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore a 6.

2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

3. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;

m) all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190;

b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' interessata da modifiche della compagine sociale;

b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per cento.»;

n) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera a), le parole: «e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «lettere a), b) e c), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;

3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.»;

o) all'articolo 24, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 11», sono aggiunte in fine, le seguenti: «, comma 1, lettere a) e b)»;

p) all'articolo 30, comma 2, le parole: «, eccedenti la misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, eccedenti la misura del 30 per cento»;

q) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Determinazione degli acconti). - 1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;

b) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), e' versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

r) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

«31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che puo' essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

3. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;

s) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento.»;

t) all'articolo 37, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.»;

u) l'articolo 38 e' abrogato.

Art. 5

Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole «, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a

esclusi dalla formazione della base imponibile» sono soppresse;

b) al quinto comma, l'ultimo periodo e' soppresso;

c) il sesto comma e' sostituito dal seguente:

«La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma e' effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore e' aggiornato per legge, con periodicit  biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente puo' sempre dimostrare che:

a) il finanziamento delle spese e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si e' formata nel corso degli anni precedenti.».

Art. 6

Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 244, della predetta legge n. 197 del 2022.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, valutati in euro 2.591.227 per l'anno 2024, euro 105.682.455 per l'anno 2025 ed euro 5.182.455 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

**Riforma fiscale
D.Lgs. 13/2024**
aggiornato con le
modifiche del D.Lgs.108/2024

**Concordato preventivo
biennale**

Agosto 2024

SOMMARIO

PREMESSA	3
SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)	3
PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36).....	4
EFFETTI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35).....	6
<i>DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI (ART.20)</i>	8
CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22)	9

PREMESSA

Il D.Lgs. 13/2024 introduce la nuova disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che esercitano attività d'impresa¹.

La disciplina è stata in parte modificata dal D.Lgs. 108/2024, allo scopo di renderne più appetibile l'adesione con l'introduzione della possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquota fissa sul maggior reddito proposto rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli di adesione al concordato medesimo.

Di seguito si riepilogano gli elementi essenziali dell'istituto delineati dal Dlgs 13/2024, così come risultante dalle modifiche ad esso apportate dal recente D.Lgs 108/2024, che comunque non ne hanno cambiato la natura e le caratteristiche di fondo.

In linea generale, resta fermo infatti che il concordato preventivo consiste in una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d'impresa, imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, valida per 2 annualità.

A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l'IRAP vengono versate, per 2 anni, sulla base di un reddito predefinito. In merito, il D.Lgs. determina le modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP proposta al contribuente ai fini del concordato biennale (ad esempio, dal calcolo sono escluse le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti - *cfr.* artt.16 e 17).

SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che:

- applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA²;
 - nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta³:
 - o non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti non più soggetti ad impugnazione
- ovvero,*
- o entro il termine stabilito per l'adesione alla proposta (31 ottobre 2024 per il biennio 2024-2025 e 31 luglio a regime per gli anni successivi), hanno estinto i debiti tributari e contributivi di cui sopra se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo

¹ Il meccanismo è rivolto, altresì, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai soggetti in regime forfettario.

² Ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

³ La condizione relativa all'assenza di debiti fiscali per l'accesso al concordato preventivo biennale è stata modificata dall'art.4, co.1, lett.c, del D.Lgs. 108/2024.

le specifiche disposizioni applicabili.

I soggetti che non applicano gli ISA non possono, invece, accedere al concordato preventivo biennale.

Sono, invece, **esclusi dal concordato preventivo biennale i soggetti** per i quali **ricorre una delle seguenti condizioni:**

- **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi** per almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione dell'istituto;
- siano stati condannati per reati tributari, false comunicazioni sociali, o riciclaggio⁴, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, abbiano conseguito, nell'esercizio dell'impresa, redditi comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del medesimo reddito derivante dall'esercizio dell'impresa;
- abbiano aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- nel caso di società, nel primo anno a cui si riferisce la proposta di concordato, la stessa sia stata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento.

PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36)

Come previsto dall'art.9 del D.lgs., l'**Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato** sulla base sia dei dati già dichiarati dal contribuente, sia delle banche dati già nella sua disponibilità, utilizzando una **metodologia** (cfr. DM 14 giugno 2024⁵) **che tiene conto:**

- degli **andamenti economici e dei mercati;**
- delle **redditività individuali e settoriali**, che si **ricavano dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA;**
- dei limiti imposti dalla **normativa in tema di protezione dei dati personali.**

Ai fini dell'adozione di questa metodologia, è sentita anche la Commissione degli esperti ai fini ISA (art.36).

Inoltre, l'**Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, mette a disposizione** dei contribuenti, o loro intermediari, **specifici programmi informatici, per l'acquisizione dei dati** necessari ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato.

Per il 2024, è stato stabilito che il programma fosse reso disponibile entro il 15 giugno, e nel rispetto di tale termine è stato adottato il software "*Il tuo ISA 2024 CPB*"⁶.

⁴ Ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. 74/2000, dell'art.2621 del cc, e degli art. 648.bis, 646-ter, 648-ter 1 del cp.

⁵ Per i forfettari, cfr. DM 15 luglio 2024.

⁶ Cfr. l'art.8 del D.Lgs. 13/2024, come modificato dall'art.4, co.1, lett.a, del D.Lgs. 108/2024.

In linea generale, il **reddito proposto** al contribuente sarà **costituito dal reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sul reddito**⁷, con **esclusione dei componenti straordinari di reddito**, quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, utili distribuiti, in qualsiasi forma e denominazione, da società di capitali, nonché di utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali che hanno aderito al regime di "trasparenza fiscale" (ex art.115 o 116 del TUIR – DPR 917/1986). Il saldo netto di tali elementi determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato, così come le perdite fiscali conseguite negli anni precedenti a quelli oggetto di concordato e quelle conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato stesso (in ogni caso, il reddito imponibile non potrà essere inferiore a 2.000 euro – art.16).

Allo stesso modo, potranno essere computate in diminuzione le perdite fiscali rilevanti, in diminuzione del reddito concordato, anche le perdite

Gli **stessi criteri** vengono fissati anche per la **determinazione del Valore della produzione netta** oggetto di concordato, ai fini IRAP (per la quale, quindi, non rilevano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, il cui saldo netto, ove gli elementi siano rilevanti, determina comunque una corrispondente variazione della base imponibile IRAP concordata, anch'essa non inferiore a 2.000 euro – art.17).

Per il **primo anno di applicazione**, l'impresa può **aderire alla proposta di concordato entro il 31 ottobre 2024** (termine modificato dal D.Lgs. 108/2024, rispetto all'originaria scadenza fissata al 15 ottobre 2024)⁸, mentre a regime la scelta va effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno⁹.

In merito, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.68629 del 28 febbraio 2024, è stato **approvato**¹⁰ il **Modello per la comunicazione dei dati** rilevanti ai fini sia dell'**elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2024-2025 (cd. "Modello CPB"** – in allegato), **sia per la relativa accettazione** da parte del contribuente (in attuazione dell'art.8 del D.Lgs. 13/2024).

Come indicato nel Provvedimento dell'Agenzia, questo Modello costituisce parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi 2024 (cd. Modello UNICO).

Pertanto, una volta definito il relativo software di compilazione, ancora in fase di elaborazione, **mediante il citato "Modello CPB" sarà possibile:**

- per l'Agenzia delle Entrate, indicare il reddito proposto ai fini del concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025 (righe P06 e P 07).

Si precisa che il reddito verrà determinato in modo automatico, con l'utilizzo del software per la compilazione dei Modelli ISA, a ciò aggiornato;

- per il contribuente, accettare la proposta di concordato, barrando la casella (riga P10).

⁷ Individuato ai sensi dell'art.56 del TUIR-DPR 917/1986 e, per i soggetti IRES, in base alle disposizioni di cui alla Sez I, Capo II, Titolo II del medesimo TUIR, nonché, per le imprese minori, in base all'art.66 dello stesso.

⁸ Si tratta del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta 2023, come modificato, da ultimo, dall'art.2, co.6, dello stesso D.Lgs. 108/2024 (che modifica l'art.2, co. 1 e 2, del D.P.R. 322/1998 - cfr. anche l'art.11 del D.Lgs. 1/2024).

⁹ Cfr. art.9, co. 3, D.lgs 13/2024, come modificato dal D.lgs 108/2024.

¹⁰ Il medesimo Provvedimento ha approvato anche i nuovi Modello ISA 2024, utilizzabili per il periodo d'imposta 2023, ivi compreso il Modello revisionato DG69U per il settore delle costruzioni.

In particolare, il **contribuente dovrà inserire** nel **Quadro P del Modello** le **informazioni** relative alle **condizioni di accesso al concordato preventivo** biennale (righe P01, P02 e P03), ed ai **dati contabili** (righe P04 e P05). Invece, la sezione del Modello relativa alla **proposta di concordato** (righe da P06 a P09) **verrà compilata** successivamente **in via automatica dall’Agenzia delle Entrate**. Una volta così **definiti gli importi del CPB**, il **contribuente può procedere all’accettazione della proposta di concordato**, barrando la casella corrispondente al rigo P10.

Si riporta a tal fine l’estratto del Modello CBP.

QUADRO P		
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso	
	P01 Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/>
	P02 Assenza di cause d'estinzione	<input type="checkbox"/>
	P03 Presenza di eventi straordinari	<input type="checkbox"/>
	Dati contabili	
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB	00
	P05 Valore della produzione netto IRAP rilevante ai fini del CPB	00
	Proposta CPB	
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.l. 2024	00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.l. 2025	00
P08 Valore della produzione netto IRAP proposto ai fini del CPB p.l. 2024	00	
P09 Valore della produzione netto IRAP proposto ai fini del CPB p.l. 2025	00	
Accettazione proposta CPB		
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netto IRAP ai fini CPB per il p.l. 2024 e il p.l. 2025	<input type="checkbox"/>	

Tra l’altro, tenuto conto che il “Modello CPB” fa parte sia dei Modelli ISA, che della dichiarazione dei redditi, l’invio dello stesso andrà effettuato entro lo stesso termine per quest’ultima fissato al 31 ottobre 2024, relativamente al periodo d’imposta 2023.

EFFETTI DELL’ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35)

Entro il prossimo **31 ottobre 2024**, l’impresa potrà quindi **accettare la proposta di concordato biennale** per i periodi d’imposta 2024-2025, **con la quale la stessa si impegna**:

- **a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP** dei periodi d’imposta a cui si riferisce l’accordo con il Fisco (art.12).

Restano fermi, infatti, anche per i periodi d’imposta oggetto di concordato, gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché la presentazione dei modelli ISA (per cui, per i periodi 2024-2025, le imprese che aderiscono al concordato preventivo devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi secondo le rispettive scadenze).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatizzati per le somme non versate, ferma restando l’applicabilità del cd. “ravvedimento operoso” (di cui all’art.13 D.Lgs. 472/1997);

- **a versare le imposte sul reddito e l’IRAP calcolate sulle rispettive basi imponibili concordate** (art.16);

OPPURE

- **può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, e relative addizionali¹¹ (non anche dell'IRAP).**

Questa è calcolata sulla differenza tra il reddito proposto ed il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato (ad es. per il 2024, l'imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza tra il reddito proposto per il 2024 e quello dichiarato nel 2023), con aliquote differenziate a seconda del punteggio ISA ottenuto dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si applica il concordato (2023, in caso di concordato riferito al 2024-2025).

In particolare, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al:**

- **10%**, per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8;
- **12%**, per i soggetti con punteggio ISA compreso tra 6 ed un valore inferiore ad 8;
- **15%**, per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 6.

In caso di esercizio dell'opzione, quindi, sull'ammontare di reddito concordato:

- sino a concorrenza dell'importo di reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto di adesione (es. 2023 per il concordato nel biennio 2024-2025) continueranno ad applicarsi le imposte sui redditi e l'IRAP con le aliquote ordinariamente previste¹²,
- sull'ammontare eccedente quello dichiarato nell'esercizio precedente a quello di adesione (es. reddito concordato nel 2024 eccedente rispetto all'ammontare di reddito dichiarato nel 2023), si applicherà l'imposta sostitutiva con le suddette aliquote differenziate in base al punteggio ISA.

Nell'ipotesi di rinnovo del concordato, come parametro di calcolo per individuare l'eccedenza di reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva, si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo (ad es. 2025 in caso di rinnovo del concordato per il 2026 e 2027).

L'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza (ad es. 2024 o 2025).

In entrambi i casi (quindi, sia in caso di tassazione ordinaria che di opzione per la tassazione sostitutiva), **eventuali maggiori o minori redditi effettivi** che dovessero emergere nel biennio cui si applica il concordato **rispetto agli importi nello stesso definiti, non rilevano ai fini IRPEF/IRES o IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Resta fermo che l'impresa può**

¹¹ Cfr. il nuovo art.20-bis del D.Lgs. 13/2024, introdotto dall'art.4, co.1, lett./, del D.Lgs. 108/2024.

¹² Ai fini IRPEF, le aliquote, applicate per scaglioni di reddito, vanno dal 23% al 43% (cfr. art.11 D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, per il solo 2024, si applicano le aliquote del 23% (per redditi fino a 28.000 euro), 35% (per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro), e 43% (per redditi superiori a 50.000 euro - cfr. art. 1 D.Lgs. 216/2023). L'aliquota IRES è invece pari al 24% (art.77 del medesimo TUIR), mentre l'aliquota IRAP è pari al 3,9%, con possibilità di variazione per le regioni fino ad un massimo dello 0,92%, differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (cfr. art. 16 D.Lgs. 446/1997).

versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se questo è superiore a quello concordato (art.19).

Il **concordato non ha invece alcuna rilevanza per l'applicazione dell'IVA**, che dovrà quindi avvenire in base alle ordinarie regole di cui al D.P.R. 633/1972 (*cf.* art.18 del D.Lgs. 13/2024).

Inoltre, per coloro che accedono a questo istituto si rende **applicabile il sistema di premialità già previsto ai fini ISA**, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA¹³:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative¹⁴;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici¹⁵;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini del reddito d'impresa ed IVA¹⁶;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo¹⁷.

In tema di accertamento, viene poi previsto che, **per i periodi oggetto del concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti effettuati in base alle scritture contabili**, (di cui all'art.39 del DPR 600/1973), salva l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria non accerti l'esistenza di cause di decadenza dal concordato medesimi (art.34 D.Lgs. 13/2024).

Infine, viene previsto (art.35) che, anche in caso di adesione al concordato, qualora disposizioni normative facciano riferimento a requisiti reddituali per la concessione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo, anche non tributari, si debba considerare il reddito effettivamente dichiarato e non quello concordato. Lo stesso principio vale anche ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159).

Determinazione degli acconti (art.20)

Anche gli acconti, ai fini delle imposte sul reddito ed IRAP sono calcolati, rispettivamente, sulla base del reddito e del valore della produzione concordati con il Fisco, con alcune particolarità per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (art.20)¹⁸.

¹³ Ai sensi dell'art.9-bis, co.11, del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

¹⁴ Di cui all'art. 30 della legge 724/1994.

¹⁵ Di cui all'art. 39, co. 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all'art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972.

¹⁶ Previsti dall'art. 43, co. 1, del D.P.R. 600/1973, e dall'art. 57, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

¹⁷ Di cui all'art. 38 del D.P.R. 600/1973.

¹⁸ Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.i, del D.Lgs. 108/2024, integrativo della disciplina del concordato preventivo biennale. Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è scaduto il 31 luglio scorso, mentre il versamento del secondo acconto è fissato al 2 dicembre 2024.

In particolare, per il **primo anno di adesione al concordato**, la misura degli **acconti** dovuti è **così determinata**:

- a) se l'**acconto delle imposte sui redditi** è **calcolato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente** a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è **dovuta una maggiorazione** di importo pari al **10%** della **differenza**, se positiva, tra il **reddito concordato e quello di impresa dichiarato per il periodo precedente** (nello stesso esempio, 2023), rettificato secondo le specifiche disposizioni del D.Lgs. 13/2024 (ad es. escludendo le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti);
- b) se l'**acconto IRAP** è **determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente** a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è **dovuta una maggiorazione** di importo pari al **3%** della **differenza**, se positiva, tra il **valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente** (nello stesso esempio, 2023), sempre rettificato secondo le disposizioni del medesimo D.Lgs. 13/2024);

In entrambi i casi, le maggiorazioni devono essere versate entro il 2 dicembre, termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto;

- c) se l'**acconto è determinato sulla base dell'IRPEF/IRES ed IRAP relative al periodo d'imposta in corso**, la **seconda rata di acconto** è **calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata** calcolata secondo le regole ordinarie (con scadenza 2 dicembre 2024).

CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22)

L'art.19, co.2, del D.Lgs. 13/2024 prevede un'ipotesi particolare di **cessazione** degli effetti del concordato, a favore dei contraenti che, nel biennio oggetto dello stesso, si trovino a conseguire un reddito d'impresa imponibile inferiore a quello concordato, per effetto di eventi particolari.

Viene, infatti, previsto che il concordato medesimo cessa la sua efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in cui, in presenza di **circostanze eccezionali** da definire con specifico decreto del MEF, vengano **conseguiti minori redditi, o minori valori della produzione netta, eccedenti il 30% di quelli oggetto di concordato**¹⁹.

A tal fine, è stato emanato il **DM 14 giugno 2024** che, all'art.4, ha elencato le seguenti cause eccezionali che determinano la cessazione degli effetti dell'accordo a partire dal periodo d'imposta in cui si realizzano i minori redditi effettivi:

- A.** eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett c), e 24, co. 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- B.** altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 - 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso,

¹⁹ A tal fine, la soglia originariamente pari al 50% è stata così modificata dall'art.4, co.1, lett.h, del D.Lgs. 108/2024.

2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo,
3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività,
4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

C. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

D. cessione in affitto dell'unica azienda;

E. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

F. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Più in generale, viene poi previsto che il concordato cessa i propri effetti se nel periodo d'imposta il contribuente termina la propria attività, ovvero la modifica nel biennio oggetto di concordato, ad eccezione dell'ipotesi in cui anche per la nuova attività si applichi lo stesso ISA, o ancora se aderisca al regime forfetario, o se la società è interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o modifica della compagine sociale (art.21)²⁰.

Inoltre, l'art.22 del D.Lgs. 13/2024 disciplina le diverse ipotesi di **decadenza** dal concordato preventivo, delle quali le principali riguardano:

- l'accertamento, riferito al biennio in cui opera il concordato, di attività non dichiarate o inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate per un importo non superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- a seguito della verifica automatica, l'omesso versamento delle somme dovute ai fini del concordato preventivo;
- la commissione di altre violazioni di non lieve entità, quali, ad esempio, quelle che integrano reati tributari (ai fini IVA e delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 74/2000), relative al biennio oggetto di concordato;
- la comunicazione inesatta, ovvero incompleta, dei dati rilevanti ai fini dell'ISA, che determini un minor reddito o un minor valore della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Inoltre, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti²¹.

²⁰ Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.m, D.Lgs. 108/2024.

²¹ Cfr. l' art.22, co.3-bis, introdotto dall'art.4, co.1, lett.n, del D.Lgs. 108/2024.



Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della relativa evoluzione

- 1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
- 1.2 Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle

Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all'applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

- 1.3. Al fine di semplificare la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, i contribuenti che utilizzano l'applicativo *RedditiOnLine*, possono effettuare sulla base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, l'importazione nel *software* per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei dati indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023, avvalendosi dell'apposita funzionalità informatica.
- 1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione

- 2.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione che è parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
- 2.2 Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all'applicazione degli stessi per il medesimo periodo d'imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.
- 2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

3. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa*

- 3.1 I modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *Internet* www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.2 I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti *Internet* a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'Allegato n. 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
- 3.3 È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati*

- 4.1 I modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1 devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.
- 4.2 La trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio *Entratel* o il servizio *Fisconline*, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
- 4.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

5. *Asseverazione*

- 5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
- 5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
 - a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
 - b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 9-*bis* del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e nel Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.

Tali norme hanno rispettivamente istituito e disciplinato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e il concordato preventivo biennale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.

Gli istituti citati hanno la finalità di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria.

Il comma 1 del citato articolo 9-*bis* prevede, altresì, che gli indici siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.

L'articolo 9-*bis* ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:

- i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
- i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato;
- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione

dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

Il comma 2 dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria per l'elaborazione della proposta di concordato.

Il comma 1 dell'articolo 9 della medesima disposizione prevede che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

- 6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- 6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente provvedimento.
- 6.5 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessari e a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.6 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Inoltre, il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sulla base della delega di cui all'articolo 17 comma 2 della legge del 9 agosto 2023, n. 111, ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati:

- i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della loro successiva evoluzione;
- il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e la relativa accettazione. Tale modello è parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I modelli approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2024.

Inoltre, al punto 5 è richiamato l'istituto dell'asseverazione, applicabile agli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.

Viene altresì approvato, nell'ottica di riduzione degli adempimenti relativi alla presentazione dei dati necessari all'applicazione degli indici sintetici di

affidabilità fiscale, un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI 2024 e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA2024.

Tali informazioni possono essere esportate dall'applicativo *RedditiOnLine* all'interno del *software* degli indici sintetici di affidabilità con un sistema informatico di precompilazione.

Considerato, infine, che, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, a seguito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui al precedente punto 6.6, non sono emersi rischi residui elevati, la previsione di cui all'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 non trova attuazione.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022;

Legge del 9 agosto 2023, n. 111: Delega al Governo per la riforma fiscale;

Legge del 30 dicembre 2023, n. 213: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II: Disciplina del concordato preventivo biennale.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 febbraio 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO P

**Concordato
Preventivo
Biennale**

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari	<input type="checkbox"/>	

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	<input type="text"/>	,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	<input type="text"/>	,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	<input type="text"/>	,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	<input type="text"/>	,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	<input type="text"/>	,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	<input type="text"/>	,00

Accettazione proposta CPB

P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
-----	--	--------------------------	--------------------

CPB **Concordato preventivo biennale**

— 2024/2025 —

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini della determinazione della proposta
di Concordato preventivo biennale
per i periodi d'imposta 2024 e 2025

ISTRUZIONI

1. IL MODELLO CPB

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di **Concordato preventivo biennale** (modello **CPB**) costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Il modello CPB approvato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.

2. PRESENTAZIONE

Il modello è presentato congiuntamente al modello ISA in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

3. COMPILAZIONE

I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, compilano i campi presenti nel modello CPB.

In particolare, indicare:

Condizioni di accesso

- nel **rigo Po1**, barrando la casella, di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al CPB, di aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (compresi interessi e sanzioni) ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- nel **rigo Po2**, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:
 - 1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
 - 2) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- nel **rigo Po3**, il codice corrispondente agli eventi straordinari individuati con decreto ministeriale;

Dati contabili

- nel **rigo Po4**, il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2023.
In particolare,
 - 1) il **reddito di impresa** è individuato con riferimento agli articoli 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo TUIR.
Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate:
 - le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
 - le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
 - le minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del TUIR;
 - i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR;
 - 2) il **reddito di lavoro autonomo** è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1 del TUIR.
Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerate:
 - le plusvalenze e le minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;
 - i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.
- nel **rigo Po5**, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta 2023. Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive;

Proposta CPB

– nel **rigo Po6**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2024.

Il reddito proposto per il p.i. 2024 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

– nel **rigo Po7**, il reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025.

Il reddito proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:

- a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
- b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

– nel **rigo Po8**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024

Il valore della produzione netta IRAP proposto per il p.i. 2024 non considera i valori relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché alle minusvalenze e sopravvenienze passive.

– nel **rigo Po9**, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025.

Il valore della produzione netta IRAP proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché alle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Accettazione proposta CPB

– nel **rigo P10**, barrando la casella, l'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2024 e periodo d'imposta 2025.

F57-24 - Credito d'imposta Transizione 5.0: le modalità di accesso al beneficio fiscale nel dossier Ance

Pienamente operativo il credito d'imposta Transizione 5.0, dopo l'adozione delle regole attuative, stabilite con il Decreto interministeriale del 24 luglio 2024, e con l'apertura della piattaforma on-line per l'invio delle domande

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024 e con l'apertura, il 7 agosto 2024, della piattaforma on-line per la presentazione delle domande sul sito internet del GSE (www.gse.it), come previsto dal Decreto direttoriale del MIMIT 6 agosto 2024 , diventa operativo il credito d'imposta relativo al cd. "Piano Transizione 5.0", per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024 e 2025, in chiave di transizione digitale ed energetica, introdotto dall'art.38 del D.L. 19/2024 – legge 56/2024, di attuazione del PNRR.

In particolare, il credito di imposta viene previsto a favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (si tratta dei beni cd. "industria 4.0" che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software).

Il beneficio fiscale viene riconosciuto a condizione che gli investimenti consentano di ottenere complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Sul tema, il MIMIT ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale (www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0) alcune slide esplicative del "Piano transizione 5.0", mentre il GSE ha reso disponibile una specifica " **Guida all'utilizzo del portale TR5** ".

In un dossier riepilogativo dell'ANCE, l'illustrazione della disciplina del credito d'imposta relativo al cd. "Piano Transizione 5.0", alla luce delle modalità applicative del beneficio contenute nel D.M. 24 luglio 2024.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 luglio 2024

Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalita' attuative del Piano Transizione 5.0. (24A04160)

(GU n.183 del 6-8-2024)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e, in particolare, l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la redditizzazione della spesa sociale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 ottobre 2023 (C/2023/111) «Technical guidance on the application of "do no significant harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation», finalizzata ad assistere le autorità nazionali nella preparazione dei Piani di ripresa e resilienza nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 final 2023/0442 (NLE);

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, introducendo, inter alia, la Missione 7 - REPowerEU;

Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 7, l'Investimento 15 «Transizione 5.0» finalizzato, tramite un regime di credito d'imposta, a sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili;

Visti, altresì, il target e le milestone e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 15 dall'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) la milestone M7-40, da raggiungere entro il primo trimestre 2024, prevede l'entrata in vigore dell'atto giuridico che stabilisce i criteri per gli interventi ammissibili. L'atto giuridico mette a disposizione dei potenziali destinatari i crediti d'imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la misura;

b) il target M7-41, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede la notifica della concessione di tutte le risorse PNRR destinate all'intervento, pari a 6.300.000.000 di euro. Il conseguimento soddisfacente della milestone dipende anche dalla pubblicazione della relazione di valutazione degli investimenti PNRR di responsabilità del Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) il target M7-42, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e in particolare l'art. 38, in attuazione dell'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, ha istituito il Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito i progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici;

Visto, inoltre, il comma 17 del sopracitato art. 38 che ha previsto la definizione delle modalità attuative del Piano Transizione 5.0 con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto, altresì, il comma 21 del sopracitato art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a norma del quale agli oneri

derivanti dal Piano Transizione 5.0, pari a complessivi 6.300.000.000 di euro, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7-Investimento 15 «Transizione 5.0» finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» (TUIR);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, e il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005 concernente la definizione di imprese di micro, piccola e media dimensione;

Visto l'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;

Visto l'art. 1, comma 1040, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite le Unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai target perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, dell'Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 febbraio 2024, recante modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e l'art. 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 dicembre 2021, n. 31, recante «Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relative a milestone e target»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di

gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 maggio 2023, n. 21, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026 e Budget per il triennio 2024 - 2026. Proposte per la manovra 2024»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio 2023, n. 22, recante «Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 luglio 2023, n. 25, recante «Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'8 agosto 2023, n. 26, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo

svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 paragrafo 2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo n. 231 del 2007»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 1° dicembre 2023, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 dicembre 2023, n. 35, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2024, n. 2, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 28 marzo 2024, n.13, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 paragrafo 2 lettera c) del regolamento (UE) 2021/241»

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy del 23 marzo 2023, recante «Strategia del MIMIT per il contrasto alle frodi nell'attuazione del PNRR»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 3, recante «Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori comuni»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 4, recante «Linee guida per i soggetti attuatori sugli indicatori target»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 5, recante «Linee guida per i provvedimenti attuativi»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 30 maggio 2023, n. 7, recante «Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 regolamento UE 2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in Regis circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 5 giugno 2023, n. 10, recante «Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli

interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 2-bis, recante «Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 11, recante «Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 12, recante «Istruzioni operative in materia di obblighi di comunicazione dell'amministrazione titolare, dei soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 regolamento UE 2021/241. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 7 novembre 2023, n. 6-bis, recante «Circuiti finanziari PNRR e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 14 novembre 2023, n. 13 recante «Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite»;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento degli ulteriori target e milestone dell'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che a norma dell'allegato alla decisione del Consiglio n. 10651/23 dell'8 dicembre 2023 almeno 4,03 miliardi dell'investimento devono contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità dell'allegato VI del Regolamento sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni necessarie a dare attuazione al Piano Transizione 5.0 di cui all'art. 38, commi da 1 a 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Acquisito il parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»:

a) il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) «GSE»: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;

c) «calore di processo»: calore destinato ad usi differenti da riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria;

d) «consumi energetici»: energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva di quella autoprodotta da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio tramite i coefficienti di conversione definiti dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014;

e) «credito d'imposta prenotato»: importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nei limiti delle risorse previste dal comma 21, dell'art. 38, del decreto-legge n. 19 del 2024;

f) «data di fine lavori»: l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto di cui all'art. 7 in

conformita' con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08, recante il «Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive - TICA»;

g) «dimensionamento degli impianti»: potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilita' dell'impianto stesso (ore equivalenti);

h) «DNSH»: il principio «Do no significant harm» di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali definito all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

i) «energia da fonti rinnovabili»: energia rinnovabile, ad eccezione delle biomasse, proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaica, geotermica, energia idraulica rinnovabile, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;

l) «flussi di fonte»: tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione da' origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o piu' fonti di emissione ovvero tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante la metodologia di bilancio di massa, secondo le definizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

m) «imprese di nuova costituzione»: le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;

n) «SPID»: il sistema unico di accesso con identita' digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

o) «piattaforma informatica Transizione 5.0» ovvero «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la gestione della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell'apposita sezione «Transizione 5.0» del sito internet del GSE (www.gse.it);

p) «punto di prelievo (POD)»: codice alfanumerico che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale;

q) «risparmio energetico» ovvero «riduzione dei consumi energetici»: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in Tonnellate Equivalenti Petrolio - TEP), dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 del presente decreto rispetto ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento;

r) «struttura produttiva»: sito costituito da una o piu' unita' locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacita' di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacita' di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per se' un centro autonomo di imputazione di costi;

s) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

t) «processo produttivo»: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);

u) «processo interessato dall'investimento»: processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 del presente decreto;

v) «scenario controfattuale»: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell'impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

2. Sono escluse dal beneficio le imprese:

a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Art. 4

Progetti di innovazione

1. Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all'articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente

una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

2. Nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, alle condizioni di cui all'articolo 7;

b) le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all'articolo 8.

3. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale di cui all'articolo 8, comma 1.

5. Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all'articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12, comma 7. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 5

Progetti di innovazione non ammissibili

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per gli investimenti di cui agli articoli 6 e 7 secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate all'Allegato 3, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

a) ad attivita' e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione:

1) di attivita' e attivi di cui alla lettera b) per i quali l'uso a valle di combustibili fossili e' temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili e' temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni e' consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attivita' d'impresa;

2) hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attivita' d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attivita' di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui cio' non e' possibile;

c) ad attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:

1) per le attivita' connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

2) per le attivita' connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unita' di prodotto;

2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) sono volte a siti industriali che non producono piu' del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4) sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione «Pollutant Release and Transfer Registers» (PRTR).

2. Non si considerano, altresì, progetti di innovazione ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:

a) l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;

b) sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Art. 6

Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 1, sono agevolabili gli investimenti in:

a) beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;

b) beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo («Energy Dashboarding»).

2. Ai fini dell'individuazione degli investimenti agevolabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alla non ammissibilità degli investimenti:

a) nei beni indicati all'art. 164, comma 1, del TUIR;

b) nei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

c) nei fabbricati e nelle costruzioni;

d) nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 7

Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto; e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

2. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere a), b) e d), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto. Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere da c) a e), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto.

4. Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 12. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle predette lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro istituito con l'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 12.

5. I beni di cui al presente art. entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Art. 8

Attività di formazione

1. Nell'ambito delle spese di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

2. Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione di cui al presente decreto:

- a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di

formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

b) le universita', pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;

c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;

d) i soggetti in possesso della certificazione di qualita' in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;

e) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;

g) gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

3. Al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi, i percorsi di formazione di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento di uno o piu' moduli negli ambiti formativi individuati nell'Allegato 2 a condizione che, nel medesimo percorso, sia incluso:

a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi;

b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

4. Alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente art., sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7, e in ogni caso nel limite massimo di spesa di 300.000 euro:

a) le spese relative ai formatori;

b) i costi di esercizio relativi a formatori nonche' al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilita';

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale dipendente, nonche' dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

5. Le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita' aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte, nonche' delle eventuali indennita' di trasferta erogate al lavoratore in caso di attivita' formative svolte fuori sede. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

Art. 9

Riduzione dei consumi energetici

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 4, comma 1, e' calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici e' calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.

2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 e' calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in piu' di un processo produttivo.

3. Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi e' calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attivita', riproporzionati su base annuale.

5. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'art. 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;

b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);

c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Art. 10

Misura del beneficio

1. Il credito d'imposta e' determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall'art. 9, nell'ambito di ciascun progetto di innovazione:

a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto;

b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e

fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto;

c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all'art. 4, comma 5, il beneficio e' aumentato di:

a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all'art. 15;

b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione di cui all'art. 17.

3. Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all'art. 4, comma 5, il credito d'imposta e' riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto e' calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, della riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6, indipendentemente dall'ammontare delle spese agevolate, in ogni caso, non superiori a 50.000.000 di euro annui. Il credito d'imposta e' subordinato al completamento dell'intero progetto di innovazione.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Art. 11

Cumulo

1. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Il credito d'imposta non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' con il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3. Al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 12, comma

9, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 3, del presente decreto.

Art. 12

Procedura per l'accesso al credito d'imposta

1. Per l'accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 38, comma 21, del decreto-legge n. 19 del 2024 pari, per il riconoscimento del credito di imposta, a 1.039.500.000 di euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 di euro per l'anno 2025 e 415.800.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata di cui al citato comma 21 e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a).

2. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, anche a copertura parziale dell'importo del credito d'imposta individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

3. Nel caso di indisponibilità delle risorse di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall'avvenuta conferma, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.

4. A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art. 7.

5. Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 4, il GSE, in caso di esito positivo

delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalita' e termini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo.

6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonche' l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione di completamento e' corredata, tra l'altro, dalla certificazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'art. 16 nonche' della certificazione di cui all'art. 17.

7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non puo' in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalita' e termini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. Restano in ogni caso ferme le attivita' di controllo e le cause di decadenza, nonche' i conseguenti atti di recupero previsti dagli articoli 20, 21 e 22.

8. Le comunicazioni trasmesse dall'impresa ai sensi del presente art., sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica «Transizione 5.0», accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e nelle modalita' previste dai commi da 2 a 8 del presente art. comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

10. La comunicazione preventiva di cui al comma 1 e' trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale:

a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive gia' trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9;

b) siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui al presente art. in relazione ai quali il GSE ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7.

11. La comunicazione di completamento di cui al comma 6 e la comunicazione di cui al comma 4, non possono avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attivita' diversi da quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1.

Art. 13

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 12, comma 7. Il credito d'imposta e' utilizzabile in una o piu' quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello

F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

3. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

4. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 14

Ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE

1. Il GSE trasmette al Ministero, almeno mensilmente e con modalita' telematiche, l'elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni di cui all'art. 12 e il relativo credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei crediti d'imposta non ecceda il limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

2. Con la medesima cadenza di cui al comma 1, il GSE comunica, altresì, al Ministero, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'Allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite il tracciamento delle risorse destinate dalle imprese agli investimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 12, al fine di individuare l'eventuale necessita' di azioni correttive da parte del Ministero per il conseguimento dei predetti obiettivi.

3. Il GSE rende pubblico l'importo delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, nel limite dei crediti d'imposta prenotati. In tutti i casi di riduzione degli importi dei crediti d'imposta prenotati, ivi compresi i casi di cui all'art. 12, comma 9, ovvero al verificarsi delle cause di decadenza o recupero di cui agli articoli 21 e 22, il GSE provvede a riallocare nella disponibilita' finanziaria della misura agevolativa le corrispondenti risorse.

4. Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalita' telematiche definite d'intesa e preventivamente rispetto alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' le eventuali variazioni. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 15

Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 9 e' attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o piu' valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispettano i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2024.

completamento degli investimenti attestino:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

2. La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.

3. La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

4. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1, attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

5. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1 sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto.

6. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

a) gli Esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione», con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.

8. Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Art. 16

Perizia tecnica asseverata

1. Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e' comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Gli attestati relativi alla perizia oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 12, sono redatti

sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo' essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La perizia prevista al comma 1 puo' essere rilasciata dai medesimi soggetti di cui all'art. 15 qualora in possesso dei requisiti ivi previsti.

Art. 17

Certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio

1. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti di cui al comma 2.

2. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3. In relazione ai requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita', si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7.

Art. 18

Obblighi PNRR

1. In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione di cui al presente decreto a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l'altro:

a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dall'art. 5 e sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3 del presente decreto;

c) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) l'espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura Europea (EPPU) a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

e) il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

Art. 19

Vigilanza

1. Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche di cui all'art. 15, verificando:

a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
b) procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del contenuto delle stesse alle disposizioni di cui al presente decreto e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.

2. Le attività di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero e il GSE.

Art. 20

Controlli

1. Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all'art. 12, comma 1. Tali attività sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dal GSE con il Ministero e l'Agenzia delle entrate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE verifica:

a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell'art. 12 e alle disposizioni normative di riferimento;

b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all'art. 15, comma 1, lettera b).

3. L'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui all'art. 12 del presente decreto.

4. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché essere effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo.

5. Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.

Art. 21

Decadenza

1. L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero dall'importo del credito

d'imposta prenotato e' ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o piu' delle seguenti circostanze:

a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi;

b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non e' mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;

c) mancata entrata in esercizio dei beni di cui all'art. 7, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 4;

d) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12, comma 7, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al presente decreto, comprese quelle relative alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 17, comma 3;

f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;

g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;

h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;

i) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegue l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

Art. 22

Recupero

1. Nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'art. 20 nonche' delle verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 sia rilevata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

2. Al verificarsi della causa di decadenza prevista dall'art. 21, comma 1, lettera a), non si provvede al recupero di sanzioni e interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi l'impresa ha provveduto al riversamento diretto del maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione.

3. Le modalita' delle comunicazioni del GSE all'Agenzia delle entrate di cui al presente articolo sono disciplinate nella convenzione di cui all'art. 20.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di cui il Ministero e il GSE vengano in possesso in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonche' ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle

disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

2. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta disciplinato dal presente decreto sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione della comunicazione preventiva, dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del GSE.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet istituzionale del Ministero, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista dal presente decreto.

2. La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d'imposta e' disposta con provvedimento del medesimo direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, tenuto conto delle risorse disponibili e della necessita' di assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti al presente intervento previste per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. Dei provvedimenti direttoriali previsti ai commi 1 e 2 e' data pubblicita' nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE, nella piattaforma Incentivi.gov.it e nel portale Italia Domani.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero e nel portale Italia Domani. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente decreto e' dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 luglio 2024

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1214

Avvertenza:

Per la consultazione degli allegati facenti parte del decreto si rimanda al sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e, in particolare, l'articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)*";

VISTO il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

VISTA la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 final 2023/0442 (NLE);

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, introducendo, *inter alia*, la Missione 7 – REPowerEU;

VISTO, in particolare, nell'ambito della Missione 7, l'Investimento 15 “Transizione 5.0” finalizzato, tramite un regime di credito d'imposta, a sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili;

VISTI, altresì, il *target* e le *milestone* e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 15 dall'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il quale stabilisce, in particolare, che:

- a) la *milestone* M7-40, da raggiungere entro il primo trimestre 2024, prevede l'entrata in vigore dell'atto giuridico che stabilisce i criteri per gli interventi ammissibili. L'atto giuridico mette a disposizione dei potenziali destinatari i crediti d'imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la misura;
- b) il *target* M7-41, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede la notifica della concessione di tutte le risorse PNRR destinate all'intervento, pari a 6.300.000.000 di euro. Il conseguimento soddisfacente della milestone dipende anche dalla pubblicazione della relazione di valutazione degli investimenti PNRR di responsabilità del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- c) il *target* M7-42, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, e in particolare l'articolo 38, in attuazione dell'Investimento 15 - “Transizione 5.0”, della Missione 7 – REPowerEU, ha istituito il Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici;

VISTO, inoltre, il comma 17 del sopracitato articolo 38 che ha previsto la definizione delle modalità attuative del Piano Transizione 5.0 con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO, altresì, il comma 21 del sopracitato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, a norma del quale agli oneri derivanti dal Piano Transizione 5.0, pari a complessivi 6.300.000.000 di euro, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il “*Testo unico delle imposte sui redditi*” (TUIR);

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;

VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;

VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, e il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005 concernente la definizione di imprese di micro, piccola e media dimensione;

VISTO l'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale per l'attuazione del programma *Next Generation EU* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;

VISTO l'articolo 1, comma 1040, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite le Unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai *target* perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, dell'Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 febbraio 2024, recante modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante “*Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR, di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'articolo 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relative a milestone e target*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 29 aprile 2022, n. 21, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'11 agosto 2022, n. 30, recante “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 marzo 2023, n. 11, recante “*Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli*

adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 maggio 2023, n. 21, recante *“Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 e Budget per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio 2023, n. 22, recante *“Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 luglio 2023, n. 25, recante *“Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'8 agosto 2023, n. 26, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 paragrafo 2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, decreto legislativo n. 231 del 2007”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 1° dicembre 2023, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 22 dicembre 2023, n. 35, recante *“Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2024, n. 2, recante *“Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;*

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 28 marzo 2024, n.13, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La*

prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex articolo 22 paragrafo 2 lettera c) del regolamento (UE) 2021/241”

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare del Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 23 marzo 2023, recante “*Strategia del MIMIT per il contrasto alle frodi nell'attuazione del PNRR*”;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 25 maggio 2023, n. 3, recante “*Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori comuni*”;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 25 maggio 2023, n. 4, recante “*Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori target*”;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 25 maggio 2023, n. 5, recante “*Linee guida per i provvedimenti attuativi*”;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 30 maggio 2023, n. 7, recante “*Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (articolo 22 regolamento UE 2021/241). Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in Regis circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova*”;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 5 giugno 2023, n. 10, recante “*Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR*”;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 6 novembre 2023, n. 2bis, recante “*Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti*”;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 6 novembre 2023, n. 11, recante “*Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura*”;

VISTA la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 6 novembre 2023, n.

12, recante *“Istruzioni operative in materia di obblighi di comunicazione dell’amministrazione titolare, dei soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex articolo 34 regolamento UE 2021/241. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data;*

VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 7 novembre 2023, n.6bis, recante *“Circuiti finanziari PNRR e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati;*

VISTA la nota dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 14 novembre 2023, n. 13 recante *“Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite”;*

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento degli ulteriori *target e milestone* dell’Investimento 15 - “Transizione 5.0”, della Missione 7 – REPowerEU e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che a norma dell’allegato alla Decisione del Consiglio n. 10651/23 dell’8 dicembre 2023 almeno 4,03 miliardi dell’investimento devono contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità dell’allegato VI del Regolamento sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, attuativo dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, registrato dalla Corte dei Conti in data 1° agosto 2024, al numero 1214, e pubblicato in data 6 agosto 2024 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero;

VISTO, in particolare, l’articolo 12 del suddetto decreto, che disciplina la procedura per l’accesso al credito d’imposta, ed in particolare i commi 1, 4 e 6, concernenti, rispettivamente, la comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d’imposta, la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e la comunicazione di completamento del progetto di innovazione;

VISTO, inoltre, l’articolo 24, comma 1, del predetto decreto, che demanda a un successivo provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il *made in Italy*, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l’individuazione dei termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura per l’accesso al credito d’imposta;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e le comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, di cui all'articolo 12, rispettivamente ai commi 1 e 4, del suddetto decreto.

Art. 2

(Termini e modalità di presentazione delle comunicazioni)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere presentate a decorrere dalle **ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024**, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
2. I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all'articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento dello scrivente, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) e del Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it), nella piattaforma Incentivi.gov.it (www.incentivi.gov.it) e nel portale Italia Domani (www.italiadomani.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Casalino



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

PIANO TRANSIZIONE 5.0





Il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. Decreto PNRR quater) ha istituito il **PIANO «TRANSIZIONE 5.0»** in attuazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che approva la ridefinizione e l'aggiornamento del PNRR e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 «Transizione 5.0» della nuova Missione 7 - REPowerEU.

Obiettivo dell'Investimento è quello di sostenere, mediante un regime di credito d'Imposta, **la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.**

CONTESTO DI RIFERIMENTO 2/2

Il Piano «Transizione 5.0» , in complementarietà con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a **sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.**



Piano Transizione

4.0

Risorse Nazionali


Sostiene la **trasformazione digitale delle imprese** incentivando gli **investimenti privati** in beni strumentali tecnologicamente avanzati, in attività di **innovazione** e **riqualificazione** delle **competenze**.



Piano Transizione 5.0

Risorse PNRR

Sostiene la **transizione** dei **processi di produzione** verso un **modello efficiente** sotto il profilo **energetico, sostenibile** e basato sulle **energie rinnovabili**.



CARATTERISTICHE E DESTINATARI DELLA MISURA 1/1



La Misura consiste in un'**agevolazione sotto forma di credito d'imposta** proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici** delle strutture produttive o dei processi produttivi.



Possono beneficiare del contributo **tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

La norma disciplina **casi specifici di esclusione** (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell'impresa o l'applicazione di sanzioni interdittive.

È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.



Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

I beni devono essere **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione **o alla rete di fornitura e generare una riduzione dei consumi** energetici secondo quanto specificato nelle slide successive.

Nello specifico, sono agevolabili:

- **Beni funzionali alla transizione tecnologica e digitale** secondo il modello «Industria 4.0» (All. A, Legge 232/2016);
- Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (All. B, Legge 232/2016).

L'Allegato B, inoltre, è ampliato prevedendo l'ammissibilità di:

- software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono la raccolta, l'elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi;
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni di cui sopra.



Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

2. BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Nell'ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili i **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:

120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;

140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24 %.





Concorrono alla **base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta** gli investimenti e le spese relativi a:

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DI COMPETENZE UTILI ALLA TRANSIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Le spese per la formazione del personale sono ammissibili a condizione che:

- siano finalizzate all'**acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti** per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- rientrino nel **limite del 10% degli investimenti effettuati** nei beni strumentali;
- non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da **oggetti esterni all'impresa**, con riferimento a percorsi di **durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un **esame finale** con attestazione del risultato conseguito.

I **percorsi di formazione** possono avere ad oggetto uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell'**Allegato 2** al Decreto interministeriale 24 luglio 2024, e **devono includere**:

- a) **almeno un modulo** formativo di **durata non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati alle lettere **da A1 ad A4** dell'Allegato 2, per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione energetica** dei processi produttivi;
- a) **almeno un modulo** formativo di **durata non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati alle lettere **da B1 a B4** dell'Allegato 2, per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione digitale** dei processi produttivi.



Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

- **soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- **università**, pubbliche o private, ed **enti pubblici di ricerca**;
- **soggetti accreditati** presso i fondi interprofessionali secondo il **regolamento CE 68/01** della Commissione del 12 gennaio **2001**;
- **soggetti in possesso della certificazione di qualità** in base alle vigenti disposizioni **Uni EN ISO 9001 settore EA 37**;
- **centri di competenza ad alta specializzazione** di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **European Digital Innovation Hubs** e **Seal of Excellence** selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- **gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)**.



Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l'uso a valle, ad eccezione:

1. di attività per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
2. delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.



Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;
2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;



Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

c. attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, a eccezione:

1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita.



Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati ad:

d. attività il cui processo produttivo genera un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi (reg. (UE) n. 1357/2014 della CE) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1. non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
2. generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR).




Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.



AMMONTARE E CUMULO DEL CREDITO D'IMPOSTA 1/2



Il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto a **condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici** di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.

L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi.

QUOTE DI INVESTIMENTO	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

AMMONTARE E CUMULO DEL CREDITO D'IMPOSTA 2/2

La norma disciplina le fattispecie di cumulabilità e non cumulabilità del beneficio.



Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto.**



Il credito d'imposta non è cumulabile con i crediti previsti dal **Piano Transizione 4.0** nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).



MECCANISMI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO 1/3

FRUIZIONE IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte di GSE.

L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

VINCOLI DI UTILIZZO

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione:

- **non deve eccedere l'importo prenotato** in fase di presentazione del progetto di innovazione, pena lo scarto dell'operazione di versamento;
- **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale;
- **non concorre alla formazione del reddito**, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TU di cui al DPR 917/1986.



MECCANISMI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO 2/3

L'agevolazione è **subordinata alla presentazione di certificazioni** da parte di un valutatore indipendente, le cui modalità, termini di trasmissione e contenuto sono individuati dal Decreto Interministeriale 24 luglio 2024.

CERTIFICAZIONI NECESSARIE

- a) «**Ex ante**», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati;
- b) «**Ex post**», attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione alla rete produttiva/di fornitura.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino a 10.000 €.

SOGGETTI ABILITATI PER LA VALUTAZIONE

- i. Gli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
- ii. Le **Energy Service Company (ESCo)** certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352).
- iii. Gli **ingegneri** iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i **periti** industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "*meccanica ed efficienza energetica*" e "*impiantistica elettrica ed automazione*", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.



ONERI DI TENUTA DOCUMENTALE

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:

- **la documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili** (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo);
- **la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti** che dimostri l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.




Per le **imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**:

- ✓ la certificazione è rilasciata da un **revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- ✓ le **spese sostenute** per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in **aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro**, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta.

Descrizione del processo – Comunicazione preventiva

Per la prenotazione del credito d'Imposta le imprese inviano una **Comunicazione Preventiva**, corredata dalla **Certificazione *ex-ante***, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.




Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno



Descrizione del processo – Comunicazione di effettuazione degli ordini

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una **Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini** accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.




Nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.



Descrizione del processo – Comunicazione di completamento

A seguito del completamento del progetto di innovazione l'impresa trasmette una **Comunicazione di completamento**, corredata dalla **Certificazione *ex-post***, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.



Nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.




Comunicazione del Credito d'Imposta all'Agenzia delle Entrate

T = entro 10gg da Comunicazione di completamento

Entro 31 dicembre 2025

2026

2030



Transizione 5.0

Guida all'utilizzo del portale TR5



INDICE



La presente guida è rivolta alle imprese che, nell'ambito del meccanismo Transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 2 marzo 2024, intendano presentare progetti di investimento in strutture produttive da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, ai fini del riconoscimento di un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta.



SOGGETTI RICHIEDENTI ABILITATI:

Società o altri Enti, Ditta Individuale, Impresa o Ente Privato Costituito all'Estero ad eccezione di Persona Fisica e Pubblica Amministrazione.

PRIMA DI INIZIARE:

Assicurati di essere in possesso dei dati necessari e della seguente documentazione obbligatoria:

- **Documento d'identità del firmatario (e delega del rappresentante legale con relativo documento d'identità se il firmatario è diverso)**
- **Certificazione ex ante**
- **Documento d'identità del firmatario della Certificazione ex ante**
- **Modulo di certificazione ESCo/EGE**
- **Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente**
- **Dichiarazione dati titolare effettivo**



- 1) Accedere alla **home page di Area Clienti GSE** tramite SPID
- 2) Selezionare il **box "Attuazione Misure PNRR"**
- 3) Nella scheda **Transizione 5.0** cliccare su **"ACCEDI AL PORTALE"**
- 4) Selezionare **l'Operatore** tra quelli associati all'utente

PER ACCEDERE AL PORTALE TRANSIZIONE 5.0 BISOGNA PRIMA COLLEGARSI AD AREA CLIENTI

- ✓ In fase di registrazione, se non trovi una **tipologia** di Operatore idonea, puoi indicare **"Operatore credito d'imposta - Transizione 5.0"**
- ✓ Se l'Operatore è già registrato all'Area Clienti ma **non è ancora associato alla tua utenza**, ti verrà richiesto un Codice PIN. **Se non ricordi il PIN, consulta la [FAQ dedicata](#)**

IMPORTANTE




PER ACCEDERE AL PORTALE TRANSIZIONE 5.0 (TR5) BISOGNA PRIMA COLLEGARSI AD AREA CLIENTI GSE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SPID.

! I **dati anagrafici dell'impresa** registrati in Area Clienti sono **automaticamente** utilizzati dal portale in fase di inserimento di un Nuovo Progetto.


Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione nell'Area Clienti e di sottoscrizione dei servizi consultare il **[Manuale Utente Area Clienti GSE](#)**

STEP PRINCIPALI



Dal menù **Progetti** del portale **Transizione 5.0**, cliccare sul pulsante **Nuovo Progetto** per avviare l'inserimento di una nuova richiesta.

E' possibile inserire un Nuovo Progetto nei limiti residui dei costi ammissibili annuali visibili in home page.



Per inserire un Nuovo Progetto è necessario compilare le schede relative ai dati e le schede relative alle spese per il progetto.

Clicca i tasti per andare alle sezioni con le istruzioni per la compilazione:

[INSERIMENTO DATI](#)

[INSERIMENTO SPESE](#)

AZIONI E ICONE DEL PORTALE TR5

 Step compilati  Step in corso di compilazione

Salva e Procedi

Per **salvare i dati** inseriti e **accedere allo step successivo** di compilazione (i campi con asterisco sono obbligatori). Il progetto viene **salvato in bozza** al salvataggio della prima scheda.

Indietro

Per tornare allo **step precedente** e **modificare** i dati o le spese inseriti. Tale possibilità **è inibita** a seguito della generazione della Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio e dell'accesso allo step "Allegati".

 Riprendi Progetto

Per **continuare la compilazione** di una richiesta in bozza (sezione VISUALIZZA PROGETTI).

 Elimina Progetto

Per **eliminare** una richiesta **in bozza** (sezione VISUALIZZA PROGETTI)

INDICE

INSERIMENTO DATI

 Dati struttura produttiva

- Anagrafica operatore
- Dichiarazioni
- Anagrafica progetto
- Autoproduzione e autoconsumo

INSERIMENTO SPESE



DATI STRUTTURA PRODUTTIVA

- Anagrafica:** denominazione e indirizzo della struttura produttiva
- Dati catastali** della struttura produttiva
- Dichiarazione** relativa all'univocità dei dati catastali



NON POSSONO ESISTERE PIÙ RICHIESTE IN STATO "BOZZA"/"INVIATA" RIFERITE ALLO STESSO SITO IDENTIFICATO DAI DATI CATASTALI DICHIARATI.

*Codice catastale del Comune		*Sezione	
Cata		Sez	
*Foglio		*Particella peritale	
Fog		Part	
*Sito produttivo			
Sit			

- Nel caso in cui il sistema rilevi l'**esistenza di un'altra richiesta in bozza o inviata** con gli stessi dati catastali, l'operatore non può accedere allo step successivo.
- È invece possibile **inviare un'ulteriore richiesta** se sullo stesso sito sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.

INSERIMENTO DATI

- [Dati struttura produttiva](#)
- Anagrafica operatore**
- [Dichiarazioni](#)
- [Anagrafica progetto](#)
- [Autoproduzione e autoconsumo](#)

INSERIMENTO SPESE



DATI ANAGRAFICA OPERATORE

- Dati Anagrafici:** dati identificativi e di dettaglio dell'impresa richiedente
- Referente da contattare:** nome e contatti del Referente della richiesta
- Sede legale** dell'impresa
- Legale Rappresentante** registrato in Area Clienti ed eventuale Delegato



I CAMPI EVIDENZIATI IN GRIGIO SONO PRECOMPILATI CON I DATI INSERITI IN FASE DI REGISTRAZIONE IN AREA CLIENTI GSE.

- In caso sia necessario apportare delle **modifiche**, seguire le indicazioni contenute nella **FAQ dedicata**.
- I campi da compilare cambiano in funzione della tipologia di Operatore.
- La "**Data costituzione**" è obbligatoria se l'impresa non è una ditta individuale.
- La "**Data iscrizione al Registro delle Imprese**" deve essere precedente alla data di compilazione e successiva (o uguale) alla data di costituzione dell'impresa.

INSERIMENTO NUOVO PROGETTO

INSERIMENTO DATI

- ✓ Dati struttura produttiva
- ✓ Anagrafica operatore
- **Dichiarazioni**
- Anagrafica progetto
- Autoproduzione e autoconsumo

INSERIMENTO SPESE



DICHIARAZIONI



Selezionare i flag per autodichiarare i **requisiti dell'impresa e dell'intervento** oggetto di richiesta del beneficio.



E' OBBLIGATORIO ACCETTARE TUTTE LE DICHIARAZIONI TRAMITE APPOSITO FLAG

* Nell'ambito del programma di investimento proposto si impegna a garantire il rispetto degli elementi di controllo DNSH c

- scheda A - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche (comma 4)
- scheda B - Servizi informatici di hosting e cloud (comma 4)
- scheda C - Produzione di elettricità da pannelli solari (comma 5, lettera a)
- scheda D - Produzione di elettricità da energia eolica (comma 5, lettera a)
- scheda E - Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica (comma 5, lettera a)
- scheda F1 - Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche (comma 5, lettera a)
- scheda F2 - Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica (comma 5, lettera a)

IMPORTANTE

IN MERITO ALL'ULTIMA SEZIONE RELATIVA AL **CONTROLLO DNSH** È OBBLIGATORIO **SELEZIONARE ALMENO UNA TRA SCHEDA A (ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) E SCHEDA B (SERVIZI INFORMATICI DI HOSTING E CLOUD)**, MENTRE È FACOLTATIVA LA SELEZIONE DELLE ALTRE SCHEDE.

INSERIMENTO DATI

- Dati struttura produttiva
- Anagrafica operatore
- Dichiarazioni
- Anagrafica progetto**
- Autoproduzione e autoconsumo

INSERIMENTO SPESE



DATI ANAGRAFICA PROGETTO

- Descrizione progetto:** informazioni di dettaglio del progetto
- Certificatore:** tipologia di certificazione e relativi dati identificativi
- Efficientamento energetico:** dati relativi al risparmio annuo stimato

Descrizione progetto

Descrizione progetto d'innovazione: informazioni di dettaglio del progetto

Spese autoconsumo: selezionando "SI" viene richiesta la compilazione del campo "DESCRIZIONE INVESTIMENTO IMPIANTO AUTOPRODUZIONE".

Spese formazione: selezionando "SI" viene richiesta la compilazione del campo "DESCRIZIONE SPESE FORMAZIONE".

Investimenti completati (ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM) alla data di presentazione della richiesta di prenotazione: selezionare "SI" o "NO".

Data prevista avvio realizzazione: non può essere precedente al 01/01/2024.

Data prevista fine realizzazione: deve essere successiva alla data avvio.

Risparmio energetico:

- per la voce "STRUTTURA PRODUTTIVA" il "Risparmio annuo stimato percentuale" non dovrà essere inferiore al 3%.
- per la voce "PROCESSO INTERESSATO", il "Risparmio annuo stimato percentuale" non dovrà essere inferiore al 5%.

Certificatore

Tipologia certificazione: EGE, ESCO, INGEGNERI/PERITI. La scelta determina la compilazione di una specifica anagrafica del Certificatore.

Efficientamento energetico

Efficientamento energetico: dati relativi al risparmio annuo stimato

INSERIMENTO DATI

- ✓ Dati struttura produttiva
- ✓ Anagrafica operatore
- ✓ Dichiarazioni
- ✓ Anagrafica progetto
- **Autoproduzione e autoconsumo**

INSERIMENTO SPESE



DATI AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO



Presenza impianti di produzione esistenti:
indicare l'eventuale presenza



Autoconsumo: dati relativi a consumo e producibilità



Tipologie di impianti di produzione esistenti:
dati tecnici degli impianti esistenti



LA SCHEDA È ATTIVA SOLO A SEGUITO DI SELEZIONE DI "SPESE AUTOCONSUMO" NEL PRECEDENTE STEP ANAGRAFICA PROGETTO.

Tipologie impianti di autoproduzione esistenti

Aggiungi

Energia prodotta (kWh/anno)

Tipologia impianto (Energia solare, Eolica, Geotermica, Idroelettrica, Altro)

Capacità complessiva (kW)

Indirizzo (C.A.P., Prov., Città, Via, Numero civico)

- In presenza di impianti di autoproduzione esistenti, è necessario compilare una sezione per ciascuna tipologia di impianto (Energia solare, eolica, geotermica, idroelettrica, Altro).

- E' possibile indicare anche **più impianti separandoli con ";"**
- Cliccare sul tasto **"Aggiungi"** per inserire ulteriori tipologie di impianto.

INSERIMENTO DATI

INSERIMENTO SPESE

● Spese Allegati A e B

- Altre spese
- Riepilogo spese ammissibili

Compilare i dati contenuti in ciascuna sezione. Ciascuna sezione si riferisce a una categoria di beni materiali o immateriali oggetto dell'intervento (es. A / 2.8 - Sistemi monitoraggio consumi; B / 1.18 - Software intelligenza impianti).

Per **individuare la categoria** e il relativo **codice** oggetto dell'intervento è possibile scaricare [questo documento](#).

L'ALLEGATO "A" SI RIFERISCE ALLE SPESE PER BENI MATERIALI. L'ALLEGATO "B" A QUELLE PER BENI IMMATERIALI.

- ✓ Selezionare la **tipologia di Allegato** a cui ricondurre i beni oggetto di intervento.
- ✓ È **obbligatorio** l'inserimento di **almeno un allegato (A o B)**.

- ✓ Cliccare su **"Aggiungi"** per inserire ulteriori categorie per ciascun allegato.
- ✓ Per ciascuna categoria è **obbligatoria** la compilazione di tutti i campi **tranne "Descrizione"**.

INSERIMENTO DATI

INSERIMENTO SPESE

- Spese Allegati A e B
- Altre spese**
- Riepilogo spese ammissibili

Il sistema consente il passaggio allo step successivo a seguito dei seguenti controlli:

- la **spesa inserite per ogni tipologia di impianto di autoconsumo** non supera il valore dato dalla potenza inserite per l'impianto di autoconsumo
- le **spese totali di formazione per il 2024 e 2025** non superano il 10% delle spese indicate per l'autoconsumo e per quelle di cui agli Allegati "A" e "B" e non superano l'importo di 300.000 euro.
- le **spese totali di certificazione risparmio energetico** per il 2024 e 2025 non superano l'importo di 10.000 euro.
- le **spese totali di certificazione documentazione contabile** per il 2024 e 2025 non superano l'importo di 5.000 euro.

LE SEZIONI DA COMPILARE SI ATTIVANO IN BASE ALLE SELEZIONI EFFETTUATE NEGLI STEP PRECEDENTI.

Per i costi massimi di investimento fare riferimento alla tabella: **Limite di costo di intervento massimo previsto per ciascuna fonte**

- La sezione **"Autoconsumo"** si visualizza solo se è stata precedentemente selezionata la voce **"Spese autoconsumo"** in ANAGRAFICA PROGETTO. Nella **"Categoria di intervento"**, oltre a **"Nuova costruzione"**, è possibile indicare **"Realizzazione nuova sezione di impianto"** per impianti di tipo solare o accumulo, altrimenti **"Potenziamento"**.
- La sezione **"Formazione"** si visualizza solo se è stata precedentemente selezionata la voce **"Spese di formazione"** in ANAGRAFICA PROGETTO.
- La sezione **"Certificazione risparmio energetico"** si visualizza solo se è stata precedentemente indicata l'opzione **"Piccola o media impresa"** in ANAGRAFICA OPERATORE.
- La sezione **"Spese di certificazione documentazione contabile"** si visualizza solo se è stato precedentemente indicato che la **società non è obbligata alla revisione legale dei conti** in ANAGRAFICA OPERATORE.

INSERIMENTO DATI

INSERIMENTO SPESE

- ✓ Spese Allegati A e B
- ✓ Altre spese
- **Riepilogo spese ammissibili**

La scheda di riepilogo presenta i valori totali di spesa dichiarati negli step precedenti, i valori di costi ammissibili agevolabili sono calcolati dal sistema in funzione del credito residuo e il credito d'imposta.

Importo totale 2024:

contiene il dettaglio dei costi ammissibili previsti relativi al progetto per l'anno 2024

Importo totale 2025:

contiene il dettaglio dei costi ammissibili previsti relativi al progetto per l'anno 2025

Importo totale:

contiene il riepilogo dei costi ammissibili inseriti per l'anno 2024 e 2025

IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ANNI 2024 E 2025 VIENE RIPORTATO NELLA SCHEDA DI RIEPILOGO.

✓ Importo Totale	
Costi ammissibili previsti totali	€ 204 000,00
Costi ammissibili previsti agevolabili totali	€ 204 000,00
Credito d'imposta totale	€ 84 000,00

- ✓ Cliccare "**Salva e Procedi**" per concludere la fase di inserimento di dati e spese del Nuovo Progetto.
- ✓ Le informazioni inserite sono riportate nella Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) da generare nello step successivo.

IMPORTANTE



I COSTI AMMISSIBILI PREVISTI AGEVOLABILI TOTALI SARANNO VALORIZZATI CON UNO DEI SEGUENTI IMPORTI:

- LA SOMMA DEI COSTI AMMISSIBILI PREVISTI PROGETTO 2024 E 2025, SE TALE SOMMA È MINORE O UGUALE AL RESIDUO DISPONIBILE PER L'ANNO DI CONCLUSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE;
- IL RESIDUO PER L'ANNO DI CONCLUSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, SE LA SOMMA DEI COSTI AMMISSIBILI PREVISTI PROGETTO 2024 E 2025 È MAGGIORE DI TALE RESIDUO.

● Generazione documenti da firmare

- Allegati
- Riepilogo



PER INVIARE LA NUOVA RICHIESTA È NECESSARIO SCARICARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (DSAN), CARICARE GLI ALLEGATI E INVIARE IL PROGETTO

- Attendere l'attivazione del pulsante **"Download PDF"** che permette di scaricare in locale la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) contenente i dati del progetto dichiarati nella fase di "Inserimento nuovo progetto".
- **Prima di passare allo step successivo, scaricare la DSAN.** Al passaggio allo step "Allegati", la scheda "Generazione documenti da firmare" non sarà più visibile. Sarà necessario attivare la funzionalità di "Modifica progetto" per rigenerare la DSAN e scaricarla. 



All'interno del documento (in alto a destra) è riportato il Codice DSAN che sarà richiesto in seguito.

Codice Richiesta: TR5-00080
Codice DSAN: ddb8689a

AZIONI E ICONE DEL PORTALE TR5

 Modifica Progetto

Per **modificare i dati e le spese inserite**, una volta generata e scaricata la DSAN e passati allo step successivo **Allegati** (sezione VISUALIZZA PROGETTI). La modifica del progetto comporterà la necessità di selezionare nuovamente, tramite appositi flag, tutte le dichiarazioni obbligatorie presenti negli step DATI STRUTTURA PRODUTTIVA e DICHIARAZIONI



Per **eliminare** un documento caricato



Per **scaricare** un documento caricato

- ✓ Generazione documenti da firmare
- **Allegati**
- Riepilogo

LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA PER SINGOLO ALLEGATO È PARI A 5 MB.

✓ **Documenti inviati**

DSAN * ⓘ

* Codice DSAN ⓘ

- Caricare la DSAN (formato .pdf/.p7m) - salvata allo step precedente - firmata **digitalmente** dal Rappresentante Legale o dal Delegato (in base a quanto dichiarato nello step ANAGRAFICA OPERATORE) e indicare nell'apposito campo il "**Codice DSAN**" (riportato sul documento in alto a destra).
- Qualora siano state scaricate più versioni della DSAN, assicurarsi che sia il documento che il "**Codice DSAN**" si riferiscano all'**ultima versione generata**.




**Contrallare la lista dei documenti e allegati da caricare.
Per scaricare i modelli GSE, cliccare sui rispettivi link.**



DOCUMENTI E ALLEGATI

- Documento d'identità del firmatario (formato .pdf)
- Certificazione ex ante (formato .pdf/.p7m) - firmata **digitalmente** dal **Certificatore**, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti.
- Documento d'identità del firmatario della Certificazione ex ante (formato .pdf)
- Delega (formato .pdf/.p7m) - solo se nello step ANAGRAFICA OPERATORE è stata selezionata l'opzione DELEGATO. Deve essere firmata dal Rappresentante Legale.
- Modulo di certificazione ESCo/EGE (formato .pdf) - attestante l'idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente (formato .pdf/.p7m) - firmata dal Certificatore - Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante.
- Dati relativi al titolare effettivo (formato .pdf/.p7m) - dichiarazione attestante il titolare effettivo.

- ✓ [Generazione documenti da firmare](#)
- ✓ [Allegati](#)
- **Riepilogo**



ENTRO 24 ORE VIENE GENERATA UNA RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AL CUI INTERNO VIENE RIPORTATO IL CREDITO DI IMPOSTA RICHIESTO.

- La **“Ricevuta di avvenuto invio della richiesta di prenotazione”** è disponibile nella sezione **“Documenti generati da GSE”** della scheda **“Allegati”** del progetto di interesse (in calce ai documenti caricati in fase di “Invio progetto”).
- Quando è disponibile una ricevuta sul portale, viene inviata una notifica all'indirizzo email del Referente da Contattare inserito nell'Anagrafica Operatore.

AZIONI E ICONE DEL PORTALE TR5

[Invia Progetto](#)

Per **finalizzare l'invio della richiesta**. A seguito dell'invio, la richiesta (in stato “Inviata”) non è più modificabile.

[Visualizza Progetto](#)

Per **visualizzare i dati e documenti** inseriti

[Annulla Progetto](#)

Per **annullare** la richiesta

[Allegati e Ricevute](#)

Per visualizzare gli allegati caricati e i documenti generati dal GSE

Entro 5 giorni dalla generazione della “Ricevuta di avvenuto invio della richiesta di prenotazione”:

- in caso di accertamento da parte del GSE della completezza dei documenti e dei dati, la richiesta passa nello stato **“Idonea Ammessa-Attesa di conferma”** e viene rilasciata la **“Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”**;
- in caso di documentazione carente, la richiesta passa nello stato **“in interlocutorio”** e viene inviata all’indirizzo e-mail del Referente da contattare la **“Notifica di integrazione”**, con le indicazioni delle integrazioni da produrre entro un termine di ulteriori **10 giorni** dalla ricezione della predetta notifica.

IMPORTANTE

IN CASO DI MANCATA INTEGRAZIONE ENTRO 10 GIORNI, LA RICHIESTA TORNA IN STATO “INVIATA” E RIPARTE IL PROCESSO VALUTAZIONE.

Per integrare la richiesta:

1. cliccare sul tasto **Gestisci interlocutorio** per entrare nel dettaglio della richiesta e avanzare fino alla scheda **“allegati”** ;
2. prendere visione della nota lasciata dal GSE, posta nella parte superiore della pagina;
3. caricare la documentazione richiesta in corrispondenza degli allegati considerati non idonei (**obbligatorio**) e in corrispondenza dello slot altro (**facoltativo**).

N.B.: La richiesta **non può essere** inviata senza aver caricato tutti gli allegati obbligatori richiesti in fase di integrazione.

Dopo l’invio, la richiesta torna in stato **“inviata”** e viene generata la **“Ricevuta di avvenuto invio delle integrazioni”**.

Entro ulteriori 5 giorni dall'invio delle integrazioni:

- laddove la documentazione sia completa, viene rilasciata la **“Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione”**.
- in caso di mancato riscontro o laddove la documentazione non sia completa, la pratica passa nello stato **“non idonea esclusa”** e viene rilasciata la **“Ricevuta di mancato accoglimento della richiesta di prenotazione”**.

AZIONI E ICONE DEL PORTALE TR5

 Gestisci Interlocutorio

Per integrare la richiesta ove necessario

Invia Progetto

Per **finalizzare l’invio della richiesta** a seguito dell’integrazione. A seguito dell’invio, la richiesta (in stato “Inviata”) non è più modificabile.


 Allegati e Ricevute

Per visualizzare gli allegati caricati e i documenti generati dal GSE

IMPORTANTE

ENTRO 30 GIORNI DALLA "RICEVUTA DI CONFERMA DI AVVENUTA PRENOTAZIONE":

DAL MENÙ PROGETTI DEL PORTALE TRANSIZIONE 5.0, CLICCARE SUL PULSANTE "VISUALIZZA PROGETTI" PER CONFERMARE I DATI DEL PROGETTO GIÀ INVIATO E IN STATO "IDONEA AMMESSA - ATTESA DI CONFERMA".



Per confermare o modificare i dati inseriti su un progetto è necessario cliccare sul pulsante "CONFERMA 20%" e compilare le schede relative ai dati e alle spese.

Clicca i tasti per andare alle sezioni con le istruzioni per la compilazione:

[INSERIMENTO DATI](#)

[INSERIMENTO SPESE](#)

AZIONI E ICONE DEL PORTALE TR5

 Step compilati  Step in corso di compilazione

 Visualizza Progetto

Per **visualizzare i dati e documenti** inseriti

 Allegati e Ricevute

Per visualizzare gli allegati caricati e i documenti generati dal GSE

 Conferma 20%

Per confermare o modificare i dati precedente inseriti

 Riprendi Conferma 20%

Per riprendere la fase di conferma già iniziata

INSERIMENTO DATI

 Dati Firmatario Dichiarazioni

INSERIMENTO SPESE



DATI FIRMATARIO



Firmatario: confermare o modificare i dati del firmatario.

* Il firmatario è il titolare o un delegato?

Delegato

* Il titolare che ha firmato la delega è il titolare presente su Area Clienti?

Sì

- La scelta determina la compilazione di una specifica sezione dedicata.
- In caso sia necessario apportare delle **modifiche** su campi precompilati, registrati in **Area Clienti**, seguire le indicazioni contenute nella **FAQ dedicata**.

INSERIMENTO DATI

- Dati Firmatario
- Dichiarazioni**

INSERIMENTO SPESE



DICHIARAZIONI

- Selezionare i flag per autodichiarare i **requisiti dell'impresa e dell'intervento** oggetto di richiesta del beneficio.



E' OBBLIGATORIO ACCETTARE TUTTE LE DICHIARAZIONI TRAMITE APPOSITO FLAG

* Nell'ambito del programma di investimento proposto si impegna a garantire il rispetto degli elementi di controllo DNSH c

- scheda A - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche (comma 4)
- scheda B - Servizi informatici di hosting e cloud (comma 4)
- scheda C - Produzione di elettricità da pannelli solari (comma 5, lettera a)
- scheda D - Produzione di elettricità da energia eolica (comma 5, lettera a)
- scheda E - Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica (comma 5, lettera a)
- scheda F1 - Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche (comma 5, lettera a)
- scheda F2 - Produzione di calore/freddo a partire dall'energia geotermica (comma 5, lettera a)

IMPORTANTE

IN MERITO ALL'ULTIMA SEZIONE RELATIVA AL **CONTROLLO DNSH** È OBBLIGATORIO **SELEZIONARE ALMENO UNA TRA SCHEDA A (ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) E SCHEDA B (SERVIZI INFORMATICI DI HOSTING E CLOUD)**, MENTRE È FACOLTATIVA LA SELEZIONE DELLE ALTRE SCHEDE.

INSERIMENTO DATI

INSERIMENTO SPESE

Spese Allegati A e B

- Altre spese
- Riepilogo spese ammissibili
- Fatture



SPESE ALLEGATI A E B



Confermare o modificare i campi relativi alle voci di spesa inserite in fase di prenotazione.

L'ALLEGATO "A" SI RIFERISCE ALLE SPESE PER BENI MATERIALI. L'ALLEGATO "B" A QUELLE PER BENI IMMATERIALI.

Elemento A

Sceita categoria: 1.4 - Macchine deformazione plastica

Descrizione: test Quantità: 1

Importo totale spese ammissibili previste anno 2024: € 2.000.000,00

Importo totale spese ammissibili previste anno 2025: € 2.000.000,00

Indietro Salva e Procedi



In questa fase non sarà possibile eliminare o aggiungere alcun elemento A e B rispetto a quanto precedentemente inviato.

INSERIMENTO DATI

INSERIMENTO SPESE

- Spese Allegati A e B
- Altre spese**
- Riepilogo spese ammissibili
- Fatture

Il sistema consente il passaggio allo step successivo a seguito dei seguenti controlli:

- le **spese totali di formazione per il 2024 e 2025** non superano il 10% delle spese indicate per l'autoconsumo e per quelle di cui agli Allegati "A" e "B" e non superano l'importo di 300.000 euro.
- le **spese totali di certificazione risparmio energetico** per il 2024 e 2025 non superano l'importo di 10.000 euro.
- le **spese totali di certificazione documentazione contabile** per il 2024 e 2025 non superano l'importo di 5.000 euro.

LE SEZIONI VISUALIZZATE E MODIFICABILI SONO QUELLE PRECEDENTEMENTE COMPILATE IN FASE DI PRENOTAZIONE

Per i costi massimi di investimento fare riferimento alla tabella: **Limite di costo di intervento massimo previsto per ciascuna fonte**

Identificativo Impianto INT-02892	* Tipologia energia rinnovabile Energia elettrica da fonte Solare (fotovoltaico)
* Categoria intervento Nuova costruzione	* Potenza [kW/kWp] 100
Descrizione test	
* Importo totale spese ammissibili previste lettera a) anno 2024 € 50 000,00	* Importo totale spese ammissibili previste lettera b) anno 2024 € 0,00
* Importo totale spese ammissibili previste lettera c) anno 2024 € 0,00	Importo totale spese ammissibili previste anno 2024 € 50 000,00
* Importo totale spese ammissibili previste lettera a) anno 2025 € 50 000,00	* Importo totale spese ammissibili previste lettera b) anno 2025 € 0,00
* Importo totale spese ammissibili previste lettera c) anno 2025 € 0,00	Importo totale spese ammissibili previste anno 2025 € 50 000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Formazione	

La sezione **"Autoconsumo"** non è modificabile.

Confermare o modificare i campi relativi alle voci di spesa inserite in fase di prenotazione.

INSERIMENTO DATI

INSERIMENTO SPESE

- Spese Allegati A e B
- Altre spese
- Riepilogo spese ammissibili**
- Fatture

La scheda di riepilogo presenta i valori totali di spesa dichiarati negli step precedenti, i valori di costi ammissibili agevolabili sono calcolati dal sistema in funzione del credito residuo e il credito d'imposta.

Importo totale 2024:

contiene il dettaglio dei costi ammissibili previsti relativi al progetto per l'anno 2024

Importo totale 2025:

contiene il dettaglio dei costi ammissibili previsti relativi al progetto per l'anno 2025

Importo totale:

contiene il riepilogo dei costi ammissibili inseriti per l'anno 2024 e 2025

IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ANNI 2024 E 2025 VIENE RIPORTATO NELLA SCHEDA DI RIEPILOGO.

<input checked="" type="checkbox"/>	Importo Totale
	Costi ammissibili previsti totali
	€ 204 000,00
	Costi ammissibili previsti agevolabili totali
	€ 204 000,00
	Credito d'imposta totale
	€ 84 000,00

- Cliccare **"Salva e Procedi"** per concludere la fase di inserimento di dati e spese .

IMPORTANTE



I COSTI AMMISSIBILI PREVISTI AGEVOLABILI TOTALI SARANNO VALORIZZATI CON UNO DEI SEGUENTI IMPORTI:

- LA SOMMA DEI COSTI AMMISSIBILI PREVISTI PROGETTO 2024 E 2025, SE TALE SOMMA È MINORE O UGUALE AL RESIDUO DISPONIBILE PER L'ANNO DI CONCLUSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE;
- IL RESIDUO PER L'ANNO DI CONCLUSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, SE LA SOMMA DEI COSTI AMMISSIBILI PREVISTI PROGETTO 2024 E 2025 È MAGGIORE DI TALE RESIDUO.

INSERIMENTO DATI

INSERIMENTO SPESE

- ✓ Spese Allegati A e B
- ✓ Altre spese
- ✓ Riepilogo spese ammissibili
- **Fatture**

La scheda consente l'inserimento di una o più fatture e, all'interno della singola fattura, gli importi associati a una o più voci di spesa.

- ✓ Attraverso il pulsante **"Aggiungi"**, è possibile inserire più Fatture e **"Oggetti Fattura"** associati ad ogni Fattura.
- ✓ I dati inseriti sono eliminabili tramite il pulsante **"Elimina"**.
- ✓ L'eliminazione di una Fattura comporta la conseguente eliminazione di tutti gli **"Oggetti Fattura"** ad essa collegati.

IMPORTANTE



- LA SOMMA DEGLI IMPORTI DEGLI OGGETTI FATTURA ASSOCIATI AD UNA DATA FATTURA DOVRÀ ESSERE UGUALE AL VALORE INSERITO AL CAMPO "IMPORTO COMPLESSIVO FATTURA (SENZA IVA)" DELLA FATTURA STESSA.
- LA SOMMA DELLE VOCI DI IMPORTO RELATIVE A "BENI ALLEGATO A", "BENI ALLEGATO B" O "IMPIANTI PER AUTOCONSUMO" DEVE ESSERE MAGGIORE O UGUALE AL 20% DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI DI SPESA DICHIARATI.
- IN CASO CONTRARIO NON SARÀ POSSIBILE ACCEDERE ALLO STEP SUCCESSIVO.

PER INVIARE LA CONFERMA DEL 20% È NECESSARIO SCARICARE LA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (DSAN), CARICARE GLI ALLEGATI E INVIARE IL PROGETTO

Generazione documenti da firmare

- [Allegati](#)
- [Riepilogo](#)



- Attendere l'attivazione del pulsante **"Download PDF"** che permette di scaricare in locale la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) contenente i dati del progetto dichiarati.
- **Prima di passare allo step successivo, scaricare la DSAN.** Al passaggio allo step "Allegati", la scheda "Generazione documenti da firmare" non sarà più visibile. Sarà necessario attivare la funzionalità di "Modifica Conferma 20%" per rigenerare la DSAN e scaricarla. 



All'interno del documento (in alto a destra) è riportato il Codice DSAN che sarà richiesto in seguito.

Codice Richiesta: TR5-00080
Codice DSAN: ddb8689a

AZIONI E ICONE DEL PORTALE TR5

 Modifica Conferma 20%

Per **modificare i dati e le spese inserite**, una volta generata e scaricata la DSAN e passati allo step successivo **Allegati** (sezione VISUALIZZA PROGETTI). La modifica del progetto comporterà la necessità di selezionare nuovamente, tramite appositi flag, tutte le dichiarazioni obbligatorie presenti nello step DICHIARAZIONI.



Per **eliminare** un documento caricato



Per **scaricare** un documento caricato

- ✓ Generazione documenti da firmare
- **Allegati**
- Riepilogo

LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA
PER SINGOLO ALLEGATO È PARI A 5 MB.

✓ **Documenti inviati**

DSAN * ⓘ

Carica file
O rilascia file

* Codice DSAN ⓘ

- Caricare la DSAN Conferma 20 % (formato .pdf/.p7m) - salvata allo step precedente - firmata **digitalmente** dal Rappresentante Legale o dal Delegato (in base a quanto dichiarato nello step DATI FIRMATARIO) e indicare nell'apposito campo il "**Codice DSAN**" (riportato sul documento in alto a destra).
- Qualora siano state scaricate più versioni della DSAN, assicurarsi che sia il documento che il "**Codice DSAN**" si riferiscano all'**ultima versione generata**. 



DOCUMENTI E ALLEGATI

- Documento d'identità del firmatario della DSAN Conferma 20 % (formato .pdf)

- ✓ [Generazione documenti da firmare](#)
- ✓ [Allegati](#)
- [Riepilogo](#)

Documenti generati da GSE		
Ricerca (nome documento)		
Ricevuta_240470122754	GSE/RE/930040000400	10/04/2024

ENTRO 24 ORE VIENE GENERATA UNA RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AL CUI INTERNO VIENE RIPORTATO IL CREDITO DI IMPOSTA RICHIESTO.

- La **“Ricevuta di avvenuto invio dell’ordine (acconto 20%)”** è disponibile nella sezione **“Documenti generati da GSE”** tramite il pulsante **“Allegati e Ricevute Conferma 20%”** del progetto di interesse.
- Quando è disponibile una ricevuta sul portale, viene inviata una notifica all'indirizzo email del Referente da Contattare inserito nell’Anagrafica Operatore.

AZIONI E ICONE DEL PORTALE TR5

Invia Progetto

Per **finalizzare l’invio della conferma 20%**.
A seguito dell’invio, la richiesta non è più modificabile.

Visualizza Conferma 20%

Per **visualizzare i dati e documenti** inseriti

Allegati e Ricevute Conferma 20%

Per **visualizzare gli allegati caricati e i documenti generati dal GSE**

Se hai bisogno di assistenza, scrivici compilando questo [form](#)

Credito d'imposta "Transizione 5.0"

Le modalità attuative
del D.M. 24 luglio 2024

Agosto 2024

SOMMARIO

PREMESSA	3
AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO	3
<i>IL REQUISITO DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI</i>	5
MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA	6
PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO	7
UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	9
CUMULABILITÀ	10
DECADENZA	10
ALLEGATI A E B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232	11

PREMESSA

Per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica, viene riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, un credito d'imposta, per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio 2024 e 2025.

Con il **D.M. congiunto MIMIT e MEF 24 luglio 2024** sono stati definiti sia l'ambito soggettivo ed oggettivo dell'agevolazione, sia le procedure per l'accesso al beneficio.

Invece, con il **Decreto direttoriale MIMIT 6 agosto 2024** è stata resa operativa la piattaforma di invio al GSE delle comunicazioni relative agli investimenti agevolabili.

Di seguito, l'illustrazione della disciplina del credito d'imposta relativo al cd. "Piano Transizione 5.0", alla luce delle modalità applicative del beneficio contenute nel D.M. 24 luglio 2024.

Il credito di imposta comporta oneri per la finanza pubblica pari a euro 3,150 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

Il credito di imposta cd. "Transizione 5.0" è stato introdotto dal D.L. 19/2024, convertito, con modificazioni, nella legge 56/2024, a favore di **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025** aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali di cui agli **allegati A e B annessi alla legge 232/2016** (si tratta dei beni cd. "industria 4.0" che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) tramite i quali è conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%**.

Il D.M. 24 luglio 2024 fornisce la **definizione di "struttura produttiva"** nella quale va effettuato l'investimento (art.1) come *"sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale, e organizzativa, e costituente di per sé centro autonomo di imputazione di costi"*.

Per quanto riguarda i beni agevolabili, **viene integrato l'allegato B alla legge 232/2016** al fine di includere tra i beni immateriali anche i software, i sistemi, le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché, se acquistati contestualmente a questi ultimi, anche i software relativi alla gestione di impresa.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre **agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi**, strumentali all'esercizio

d'impresa, per l'**autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili** (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta), nonché le spese per la **formazione del personale** per l'acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Per quanto riguarda i primi, sono agevolabili le spese relative a:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

L'**Allegato 1 al decreto attuativo** contiene i **parametri** (euro/kW) per il **calcolo del limite di spesa ammissibile per i suddetti beni materiali** finalizzati all'**autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Per quanto riguarda invece le spese per la formazione, sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001;
- i centri di competenza ad alta specializzazione;
- gli European Digital Innovation Hubs (tra cui DIHCUBE, coordinato da ANCE, con specializzazione verticale per le imprese di costruzione – www.dihcube.eu) e Seal of Excellence;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

L'**Allegato 2 al D.M. 24 luglio 2024** contiene invece l'**elenco delle attività di formazione** ammissibili all'incentivo.

Per essere agevolati, gli investimenti devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. A tal fine, il D.M. attuativo (art.4) specifica che il progetto si intende:

 **avviato alla data del primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

 **completato:**

- alla data della consegna o dell'ultimazione della prestazione, se l'ultimo investimento riguarda beni strumentali nuovi materiali e immateriali;
- alla data di fine lavori se l'ultimo investimento riguarda beni materiali nuovi strumentali per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- al sostenimento dell'esame finale, se l'ultimo investimento riguarda la formazione sulle competenze tecnologiche per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il requisito della riduzione dei consumi energetici

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (cfr. Gli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, si tratta dei beni cd. "industria 4.0" che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, che conseguano, rispetto all'esercizio precedente, una riduzione:

- non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva

in alternativa

- non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati.

La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili grazie agli investimenti complessivi, con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.

Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto sono determinati tramite una stima, attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

Per le imprese attive o che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto, che non dispongono di dati per la misurazione diretta oppure per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall'investimento (ex ante), sia l'effettiva realizzazione dello stesso investimento (ex post).

Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli che saranno messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di attuazione.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni figurano gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, nonché

gli ingegneri iscritti nella sezione A dell'albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Le imprese beneficiarie dell'incentivo sono altresì tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l'altro, il **rispetto del principio DNSH**, sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3 del decreto attuativo (check list), elaborate sulla base della Guida operativa predisposta dalla Ragioneria dello Stato, come da ultimo modificata.

In proposito, si evidenzia che, ai fini del beneficio, è sufficiente la sola verifica "ex post" di conformità al principio DNSH, a differenza di quanto previsto per i progetti e le opere del PNRR, per i quali invece è richiesta anche una valutazione "ex ante".

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:

- 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le percentuali del credito sopra indicate vengono aumentate a fronte di una ulteriore riduzione dei consumi energetici, e vanno rispettivamente al:

- al 40%, 20% e 10%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi riferiti ai processi è superiore al 10%
- al 45%, 25% e 15%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi energetici dei processi è superiore al 15%.

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI - ALIQUOTE			
DIMENSIONI INVESTIMENTO	Unità produttiva: 3 - 6% Processo: 5-10 %	Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15 %	Unità produttiva: >10% Processo: >15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO

Per l'accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE, prima con una comunicazione preventiva contenente descrizione del progetto di investimento, del costo e con l'invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi, e successivamente con aggiornamenti periodici sull'andamento dell'investimento. A conclusione del progetto, deve essere inviata una comunicazione di completamento.

Il provvedimento definisce nel dettaglio la **procedura per l'accesso al credito** (art. 12) che comporta una serie di comunicazioni tra impresa e GSE da effettuarsi esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica "Transizione 5.0", accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE.

In proposito, con il **Decreto Direttoriale 6 agosto 2024** è stata resa operativa, dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024, la piattaforma on-line per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Diversamente, i termini per l'invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

Di seguito il dettaglio dell'iter per accedere all'incentivo Transizione 5.0:

- A) **comunicazione preventiva:** per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette al GSE, **esclusivamente tramite la piattaforma on-line del sito internet del GSE** (utilizzando modelli ed istruzioni di compilazione disponibili nell'apposita *sezione "Transizione 5.0"*, accessibile tramite SPID), una comunicazione preventiva corredata dalla certificazione della riduzione dei consumi energetici ex ante contenente le informazioni necessarie ad individuare il beneficiario, il progetto di innovazione, la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante.
- B) **Entro 5 gg dalla trasmissione il GSE comunica l'importo del credito di imposta prenotato** salva la possibilità di richiedere all'impresa una documentazione integrativa della comunicazione preventiva sempre nell'arco di 5 giorni, con possibilità per l'impresa di inviare le integrazioni entro 10 giorni. La comunicazione si intende comunque trasmessa anche in caso di indisponibilità di risorse con possibilità di riattivare la domanda nel caso in cui siano disponibili nuove risorse. In particolare, in questo caso, il GSE comunicherà la disponibilità di nuove risorse e l'impresa avrà 10 giorni di tempo per confermare il contenuto della comunicazione già trasmessa, cui seguirà, entro i successivi 5 giorni, la comunicazione, da parte del GSE, del credito di imposta prenotato.
- C) **Entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione del GSE dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette al GSE una comunicazione con gli estremi delle fatture relative agli ordini accettati dal venditore** e il pagamento di **acconti almeno del 20%** del costo riferito sia agli investimenti in beni materiali o immateriali sia a quelli destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Anche tale comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite la **piattaforma on-line**

del sito internet del GSE (utilizzando modelli ed istruzioni di compilazione disponibili nell'apposita sezione *"Transizione 5.0"*, accessibile tramite SPID)

- D) **Entro 5 gg dalla comunicazione della fattura/ordine/acconto, il GSE trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato o l'eventuale riduzione.** Anche in questo caso il GSE può chiedere un'integrazione dei dati richiesti entro 5 giorni, con possibilità per l'impresa di inviare le integrazioni entro 10 giorni.
- E) **Al completamento del progetto di investimento e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026,** l'impresa comunica la data di effettivo completamento dell'investimento, l'ammontare agevolabile, l'importo del relativo credito d'imposta, nonché le attestazioni relative sia al rispetto degli obblighi PNRR, sia alla riduzione dei consumi energetici ex post. I termini di trasmissione di tale comunicazione dovranno essere definiti da un apposito Decreto Direttoriale del MIMIT
- F) **Entro 10 gg dalla presentazione della comunicazione di completamento,** il GSE fatte le opportune verifiche **comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24,** che è fruibile decorsi 10 gg. da quest'ultima. Il GSE può chiedere un'integrazione della comunicazione di completamento entro 5 giorni, con possibilità per l'impresa di inviare le integrazioni entro 10 giorni.

Di seguito una sintesi schematica della procedura.

ATTIVITÀ	TERMINE
Comunicazione Preventiva	Prima dell'avvio del progetto
Verifica del GSE e comunicazione del credito prenotato	5 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva
<i>Verifica del GSE e richiesta integrazioni</i>	<i>5 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva</i>
<i>Integrazioni</i>	<i>10 giorni per fornire dati/documenti mancanti</i>
<i>Comunicazione del GSE del credito prenotato</i>	<i>5 giorni dalla ricezione delle integrazioni</i>
Comunicazione di fatture/ordini/acconti	30 giorni dalla conferma del GSE del credito prenotato
Verifica del GSE e conferma del credito prenotato o riduzione del suo importo	5 giorni dalla ricezione della comunicazione di fatture/ordini/acconti
<i>Verifica del GSE e richiesta integrazioni</i>	<i>5 giorni dalla ricezione della comunicazione di fatture/ordini/acconti</i>
<i>Integrazioni</i>	<i>10 giorni per fornire dati/documenti mancanti</i>
<i>Conferma del GSE del credito prenotato o riduzione del suo importo</i>	<i>5 giorni dalla ricezione delle integrazioni</i>
Comunicazione di completamento	max entro il 28 febbraio 2026
Verifica del GSE e comunicazione del credito compensabile	10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento
<i>Verifica del GSE e richiesta integrazioni</i>	<i>5 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento</i>
<i>Integrazioni</i>	<i>10 giorni per fornire dati/documenti mancanti</i>
<i>Comunicazione del GSE del credito utilizzabile in compensazione</i>	<i>5 giorni dalla ricezione delle integrazioni</i>
Utilizzo del credito in compensazione	10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta utilizzabile

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il provvedimento torna anche sulle **modalità di fruizione del credito di imposta** (art. 13) che è **utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997**, dopo 10 giorni dalla comunicazione dell'importo del credito di imposta fruibile dall'impresa inviata dal GSE a valle del completamento dell'investimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote **entro la data del 31 dicembre 2025**. Il provvedimento ribadisce che **l'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo**.

CUMULABILITÀ

Il "credito di imposta 5.0" non è cumulabile né con l'attuale credito di imposta cd. "industria 4.0" - che resta comunque in vigore sino al 31 dicembre 2025 (*cf.* da ultimo l'art.1, co.423 della legge 197/2022) - né con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica (*cf.* art. 16 del DL 124/2023). Resta, invece, possibile il cumulo con le altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che il beneficio non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta Transizione 5.0 non è soggetto:

- al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250 mila euro)
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln euro)
- al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro.

DECADENZA

Il provvedimento torna sulle **ipotesi di decadenza** dal credito di imposta (art. 21) che viene ridotto se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero se sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, prima dei 5 anni dal completamento degli investimenti. La stessa riduzione del credito d'imposta opera anche in caso di mancato riscatto per i beni acquisiti in locazione finanziaria.

ALLEGATI A E B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242)

Vigente al : 7-8-2024

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 9)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione,

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

((macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime)),

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio,

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti

industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

((Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:))

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o

l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,

((...)).

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità: sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione

dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,

dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo,

dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 10)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle

prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali,

((sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field))).

Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

- a. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

F58-24 - Approvato il decreto c.d. omnibus: le novità di maggior interesse per il settore

Approvato il decreto omnibus: in attesa del testo ufficiale, una panoramica delle novità di rilievo per il settore

Approvato lo scorso 7 agosto dal Consiglio dei Ministri il decreto legge recante “ misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, interventi di carattere economico, nonché in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali ” (c.d. decreto omnibus).

Il provvedimento – del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - contiene una grande varietà di disposizioni, di cui talune di specifico interesse fiscale anche per le imprese del settore delle costruzioni.

Pur dovendosi attendere il testo ufficiale, si vuole fornire una prospettiva di quelle che dovrebbero essere le novità di maggior interesse, rinviando poi la conferma definitiva delle misure fiscali alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

- **Ri-finanziamento del credito d'imposta ZES Unica**

Come riportato dal Comunicato Stampa diffuso a valle del Consiglio dei Ministri dello scorso 7 agosto, il Governo è intervenuto sulla questione evidenziata da più parti in merito all'irrisorietà della percentuale del cd. credito d'imposta ZES Unica effettivamente fruibile da ciascun richiedente, come determinata di recente dall'Agenzia delle Entrate in base ai fondi stanziati ed alle richieste pervenute.

Difatti, tra le misure fiscali recate dal provvedimento appena approvato vi è un incremento delle risorse per finanziare il bonus per investimenti nella ZES unica: come si legge nel citato Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri, è stata approvata un' ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l'anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati.

Si ricorda che con il provvedimento n. 305765 del 23 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,6668% la percentuale effettivamente fruibile del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica (di cui all'art.16 del DL 124/2023 – legge 162/2023 e al DM attuativo 17 maggio 2024).

Tale percentuale è stata individuata considerando il rapporto tra il totale dei bonus richiesti dai contribuenti con le istanze validamente presentate (9.452.741.120 euro) e le risorse disponibili (1.670 milioni di euro).

Quindi, l'ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d'imposta richiesto con l'ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per il 17,6668%.

Tale provvedimento dovrebbe ora intendersi superato, stante l'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro per il finanziamento del credito d'imposta.

Dal punto di vista operativo, le imprese che hanno già presentato la documentazione richiesta dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all'Agenzia delle Entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti agevolati, pena la decadenza dal credito d'imposta. La comunicazione dovrà anche indicare l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

Un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 12 dicembre 2024,

determinerà l'entità del credito di imposta effettivamente utilizzabile , alla luce del rifinanziamento.

- Proroga dei termini per la rivalutazione delle aree dei privati

Intervenendo nella legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), l'art. 4 del provvedimento prorogherebbe l'originario termine di riferimento nell'ambito della disciplina che consente la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (negoziato e non negoziato nei mercati regolamentati), detenuti da privati non esercenti attività commerciale.

Si ricorda che l'art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2024, ha previsto anche per il 2024 la possibilità di rivalutare i valori di acquisto di terreni e partecipazioni con il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 16%.

Possibilità che riguarda le aree edificabili o agricole possedute al 1° gennaio 2024 da soggetti non esercenti attività commerciale e condizionata alla redazione di una perizia giurata di stima.

Attualmente, entro il 30 giugno 2024 occorre(va), oltre a presentare la perizia, effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%, da applicare sull'intero valore rivalutato, in un'unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo.

Il decreto c.d. omnibus prorogherebbe dal 30 giugno al 30 novembre 2024 il termine per aderire alla rideterminazione.

Quindi, sarebbe possibile versare l'imposta sostitutiva entro il prossimo 30 novembre, per perfezionare l'adesione all'agevolazione.

- Differimento dei termini di versamento delle imposte dovute per l'adeguamento del magazzino e delle relative rilevazioni contabili

Sempre intervenendo sulla legge di Bilancio 2024, l'art. 4 del provvedimento dispone anche il differimento dei termini di versamento delle imposte dovute per l'adeguamento del magazzino e delle relative rilevazioni contabili.

Sul punto, la legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), art. 1, commi 78-85, ha introdotto, per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, la possibilità, a determinate condizioni, di adeguare le esistenze iniziali di magazzino, in caso di discrepanza tra i valori inseriti in contabilità e quelli effettivi.

In sostanza, è possibile sia eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi sia iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Al riguardo, si ricorda che, in caso di eliminazione di valori , l' adeguamento si perfeziona con il pagamento :

- - dell'IVA , applicando un'aliquota media, riferibile al 2023 e calcolata secondo specifiche modalità (con l'individuazione di un coefficiente di maggiorazione, specifico per ogni attività e adottato con successivo decreto dirigenziale);
- - di un'imposta pari al 18% , sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP (da applicare su un importo definito con le modalità individuate dalla stessa Legge di Bilancio).

In caso di iscrizione di nuovi valori delle rimanenze iniziali , l' adeguamento ha effetto con il pagamento della sola imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP del 18% , da applicare al nuovo valore iscritto.

L'imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali né dall'IRAP.

Attualmente, in base all'art. 1, comma 82, della legge di bilancio 2024, l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2023 e le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- - la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023;
- - la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Al riguardo, i codici tributo per procedere al versamento tramite modello F24 sono stati istituiti con la risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Stando al testo della bozza circolata, sarebbero differiti al 30 settembre 2024:

- - il termine di versamento della prima rata, per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29 settembre 2024;
- - il termine per effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 scade entro il 29 settembre 2024.

Rimangono ferme le modalità operative per determinare le imposte dovute.

Modalità che, si ricorda, sono state individuate dal DM 24 giugno 2024 del Ministero dell'Economia e delle finanze che ha individuato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute.

Il decreto prevede coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

Infine, sempre dal punto di vista operativo, nella Circolare n 15/E del 25 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che nella modulistica ISA è stato introdotto nel quadro F il campo 2 del rigo F08 denominato "Adeguamento valore esistenze iniziali" che consente di segnalare se è stato effettuato l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino.



COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 91

7/08/2024
PALAZZO CHIGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 7 AGOSTO 2024

Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 7 agosto 2024, alle ore 11.22, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

.....

MISURE FISCALI ED ECONOMICHE

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella ZES unica – Il testo prevede l'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l'anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d'imposta previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all'agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

Flat tax – Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell'articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

Scuola – Si estende anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Rifinanziamento del FEN – La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità generali.

Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.

Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis (21 dicembre dell'anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale "Neapolis 2500". Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.

Compensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci,

che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

Scampia – Il decreto stanziava oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

Il testo prevede, infine, specifiche misure in materia di differimento di termini fiscali, a sostegno degli enti territoriali, per l'Ilva, in tema di Piano nazionale complementare, di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR.

.....

RICERCA

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca.

Le norme sono volte a riformare, nell'ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto "pre-ruolo", ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l'avvio dell'attività di ricerca individuale, con l'obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

Si operano quindi interventi di valorizzazione mirati a individuare i talenti migliori da attirare all'interno della carriera accademica e della ricerca e a indirizzare coloro che hanno una vocazione per l'attività scientifica verso gli ulteriori sbocchi della formazione superiore, della docenza universitaria e della ricerca applicata.

Inoltre, il provvedimento mira a superare l'imbuto che si è determinato, in base alla legislazione vigente, all'accesso ai canali del pre-ruolo per la carriera accademica e della ricerca e a valorizzare

i giovani. Per questo, si introducono tre nuove e distinte tipologie contrattuali (contratti post-doc; borse di assistenti all'attività di ricerca; contratti di professore aggiunto), attivabili nel settore della ricerca universitaria, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), delle Scuole universitarie superiori e degli enti pubblici di ricerca.

Infine, per favorire l'impegno dei giovani talenti, si prevede che gli studenti universitari, nell'ambito delle attività per il diritto allo studio erogate da università, AFAM ed enti regionali, possono collaborare anche alle attività connesse all'assistenza alla ricerca.

.....

RATIFICHE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.

1. Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge)

Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell'attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities - IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l'efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, così come dell'ambiente marino e costiero.

.

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge)

L'Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall'Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l'Unione Europea e 79 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all'integrazione progressiva dei paesi ACP nell'economia

mondiale. L'APE interinale consentirà al Ghana, tra l'altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.

.

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge)

L'Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi "ro-ro" (*roll on-roll off*) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.

.....

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell'Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l'avvio delle attività economiche e l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.

1. Attività libera

A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.

2. Procedura abilitativa semplificata (PAS)

Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente.

Per interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella precedente, si prevede l'indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.

Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.

3. Autorizzazione unica

Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell'istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

.....

RIFORMA FISCALE

Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all'approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.

- Tassazione trust – In relazione all'ipotesi in cui il disponente o il *trustee* versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione (e l'imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiario), si prevede l'applicazione dell'aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta "non sia possibile determinare la categoria di beneficiari". La locuzione "categoria dei beneficiari" intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell'apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione - aliquota e franchigia - è omogenea. Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
- Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA, anche all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
- Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
- Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all'imposta di registro (oltre che a quelle soggette all'imposta sulle

successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015.

Sul testo è stata ottenute l'intesa in sede di Conferenza unificata.

.....

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e degli altri ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di adeguamento o attuazione della normativa nazionale a quella dell'Unione Europea.

1. Adeguamento alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (decreto legislativo – esame preliminare) (Interno, Giustizia)

La direttiva si prefigge l'obiettivo di rendere più efficace ed incisiva la cooperazione di polizia, semplificando le procedure per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi associati all'*acquis* di Schengen. La nuova normativa si concentra sulle procedure di scambio informativo, richiedendo la loro riorganizzazione in base ad una serie di principi espressamente indicati tra i quali il "principio di disponibilità", in base al quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare "liberamente" nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali.

Le novità rispetto al quadro vigente sono le seguenti:

- la definizione dei diversi termini previsti per rispondere a una richiesta di informazioni presentata da un altro Stato Schengen;
- l'ampliamento del campo di applicazione dello scambio di informazioni su richiesta, dalle richieste di informazione concernenti reati gravi a quelle su reati passibili di una pena detentiva superiore a un anno;
- la menzione esplicita del principio di disponibilità;
- l'introduzione della possibilità di uno scambio di informazioni diretto tra autorità di contrasto;
- il rafforzamento del ruolo di Europol.

.

2. Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)

Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell'Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d'affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d'affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l'applicazione del regime (fissato, per l'Italia in 85.000 euro).

Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell'imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di "principio di territorialità", si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia - e quindi assoggettate a IVA - se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all'estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

.

Inoltre, sono stati approvati, in esame definitivo, i seguenti decreti legislativi di attuazione di norme europee. I testi tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e, ove previsto, dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali.

1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze)

2. *Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (decreto legislativo – esame definitivo)*
3. *Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/ce del consiglio (decreto legislativo – esame definitivo)*

.....

ISTITUTI TECNICI E CENTRI D'ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ha approvato, in esame preliminare, un decreto del Presidente della Repubblica che introduce modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il decreto prevede una nuova dimensione della formazione tecnica, con percorsi di studi allineati agli obiettivi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ambientale, competitività del sistema economico e valorizzazione del made in Italy, recependo le esigenze di miglioramento dell'offerta formativa e la ricostruzione dei curricula, come definiti nell'ambito della Missione 4 del PNRR.

In particolare, il provvedimento attua gli obiettivi e i criteri per la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici. Si provvede, tra l'altro, ad aggiornare i corsi di studio, rafforzando le competenze linguistiche e la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio; ad assicurare continuità fra gli apprendimenti dell'istruzione tecnica e dei percorsi dell'istruzione terziaria; a consolidare la formazione specifica dei docenti; a prevedere i Patti educativi per l'integrazione fra le risorse proprie degli istituti tecnici e quelle delle imprese, università, enti di formazione; a prevedere l'erogazione diretta dei corsi da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA); all'internazionalizzazione degli istituti tecnici.

.....

ULTERIORI PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.

1. *Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).* Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

2. *Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo) (Ambiente e sicurezza energetica).* Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. *Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo) (Difesa).* Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.

4. *Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo) (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste).* Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

.....

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

- la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di euro 4.000.000 per i primi interventi urgenti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati

nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024;

- la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di euro 21.530.000 per i primi interventi urgenti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio delle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024;

- la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento della somma di 17.120.000, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo, Corio, Cuornè, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistrosio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli;

- la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 4 al 31 luglio 2023, hanno interessato il territorio della Regione Lombardia;

- la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo;

- la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto;

- la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 3 luglio al 6 agosto 2023, hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

.....

OTTO PER MILLE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato in merito alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, e dell'articolo 2 bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Le risorse sono complessivamente pari a euro 192.623.522, di cui euro 113.031.482,71 relativi alle scelte espresse dai contribuenti, ed euro 79.592.039,29 relativi alle scelte non espresse, detratta la quota non espressa del 20 per cento pari a euro 15.918.407,86, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Le risorse relative alle scelte direttamente espresse dai contribuenti, pari a euro 113.031.482,71, sono destinate al finanziamento in ordine decrescente di tutti i progetti ritenuti idonei al finanziamento dalle Commissioni tecniche, relativi alle categorie dei beni culturali, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, fame nel mondo, fino a capienza dei fondi disponibili.

Le risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali non è stata operata la scelta dei contribuenti, oggetto di ripartizione 2023, pari a euro 63.673.631,43, è destinata al finanziamento degli interventi ritenuti idonei rientranti nella categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", presentati nel 2023, fino a capienza dei fondi disponibili.

.....

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di resistere nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria avverso l'ordinanza n. 15159 del 30 maggio 2024 della Suprema Corte di cassazione, Sezione I, resa nel giudizio R.G. n. 21110/2017.

.....

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

- su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, la nomina del dirigente superiore della Polizia di Stato, dott. Annino Gargano, a dirigente generale di pubblica sicurezza;
- su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, la nomina a dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco degli ingegneri Nicola Micele e Paolo Maurizi e dell'architetto Mauro Luongo;
- su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la revoca dall'incarico di Ragioniere generale dello Stato al dott. Biagio Mazzotta, dirigente di prima fascia del Ministero, in funzione del collocamento in aspettativa, senza assegno, ai fini della nomina per cooptazione quale Presidente del Consiglio di amministrazione di Fincantieri S.p.a.;
- su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il conferimento dell'incarico di Ragioniere generale dello Stato alla Cons. Daria Perrotta, primo referendario della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la limitazione del comando presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del dirigente di I fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, dottor Stefano Scalera.

Inoltre, il Consiglio dei ministri, viste le deliberazioni del Consiglio di Stato in Adunanza generale e del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA), ha deliberato la destituzione del Consigliere di Stato Nicola Russo ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 aprile 1982 n. 186. Il provvedimento dovrà essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

.....

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti riportato nella tabella seguente.

dott. ssa Maria Rosaria LAGANA'	da Brescia, è collocata fuori ruolo presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia
---------------------------------	---

dott. Andrea POLICHETTI da Como, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Brescia

dott. Corrado CONFORTO GALLI da Cremona, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Como

Dott. Alessandro GIULIANO nominato prefetto, permane nelle funzioni di Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, (dirigente generale di P.S.) presso il Dipartimento della pubblica sicurezza

.....

VALUTAZIONE E ARMONIZZAZIONE DI INTERESSI PUBBLICI

Il Consiglio dei ministri, all'esito della complessiva valutazione per l'armonizzazione di interessi pubblici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 7 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, ha deliberato di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite dalle Commissioni competenti istituite presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sui seguenti progetti per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili:

- impianto fotovoltaico denominato "Apricena01", della potenza nominale pari a 16,9 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG), con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura. Società proponente: Whysol-E Sviluppo 1 S.r.l.;
- impianto agrivoltaico denominato "FOG06-Faraniello" da realizzarsi nel Comune di Foggia. Società proponente: Green Genius Italy Utility 11 S.r.l.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, le delibere del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

.....

ASSUNZIONI DI PERSONALE SCOLASTICO

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente

vacanti e disponibili, un numero pari a 591 unità di dirigenti scolastici, 10.336 unità di personale A.T.A., 45.124 unità di personale docente, 43 unità di personale educativo, 406 unità di insegnanti di religione cattolica.

.....

ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), ha deliberato di autorizzare l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'università e della ricerca nelle società Tecnoalimenti S.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile Società nazionale di ricerca r.l., rispettivamente nella misura del 20% e del 40% del capitale sociale.

.....

ANTICIPAZIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ha deliberato l'autorizzazione all'anticipazione di somme, a valere sulle spettanze residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fino a tutto l'anno 2016 compreso, in favore della Regione Molise, per un importo di 31,388 milioni di euro, fatte salve eventuali necessarie compensazioni.

.....

INFORMATIVE

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha svolto una informativa sul procedimento di revisione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

.....

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 17 leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare:

1. la legge della Regione Sardegna n. 5 del 03/07/2024, recante "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali", in quanto talune disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 3, 41 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione; è stata, altresì, deliberata la richiesta alla Corte costituzionale di sospensione, in via cautelare, dell'articolo 3 della legge regionale impugnata;
2. la legge della Regione Calabria n. 27 del 08/07/2024, recante "Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, violano gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare:

1. la legge della Regione Marche n. 12 del 24/06/2024, recante "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)";
2. la legge della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 24/06/2024, recante "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024";
3. la legge della Regione Sardegna n. 4 del 26/06/2024, recante "Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali";
4. la legge statutaria della Regione Molise, BUR n. 39 del 29/07/2024, recante "Modifiche della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise)";
5. la legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 01/07/2024, recante "Partecipazione della Regione Emilia Romagna alla "Fondazione museo per la memoria di Ustica" e altre disposizioni urgenti";
6. la legge della Regione Toscana n. 21 del 19/06/2024, recante "Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015";
7. la legge della Regione Toscana n. 22 del 19/06/2024, recante "Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015";
8. la legge della Regione Toscana n. 23 del 21/06/2024, recante "Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015.";
9. la legge della Regione Toscana n. 25 del 3/07/2024, recante "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024.";

10. la legge della Regione Toscana n. 26 del 3/07/2024, recante "Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002";
11. la legge della Regione Lombardia n. 10 del 5/07/2024, recante "Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza pre-ospedaliera";
12. la legge della Regione Siciliana n. 23 del 4/07/2024, recante "Norme in materia di Azienda siciliana trasporti S.p.a. - Disposizioni finanziarie varie";
13. la legge della Regione Abruzzo n. 10 del 5/7/2024, recante "Modifiche alle leggi regionali 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni";
14. la legge della Regione Abruzzo n. 11 del 10/7/2024, recante "Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni.";
15. la legge della Regione Liguria n. 9 del 1/07/2024, recante "Sesto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale".

.....

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 13.05.

LL.PP.59-24 - Caro materiali: aumento della dotazione finanziaria a 2,8 miliardi

Con l'approvazione del Ddl di Assestamento di Bilancio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) grazie ad alcune variazioni di bilancio effettuate tra i propri capitoli di spesa ha aumentato la dotazione finanziaria per il caro materiali 2024
Il 6 agosto, il Parlamento ha approvato definitivamente il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (A.S.1200) e le Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 (A.S. 1201).

Dal documento approvato emerge che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), grazie a variazioni di bilancio effettuate tra i propri capitoli di spesa, ha incrementato la dotazione finanziaria per il Caro Materiali 2024, istituito all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 76/2020.

La dotazione iniziale era di 2.480,6 milioni di euro (composta da 1,73 miliardi di residui e 750 milioni di euro di competenza per il 2024). Con l'Assestamento di Bilancio, la dotazione è stata aumentata di ulteriori 322 milioni di euro, raggiungendo così un totale di 2.802,3 milioni di euro. Questo incremento mira a garantire una copertura finanziaria adeguata per le quattro finestre previste per l'accesso ai fondi.

In allegato sono disponibili i testi approvati:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (DDL 1200/S)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 (DDL 1201/S)

Dossier di documentazione

Resoconto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)

100/578/48

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione			Previsioni iniziali 2024	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2024	Previsioni assestate 2025 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2026 a legislazione vigente
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (2.2.3)	RS CP CS	<< << <<	<< 2.562 2.562	<< << <<	<< 2.562 2.562	<< << <<	<< << <<
7007	FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (23.1.1) (6.2.1)	RS CP CS	1.730.618.997 750.099.918 750.099.918	<< << <<	321.721.082 << <<	2.052.240.079 750.099.918 750.099.918	130.000.000 130.000.000	30.000.000 30.000.000
7069	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE ECC... (23.1.1) (4.9.1)	RS CP CS	84.667.342 2.059.994 2.059.994	<< << 6.300.000	27.896.680 << <<	112.567.022 2.059.994 8.359.994	<< <<	<< <<
7544	SOMME DA EROGARE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DELLA GESTIONE SEPARATA E DEI PROGETTI SPECIALI, ECC. (21.2.21) (4.9.1 50% 6.6.1 50%)	RS CP CS	713.846 << <<	<< << 1.200.000	619.619 << <<	1.333.485 << 1.200.000	<< <<	<< <<
	Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	RS CP CS	239.321.415 391.661.761 391.661.761	<< 862.216 11.082.648	347.362.124 << <<	586.683.539 392.413.977 392.664.409	310.122.808 310.122.808	224.258.373 224.258.373
1209	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANI DECENTRATI (2) (6.1.1)	RS CP CS	<< 594.505 594.505	<< 29.676 29.676	22.974 << <<	22.974 624.181 624.181	569.090 569.090	569.090 569.090
NOTE ESPLICATIVE								

Legenda: RS = residui anni precedenti; CP = competenza; CS = cassa



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

(v. stampato Camera n. 1951)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 luglio 2024

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 2023

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO****CAPO I
CONTO DEL BILANCIO****Art. 1.
(Entrate)**

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.112.621.812.359,73.

2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2022 in euro 235.337.876.465,31, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2023.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente a euro 251.305.669.966,40, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
<i>(in euro)</i>				
Accertamenti	1.007.341.987.310,01	34.086.727.636,96	71.193.097.412,76	1.112.621.812.359,73
Residui attivi dell'esercizio 2022 .	42.829.490.101,93	20.916.923.463,08	125.108.921.453,60	188.855.335.018,61
			251.305.669.966,40	

**Art. 2.
(Spese)**

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 1.144.118.066.948,64.

2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2022 in euro 193.495.158.260,26, non hanno subito modifiche nel corso della gestione 2023.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2023 ammontano complessivamente a euro 198.768.657.431,10, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in euro)	
Impegni	1.086.514.799.880,13	57.603.267.068,51	1.144.118.066.948,64
Residui passivi dell'esercizio 2022	42.232.646.251,35	141.165.390.362,59	183.398.036.613,94
		<u>198.768.657.431,10</u>	

Art. 3.

(Disavanzo della gestione di competenza)

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023, di euro 31.496.254.588,91, risulta stabilito come segue:

	(in euro)	
Entrate tributarie	618.500.883.131,71	
Entrate extra-tributarie	119.655.510.196,23	
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti	3.457.393.274,41	
Accensione di prestiti	371.008.025.757,38	
Totale entrate		1.112.621.812.359,73
Spese correnti	695.266.561.406,97	
Spese in conto capitale	170.896.382.778,00	
Rimborso di passività finanziarie ..	277.955.122.763,67	
Totale spese		1.144.118.066.948,64
Disavanzo della gestione di competenza		<u>31.496.254.588,91</u>

Art. 4.

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2023, di euro 462.171.145.931,15, risulta stabilito come segue:

(in euro)

Disavanzo della gestione di competenza		31.496.254.588,91
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 2022	441.369.194.672,49	
Aumento dei residui attivi lasciati dall'esercizio 2022:		
Accertati:		
al 1° gennaio 2023	235.337.867.465,31	
al 31 dicembre 2023	251.305.669.966,40	
		<u>15.967.802.501,09</u>
Aumento dei residui passivi lasciati dall'esercizio 2022:		
Accertati:		
al 1° gennaio 2023	193.495.158.260,26	
al 31 dicembre 2023	198.768.657.431,10	
		<u>5.273.499.170,84</u>
Disavanzo al 31 dicembre 2023		<u>430.674.891.342,24</u>
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2023		<u><u>462.171.145.931,15</u></u>

Art. 5.

(Allegati)

1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni risultati in sede di consuntivo per l'esercizio 2023 sul conto della competenza, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

CAPO II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 6.

(Risultati generali della gestione patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2023, resta stabilita come segue:

(in euro)

ATTIVITÀ		
Attività finanziarie	697.405.227.989,05	
Attività non finanziarie prodotte ..	346.834.400.728,00	
Attività non finanziarie non prodotte	4.340.359.675,02	
	<hr/>	1.048.579.988.392,07
PASSIVITÀ		
Passività finanziarie	3.806.370.055.554,88	
	<hr/>	3.806.370.055.554,88
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2023	2.757.790.067.162,81	
	<hr/> <hr/>	

TITOLO II
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Art. 7.

(Rendiconto)

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2023 è approvato nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.

ALLEGATO N. 1

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
EFFETTUATI NELL'ANNO 2023

(articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Per l'anno finanziario 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» (Oneri comuni di parte corrente) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» è iscritto il capitolo n. 3001, con uno stanziamento iniziale di euro 500.000.000 in conto competenza e in conto cassa.

Nel corso dell'anno finanziario 2023 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, prelevamenti in termini di competenza e cassa con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze:

1. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 108779 del 18 maggio 2023, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2023, registrazione n. 825, ufficio n. 1
60.000.000,00
(60.000.000,00)
2. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 208021 del 1° agosto 2023, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2023, registrazione n. 1067, ufficio n. 1
80.000.000,00
(80.000.000,00)
3. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 236578 del 13 ottobre 2023, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2023, registrazione n. 1387, ufficio n. 1
3.250.000,00
(3.250.000,00)
4. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 265911 del 24 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2023, registrazione n. 1578, ufficio n. 1
50.000.000,00
(50.000.000,00)

I Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2023)

L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Programma «Sicurezza democratica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del Tesoro» per euro 60.000.000,00.

II Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2023)

L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Programma «Sicurezza democratica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del Tesoro» per euro 80.000.000,00.

III Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2023)

L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» per euro 3.250.000,00.

IV Prelevamento (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023)

L'assegnazione ha riguardato il programma di seguito specificato per provvedere alla necessità di integrare gli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti a spese aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni legislative medesime.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Programma «Sicurezza democratica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del Tesoro» per euro 50.000.000,00.

ALLEGATO N. 2

ECCEDENZE

	UNITA' DI VOTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)			
2.6	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	-	556.879,71	-
	TOTALE AMMINISTRAZIONE	-	556.879,71	-
 MINISTERO DELLA DIFESA				
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)			
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	-	42.767.828,73	-
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	-	23.725.702,56	-
	TOTALE AMMINISTRAZIONE	-	66.493.531,29	-

€ 1,00



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

(v. stampato Camera n. 1952)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 luglio 2024

con annessi le tabelle dei singoli stati di previsione risultanti dall'assestamento di bilancio e le relative note illustrative, nonché il budget dei costi rivisto per l'anno 2024

(v. allegati n. 1201/I, n. 1201/II, n. 1201/III, n. 1201/IV, n. 1201/V e n. 1201/VI)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2024

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono introdotte, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Le tabelle recanti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa, con gli annessi allegati ed elenchi, sono state approvate nel testo proposto dal Governo.

STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)		VARIAZIONI	
Unità di Valore		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
Codice	TITOLO Natura Tipologia		
	1 Tributarie	16.436.271.043	16.424.871.043
	1.1 Entrate ricorrenti	16.453.767.020	16.434.667.020
1.1.11	imposta sul reddito delle persone fisiche	8.769.413.413	8.529.013.413
1.1.12	imposta sul reddito delle società	6.472.298.205	6.661.798.205
1.1.13	imposte sostitutive di imposte sui redditi	4.507.000.000	4.524.700.000
1.1.14	Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	-75.383.941	-68.483.941
1.1.21	imposta sul valore aggiunto	-3.164.980.658	-2.204.580.658
1.1.22	Registro e bollo	172.300.000	236.500.000
1.1.23	Altre tasse e imposte sugli affari	14.400.000	17.000.000
1.1.31	Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sui gas naturali	-47.000.000	-47.000.000
1.1.32	Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	-16.000.000	-16.000.000
1.1.41	Entrate da vendita di generi di monopolio	56.720.000	56.720.000
1.1.51	Tasse e imposte da attività di gioco	-255.000.000	-255.000.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)		VARIAZIONI	
Codice	Titolo Natura Tipologia	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	1.2 Entrate non ricorrenti	-17.495.977	-6.790.977
1.2.13	Imposte sostitutive di imposte sul reddito	154.000.000	154.000.000
1.2.14	Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	-4.000.000	***
1.2.15	Entrate da condotti e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito	-55.537.914	-55.537.914
1.2.23	Altre tasse e imposte sugli affari	-111.908.083	-108.208.083

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)		VARIAZIONI	
Codice	Titolo Natura Tipologia	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	2 Extra-Tributarie	10.359.296.747	10.727.867.020
	2.1 Entrate ricorrenti	3.057.641.747	3.426.212.020
2.1.51	Dazi e dritti doganali	-300.000.000	-300.000.000
2.1.71	Entrate da erogazione di servizi	1.10.561.906	1.10.561.906
2.1.81	Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	20.010.000	20.010.000
2.1.91	Utile e dividendi	130.044.757	130.044.757
2.1.92	Interessi attivi	252.981.584	351.581.584
2.1.93	Altri proventi finanziari	-600.000.000	-600.000.000
2.1.101	Sanzioni derivanti dalla riscossione di entrate tributarie	-306.162.200	-62.311.200
2.1.102	Altre sanzioni	-19.407.121	45.401.879
2.1.111	Contributi in esercizio di amministrazioni pubbliche	-152.000.000	-152.000.000
2.1.112	Contributi in esercizio di altri soggetti	-2.291.000	-2.291.000
2.1.114	Contributi in investimenti di altri soggetti	2.559.185.814	2.559.185.814
2.1.121	Entrate da recuperi e rimborsi di spesa	-72.506.801	-72.506.526
2.1.141	Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse	556.000.000	556.000.000

00005023

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)		VARIAZIONI	
Codice	Titolo Natura Tipologia	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
2.1.142	Altre entrate extratributarie	825.224.808	834.424.808

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)		VARIAZIONI	
Codice	Titolo Natura Tipologia	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
2.2	Entrate non ricorrenti	7.301.655.000	7.301.655.000
2.2.121	Entrate da recuperi e rimborsi di spese	1.000.000	1.000.000
2.2.142	Altre entrate extratributarie	7.300.655.000	7.300.655.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)		VARIAZIONI	
Codice	Titolo Natura Tipologia	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	4 Accensione prestiti	1.100.000.000	1.100.000.000
	4.1 Entrate ricorrenti	1.100.000.000	1.100.000.000
4.1.172	Entrate da altri finanziamenti	1.100.000.000	1.100.000.000

RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA RIEPILOGO PER TITOLI (in Euro)		000/504/1	
		VARIAZIONI	
TITOLI	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa	
Entrate tributarie	16.436.271.043	18.424.871.043	
Entrate extra-tributarie	10.369.296.747	10.727.967.020	
Accensione di prestiti	1.100.000.000	1.100.000.000	
TOTALE DELLE VARIAZIONI	27.895.567.790	30.252.738.063	

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI		0000000000
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa	
		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in Euro)				
		1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)			3.630.658.784	
1.1		Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità* (29.1)		567.000	567.000	
		Spese di personale per il programma		417.000	417.000	
		Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte		150.000	150.000	
1.2		Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)		12.781.454	12.781.679	
		Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza		-1.120.829	-1.120.829	
		Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.		7.852.283	7.852.283	
		Recupero e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico-finanziari nazionali e in ambito U.E.		1.050.000	1.058.225	
		Trattamenti pensionistici		5.000.000	5.000.000	
1.3		Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)		717.860	717.860	
		Spese di personale per il programma		488.500	488.500	
		Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore credito e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)		231.360	231.360	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
1.4		Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (23.5)			
		Rimborsi di imposte indirette	4.130.130.693	4.130.130.693	
		Restituzione di imposte e rimborsi	3.438.214.091	3.438.214.091	
		Vincite sui giochi e lotterie	23.572.602	23.572.602	
		Agei sui giochi e lotterie	543.500.000	543.500.000	
			124.844.000	124.844.000	
1.5		Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (23.6)	2.216.000	2.216.000	
		Spese di personale per il programma	2.216.000	2.216.000	
1.6		Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (23.7)	2.741.000	2.741.000	
		Spese di personale per il programma	2.741.000	2.741.000	
1.7		Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale dello Stato sul territorio (23.8)	2.316.000	2.316.000	
		Spese di personale per il programma	2.316.000	2.316.000	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in Euro)		Unità di Voce		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa		
1.8	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) Servizio radiotelevisivo pubblico Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolti dall'Agenzia del Demanio Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Servizio di riscossione tributi	-71.391.178 -17.251.489 400.311 -2.500.000 «» -52.000.000	-71.349.335 -17.251.489 400.311 -2.500.000 41.843 -52.000.000		
1.10	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	481.867	481.867		
1.11	Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12) Interessi sui conti di tesoreria	-450.000.000 -450.000.000	-450.000.000 -450.000.000		
2.1	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	2.365.734.000 «» «»	2.368.050.743 -133.257 -133.257		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in Euro)		Unità di Voce		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azioni	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa		
2.3	<p>Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)</p> <p>Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate</p> <p>Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali</p>	2.368.734.000	2.368.734.000		
2.5	<p>Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)</p> <p>Attuazione federalismo amministrativo</p> <p>3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</p> <p>Partecipazione Italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)</p> <p>Partecipazione al bilancio UE</p> <p>Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale</p>	-3.000.000	es		
3.1	<p>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)</p> <p>Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale</p> <p>5 Ordine pubblico e sicurezza (7)</p>	-3.000.000	es		
3.2		-301.000.000	-301.000.000		
		-303.000.000	-303.000.000		
		-300.000.000	-300.000.000		
		-3.000.000	-3.000.000		
		2.000.000	2.000.000		
		2.000.000	2.000.000		
		9.754.566	9.754.566		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in Euro)		Unità di Valore		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azioni	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa		
5.1	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5) Spese di personale per il programma Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità 7 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) Garanzie assunte dallo Stato 7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) Ricerca e sviluppo Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali Settore dell'autotrasporto Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico 8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	9.754.566 9.718.737 20.829 15.000 19.386.655.457 «« «« 19.386.655.457 1.243.500.000 4.500.000.000 -10.044.543 13.653.200.000 ««	9.754.566 9.718.737 20.829 15.000 19.386.655.457 «« «« 19.386.655.457 1.243.500.000 4.500.000.000 -10.044.543 13.653.200.000 ««		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI		
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa	
8.1		Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	<<<	81.471.595		
			<<<	81.471.595		
11.1		Ricerca e innovazione (17) Ricerca di base e applicata (17.15) Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	-20.000.000	-20.000.000		
			-20.000.000	-20.000.000		
			-20.000.000	-20.000.000		
14.2		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) Garanzia dei diritti dei cittadini (24.8) Spese di personale per il programma	4.655.500	4.655.500		
			655.500	655.500		
			655.500	655.500		
14.5		Tutela della privacy (24.14) Tutela della privacy	-4.000.000	-4.000.000		
			-4.000.000	-4.000.000		
16.1		Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) Rapporti con le confessioni religiose (27.7) Accordi tra Stato e confessioni religiose	-86.877.466	-86.877.466		
			-86.877.466	-86.877.466		
			-86.877.466	-86.877.466		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in Euro)		Unità di Valore	VARIAZIONI		0000007
Codice	Missione Programma Azioni		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di spesa	
	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)		162.255.493	162.255.493	162.255.493
17.2	Presidenze del Consiglio dei Ministri (1.3)		162.255.493	162.255.493	162.255.493
	Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo		20.325.000	20.325.000	20.325.000
	Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale		1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Contributo allo Stato dell'8 per mille		140.430.493	140.430.493	140.430.493
	18 Giovani e sport (38)		155.000.000	155.000.000	155.000.000
18.1	Attività ricreative e sport (38.1)		155.000.000	155.000.000	155.000.000
	Investimenti e promozioni per la pratica dello sport		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano		154.000.000	154.000.000	154.000.000
	19 Giustizia (6)		725.424	725.424	725.424
19.3	Autogoverno della magistratura (6.6)		10.424	10.424	10.424
	Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario		10.424	10.424	10.424
19.4	Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12)		715.000	715.000	715.000
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)		715.000	715.000	715.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in Euro)		Unità di Voce	VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azione		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	21 Debito pubblico (34)		-14.062.846.982	-11.789.622.941
21.1	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)		637.153.008	637.153.008
	Oneri finanziari su titoli del debito statale		1.037.153.008	1.037.153.008
	Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali		-100.000.000	-100.000.000
21.2	Rimborsi del debito statale (34.2)		-15.000.000.000	-12.726.775.949
	Rimborso titoli del debito statale		-15.000.000.000	-12.726.775.949
22	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		8.800.901	8.800.901
22.1	Andirazzo politico (32.2)		415.500	415.500
	Indirizzo politico-amministrativo		415.500	415.500
22.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		-9.344.922	-9.344.922
	Spese di personale per il programma		-10.721.600	-10.721.600
	Gestione del personale		1.296.678	1.296.678
	Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici		80.000	80.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Unità di Voce		VARIAZIONI	
		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in Euro)			
		10.343.600	10.343.600
22.3	Servizi generali delle strutture pubbliche proposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)		
	Spese di personale per il programma	343.600	343.600
	Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	10.000.000	10.000.000
22.4	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	6.671.313	6.671.313
	Spese di personale per il programma	6.421.313	6.421.313
	Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	250.000	250.000
22.5	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	7.115.500	7.115.500
	Spese di personale per il programma	4.115.500	4.115.500
	Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoPA)	3.000.000	3.000.000
	23 Fondi da ripartire (33)	-576.262.034	-576.262.034

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

000/006/10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in Euro)

Unità di Voce		VARIAZIONI	
		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
23.1	Fondi da assegnare (33.1)	-552.556.077	-552.556.077
	Fondi da assegnare per esigenze di gestione	-534.718.738	-534.718.738
	Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	-15.437.339	-15.437.339
	Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	-400.000	-400.000
	Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	-2.000.000	-2.000.000
23.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)	-23.705.957	-23.705.957
	Fondi di riserva	-23.705.957	-23.705.957

ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

<p>0205101</p> <p>ELENCO M.1</p> <p>ELENCO DEI CAPITOLI/PANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2000, N. 196)</p>	<p>VOCI CHE SI AGGIUNGONO</p> <p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</p> <p>2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)</p> <p>285/116</p>
---	---

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (in Euro)		0300001	
Unità di voto		VARIAZIONI	
Missione Programma Azione		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
5	5 Comunicazioni (15)	53.170.743	53.170.743
5.2	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	53.170.743	53.170.743
	Budgeto finanziario all'entrate radio televisione anche in ambito locale	-200.000	-200.000
	Reclamazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	53.370.743	53.370.743
7	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.597.096	1.597.096
7.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	1.597.096	1.597.096
	Gestione del personale	-1.082.654	-1.082.654
	Gestione comune dei beni e servizi	2.679.750	2.679.750

ALLEGATI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

MISSIONE		PREVISIONI ASSESTATE COMPLESSIVE		di cui per rimodulazioni	
Missione	Programma	2024	2025	2026	2024
<p>030/586/1</p> <p>MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY</p> <p>AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009</p> <p>(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)</p> <p>(in Euro)</p>					
<p>Missione</p> <p>Programma</p> <p>Autorizzazione ordinaria</p> <p>Autorizzazioni ricevute</p>					
1	<p>Competitività e sviluppo delle imprese (11)</p> <p>1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)</p> <p>DL n. 34/2020 art.42 comma 1</p> <p>FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</p> <p>(Cap-pg. 7452/1)</p> <p>LF n. 296/2006 art.1 comma 941</p> <p>FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO</p> <p>(Cap-pg. 7342/1)</p> <p>DL n. 69/2013 art.2 comma 1</p> <p>CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI</p> <p>(Cap-pg. 7489/1)</p> <p>DL n. 34/2020 art.43 comma 1</p> <p>FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA</p> <p>(Cap-pg. 7479/1)</p> <p>DL n. 69/2013 art.2 comma 1</p> <p>CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI</p> <p>(Cap-pg. 7489/1)</p>	<p><<<</p> <p>29.000.000</p> <p>29.000.000</p> <p><<<</p> <p>34.000</p> <p><<<</p> <p><<<</p> <p>615.689.711</p> <p>207.000.000</p> <p>160.000.000</p> <p>107.348.112</p> <p>195.856.846</p> <p>180.126.202</p> <p>615.689.711</p> <p>207.000.000</p> <p>160.000.000</p>	<p>-26.000.000</p> <p><<<</p> <p><<<</p> <p>34.000</p> <p><<<</p> <p><<<</p> <p>25.966.000</p> <p><<<</p> <p><<<</p> <p>-114.723.711</p> <p><<<</p> <p><<<</p> <p>114.723.711</p> <p><<<</p> <p><<<</p>		
NOTE ESPLICATIVE					
<p>Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.</p>					

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

030/5862		MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)			di cui per rimodulazioni	
Missione	Programma	Previsioni assestate completive				
Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute						
	LB n.234/2021 art.1 comma 488 FONDO DA DESTINARE AL SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI SETTORI DEL TURISMO, DELLO SPETTACOLO E DELL'AUTOMOBILE (Cap-pg: 7484/1)	<<< <<< <<<	2024 2025 2026		-10.000.000 <<< <<<	
	DL n.69/2013 art.2 comma 1 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI/IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7488/1)	615.689.711 207.000.000 160.000.000	2024 2025 2026		10.000.000 <<< <<<	
	LB n.234/2021 art.1 comma 561 ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE BIOMEDICO (Cap-pg: 7636/1)	5.000.000 56.000.000 56.000.000	2024 2025 2026		-50.000.000 <<< <<<	
	DL n.69/2013 art.2 comma 1 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI/IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7488/1)	615.689.711 207.000.000 160.000.000	2024 2025 2026		50.000.000 <<< <<<	
NOTE ESPLICATIVE						

Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE		PREVISIONI ASSICURATE		RIMODULAZIONI	
Programma		Previsioni assicurate complessive		di cui per rimodulazioni	
Autorizzazioni ordinarie					
Autorizzazioni ricevute					
<p>5 Comunicazioni (15)</p> <p>5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)</p> <p>LS n.208/2015 art.1 comma 167 ATTUAZIONE ACCORDO TRA ITALIA E SANTA SEDE IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E SONORA (Cap-pg: 31/32/1)</p> <p>DL n. 194/2009 art.2 comma 3 PROROGA TERMINI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE, RICEVIMENTO E PUBBLICITA' LEGALE (Cap-pg: 302/1)</p> <p>DL n. 198/2022 art.12 comma 6 DL PROROGA TERMINI 2022 (Cap-pg: 31/30/1)</p> <p>7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>7.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</p> <p>LF n. 204/2007 art.2 comma 198/bis/ter SUPPORTO ANALISI E MONITORAGGIO PREZZI (Cap-pg: 1246/1)</p>					
	2024	2.151.900	-572.040		
	2025	2.724.000	<<<		
	2026	2.724.000	<<<		
	2024	6.686.000	-572.040		
	2025	<<<	<<<		
	2026	<<<	<<<		
	2024	44.040	-293.960		
	2025	338.000	<<<		
	2026	338.000	<<<		
	2024	700.000	200.000		
	2025	500.000	<<<		
	2026	<<<	<<<		

NOTE ESPLICATIVE

Le Previsioni assicurate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

030/5964		MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)	
Missione	Previsioni assicurate complessive	di cui per rimodulazioni	
Programma Autorizzazione ordinata Autorizzazioni ricevute DL n. 194/2009 art. 2 comma 3. PROROGA TERMINI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI, RIORNINO ENTI E PUBBLICITA' LEGALE (C4e-pp. 302/11)	8.056.000 <<< <<<	93.960 <<< <<<	2024 2025 2026
NOTE ESPLICATIVE			

Le Previsioni assicurate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (in Euro)		0403001	
Unità di Voce		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	1 Politiche per il lavoro (26)	5.400	5.400
1.3	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	5.400	5.400
	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	5.400	5.400
1.8	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (26.13) (Nuova istituzione)	<<<	<<<
		<<<	<<<
	2 Politiche previdenziali (25)	76.124.231	76.124.231
2.1	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	76.124.231	76.124.231
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	374.000.000	374.000.000
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	-1.420.000.000	-1.420.000.000
	Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	75.680.366	75.680.366
	Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	443.865	443.865
	Sostegno alle gestioni previdenziali	1.046.000.000	1.046.000.000
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	-5.400	-5.400

Unità di Voce		VARIAZIONI	
		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di spesa
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) Gestione comune dei beni e servizi	-5.400	-5.400
		-5.400	-5.400

0409982

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE DELLA GIUSTIZIA (in Euro)		Unità di Voce	VARIAZIONI	
			alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
			115.197.412	115.197.412
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)		27.917.312	27.917.312
	Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute		27.705.198	27.705.198
	Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie		62.114	62.114
	Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari		150.000	150.000
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)		31.000.000	31.000.000
	Spese di personale per il programma (personale civile)		6.951.002	6.951.002
	Spese di personale per il programma (magistrati)		-6.951.002	-6.951.002
	Funzionamento uffici giudiziari		31.000.000	31.000.000
1.3	Giustizia minorile e di comunità* (6.3)		-1.719.900	-1.719.900
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)		-1.719.900	-1.719.900
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.4)		55.000.000	55.000.000
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia		40.000.000	40.000.000
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso interconnessioni		15.000.000	15.000.000

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di spesa
1.5		Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	3.000.000	3.000.000
				2.482.399	2.482.399
2.2		2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.482.399	2.482.399
				Gestione del personale	2.482.399

0500002

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(in Euro)

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)

Codice	Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI	
			alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)		77.424.387	77.424.387
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) Rapporti politici internazionali e diritti umani		78.000.000	78.000.000
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) Risorse connesse all'impiego di personale all'estero		-575.613	-575.613
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA		-20.000	-20.000
1.13	Diplomazia pubblica e culturale (4.18) Attività di pianificazione delle politiche		20.000	20.000
2.2	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi		904.000	904.000
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)		-100.369	-100.369

0000002

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(in Euro)

Unità di Voce		VARIAZIONI	
		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
4.1	<p>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)</p> <p>Spese di personale per il programma</p> <p>Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane</p> <p>Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale</p>	-100.389	-100.389
		-47.651	-47.651
		852.469	852.469
		-945.207	-945.207

ALLEGATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE		PREVISIONI ASSIEMBLATE COMPLESSIVE		DI CUI PER RIMODULAZIONI	
Missione	Programma	2024	2025	2026	2024
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)					
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)					
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)					
L. n. 170/1997 art.3 comma 1 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE (Cap-pg: 23021)					
L. n. 406/2010 art.2 comma 1 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO, IN ROMA (Cap-pg: 23011)					
1.16 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)					
L. n. 93/1997 art.9 CONVENZIONE ARMI CHIMICHE (Cap-pg: 24121)					
1.17 Diplomazia pubblica e culturale (4.18)					
L.B. n. 145/2010 art.1 comma 508 RIFORMA ENTI INTERNAZIONALISTICI (Cap-pg: 11671)					
		283.471	335.116	335.116	51.845
			<<	<<	<<
		1.032.814	981.269	981.269	51.845
			<<	<<	<<
		55.042	75.042	75.042	20.000
			<<	<<	<<
		759.100	738.100	738.100	20.000
			<<	<<	<<
NOTE ESPLICATIVE					

Le Previsioni assaiate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Missione Programma Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute		Previsioni assicurate complessive		di cui per rimodulazioni	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)					
4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)					
4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del/made in Italy (16,5)					
L. n. 154/2002 art.3 comma 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE TRA I GOVERNI ITALIANO E ISRAELIANO (Cap-pg: 231/11)		2024 2025 2026	1.080.448 1.450.448 2.290.448	-770.000 <<< <<<	
DL n. 98/2011 art. 14 comma 19 TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Cap-pg: 2415/1)		2024 2025 2026	170.570.140 150.000.000 150.000.000	770.000 <<< <<<	
LB n. 234/2021 art.1 comma 1002 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (Cap-pg: 232/11)		2024 2025 2026	4.827.531 4.750.000 4.750.000	-122.469 <<< <<<	
DL n. 98/2011 art. 14 comma 19 TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Cap-pg: 2415/1)		2024 2025 2026	170.070.140 150.000.000 150.000.000	-122.469 <<< <<<	
NOTE ESPLICATIVE					

Le Previsioni assicurate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (in Euro)		Unità di Voce		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa		
	1 Istruzione scolastica (22)	191.389.755	776.927.971		
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	<<<	585.638.216		
	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	<<<	585.638.216		
1.2	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	10.068.841	10.068.841		
	Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	1.267.209	1.267.209		
	Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'efficienza scolastica	5.653.941	5.653.941		
	Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	3.147.691	3.147.691		
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	15.390.297	15.390.297		
	Organizzazioni dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	15.390.297	15.390.297		
1.8	Istruzione del primo ciclo (22.17)	104.281.810	104.281.810		
	Spese di personale per il primo ciclo (docenti)	6.750.000	6.750.000		
	Spese di personale per il primo ciclo (dirigenti scolastici e personale ATA)	1.100.000	1.100.000		
	Contributi del servizio scolastico	96.393.822	96.393.822		
	Miglioramento dell'offerta formativa	37.988	37.988		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (in Euro)		Unità di Voce		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa		
1.7	Istruzione del secondo ciclo (22.18) Spese di personale per il programma (docenti) Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo Contratti del servizio scolastico Miglioramento dell'offerta formativa	56.920.185 380.000 550.000 -200.000 56.130.986 59.199	56.920.185 380.000 550.000 -200.000 56.130.986 59.199		
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	4.728.622 3.044.301 1.684.231	4.728.622 3.044.301 1.684.231		4.728.622 3.044.301 1.684.231
4.2	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) Gestione del personale	-14.300.000 -14.300.000 -14.300.000	-14.300.000 -14.300.000 -14.300.000		-14.300.000 -14.300.000 -14.300.000

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO (in Euro)		Unità di Voce		VARIAZIONI		08/00/01
Codice	Missione Programma Azioni	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa			
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	5.922.368	5.922.368			5.922.368
1.1	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.7)	5.922.368	5.922.368			5.922.368
	Spese di personale per il programma	5.422.368	5.422.368			5.422.368
	Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	500.000	500.000			500.000
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	82.400.000	82.400.000			1.295.028.734
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	315.927	315.927			315.927
	Spese di personale per il programma	315.927	315.927			315.927
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.8)	337.456	337.456			337.456
	Spese di personale per il programma	337.456	337.456			337.456

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
2.3		Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.16)			
		Spese di personale per il programma			
		Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità			
		Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali			
		Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento			
		Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali			
		3 Ordine pubblico e sicurezza (7)			
3.1		Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.6)			
		Spese di personale per il programma (personale civile)			
		Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)			
		Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale			
		Contributo all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie			
		4 Soccorso civile (8)			
		81.835.597			
		28.581			
		62.883.921			
		<<<			
		17.502.167			
		1.420.928			
		50.413.049			
		50.413.049			
		4.685.969			
		727.000			
		37.000.000			
		8.000.000			
		14.758.436			
		1.294.375.351			
		28.581			
		62.883.921			
		212.639.754			
		17.502.167			
		1.001.420.928			
		50.413.049			
		50.413.049			
		4.685.969			
		727.000			
		37.000.000			
		8.000.000			
		14.758.436			

080/0002

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI		
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di spesa	
4.1		Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	58.703	58.703	58.703	
		Spese di personale per il programma	20.845	20.845	20.845	
		Attività di difesa civile	37.858	37.858	37.858	
4.2		Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3)	14.699.733	14.699.733	14.699.733	
		Spese di personale per il programma (personale civile)	181.281	181.281	181.281	
		Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	-443.600	-443.600	-443.600	
		Gestione del soccorso pubblico	14.962.142	14.962.142	14.962.142	
		5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	149.490.332	149.490.332	149.490.332	
5.1		Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzie dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	149.490.332	149.490.332	149.490.332	
		Spese di personale per il programma	190.332	190.332	190.332	
		Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	149.300.000	149.300.000	149.300.000	
		6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	-4.506.719	-4.506.719	-4.506.719	

08/09/2013

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di spesa
6.1		Andazzo politico (32.2)		217.701	217.701
		Indirizzo politico-amministrativo		215.577	215.577
		Valutazione e controllo strategico (CIV)		2.124	2.124
6.2		Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		-4.724.420	-4.724.420
		Spese di personale per il programma		1.431.544	1.431.544
		Gestione del personale		-6.355.964	-6.355.964
		Gestione contante dei beni e servizi		200.000	200.000

08/09/04

MINISTERO DELL'INTERNO
(in Euro)

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (in Euro)		0900001	
Unità di Voce		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azioni	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	5.550	5.550
1.3	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	500.000	500.000
	Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	500.000	500.000
1.5	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	1.059.853	1.059.853
	Spese di personale per il programma	1.059.853	1.059.853
1.8	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	401.500	401.500
	Spese di personale per il programma	1.500	1.500
	Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	-400	-400
	Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) e controllo OGM	400	400
	Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	400.000	400.000
1.7	Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15)	334.612	334.612
	Spese di personale per il programma	334.612	334.612
1.9	Prevenzione e risanamento dell'ambiente e bonifiche (18.19)	271.341	271.341
	Spese di personale per il programma	271.341	271.341

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

090-0002

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
1.10		Attività internazionale e consuetudinaria per la transizione ecologica (18.20)		-1.376.853	-1.376.853
		Spese di personale per il programma		-1.376.853	-1.376.853
1.11		Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21)		-1.309.431	-1.309.431
		Spese di personale per il programma		-1.309.431	-1.309.431
1.13		Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (18.23)		84.528	84.528
		Spese di personale per il programma		84.528	84.528
3		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		-873.201	-873.201
3.1		Andirazzo politico (32.2)		2.500	2.500
		Indirizzo politico-amministrativo		2.500	2.500
3.2		Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		-875.701	-875.701
		Spese di personale per il programma		-875.701	-875.701
		Gestione del personale		-1.442.281	-1.442.281
5		Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)		12.648.450	12.648.450

090-0003

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(in Euro)

Unità di Voce		VARIAZIONI	
		alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
5.1	Missione		
	Programma Azione		
	12.101.000	12.101.000	12.101.000
5.2	Missione		
	Programma Azione		
	1.000	1.000	1.000
	12.100.000	12.100.000	12.100.000
	547.450	547.450	547.450
	347.450	347.450	347.450
	200.000	200.000	200.000

ALLEGATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE		PREVISIONI ASSIEMBLATE COMPLESSIVE		DI CUI PER RIMODULAZIONI	
Missione	Programma Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevibili	2024	2025	2026	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)					
1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)				
	1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)				
	L.n. 27/2005 art. 3 comma 1 ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI NEL MAR NERO, MEDITERRANEO E AREA ATLANTICA CONTIGUA. (Cap-pg: 1619/5)	2024	290.710	-450	<<
		2025	291.160	<<	<<
		2026	291.160	<<	<<
	L.n. 391/2001 art. 4 comma 2 ATTUAZIONE ACCORDO PER CREAZIONE SANTUARIO MAMMIFERI MARINI (Cap-pg: 1649/1)	2024	56.250	430	<<
		2025	55.800	<<	<<
		2026	55.800	<<	<<
	1.16 Attività internazionali e comunitarie per la transizione ecologica (18.20)				
	L.n. 120/2002 art. 3 CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Cap-pg: 2301/1)	2024	4.833.613	-11.990	<<
	2025	4.845.103	<<	<<	
	2026	4.845.103	<<	<<	
L.n. 279/2005 art. 3 comma 1 CONVENZIONE PROTEZIONE ALPI (Cap-pg: 1651/3)	2024	231.810	11.990	<<	
	2025	220.220	<<	<<	
	2026	220.220	<<	<<	
NOTE ESPLICATIVE					

Le Previsioni asselate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
		1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		1.482.774	1.482.774
1.1		Planificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)		2.947.667	2.947.667
		Spese di personale per il programma		912.667	912.667
		Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità		35.000	35.000
		Infrastrutture autostradali in concessione		2.000.000	2.000.000
1.2		Sistemi aerei e idroaerei (14.5)		233.036	233.036
		Spese di personale per il programma		233.036	233.036
1.4		Edilizia statale ed interventi specifici e per pubbliche calamità (14.16)		-1.697.929	-1.697.929
		Spese di personale per il programma		-2.697.929	-2.697.929
		Opere di preminente interesse nazionale		1.000.000	1.000.000
		2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (15)		-1.810.125	-1.810.125

3000001

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (in Euro)		Unità di Voce		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azione	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa		
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) Spese di personale per il programma Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di modernizzazione Interventi per la sicurezza stradale	-1.361.884 -6.372.088 2.010.204 3.000.000	-1.361.884 -6.372.088 2.010.204 3.000.000		
2.2	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	4.000 4.000	4.000 4.000		
2.3	Autotrasporto ad intermodalità (13.2) Spese di personale per il programma	695.006 695.006	695.006 695.006		
2.4	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) Spese di personale per il programma Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	-1.035.058 564.942 -2.500.000	-1.035.058 564.942 -2.500.000		
2.5	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	21.967 21.967	21.967 21.967		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
2.6		Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	965.844	965.844	965.844
		Spese di personale per il programma	965.844	965.844	965.844
3.1		3 Casa e assetto urbanistico (19)	1.316.097	1.316.097	1.316.097
		Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	1.316.097	1.316.097	1.316.097
		Spese di personale per il programma	1.316.097	1.316.097	1.316.097
4.1		4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.410.906	3.410.906	3.410.906
		Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	3.410.906	3.410.906	3.410.906
		Spese di personale per il programma (personale militare)	960.906	960.906	960.906
		Salvaguardia della vita umana in mare	3.050.000	3.050.000	3.050.000
5.1		5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.813.712	3.813.712	3.813.712
		Analizzo politico (32.2)	1.148.797	1.148.797	1.148.797
		Indirizzo politico-amministrativo	1.148.797	1.148.797	1.148.797

10000003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Valore	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
5.2				2.664.915	2.664.915
		Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		3.233.628	3.233.628
		Spese di personale per il programma		-1.368.713	-1.368.713
		Gestione comune dei beni e servizi		800.000	800.000
		Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici			

1000004

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(in Euro)

ALLEGATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)		100/586/1
Missione	Previsioni assicurate complessive	di cui per rimodulazioni
Programma Autorizzazione ordinata Autorizzazioni ricevute		
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 2.4. Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) LB n. 179/2020 art.1 comma 671 SOSTEGNO IMPRESE DETENTRICI E NOLEGGIATRICI DI CARRI FERROVIARI/MERCI, NONCHÉ GLI SPEDIZIONIERI ED OPERATORI DEL TRASPORTO MULTIMODALE (Cap-pg 1305/1) 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) LB n. 234/2021 art.1 comma 444 GRAN PREMIO MADE ITALY (Cap-pg 1380/1)	2024 1.750.000 2025 3.250.000 2026 3.750.000 2024 6.000.000 2025 5.000.000 2026 -	-3.000.000 - - 3.000.000 - -
NOTE ESPLICATIVE		

Le Previsioni assicurate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE Programma Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)		100/5862	
		Previsioni assestate complessive	di cui per rimodulazioni		
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) LB n.213/2023 art.1 comma 76 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI ISTITUZIONALI (Cap-pg. 1238/8) LF n. 296/2016 art.1 comma 971 punto A CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI (Cap-pg. 1636/1) 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) DL n.91/2017 art.16bis comma 1 INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SULLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A 25 (Cap-pg. 770/11)	2024	3.750.000	2.800.000		
		2025	7.500.000	<<<	
		2026	7.500.000	<<<	
		2024	4.549.478	800.000	
		2025	3.704.143	<<<	
		2026	3.704.078	<<<	
		2024	12.000.000	2.000.000	
		2025	90.000.000	<<<	
		2026	150.000.000	<<<	
	NOTE ESPLICATIVE				

Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

TABELLA N. 11

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
		1 Ricerca e innovazione (17)			
1.1		Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)			
		Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati		-7.706.667	-7.706.667
		Interventi di sostegno alla ricerca pubblica		-2.788.138	-2.788.138
		2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)		-4.918.529	-4.918.529
2.2		Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)		-92.200.871	-92.200.871
		Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica		1.449.878	1.449.878
		Interventi di edilizia e acquisizioni di attrezzature per gli istituti di alta cultura		1.953.200	1.953.200
		Contributi del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria		-3.322	-3.322
2.3		Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)		-500.000	-500.000
		Finanziamento delle università statali		-98.762.522	-98.762.522
2.5		Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)		-98.762.522	-98.762.522
		Coordonamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale		5.111.773	5.111.773
				5.111.773	5.111.773

1109981

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(in Euro)

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI		1100002
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa	
3.2		3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		16.792.510	16.792.510	16.792.510
		Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		16.792.510	16.792.510	16.792.510
		Gestione del personale		-27.152	-27.152	-27.152
		Gestione comune dei beni e servizi		16.819.662	16.819.662	16.819.662

ALLEGATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE Programma Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute		Previsioni assettate complessive	di cui per rimodulazioni
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)			
1	Ricerca e innovazione (17) 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.2) LF n. 296/2006 art. 1 comma 870 ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg. 7245/1)	2024 19.331.688 2025 24.250.197 2026 24.250.197	-4.918.529 <<< <<<
2	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5) LF n. 296/2006 art. 1 comma 870 ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg. 7343/1)	2024 23.964.617 2025 18.652.844 2026 18.652.844	4.918.529 <<< <<<
NOTE ESPLICATIVE			

Le Previsioni assettate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLA DIFESA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI		130000/T
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa	
		1 Difesa e sicurezza del territorio (5)			94.305.475	93.854.475
1.1		Approvvigionamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)			-1.740.216	-2.191.216
		Spese di personale per il programma			-558.085	-558.085
		Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo			-2.512.390	-2.963.390
		Approvvigionamento ed impiego delle unità operative per l'equipaggiamento dei corredi militari e di polizia			731.309	731.309
		Fornitura ed addestramento del personale			1.124.000	1.124.000
		Gestione e assistenza del personale dell'Arma			-525.050	-525.050
1.2		Approvvigionamento e impiego delle forze terrestri (5.2)			6.177.855	6.178.855
		Spese di personale per il programma			333.756	332.756
		Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri			6.419.416	6.419.416
		Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri			-575.317	-575.317

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
1.3		Approvvigionamento e impiego delle forze marittime (5.3)		36.986.062	36.986.062
		Spese di personale per il programma		1.155.387	1.155.387
		Approvvigionamento ed impiego delle unità operative per l'equipaggiamento dei corpi militari delle forze marittime		25.000.000	25.000.000
		Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime		11.400.000	11.400.000
		Gestione e assistenza del personale delle forze marittime		-569.325	-569.325
1.4		Approvvigionamento e impiego delle forze aeree (5.4)		10.539.562	10.539.562
		Spese di personale per il programma		772.853	772.853
		Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree		10.194.819	10.194.819
		Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree		-427.910	-427.910

1300002

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	13000003		
				MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa	
1.5		Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) Spese di personale per il programma Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale		42.756.836	42.757.836	
				116.686	117.686	
				21.000.000	21.000.000	
				19.000.000	19.000.000	
				1.000.000	1.000.000	
				1.640.150	1.640.150	
1.9		Approvvigionamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9) Spese di personale per il programma Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - linea tecnico-operativa Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa		-414.624	-414.624	
				114.924	114.924	
				-500.000	-500.000	
				-29.548	-29.548	
		2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (16)		-1.186.272	-836.272	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA (in Euro)		Unità di Voce		VARIAZIONI	
Codice	Missione Programma Azioni	alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa		
2.1	Apprendimento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) Spese di personale per il programma Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	-1.186.272 -1.108.579 86.100 -163.793 32.936.095	-808.272 -850.579 86.100 -3.793 32.936.095		
3.1	Indirizzo politico (32.2) Ministro e Sottosegretari di Stato Indirizzo politico-amministrativo	228.214 196.000 32.214	228.214 196.000 32.214		
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) Spese di personale per il programma Gestione del personale Cooperazione internazionale Attività di supporto istituzionale	7.007.881 -154.250 -3.648.506 10.500.000 310.637	7.007.881 -154.250 -3.648.506 10.500.000 310.637		

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voto	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di spesa
3.3		Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)		25.700.000	25.700.000
		Interventi per contributi, esami e indennizzi per servizi militari		5.700.000	5.700.000
		Speciali elargizioni, assegni, indennità		10.000.000	10.000.000
		Trattamenti provvisori di pensione		10.000.000	10.000.000

13000005

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

TABELLA N. 13

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO
25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
		1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)			315.237
1.2		Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)		161.212	161.212
		Spese di personale per il programma		161.212	161.212
1.3		Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)		154.025	154.025
		Spese di personale per il programma		-95.975	-95.975
		Interventi a favore del settore ippico		250.000	250.000
2		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		-1.283.434	-1.283.434
2.1		Andirazzo politico (32.2)		€€	-147.725
		Indirizzo politico-amministrativo		€€	-147.725
2.2		Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		-1.283.434	-1.135.709
		Spese di personale per il programma		-65.237	-65.237
		Gestione del personale		-1.218.197	-1.070.472

130698/T

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA CULTURA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE DELLA CULTURA (in Euro)		Unità di Voce	VARIAZIONI	
			alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
			2.055.016	1.931.826
1.1	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)			
	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)		500.000	500.000
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico		-100.000	-100.000
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale		100.000	100.000
	Protezione dello spettacolo dal vivo		500.000	500.000
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)		1.327.954	1.327.954
	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici		1.327.954	1.327.954
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)		503.834	503.834
	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico		500.000	500.000
	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico		3.834	3.834
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)		-1.306.740	-1.306.740
	Sostegno allo svolgimento delle funzioni di indirizzo		21.214	21.214
	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale		-1.327.954	-1.327.954

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
1409992		MINISTERO DELLA CULTURA (in Euro)			
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)			146.353	146.353
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale			146.353	146.353
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)			-1.000.000	-1.000.000
	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale			-1.000.000	-1.000.000
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)			es	es
	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio			55.000	55.000
	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali			480.000	4.708.470
	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza			-1.763.470	-1.763.470
	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale			-3.000.000	-3.000.000
	Promozione della fruizione del patrimonio culturale			4.228.470	es
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)			1.660.469	1.737.309
	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda			1.660.469	1.737.309
1.19	Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)			23.116	23.116
	Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza			23.116	23.116

Codice		Missione Programma Azione	Unità di Voce	1400003		
				MINISTERO DELLA CULTURA (in Euro)	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di spesa	
4	4.1	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		7.605.696	7.728.886	
		Indirizzo politico (32.2)		-660.499	-737.309	
		Fondi da ripartire alimentati dal riaccantonamento dei residui passivi parenti		-660.499	-737.309	
	4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		8.466.105	8.466.105	
		Gestione del personale		8.466.105	8.466.105	

ALLEGATI

MINISTERO DELLA CULTURA

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE		PREVISIONI ASSIEMBLATE COMPLESSIVE		DI CUI PER RIMODULAZIONI	
PROGRAMMA		PREVISIONI ASSIEMBLATE COMPLESSIVE		DI CUI PER RIMODULAZIONI	
AUTORIZZAZIONE ORDINARIA		PREVISIONI ASSIEMBLATE COMPLESSIVE		DI CUI PER RIMODULAZIONI	
AUTORIZZAZIONI RECEVERI		PREVISIONI ASSIEMBLATE COMPLESSIVE		DI CUI PER RIMODULAZIONI	
1					
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)					
1.1. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.3)					
LF n. 388/2000 art. 145 comma 87 punto A CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/4)		2024 2025 2026	4.203.226 2.859.357 2.859.357	1.000.000 <<< <<<	
LF n. 388/2000 art. 145 comma 87 punto A CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/1)		2024 2025 2026	4.203.226 2.859.357 2.859.357	1.000.000 <<< <<<	
LF n. 388/2000 art. 145 comma 87 punto B CONTRIBUTO AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (Cap-pg: 6652/2)		2024 2025 2026	2.704.030 3.804.030 3.804.030	-1.100.000 <<< <<<	
LF n. 388/2000 art. 145 comma 87 punto A CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/1)		2024 2025 2026	4.203.226 2.859.357 2.859.357	1.100.000 <<< <<<	
LF n. 350/2003 art. 4 comma 162 TEATRO COMUNALE DELL'OPERA "CARLO FELICE" GENOVA (Cap-pg: 6652/1)		2024 2025 2026	872.622 1.228.991 1.228.991	-356.369 <<< <<<	
NOTE ESPLICATIVE					

Le Previsioni assiemblate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Missions		140/5862	
MINISTERO DELLA CULTURA			
AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009			
(autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)			
(in Euro)			
Missioni	Previsioni assicurate complessive	di cui per rimodulazioni	
Programmi			
Autorizzazione ordinaria			
Autorizzazioni ricevute			
DL n. 91/2017 art.12 comma 8bis CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA PER IL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DEI DOCENTI DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO (Cap-pg. 662/14)	2024 250.000 2025 237.500 2026 237.500	<<< <<<	12.500 <<< <<<
LB n. 232/2016 art.1 comma 627 FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA (Cap-pg. 564/11)	2024 2.000.000 2025 1.900.000 2026 2.000.000	<<< <<< <<<	100.000 <<< <<<
LF n. 398/2000 art.148 comma 87 punto A CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg. 693/21)	2024 4.203.226 2025 2.859.357 2026 2.859.357	<<< <<< <<<	243.669 <<< <<<
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)			
L. n. 77/2006 art.4 comma 1 INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE" DELL'UNESCO. (Cap-pg. 730/52)	2024 4.058.650 2025 2.338.860 2026 2.338.860	<<< <<< <<<	280.000 <<< <<<
L. n. 44/2017 art.2 comma 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, CONCERNENTI LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E IMMATERIALE (Cap-pg. 730/5)	2024 380.000 2025 100.000 2026 100.000	<<< <<< <<<	280.000 <<< <<<
NOTE ESPLICATIVE			

Le Previsioni assicurate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

140/5863		MINISTERO DELLA CULTURA AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)		di cui per rimodulazioni	
Missione	Programma	Previsioni assettate completive			
Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute					
	LB n. 213/2023 art.1 comma 339 CONTRIBUTO CAPITALE ARTE CONTEMPORANEA (Cap-pg: 2037/1)	<<< 1.000.000 1.000.000	2024 2025 2026	<<< <<< <<<	-1.000.000 <<< <<<
	1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)				
	LB n. 213/2023 art.1 comma 339 CONTRIBUTO CAPITALE ARTE CONTEMPORANEA (Cap-pg: 2037/1)	1.000.000 <<< <<<	2024 2025 2026	<<< <<< <<<	1.000.000 <<< <<<
	1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.13)				
	DL n. 34/2011 art.1 comma 1 paragrafo B INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (Cap-pg: 1321/1)	56.765.402 78.528.871 95.724.697	2024 2025 2026	<<< <<< <<<	-1.763.470 <<< <<<
	LB n. 150/2019 art.1 comma 357 CARTA DICOTTENNI 2020 (Cap-pg: 1430/1)	190.000.000 189.771.630 189.999.098	2024 2025 2026	<<< <<< <<<	1.283.470 <<< <<<
	LB n. 205/2017 art.1 comma 317 SOMME PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SOGGETTI GIURIDICI CREATI O PARTECIPATI DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER RAFFORZARE LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (Cap-pg: 1952/1)	9.620.000 9.500.000 9.500.000	2024 2025 2026	<<< <<< <<<	489.000 <<< <<<
NOTE ESPLICATIVE					

Le Previsioni assettate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE Programma Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute		Previsioni assestate complessive	di cui per rimodulazioni
140/5964 MINISTERO DELLA CULTURA AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)			
DL n. 104/2019 art. 1 par. comma 1 CONTRIBUTO AD ALES S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA NEI MUSEI, NEI PARCHI ARCHEOLOGICI STATALI, NONCHE' NEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA (Cap-pg: 20/02/1)	2024 2025 2026	<<< 3.100.000 <<<	2.945.000 <<< <<<
LB n. 160/2019 art. 1 comma 357 CARTA DICOTTENNI 2020 (Cap-pg: 14/30/1)	2024 2025 2026	190.000.000 189.771.530 185.699.088	2.945.000 <<< <<<
NOTE ESPLICATIVE			

Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

TABELLA N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Missione Programma Azione		Unità di Voce	VARIAZIONI		
			alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa	
					15000001
	1 Tutela della salute (20)		55.996.543	56.029.543	
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)		-11.210	21.790	
	Spese di personale per il programma		694.620	694.620	
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute		-105.830	-72.830	
	Assistenza sanitaria al personale navigante		-600.000	-600.000	
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)		192.800	192.800	
	Spese di personale per il programma		192.800	192.800	
1.13	Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (20.13)		122.225	122.225	
	Spese di personale per il programma		122.225	122.225	
1.14	Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)		135.947	135.947	
	Spese di personale per il programma		135.947	135.947	
1.15	Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)		55.556.701	55.556.701	
	Spese di personale per il programma		5.556.701	5.556.701	
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale		50.000.000	50.000.000	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI	
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di cassa
1500002					
MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)					
2.1	2	Ricerca e innovazione (17) Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) Spese di personale per il programma		106.130 24.647 24.647	106.130 24.647 24.647
2.2	2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) Spese di personale per il programma		81.483 81.483	81.483 81.483
3.1	3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Andirizzio politico (32.2) Valutazione e controllo strategico (CIV)		10.871.478 5.000 5.000	10.838.478 5.000 5.000
3.2	3	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) Spese di personale per il programma Gestione del personale Gestione comune dei beni e servizi		10.866.478 178.462 2.632.166 8.055.850	10.833.478 178.462 2.632.166 8.052.850

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE Programma Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute		Previsioni assestate complessive		di cui per rimodulazioni	
MINISTERO DELLA SALUTE AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)					
1 Tutela della salute (20) 1.1 <i>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)</i> LB n. 179/2020 art. 1 comma 479 punto 1 FONDO PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA MAMMARIO (Cap-pg. 230/11)	2024 2025 2026	19.213.409 20.050.000 20.050.000	786.541 <<< <<<		
DPR n. 620/1980 art. 14 comma 1 punto 1 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (Cap-pg. 2430/1)	2024 2025 2026	700.000 500.000 500.000	200.000 <<< <<<		
DL n. 78/2015 art. 9 bis comma 1 POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA DEI LIVELLI DEI CONTROLLI DELLA PROFILASSI INTERNAZIONALE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE RELATIVE ALL'INCREMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI (Cap-pg. 4100/23)	2024 2025 2026	2.389.644 2.237.088 2.231.173	118.199 <<< <<<		
DL n. 61/2004 art. 1 comma 1 punto A INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA (Cap-pg. 4393/1)	2024 2025 2026	6.702.842 6.113.200 6.243.000	468.342 <<< <<<		
NOTE ESPLICATIVE					

Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISSIONE Programma Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute		Previsioni assestate complessive	di cui per rimodulazioni
MINISTERO DELLA SALUTE AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)			
2. Ricerca e innovazione (17) 2.1. Ricerca per il settore delle sanità pubblica (17.26) DLG n. 50/1992 art.12 comma 2 punto B FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (Cap-pg: 3188/1)	2024 2025 2026	1.060.000 1.196.018 1.196.018	+155.000 <<< <<<
DLG n. 50/1992 art.12 comma 2 punto A/bis FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (Cap-pg: 3288/3)	2024 2025 2026	181.297.520 231.686.244 189.645.584	155.000 <<< <<<
NOTE ESPLICATIVE			

Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

TABELLA N. 16

MINISTERO DEL TURISMO

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Missione Programma Azioni	Unità di Voce	VARIAZIONI		1000000 I
				alla previsione di competenza	alla autorizzazione di spesa	
1.2		1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		415.033	415.033	415.033
		Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		415.033	415.033	415.033
2.4		Gestione del personale		415.033	415.033	415.033
		2 Turismo (31)		10.175.704	10.175.704	10.175.704
2.5		Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)		1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Misure di assistenza e tutela dei turisti		1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.5		Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)		9.175.704	9.175.704	9.175.704
		Promozione delle politiche turistiche nazionali		10.175.704	10.175.704	10.175.704
		Misure a favore del settore turistico		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

ALLEGATI

MINISTERO DEL TURISMO

MISSIONE Programma Autorizzazione ordinaria Autorizzazioni ricevute		MINISTERO DEL TURISMO AUTORIZZAZIONI RIMODULATE AI SENSI DELL'ART.33 C. 3 DELLA LEGGE 196/2009 (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione) (in Euro)		160/586/1
		Previsioni assestate complessive	di cui per rimodulazioni	
2 Turismo (31)	2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6) LB n.234/2021 art.1 comma 368 FONDO UNICO PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE (Cap-pg. 7115/1)	2024 2025 2026	85.000.000 95.000.000 50.000.000	1.000.000 <<< <<<
		2024 2025 2026	6.000.000 <<< <<<	1.000.000 <<< <<<
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5) DL n.34/2019 art.13(qualer comma 4 BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NONCHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI IDENTIFICATI MEDIANTE UN CODICE IDENTIFICATIVO ALFANUMERICO (Cap-pg. 8012/1)				
NOTE ESPLICATIVE				

Le Previsioni assestate complessive sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente Provvedimento di Assestamento.

€ 7,80

dossier

XIX Legislatura

30 luglio 2024

RENDICONTO 2023 ASSESTAMENTO 2024

A.S. 1200 e A.S. 1201



SERVIZIO STUDI

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 315/1

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - ✕ [@SR_Bilancio](https://www.instagram.com/SR_Bilancio)

Elementi di documentazione n. 5/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 324/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0096.docx

INDICE

PARTE I: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (A.S. 1200)	
³ 1. Il Rendiconto generale dello Stato	5
2. La gestione di competenza	11
3. La gestione dei residui	26
4. La gestione di cassa	31
5. Il conto del patrimonio	33
6. I rilievi della Corte dei conti	46
7. Le note integrative	53
 PARTE II: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 (A.S. 1201)	
⁶⁵ 1. L'assestamento del bilancio dello Stato	67
2. Le variazioni di competenza del bilancio dello Stato 2024 risultanti dal ddl di assestamento	69
3. Le variazioni di cassa del bilancio dello Stato 2024 risultanti dal ddl di assestamento	85
4. L'accertamento dei residui passivi	88
5. La relazione tecnica al disegno di legge di assestamento	91
 APPENDICE	
Tavole riepilogative	101

PARTE I:
RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO
STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
(A.S. 1200)

1. IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

1.1. Funzioni e disciplina del Rendiconto generale dello Stato

Il **Rendiconto generale dello Stato** è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'**obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria**.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblicata il 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. Essa dispone all'**articolo 35** che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione¹.

Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato e la connessa Relazione rappresentano gli strumenti mediante i quali la Corte assolve al compito di dare al Parlamento una conoscenza e una valutazione più ampia possibile dei conti della finanza statale.

Il rendiconto generale dello Stato è costituito da **due parti**:

- 1) **conto del bilancio**, che espone l'**entità effettiva** delle **entrate** e delle **spese** del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
- 2) **conto del patrimonio**, che espone le **variazioni** intervenute nella consistenza delle **attività** e **passività** che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione delle risultanze della gestione è fornita dal **conto del bilancio**, costituito dal conto consuntivo **dell'entrata** e, per la parte di **spesa**, dal conto consuntivo relativo a **ciascun Ministero**. In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo della spesa è articolato per **missioni** e **programmi**, ed espone per ciascun programma i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

La **gestione di competenza** evidenzia l'entità complessiva degli **accertamenti di entrata** e degli **impegni di spesa** effettuati nel corso dell'esercizio finanziario².

¹ Il conto del bilancio ed il conto del patrimonio compilati da ciascun Ministero sono trasmessi al MEF entro il 30 aprile dell'anno successivo; il Rendiconto generale dell'esercizio chiuso viene poi trasmesso, entro il 31 maggio, alla Corte dei conti, per il giudizio di parificazione.

² Si rammenta che dal 2019 è stato introdotto il nuovo concetto di **impegno pluriennale "ad esigibilità" (IPE)**, in applicazione dell'articolo 34 dalla legge di contabilità, in base al quale, ai fini del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, l'assunzione degli impegni contabili viene effettuata con **imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili** (quando, cioè, vengono a scadenza). Di conseguenza, nel Rendiconto sono

La **gestione di cassa** evidenzia, per la parte di **entrata**, le **somme riscosse e versate** nella tesoreria dello Stato ovvero rimaste **da versare** e, per la parte di **spesa**, i **pagamenti compiuti** dalle amministrazioni statali nonché le spese ancora rimaste **da pagare**.

Nella **gestione dei residui** vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (attivi e passivi) **risultanti dagli esercizi precedenti**. Il conto del bilancio comprende inoltre il conto totale dei residui attivi e passivi che si **tramandano all'esercizio successivo**.

In un apposito **allegato tecnico** al conto consuntivo di **ogni Ministero** sono esposti i risultati disaggregati per **unità elementari di bilancio (capitoli)** ricompresi in ciascuna unità di voto, che costituiscono la voce contabile ai fini della gestione e rendicontazione.

Il Rendiconto presenta altresì l'**articolazione dei programmi** di spesa in **azioni**. Queste sono attualmente **adottate solo in via sperimentale**, e rivestono carattere meramente conoscitivo, ai sensi dell'articolo 25-*bis* della legge n. 196/2009; tuttavia, in futuro, sono **destinate a sostituire gli attuali capitoli**, e divenire le nuove unità elementari di bilancio.

Le **azioni** – individuate con il D.P.C.M. 14 ottobre 2016 ed adottate in via sperimentale dall'esercizio finanziario 2017, per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi – sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio. Il **definitivo passaggio** all'adozione delle **azioni** sarà valutato in base agli esiti di una **Relazione sull'efficacia delle azioni**, predisposta annualmente dalla **Ragioneria generale dello Stato**, sentita la Corte dei conti. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio. Finora sono state presentate quattro Relazioni al Parlamento, il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2), 17 luglio 2019 (Doc. XXVII, n. 7), 7 luglio 2021 (DOC. XXVII, n. 14) e **18 settembre 2023 (Doc. XXVII, n. 10)**.

In merito alla sperimentazione in corso, nel **Giudizio di parificazione** del Rendiconto 2023, la Corte ha ribadito le proprie perplessità circa **l'esiguità del numero delle azioni** e il mancato superamento della scarsa trasparenza del rapporto tra azione e titoli legislativi.

In **appendice** al conto del bilancio, i dati di consuntivo della spesa sono classificati anche in relazione all'**analisi economica** (ripartizione delle entrate e delle spese per categorie economiche).

Nel bilancio 2023-2025 la classificazione economica delle entrate e delle spese è stata oggetto di una profonda revisione, dovuta al fatto che, con la fine dell'esercizio 2022, si è conclusa la sperimentazione del piano dei conti integrato, di

ricompresi sia i nuovi impegni pluriennali assunti nell'esercizio di riferimento, sia l'effetto delle variazioni o rimodulazioni apportate agli impegni "ad esigibilità" assunti negli esercizi precedenti.

cui all'art. 38-*sexies* della legge di contabilità. La revisione della classificazione è stata necessaria al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti e l'integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di contabilità economico-patrimoniale.

L'esame parlamentare del conto del bilancio costituisce la verifica – nella forma della legge di approvazione del rendiconto medesimo – del fatto che, in sede di gestione, il Governo ha eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa **nei termini** preventivamente **stabiliti con la legge di bilancio**.

In termini finanziari, attraverso l'approvazione con legge del risultato della gestione annuale del bilancio, viene fissato il flusso della gestione dei conti statali, anche al fine di consentire il passaggio dalla precedente legge di bilancio al futuro bilancio previsionale.

Al Rendiconto generale dello Stato è **allegata**, per **ciascuna amministrazione**, una **Nota integrativa**, che espone le risultanze della gestione delle entrate e della spesa, elaborata in modo confrontabile con la corrispondente Nota al bilancio di previsione. La Nota integrativa illustra:

- per **ciascun programma**, con riferimento alle **azioni**, i **risultati finanziari** per categorie economiche di spesa **motivando** gli eventuali **scostamenti** tra le previsioni iniziali (di bilancio) e quelle finali indicate nel Rendiconto, tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti in corso d'esercizio;
- l'analisi e la valutazione del **grado di realizzazione degli obiettivi** indicati nella nota integrativa al bilancio, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socioeconomico e delle eventuali criticità riscontrate.

La Nota integrativa consente, in sostanza, di valutare l'operato delle Amministrazioni centrali dello Stato e di fornire informazioni utili alla definizione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sia in termini di allocazione delle risorse, sia di valutazione della congruità degli stanziamenti assegnati a ciascun Programma e degli obiettivi ad esso associati.

Il Rendiconto è, inoltre, corredato (art. 36, legge di contabilità):

- del **Rendiconto economico**, che espone per ciascun Ministero le risultanze economiche, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano a fini conoscitivi, nell'ambito della gestione, la **contabilità economico-patrimoniale** in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicura l'integrazione delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e

patrimoniale³.

- di una **relazione** illustrativa delle risultanze delle **spese** relative ai programmi aventi natura o contenuti **ambientali**, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale (**Eco-Rendiconto dello Stato**);
- di un allegato conoscitivo in cui sono illustrate, con riferimento alle **entrate finalizzate per legge**, le entrate affluite e le spese sostenute nell’esercizio da ciascun Ministero in relazione ai servizi e alle attività prestate dalle Amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa.

1.2 Ricorso a strumenti di flessibilità di bilancio in fase gestionale

La legge di contabilità prevede strumenti di **flessibilità di bilancio in fase gestionale**, introdotti dal D. Lgs. n. 90 del 2016, con la facoltà di rimodulare **con atti amministrativi** l’allocazione iniziale delle risorse iscritte in bilancio senza la necessità di ulteriori interventi legislativi.

La possibilità di effettuare variazioni di stanziamenti di bilancio nel corso della gestione **tra unità di voto** è stata prevista al fine di dare alle amministrazioni la possibilità, da un lato, di modulare le risorse assegnate secondo le necessità connesse al **raggiungimento degli obiettivi di spesa** e, dall’altro, di assicurare una **maggiore tempestività nell’erogazione delle risorse** e velocizzare i pagamenti.

La flessibilità gestionale – disciplinata dai commi da 4 a 4-*sexies* dell’art. 33 della legge n. 196/2009 – è tuttavia **limitata** nell’ambito di **ciascuno stato di previsione** e tra le **dotazioni finanziarie interne a ciascun programma**, con **esclusione dei fattori legislativi**⁴, nel rispetto dei saldi di bilancio.

Ambiti di flessibilità nella fase gestionale

La legge di contabilità (**art. 33**) consente – nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili e con il **divieto** di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti – le seguenti **variazioni compensative**:

- a.** tra le dotazioni finanziarie di **ciascun programma** nell’ambito di **uno stesso stato di previsione**, con decreto del **Ministro competente** da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, previa verifica del Ministero dell’economia – RGS (co. 4);
- b.** **tra gli stanziamenti** di spesa di **ciascuna azione**, con **decreti direttoriali** previa verifica del Ministero dell’economia e finanze – RGS (co. 4-*bis*);
- c.** tra gli **stanziamenti** iscritti nella **categoria 2** “Consumi intermedi” e nella **Categoria 21** “Investimenti fissi lordi”, nell’ambito di ciascuno **stato di previsione** da parte del

³ Gli articoli 38-*bis* e 38-*ter* della legge di contabilità concernono il sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale e il piano dei conti integrato.

⁴ Ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa (art. 21, comma 5, lettera b), legge n. 196/2009).

Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro competente (comma 4-ter). Dal 2019, tali variazioni sono disposte con **decreti del Ragioniere generale dello Stato** (art. 4-*quater* del D.L. n. 32/2019). Le variazioni di spese concernenti acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite da un unico ufficio o struttura di servizio, possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della RGS.

- d. tra gli stanziamenti di **sola cassa dei capitoli** di uno **stesso stato di previsione**, con decreto del **Ministro competente**, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, previa verifica del Ministero dell'economia e finanze – RGS. Tale facoltà è concessa al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per i pagamenti secondo le previsioni indicate nei piani **finanziari dei pagamenti** (co. 4-*quinqies*);
- e. **variazioni** in termini di **residui, competenza e cassa** necessarie alla **ripartizione dei Fondi da ripartire** istituiti per legge, anche tra Ministeri diversi, con decreti del **Ministro dell'economia e finanze** (co. 4-*sexies*). Dal 2019, tali variazioni sono disposte con **decreti del Ragioniere generale dello Stato** (art. 4-*quater*, D.L. n. 32/2019).

Nella **Tavola 14** allegata alla relazione illustrativa del disegno di legge recante il Rendiconto 2023 (C. 1951) si fornisce il **quadro della flessibilità operata** in fase di gestione di bilancio, riportando, per il **periodo 2016-2023**, per ciascun tipo di decreto, il **numero degli atti** con i quali si è fatto ricorso alle diverse forme di flessibilità e le relative **risorse finanziarie movimentate**.

Nella Relazione si osserva che l'analisi dei dati per l'esercizio 2023 conferma la tendenza degli esercizi precedenti, mostrando come le nuove forme di **flessibilità** vengano utilizzate soprattutto dai responsabili delle strutture in cui si articolano le Amministrazioni (**Direttori Generali**), concretizzandosi, nella maggioranza dei casi, in variazioni compensative di **importi limitati**. Risulta ancora essere limitato il ricorso agli strumenti di flessibilità destinati ad una **gestione trasversale** all'intera Amministrazione.

1.3 Il contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 (C. 1951)

Gli **articoli 1, 2 e 3** espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e sono riferiti rispettivamente alle **entrate**, alle **spese** e alla gestione finanziaria di **competenza**, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate⁵ e il totale di tutte le spese impegnate⁶.

Nel Rendiconto dell'esercizio 2023, la gestione di competenza – con accertamenti di entrate per 1.112,6 miliardi di euro e impegni di spese per 1.144,1 miliardi di euro – evidenzia un **disavanzo della gestione di competenza di 31,5 miliardi di euro** (*cfr.* più diffusamente sul punto il §

⁵ Comprensive delle somme versate, rimaste da versare e rimaste da riscuotere.

⁶ Comprensive delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare.

3).

L'**articolo 4** espone la **situazione finanziaria del conto del Tesoro**. Nel Rendiconto 2023 essa presenta un **disavanzo di 462,2 miliardi**.

Le informazioni fornite nel disegno di legge di Rendiconto consentono infatti di evidenziare l'effetto della gestione di bilancio (competenza e residui) sulla complessiva situazione del Tesoro, tramite il raccordo tra gestione finanziaria del bilancio e situazione del Tesoro - determinata mensilmente nei Conti riassuntivi come saldo tra attività (fondo di cassa più crediti di tesoreria) e passività (debiti di tesoreria) - come esplicitato da quanto riepilogato all'articolo 4 del disegno di legge, relativo alla situazione finanziaria del Tesoro.

L'**articolo 5** reca l'approvazione dei seguenti Allegati:

- **Allegato n. 1**⁷ contenente l'**elenco dei decreti** con i quali sono stati effettuati **prelevamenti** dal "**Fondo di riserva per le spese impreviste**"⁸;
- **Allegato n. 2** relativo alle **eccedenze di impegni e di pagamenti** risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'**articolo 6** espone la situazione **patrimoniale dello Stato**. Nell'esercizio 2023 il conto espone **attività** per un totale di 1.048,6 miliardi di euro e passività per 3.806,4 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2023 di 2.757,8 miliardi.

L'**articolo 7** dispone, infine, l'approvazione del Rendiconto secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

⁷ Previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge n. 196/2009.

⁸ Nell'allegato è specificato, per ciascun decreto di prelevamento, la missione ed il programma, nonché l'amministrazione di pertinenza e la specifica finalità a motivo del prelievo.

2. LA GESTIONE DI COMPETENZA

Nella tavola sono esposti i **saldi del bilancio dello Stato** registrati a **consuntivo nel 2023**, in termini di **competenza**, a confronto con le *previsioni iniziali di bilancio* e con le *previsioni definitive*, nonché con i saldi relativi all'esercizio precedente.

Tabella 1 – I SALDI DI COMPETENZA

(dati in milioni di euro)

	2022	2023			Differenza consuntivo 2023/2022
	Consuntivo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Consuntivo	
Operazioni finali					
Entrate finali	711.773	672.251	679.962	741.614	29.841
Spese finali	841.326	872.904	906.081	866.163	24.837
Operazioni complessive*					
Entrate complessive	1.018.031	1.183.724	1.215.979	1.112.622	94.591
Spese complessive	1.103.140	1.183.724	1.214.701	1.144.118	40.978
SALDI					
Saldo netto da finanziare	-129.553	-200.653	-226.118	-124.549	5.004
Risparmio pubblico	+25.763	-43.357	-51.628	+42.890	17.127
Ricorso al mercato	-391.367	-511.473	-534.739	-402.504	-11.137

* Comprensive delle spese per il rimborso di prestiti e per l'accensione di prestiti.

Fonte: Relazione illustrativa al ddl di Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Tavola 4, pag. 7.

Il quadro generale degli andamenti dei **saldi di competenza** mostra, in valori assoluti, un generale **peggioramento** delle **previsioni definitive** rispetto alle **previsioni iniziali**, legato essenzialmente ad un **sostanziale aumento delle previsioni di spesa**, cui fa riscontro un lieve aumento delle corrispondenti previsioni di entrata.

Guardando, invece ai **dati di consuntivo**, i saldi evidenziano nel 2023 un generale **miglioramento** rispetto alle **previsioni sia definitive che iniziali**.

Anche nel confronto con l'esercizio precedente, la **gestione di competenza** ha fatto conseguire nel 2023 un **miglioramento** dei saldi **rispetto** ai risultati differenziali registrati nell'esercizio **2022**, con l'eccezione del ricorso al mercato.

Anche in **rapporto al Pil**, si riscontra lo stesso quadro generale di evoluzione positiva per i saldi di competenza – evidenziato nella Tavola 6 della Relazione illustrativa. Tale quadro risulta favorito nel confronto con il 2022 dal concomitante **aumento** del Pil che passa da 1.962.846 milioni del 2022 a 2.085.376 milioni del 2023 (+6,2% cento di aumento a prezzi di mercato).

In particolare, guardando ai principali saldi del bilancio:

- il **saldo netto da finanziare** (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta a consuntivo nel 2023 un **valore negativo di**

circa **124,6 miliardi**, con un **miglioramento di 5 miliardi** rispetto al saldo registrato nel **2022**. Tale miglioramento è frutto di un **aumento delle entrate finali di circa 29,8 miliardi** (circa +4,2%) che ha compensato il lieve aumento **delle spese finali di 24,8 miliardi** (+3%). Se confrontato con le **previsioni iniziali**, che indicavano un valore del saldo netto di -200,7 miliardi, il **miglioramento** dei dati a consuntivo è di oltre **76 miliardi**. Il miglioramento è ancora maggiore se confrontato con le **previsioni definitive** (oltre **101 miliardi**), che prospettavano un saldo netto di -226,1 miliardi;

- il **risparmio pubblico** (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel **2023 a 42,9 miliardi**, con un **miglioramento** di oltre **17,1 miliardi rispetto al 2022**. Tale risultato è raggiunto grazie ad un aumento delle entrate correnti (+31,4 miliardi) superiore all'aumento delle spese correnti (+14,3 miliardi) (*cf. la tavola successiva sulla gestione di competenza*). Il miglioramento del saldo è di oltre 86,2 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali, che ipotizzavano un risparmio pubblico negativo di oltre 43,4 miliardi;
- il dato del **ricorso al mercato** finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2023 a **-402,5 miliardi**, un valore **superiore di circa 11 miliardi** rispetto al dato del **2022**. Nel confronto con le previsioni si evidenzia invece un miglioramento del ricorso al mercato, inferiore di circa 109 miliardi rispetto alle previsioni iniziali e di 132 miliardi rispetto alle previsioni definitive.

Nel complesso, i risultati della **gestione 2023** denotano, per tutti i saldi, un **miglioramento** sia rispetto alle **previsioni iniziali** sia rispetto alle **previsioni definitive**, anche comprensive degli **scostamenti** autorizzati dal Parlamento in corso di esercizio.

Essi risultano inoltre rispettosi dei **limiti massimi** autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023, come successivamente aggiornati.

Tali limiti massimi – fissati originariamente dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) rispettivamente in -206.000 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -516.820 milioni di euro per il ricorso al mercato – **sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio** finanziario e ridefiniti, rispettivamente, in **-227.600 milioni** di euro per il saldo netto da finanziare e in **-538.420 milioni** di euro per il ricorso al mercato.

<p>I provvedimenti adottati nel corso dell'esercizio 2023 per far fronte alle conseguenze del deteriorarsi del quadro macroeconomico a seguito della prolungata fase inflattiva, del rialzo dei tassi di interesse e delle tensioni geopolitiche hanno reso necessario l'aggiornamento dei saldi programmatici, realizzato mediante due successivi</p>

scostamenti di bilancio, approvati dalle Camere, rispettivamente, in data **28 aprile 2023**, con le risoluzioni di approvazione della [Nuova relazione](#) al Parlamento, presentata dal Governo il 27 aprile ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243/2012⁹, e in data **11 ottobre 2023**, con le risoluzioni di approvazione della [Relazione al Parlamento](#) annessa alla NADEF 2023, presentata al Parlamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012.

Il limite massimo dei **saldi per l'anno 2023** è stato aumentato – rispetto a quanto originariamente indicato dalla legge di bilancio 2023 – dai provvedimenti che hanno trovato copertura finanziaria per mezzo degli scostamenti di bilancio:

- di **3,4 miliardi** di euro per il 2023 con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”),
- di **18,2 miliardi** con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, c.d. Manovra anticipi).

Nella tavola che segue sono esposti i dati relativi alla **gestione di competenza** delle **entrate** e delle **spese** dell'esercizio finanziario 2023, a raffronto con le *previsioni iniziali* (A) del bilancio 2023 e le *previsioni definitive* (B), con evidenza degli **scostamenti** determinatisi nel corso della gestione rispetto alle **previsioni definitive**.

Tabella 2 – GESTIONE DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2023

(dati in milioni di euro)

	2022	2023				Differenza consuntivo 2023/2022	Variazioni % 2023/2022
	Consuntivo	Previsioni iniziali (A)	Previsioni definitive (B)	Consuntivo (C)	Differenza (*) (C-B)		
ENTRATE							
Totale entrate correnti	706.761	671.852	678.826	738.157	59.331	31.396	4,44
Alienaz., ammort., riscoss.	5.012	399	1.136	3.457	2.321	-1.555	-31,03
Entrate finali	711.773	672.251	679.962	741.614	61.652	29.841	4,19
Accensione prestiti	306.258	511.473	536.016	371.008	-165.008	64.750	21,14
Entrate complessive	1.018.031	1.183.724	1.215.979	1.112.622	-103.357	94.591	9,29
SPESE							
Spese finali	841.326	872.904	906.081	866.163	-39.918	24.837	2,95
Rimborso prestiti	261.814	310.820	308.621	277.955	-30.666	16.141	6,17
Spese complessive	1.103.140	1.183.724	1.214.701	1.144.118	-70.583	40.978	3,71
Saldo netto da finanziare	-129.553	-200.653	-226.118	-124.549	101.569	5.004	

(*) Maggiori o minori entrate – economie o maggiori spese.

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabelle n. 1 e n. 1.1.

A livello di **operazioni finali**, il miglioramento del saldo netto da finanziare a consuntivo, di cui si è detto, discende da una gestione di competenza 2023 che evidenzia un **aumento degli accertamenti di entrate**

⁹ Il ricorso a maggiore indebitamento netto, richiesto dal Governo con la nuova [Relazione al Parlamento \(DOC. LVII, n. 1 – ANNESSO-bis\)](#) presentata il 27 aprile 2023, è stato autorizzato dal Parlamento il 28 aprile 2023 con apposite risoluzioni (n. 6-00032 alla Camera dei deputati e n. 6-00031 al Senato). Si rammenta che la [nuova Relazione](#), approvata dal Consiglio dei ministri il 27 aprile 2023, è stata trasmessa nella medesima giornata alle Camere, a seguito della **mancata approvazione** della prima [Relazione](#), presentata contestualmente al [DEF 2023](#).

finali (risultati pari a 741,6 miliardi) di **circa il 4,2%** rispetto all'anno precedente (+29,8 miliardi), accompagnato da un **lieve aumento** anche degli impegni delle **spese finali** di circa il **2,9%** (attestati nel 2023 a 866,2 miliardi, pari a +24,8 miliardi rispetto al 2022).

Rispetto alle **previsioni definitive**, la gestione di competenza ha dato accertamenti per **entrate finali in aumento del 9%** (+61,6 miliardi) e impegni delle **spese finali in diminuzione del 4,4%** (circa -39,9 miliardi).

Anche a livello delle **operazioni complessive** (comprehensive delle entrate per accensione di prestiti e delle spese per rimborso prestiti), la gestione di competenza **2023** denota un **aumento degli accertamenti di entrata complessivi del 9,3%** (+94,6 miliardi rispetto al 2022) ed un **aumento degli impegni complessivi di spesa del 3,7%**, per oltre 40,9 miliardi.

L'incidenza **sul Pil** degli **accertamenti** complessivi è aumentata al **53,4%** rispetto a quanto registrato lo scorso anno (51,9%), mentre il peso della **spesa** complessiva rispetto al Pil, in termini di impegni, è sceso al **54,9%** rispetto al 56,2% del 2022.

2.1. Le entrate finali

Come già indicato nella tavola precedente, la gestione di competenza del bilancio 2023 ha registrato **accertamenti per entrate finali** pari a circa **741,6 miliardi**, con un **incremento** a consuntivo di **4,2 punti percentuali** rispetto al dato riferito al 2022 (+29,8 miliardi).

Gli accertamenti sono risultati **superiori** a quanto prospettato, di circa il 10 per cento rispetto alle **previsioni iniziali** (per le quali l'importo atteso era pari a 672,2 miliardi) e di circa il 9 per cento rispetto alle **previsioni definitive**, per le quali l'importo stimato era pari a 679,9 miliardi.

L'incremento degli accertamenti di entrate finali è derivato interamente dall'aumento registrato per le entrate **tributarie**, mentre le entrate **extra-tributarie** e quelle per **alienazione** ed ammortamento di beni hanno fatto registrare una riduzione di accertamenti, come evidenziato nella tabella a seguire.

Tabella 3 – ENTRATE DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2023*(dati in milioni di euro)*

	2022	2023				Differenza consuntivo 2023/2022	Variazioni % 2023/2022
	Consuntivo	Previsioni iniziali (A)	Previsioni definitive (B)	Consuntivo (C)	Differenza (C-B)		
Entrate tributarie	578.741	588.646	585.809	618.501	32.692	39.760	6,87
Entrate extratributarie	128.020	83.206	93.017	119.656	26.639	-8.364	-6,53
Totale entrate correnti	706.761	671.852	678.826	738.157	59.331	31.396	4,44
Alienaz., ammort., riscoss.	5.012	399	1.136	3.457	2.321	-1.555	-31,03
Entrate finali	711.773	672.251	679.962	741.614	61.652	29.841	4,19
Accensione prestiti	306.258	511.473	536.016	371.008	-165.008	64.750	21,14
Entrate complessive	1.018.031	1.183.724	1.215.979	1.112.622	-103.357	94.591	9,29

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabelle n. 1 e n. 1.1.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto con l'esercizio precedente, si evidenzia come le **entrate tributarie** facciano registrare un aumento degli accertamenti che comporta una variazione positiva per 39,8 miliardi (6,9 punti percentuali), in parte compensata da una diminuzione della quota relativa alle **entrate extra-tributarie**, che si attestano per il 2023 in termini assoluti a **119,6 miliardi**, con una variazione negativa del 6,5 per cento rispetto al 2022 (-8,3 miliardi). Nel confronto con l'anno precedente risultano in decrescita anche le **entrate derivanti da alienazione ed ammortamento** di beni (-1,5 miliardi, -31,0%).

Per quanto concerne le **entrate tributarie**, si osserva inoltre come rappresentino oltre l'83% dell'ammontare complessivo delle entrate finali, con gli accertamenti che si sono attestati a **618,5 miliardi nel 2023**, un valore superiore rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 588,6 miliardi).

All'interno dell'aggregato, oltre la metà del gettito (55%), è assicurato dalle **imposte sul reddito** e, in misura minore, sul **patrimonio**; inoltre, le **tasse e le imposte sugli affari** si attestano al 37%.

Riguardo all'analisi per **categorie economiche** delle entrate finali, si segnala che, a partire dal 2023, la **classificazione economica** delle **entrate** e delle **spese** è stata **oggetto di revisione**, a seguito della conclusione, nel 2022, della sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-*sexies* della legge di contabilità, al fine di assicurare una maggiore integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale (*cfr.* Circolari RGS n.22 del 18 maggio 2022 e n.46 del 21 dicembre 2022).

La **classificazione economica delle entrate** è stata **maggiormente interessata dalla revisione** adottata nel 2023, prevedendo una riorganizzazione dei contenuti delle categorie, che è stata più limitata per i titoli I, III e IV e **più corposa per il titolo II, entrate extratributarie**.

In ragione di ciò, nella Relazione illustrativa del disegno di legge di rendiconto 2023 si segnala che **non è stato possibile mantenere la continuità della serie storica dopo il 2022**, e pertanto, nel provvedimento le categorie sono presentate per gli anni 2021 e 2022 secondo la vecchia classificazione e **per il solo esercizio 2023** secondo la **nuova classificazione economica** (cfr. A.C. 1951 -Parte I, Volume primo - Tomo I – Relazione illustrativa, Tavole 7 e 7-bis).

Tabella 4 – ENTRATE ACCERTATE PER CATEGORIA ECONOMICA
Anni 2021-2023

(milioni di euro)

	2021	2022	2023 nuova classificazione
ENTRATE TRIBUTARIE	523.790	578.741	618.501
Imposte sul patrimonio e sul reddito	280.850	312.279	338.666
Tasse e imposte sugli affari	188.321	214.484	227.977
Imposte sulla produzione e sui consumi (e dogane fino al 2022)	32.082	27.189	33.646
Entrate tributarie da gestione monopoli	10.865	10.977	11.258
Tasse e imposte su attività di gioco (fino al 2022, "Lotto, lotterie ed altre attività di gioco") (*)	11.672	13.812	6.954
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE (**)	104.658	128.019	119.656
ENTRATE CORRENTI	628.448	706.761	738.156
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.136	5.013	3.457
ENTRATE FINALI	630.151	711.774	741.614
ACCENSIONE DI PRESTITI	364.806	306.258	371.008
ENTRATE COMPLESSIVE	1.000.390	1.018.032	1.112.622

Fonte: A.C. 1951 -Parte I, Volume primo – Tomo I - Relazione illustrativa, Tavole 7 e 7-bis.

(*) Si segnala che dal 2023, a seguito della nuova classificazione economica, è stata istituita la attuale Categoria "Tasse e imposte su attività di gioco", che sostituisce la precedente categoria "Lotto, lotterie e altre attività di gioco". La precedente categoria ricomprendeva anche i **proventi derivanti dal gioco del Lotto** (rientranti fino all'esercizio 2022 tra le entrate tributarie), **ora riclassificati tra le entrate extra-tributarie. Mentre le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, precedentemente ricompresi tra le entrate extratributarie, sono confluite tra le entrate tributarie, nella nuova Categoria.**

(**) Le entrate **extra-tributarie** vengono riportate esclusivamente come aggregato complessivo, data la nuova classificazione che non rende possibile un confronto di maggior dettaglio rispetto alle annualità pregresse per le singole voci di entrata. Ciò in quanto la revisione della **natura economica delle entrate ha generato alcune modifiche sostanziali**; in particolare, alcune entrate, quali le tasse e i diritti marittimi, i diritti **aeroportuali** e le **ritenute sulle vincite del gioco del lotto**, precedentemente ricompresi tra le entrate extratributarie, sono **ora confluite tra le entrate tributarie.**

Analizzando le **principali imposte**, riportate nella tavola successiva, tra le entrate ricorrenti, si osserva che **l'IRPEF** ha mostrato una crescita dell'8,8 per cento rispetto ai valori del 2022 (da 215,9 a 234,9 miliardi), aumento anche rispetto alle previsioni definitive (+12,9 miliardi). Più sostenuta la variazione in aumento dell'accertato **IRES**, che registra una crescita del 13,8% (passando da 50,3 a 57,2 miliardi circa).

Tabella 5 – ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE
Entrate per unità di voto (titolo/natura/tipologia) - accertamenti 2021-2023

(milioni di euro)

	2021	2022	2023 nuova classificazione	Var. % 2023/2022
Entrate Tributarie, di cui: (*)	523.790	578.741	618.501	6,9
Entrate ricorrenti:	516.473	572.371	609.144	6,4
1.1.11 - Redditi	204.375	215.919	234.933	8,8
1.1.12 - Reddito delle società	35.876	50.279	57.203	13,8
1.1.13 - Imposte sostitutive di imposte sui redditi (fino al 2022 "sostitutive")	22.487	24.132	28.275	17,2
1.1.14 - Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito (fino al 2022 "altre dirette")	11.653	16.689	9.971	-40,3
1.1.21 - Iva	163.937	188.237	202.449	7,5
1.1.22 - Registro e bollo (e "sostitutive", fino al 2022)	12.677	13.787	12.995	-5,7
1.1.23 - Altre tasse e imposte sugli affari (fino al 2022 "altre indirette")	11.847	12.608	11.461	-9,1
1.1.31 - Accise sui prodotti energetici, energia elettrica e gas naturale (fino al 2022 "accisa su oli minerali")	24.446	18.654	30.933	65,8
1.1.32 - Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi (fino al 2022 "accisa su altri prodotti")	7.579	8.465	2.713	-68,0
1.1.41 - Entrate da vendita di generi di monopolio (fino al 2022 "Imposte sui generi di monopolio")	10.863	10.976	11.258	2,6
1.1.51 - Tasse e imposte da attività di gioco (fino al 2022 "imposte sui giochi + lotterie ed altri giochi")	3.858	6.638	6.954	4,8
Entrate non ricorrenti	7.316	6.369	9.357	46,9
1 - Imposte sostitutive di imposte sui redditi (fino al 2022 "sostitutive")	6.181	4.993	4.743	-5,0
2 - Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito (fino al 2022 "Altre imposte dirette")	9	5	3.286	--
3 - Entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito (fino al 2022 "Condoni diretti")	269	261	255	-2,4
4 - Altre tasse e imposte sugli affari (fino al 2022 "Altre imposte indirette")	849	1.097	1.072	-2,3
5 - Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	-	-	0,3	-

Fonte: A.C. 1951 -Parte I, Volume primo – Tomo I - Relazione illustrativa, Tavole 6 e 6-bis.

(*) Come segnalato nella Relazione illustrativa del disegno di legge di rendiconto 2023, in ragione della revisione della classificazione economica delle entrate, adottata dal 2023, non è stato possibile mantenere la continuità della serie storica dopo il 2022. Pertanto, per il solo esercizio 2023 le medesime misure sono prospettate secondo le nuove tipologie di entrata nella Tavola 6 bis.

Tra le **imposte indirette** oltre il 70 per cento è attribuibile al gettito **IVA**, che registra una crescita del 7,5 per cento raggiungendo come accertamento la quota di 202,4 miliardi. Tra le altre imposte indirette si osserva come il gettito derivante dall'**imposta di registro e di bollo** registri una flessione del 5,7 per cento (da 13,8 miliardi nel 2022 a circa 13 miliardi nel 2023), si rivela invece leggermente positiva la variazione relativa alle entrate da vendita di generi di **monopolio** (+2,6%, +281 milioni). Consistente è infine la crescita delle **accise sui prodotti energetici, energia elettrica e gas naturale**, che segnano una crescita del 65 per cento (+ 12,3 miliardi) raggiungendo i 30,9 miliardi.

2.2. Le spese finali

Nel 2023, gli impegni per **spese finali**, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si sono mantenuti ad un livello elevato, pari a **866,1 miliardi** di euro, registrando un **aumento** (+24,8 miliardi, +2,9 per cento) rispetto agli impegni dell'esercizio 2022.

Tabella 6 – SPESE DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2023

(dati in milioni di euro)

	2022	2023				Differenza consuntivo 2023/2022	Variazioni % 2022/2021
	Consuntivo	Previsioni iniziali (A)	Previsioni definitive (B)	Consuntivo (C)	Differenza (*) (C-B)		
Spese correnti	680.998	715.208	730.455	695.267	-35.188	14.269	2,10
Spese conto capitale	160.328	157.695	175.626	170.896	-4.730	10.568	6,59
Spese finali	841.326	872.904	906.081	866.163	-39.918	24.837	2,95
Rimborso prestiti	261.814	310.820	308.621	277.955	-30.666	16.141	6,17
Spese complessive	1.103.140	1.183.724	1.214.701	1.144.118	-70.583	40.978	3,71

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabelle n. 1 e n. 1.1.

In particolare, la spesa di **parte corrente** ha generato impegni per circa **695 miliardi** di euro, in **aumento** (+14,2 miliardi) rispetto al 2022, mentre gli impegni di spesa in **conto capitale** hanno registrato un aumento rispetto al 2022 di 10,5 miliardi, assestandosi a **170,9 miliardi** di impegni.

Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per 277,9 miliardi di euro, con un aumento del 6,17 per cento rispetto al dato del 2022 (261,8 miliardi), gli **impegni complessivi** di spesa si attestano a circa 1.144 miliardi, con un complessivo incremento rispetto a quelli dell'anno precedente, di circa il **+3,7 per cento**.

Rispetto ai valori previsionali, i dati risultanti dalla **gestione** sono risultati **inferiori** sia rispetto alle **previsioni iniziali** che alle **previsioni definitive**. Costituiscono eccezione le spese in conto capitale, stimate in 157,7 miliardi nelle previsioni iniziali e risultate pari a 170,9 miliardi a consuntivo.

Rispetto al bilancio di previsione, infatti, a seguito dell'adozione dei **provvedimenti d'urgenza**, le **previsioni definitive** delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato un **aumento di 33,2 miliardi** rispetto alle **previsioni iniziali** della legge di bilancio (+3,8%). L'aumento ha riguardato sia le **spese correnti**, con un incremento di circa **15,2 miliardi**, sia quelle in **conto capitale** in aumento di oltre **17,9 miliardi** rispetto alla previsione di bilancio.

Guardando all'analisi per **categoria economica** dei dati della gestione – esposta nella tavola che segue – si evidenzia, con riferimento specifico alla **dinamica delle spese correnti** (complessivi **+14,3 miliardi** rispetto al 2022), che la categoria “**Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche**” costituisce il **50,6 per cento della spesa corrente**, con impegni

per oltre **352 miliardi** di euro (+1,2 per cento rispetto ai 348 miliardi del 2022). Si tratta in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali (impegni 160,8 miliardi) e a enti previdenziali (166,1 miliardi).

Si segnalano inoltre i **“Redditi da lavoro dipendente”**, che rappresentano il 15,3 per cento degli impegni correnti, con impegni che ammontano a 106,8 miliardi (+1,2% rispetto al 2022), e la voce relativa agli **“Interessi passivi e redditi da capitale”**, con impegni pari a 75.759 milioni di euro (+17% rispetto al 2022), che costituiscono il 10,9 per cento della spesa corrente. Confrontando i dati degli impegni con quelli dell’esercizio 2022 si rilevano aumenti consistenti anche nelle categorie **“Rimborsi e poste correttive delle entrate”** (+10,5%) e, in misura minore, nella categoria **“Consumi intermedi”** (+6,9%).

Si rilevano, invece, diminuzioni nelle categorie **“Trasferimenti correnti a imprese”** (-8,5 miliardi, -36,0%), **“Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private”** (-1,1 miliardi, -9,4%), **“Risorse proprie UE”** (-1,6 miliardi, -7,8%), e infine i trasferimenti all’estero (-187 milioni, -11,9%).

**Tabella 7 – IMPEGNI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIA ECONOMICA
Anni 2021-2023**

(milioni di euro)

Categorie economiche	2021 Consuntivo	2022 Consuntivo	2023 Consuntivo	Var. % 2023/2022
Redditi da lavoro dipendente	101.613	104.935	106.180	1,2
Consumi intermedi	15.650	14.294	15.277	6,9
Imposte pagate sulla produzione	5.443	5.765	5.784	0,3
Trasferimenti correnti ad AP	334.275	348.053	352.105	1,2
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	27.634	11.899	10.784	-9,4
Trasferimenti correnti a imprese	37.755	23.678	15.163	-36,0
Trasferimenti all'estero	1.936	1.568	1.381	-11,9
Risorse proprie UE	20.869	20.946	19.307	-7,8
Interessi passivi e altri oneri finanziari	68.523	64.766	75.759	17,0
Rimborsi e poste correttive delle entrate	77.446	79.866	88.244	10,5
Ammortamenti	451	475	0	-
Altre uscite correnti	1.745	4.753	5.050	6,2
Fondi da ripartire di parte corrente	-	-	232	-
Totale Spese Correnti	693.340	680.998	695.267	2,1
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.689	10.413	11.099	6,6
Contributi investimenti ad AP	68.073	98.602	94.506	-4,2
Contributi agli investimenti ad imprese	35.758	34.505	53.875	56,1
Contributi investimenti a famiglie e ISP	534	709	595	-16,1
Contributi agli investimenti a estero	579	605	530	-12,4
Altri trasferimenti in conto capitale	11.018	6.544	5.288	-19,2
Fondi da ripartire in conto capitale	-	-	276	-
Acquisizioni di attività finanziarie	5.265	8.950	4.728	-47,2
Totale spese Conto Capitale	129.915	160.328	170.896	6,6
Totale Spese Finali	823.255	841.326	866.163	3,0

Fonte: A.C. 1951, Parte I, Volume primo - Tomo I - Relazione illustrativa, Tavola 17.

Per quanto concerne la **spesa in conto capitale**, i dati registrano un discreto **aumento** degli impegni (+10,6 miliardi, pari a +6,6%) rispetto al passato esercizio, per la quasi totalità imputabile ai maggiori impegni riferibili alla categoria “**Contributi agli investimenti alle imprese**” (+19,4 miliardi, pari a +56,1%). Tale incremento degli impegni è parzialmente compensato dalla riduzione degli impegni riferiti alla categoria “**Contributi agli investimenti alle Amministrazioni Pubbliche**” (-4,1 miliardi, -4,2%) e dalla riduzione della categoria “**Acquisizioni di attività finanziarie**” (-4,2 miliardi, -19,2%), nonché da una riduzione della categoria “**Altri trasferimenti in conto capitale**” (-1,3 miliardi, -19,2%).

Per l’andamento delle spese finali per categorie economiche negli ultimi quattro anni si veda la Tavola II in Appendice.

2.3. Spese finali per missioni

Passando all’analisi delle spese finali per Missioni riferite al 2023, si sottolinea che esse vengono analizzate al **netto** della missione **debito pubblico** (che da sola incide per il 30,5 per cento delle somme complessivamente impegnate del Rendiconto 2023), focalizzando dunque l’attenzione sulla sola **spesa primaria**.

Nell’ambito della spesa primaria, si conferma innanzitutto la rilevanza della missione “**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**” (si tratta in sostanza di trasferimenti agli enti territoriali) che pesa per il **18,4 per cento** sul totale della spesa primaria (dato sostanzialmente in linea con il 18,6 del 2022 ed il 18,7 nel 2021).

Resta significativa l’incidenza sul totale degli impegni della missione “**Politiche previdenziali**”, attestatesi al **14 per cento** del totale degli impegni delle spese primarie (in aumento di 6,7 miliardi, da 104,4 miliardi del 2022 ai 111,1 del 2023) e della missione “**Politiche economico-finanziarie e di bilancio**”, che si attestano al **13,4 per cento** (in linea rispetto al 2022).

Risultano poi in **aumento** gli stanziamenti della **missione “Competitività e sviluppo delle imprese”**, che passano in valore percentuale dal 3,9 per cento del 2022 al **6,6 per cento** nel 2023, con un incremento in valore assoluto nel 2023 di oltre 22 miliardi. In aumento percentuale rispetto all’anno precedente anche la missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** che rappresenta nel 2023 il **7,3 per cento** della spesa primaria (rispetto al 6,9 per cento nel 2022).

La missione “**Istruzione scolastica**” (esclusa quella universitaria, che costituisce una missione separata) rappresenta il **7,1 per cento** della spesa primaria nel 2023, e si mantiene in linea con lo scorso anno.

La missione “**Politiche per il lavoro**” riduce invece la sua incidenza percentuale sulla spesa primaria dal 2,6 per cento del 2022 **all’1,7 per cento** del 2023, così come la missione “**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**”, che rappresenta nel 2023 il **2,2 per cento** della spesa primaria, rispetto al 4,4, per cento dello scorso anno.

La tabella che segue ed il relativo grafico esaminano le **principali missioni di spesa**; esse assorbono nel complesso **oltre l’89,0 per cento della spesa primaria** del bilancio dello Stato.

Tabella 8 – SPESE PER MISSIONI NEGLI ESERCIZI 2020 2022

(al netto della missione debito pubblico)

(Dati di competenza – milioni di euro)

PRINCIPALI MISSIONI	2021		2022		2023		Var. % 2023/2022
	Impegni	Composizione %	Impegni	Composizione %	Impegni	Composizione %	
3 - Relazioni autonomie territoriali	141.825	18,7	145.221	18,6	146.533	18,4	0,90
4 - L'Italia in Europa e nel mondo	64.449	8,5	85.450	10,9	87.527	11,0	2,43
5 - Difesa e sicurezza del territorio	25.409	3,4	27.440	3,5	27.878	3,5	1,60
7 - Ordine pubblico e sicurezza	12.220	1,6	12.733	1,6	12.820	1,6	0,68
10 - Energia e diversificazione fonti energetiche	323	0,0	34.239	4,4	17.403	2,2	-49,17
11 - Competitività e sviluppo imprese	73.097	9,6	30.228	3,9	52.258	6,6	72,88
13 – Diritto alla mobilità e sviluppo sistemi trasporto	20.963	2,8	18.746	2,4	18.330	2,3	-2,22
22 - Istruzione scolastica	53.024	7,0	55.191	7,1	56.641	7,1	2,63
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	46.322	6,1	54.097	6,9	58.470	7,3	8,08
25 - Politiche previdenziali	110.698	14,6	104.393	13,4	111.071	14,0	6,40
26 - Politiche per il lavoro	22.715	3,0	19.961	2,6	13.194	1,7	-33,90
29 - Politiche finanziarie e di bilancio	96.021	12,7	104.475	13,4	106.509	13,4	1,95
Altre missioni	90.934	12,0	89.348	11,4	87.024	10,9	-2.324
Totale spesa (al netto debito pubblico)	757.677	100,0	781.522	100,0	795.654	100,0	1,81
<i>Debito pubblico</i>	<i>302.308</i>		<i>321.618</i>		<i>348.464</i>		<i>8,35</i>
Spese complessive	1.059.985		1.103.140		1.144.118		3,71

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabella n. 2.



Si segnalano infine, per le missioni esaminate, i principali programmi di spesa:

- Nella missione 3 “**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**”, che ha registrato **impegni per 146,5 miliardi** con un aumento di 1,3 miliardi (+0,9 per cento) rispetto al 2022, le risorse sono destinate principalmente al programma “Concorso dello Stato al **finanziamento della spesa sanitaria**” (89,7 miliardi). Le risorse di tale programma sono pressoché interamente attribuite all’azione “Tutela dei livelli essenziali di assistenza” (89,6 miliardi).
- Nella missione 4 “**L’Italia in Europa e nel mondo**”, che ha registrato impegni per **87,5 miliardi** con un aumento di 2,1 miliardi (+2,4 per cento) rispetto al 2022, le risorse sono destinate principalmente al programma 4.10, “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE”, per un totale di 83,8 miliardi di euro (97,4 per cento di impegni). La maggior parte delle risorse confluisce nell’azione “**Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale**”, con impegni per **64,5 miliardi**, mentre una parte consistente, ancorché inferiore, è dedicata all’azione “**partecipazione al bilancio UE**”, per un importo di **19,3 miliardi** di impegni a consuntivo.
- Nella missione 5 “**Difesa e sicurezza del territorio**”, che ha registrato impegni per **27,9 miliardi**, con un aumento di 400 milioni (+1,6 per cento) rispetto al 2022, le risorse sono ripartite **quasi uniformemente** tra **cinque programmi**: programma 5.1 “Approntamento ed impiego **Carabinieri** per la difesa e la sicurezza” (7,8 miliardi, di cui 7,0 di spese per il personale); programma 5.2 “Approntamento e impiego delle **forze terrestri**” (Esercito; 6,6 miliardi, di cui 5,6 per il personale); programma 5.3 “Approntamento e impiego delle **forze marittime** (ovvero, Marina militare; 2,8 miliardi, di cui 2,2 per il personale); programma 5.4 “Approntamento e impiego delle **forze aeree**” (ovvero, Aeronautica militare; 3,4 miliardi, di cui 2,7 per il personale); programma 5.6

“Pianificazione generale delle Forze Armate e **approvvigionamenti militari**”, per cui sono risultati impegnati 6,4 miliardi, di cui **5,8 miliardi** per l’azione “**Ammodernamento, rinnovamento** e sostegno delle capacità dello Strumento Militare”.

- Nella missione 7 “**Ordine pubblico e sicurezza**”, che ha registrato impegni per 12,8 miliardi con un aumento di 87 milioni rispetto al 2022, la maggioranza delle risorse è dedicata al programma 7.8 “**Contrasto al crimine**, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, per un totale di impegni pari a 7,8 miliardi (60,9%) di cui l’azione che raccoglie le spese di personale per la **Polizia di Stato** impegna **6,5 miliardi** (83,3% del programma). Si segnalano altresì i programmi 7.5 “**Concorso della Guardia di Finanza** alla sicurezza interna e esterna del Paese” (**1,8 miliardi**, di cui 1,5 per l’azione “spese di personale”), e 7.4 “**Sicurezza democratica**”, che si compone di una sola azione “**Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**”, che prevede impegni per **1,3 miliardi**.
- Nella missione 10 “**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**”, che ha registrato impegni per 17,4 miliardi (con una **diminuzione** di quasi 17 miliardi, **-49 per cento** rispetto al 2022, dunque dimezzandosi), la maggior parte delle risorse (17,8 miliardi, 97,8 per cento) è assorbita dal programma “Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico”;
- Nella missione 11 “**Competitività e sviluppo delle imprese**”, che ha registrato impegni per **52,3 miliardi**, con un aumento di circa 22 miliardi (+72,9 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale è costituito dagli impegni per il programma “Interventi di sostegno tramite il **sistema della fiscalità**” (ovvero, crediti d’imposta ed altre esenzioni o riduzioni), per un totale di **30,2 miliardi (57,8 per cento)** degli impieghi della missione), di cui **16,8 miliardi** dedicati agli **incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica** e rischio sismico; **4,4 miliardi** per la **riduzione del cuneo fiscale**; **3,9 miliardi** di sgravi fiscali per il **settore creditizio e bancario**; **1,7 miliardi** di agevolazioni per particolari **aree territoriali**; **1,0 miliardi** per il settore dell’**autotrasporto**. Si segnalano inoltre l’impiego nel programma “**Incentivazione del sistema produttivo**” (**10,5 miliardi, 20,0 per cento**), al cui interno gli importi sono stati similmente ripartiti tra le garanzie e **sostegno al credito alle piccole e medie imprese (5,6 miliardi)**, i **finanziamenti agevolati** alle imprese in generale (4,9 miliardi), e l’impiego di **5,8 miliardi (11,1 per cento)** per l’azione “**politica industriale e politiche per la competitività**”.
- Nella missione 13 “**Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**”, che ha registrato impegni per **18,3 miliardi**, con una diminuzione di circa 400 milioni (-2,2 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale è costituito dagli impegni per il programma 13.6 “**Sviluppo e sicurezza della mobilità locale**” (8,8 miliardi, 48,1 per cento della missione), di cui **6,6 miliardi** dedicati all’azione “**concorso dello Stato al trasporto pubblico locale**” e **2,1 miliardi** dedicato all’azione

“interventi a favore delle **linee metropolitane**”. Si segnala inoltre il programma 13.8 “sostegno allo sviluppo del trasporto”, che presenta impegni per **6.3 miliardi**, quasi interamente impegnati (99,9 per cento) per l’azione “**contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario**”.

- Nella missione 22 “**Istruzione scolastica**”, che ha registrato impegni per 56,6 miliardi, con un aumento di 1,5 miliardi (+2,6 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale è costituito da impegni per il programma 22.17 “**istruzione del primo ciclo**”, che presenta impegni per **33,6 miliardi**, di cui **21,7 miliardi** sono impiegati per l’azione “spese di personale per il programma (**docenti**)”, 4,5 miliardi per dirigenti scolastici e personale ATA, e **5,5 miliardi** per l’integrazione di **studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)** tra cui la spesa per docenti di sostegno. Analogamente, il secondo programma più ingente, “**istruzione del secondo ciclo**”, che impegna **18,4 miliardi**, presenta come prima voce di impegno le spese per il **personale docente**, pari a **11,7 miliardi**.
- Nella missione 24 “**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**”, che ha registrato impegni per **58,4 miliardi**, con un aumento di 4,4 miliardi (+8,1 per cento) rispetto al 2022, la quasi totalità delle risorse (56,8 miliardi) è assorbita dal programma 24.12 concernente i trasferimenti assistenziali. In particolare, **21,1 miliardi** sono impegnati nell’azione di erogazione di trasferimenti ad “**invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità**”, e parimenti **21,1 miliardi** sono impegnati nell’azione “**politiche per l’infanzia e la famiglia**”. Si segnalano inoltre l’impegno di **7,0 miliardi** per l’azione “**reddito di cittadinanza**”, e **6,5 miliardi** per l’azione “**assegni e pensioni sociali**”.
- Nella missione 25 “**Politiche previdenziali**”, che ha registrato impegni per **111,1 miliardi**, con un aumento di 6,7 miliardi (+6,4 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale (**99,7 miliardi**, 89,8 per cento del programma) è costituito da impegni per il programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”. In particolare, **66,7 miliardi** sono impegnati nell’azione di “**sostegno alle gestioni previdenziali**”; **7,2 miliardi** per l’azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o **territori svantaggiati**”; **13,5 miliardi** per l’azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per **incentivare l’occupazione**”; **9,5 miliardi** per l’azione “**prepensionamenti**”; **3,8 miliardi** di spese di **personale**.
- Nella missione 26 “**Politiche per il lavoro**”, che ha registrato impegni per **13,2 miliardi**, con una diminuzione di 6,7 miliardi (-33,9 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale (**9,7 miliardi**, il 73,5 per cento) è impegnato nel programma 26.6 “**Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione**”. In particolare, 6,8 miliardi sono impiegati per “trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”, mentre 2,9 miliardi sono impiegati nel “sostegno e promozione dell’occupazione e

del reddito”. Inoltre, **2,0 miliardi** sono impegnati per l’azione “**indennizzi** e incentivi in materia di **infortuni** e **malattie professionali**”; **848 milioni** per le attività svolte dall’ANPAL, che costituiscono il 99,6 per cento dell’impegno delle risorse del programma 26.10 di politiche attive del lavoro; **447 milioni** per le attività ispettive dell’**Ispettorato nazionale del lavoro**, che costituiscono l’integrale impegno delle risorse del programma 26.9 di contrasto al lavoro nero ed irregolare.

- Nella missione 29 “**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**”, che ha registrato impegni per **106,5 miliardi**, con un aumento di 2,0 miliardi (+1,9 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale è costituito dal programma 29.5 “**regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte**”, per un totale di **88,6 miliardi** di euro. In particolare, tali 88,6 miliardi sono **composti da 29,6 miliardi** di rimborsi di **imposte dirette**; **35,6 miliardi** di rimborsi di **imposte indirette**; **14,9 miliardi** di pagamenti per **vincite su giochi e lotterie**; 2,9 miliardi di aggi su giochi e lotterie, da versare ai rivenditori, e **4,1 miliardi** dovuti a recuperi tributari verso le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Si segnalano inoltre il programma 29.10 “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato”, che impegna 8,1 miliardi di cui **1,8 miliardi** per il **servizio radiotelevisivo pubblico**, **3,4 miliardi** per l’ “**accertamento e relativo contenzioso** in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall’Agenzia delle Entrate”, ed **1,1 miliardi** per il servizio di **riscossione dei tributi**, ed il programma 29.12 “oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria”, i cui **3,3 miliardi** sono impegnati integralmente per gli **interessi sui conti di tesoreria**.

3. LA GESTIONE DEI RESIDUI

3.1 *La disciplina generale*

Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. I residui derivano dal "principio della competenza finanziaria", in virtù del quale al 31 dicembre - termine dell'esercizio finanziario – alcune *entrate accertate* possono non essere state ancora *riscosse* ed alcune *spese impegnate* possono non ancora essere state *pagate* (c.d. **residui propri**).

Si definiscono **residui attivi** le *entrate accertate* ma rimaste da versare e da riscuotere e **residui passivi** le *spese impegnate* ma rimaste da pagare.

In base alla normativa vigente¹⁰, i **residui passivi** delle **spese correnti** sono **mantenuti in bilancio**, ai fini del loro pagamento, per **due esercizi** successivi a quello nel quale è stato assunto il relativo impegno di spesa. Fanno eccezione i residui relativi alle spese destinate ai **trasferimenti** correnti alle amministrazioni pubbliche, per i quali il termine di conservazione è fissato in **tre esercizi** (art. 34-*bis*, co. 2).

I residui delle spese correnti **non pagati** entro i suddetti termini, costituiscono **economie di bilancio**.

Per i **residui** relativi a **spese in conto capitale**, i termini di conservazione in bilancio, ai fini del loro pagamento, sono fissati in **tre esercizi** finanziari successivi a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa (co. 4). Decorsi tali termini, i **residui** delle spese in **conto capitale** si intendono **perenti agli effetti amministrativi**¹¹.

I relativi importi sono pertanto eliminati dal conto del bilancio e riscritti come **debito nel conto del patrimonio**, in quanto a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti fondi per la

¹⁰ Contenuta nell'ambito della legge di contabilità, agli articoli 34-*bis* e 34-*ter*.

¹¹ La **perenzione** amministrativa è un istituto della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio. Le somme eliminate possono dunque riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto). Quella della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore in quale, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito. Nel corso dell'esercizio 2023, inoltre, sono state formulate richieste di reinscrizione per un ammontare complessivo di 2.903 milioni di euro, a fronte delle quali sono stati riassegnati complessivamente 2.389 milioni (cfr. Tavola 41 della relazione illustrativa del d.d.l. di rendiconto 2023 (C. 1951).

riassegnazione.

Per il mantenimento nel conto del patrimonio dei residui passivi **perenti** delle **spese correnti**, occorre, invece, che l'amministrazione competente dimostri il **permanere delle ragioni della sussistenza del debito**, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui riferiti all'esercizio scaduto.

Si distinguono dai residui passivi propri i c.d. **residui di stanziamento**, relativi cioè a somme **stanziato** ma **non impegnate nell'esercizio di competenza**. La legge di contabilità prevede una differente disciplina a seconda che si tratti di stanziamenti di parte corrente ovvero in conto capitale:

- gli stanziamenti di **parte corrente non impegnati** al termine dell'esercizio costituiscono **economie di bilancio**, salvo che non sia diversamente previsto con legge (art. 34-*bis*, co. 1);
- per gli stanziamenti relativi a spese **in conto capitale** ne è autorizzata in via generale la conservazione in bilancio quali "**residui di stanziamento**", nei limiti di **un solo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio** (art. 34-*bis*, co. 3). Il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno per gli stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente.

In alternativa, per le autorizzazioni pluriennali di spesa a carattere non permanente, la legge di contabilità prevede che lo **stanziamento non impegnato** possa essere **iscritto**, con la legge di bilancio, **nella competenza dell'esercizio successivo**, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (art. 30, co. 2)¹².

¹² La legge di contabilità prevede una notevole flessibilità degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, per consentirne l'adeguamento alle previsioni del piano finanziario dei pagamenti. In particolare, il comma 2 dell'articolo 30 prevede, con la legge di bilancio (II Sezione): la **rimodulazione delle quote annuali** delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione; la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi degli **stanziamenti non impegnati** alla chiusura dell'esercizio (residui di stanziamento) delle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 23 della legge di contabilità, in vigore dal 2017, richiede, infatti, che le previsioni pluriennali di competenza e di cassa del bilancio dello Stato siano formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto **Cronoprogramma**), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza in ciascun anno si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente. Ciò al fine di rafforzare concretamente l'attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto

A decorrere dall'esercizio finanziario 2023, tale facoltà può essere utilizzata **una sola volta** per le medesime risorse (art. 4-*quater*, co. 1-*bis*, D.L. n. 32/2019).

L'**accertamento annuale dei residui** passivi è effettuato al termine dell'esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale, che determina la **somma da conservarsi** in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto (art. **34-ter**). In allegato al decreto sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto.

Contestualmente all'accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere anche al **riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie** iscritte nel conto del patrimonio in corrispondenza di residui perenti, ai fini della verifica della permanenza delle obbligazioni giuridiche sottostanti¹³.

3.2. La gestione dei residui nell'esercizio 2023

Nel 2023 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite.

In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti presentava **al 1° gennaio 2023 residui attivi** per un valore di **235.337 milioni** di euro e **residui passivi** delle spese complessive¹⁴ per **193.495 milioni** di euro, con **un'eccedenza attiva** di 41.843 milioni di euro.

Nel **corso dell'esercizio**, l'entità dei **residui pregressi** si è andata modificando - a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione - facendo registrare **variazioni in diminuzione dei residui** sia dal lato delle entrate (-89.312 milioni), sia dal lato delle uscite (-52.330 milioni), di cui circa 5.307 milioni eliminati per perenzione amministrativa.

A seguito di tali attività, dei **residui attivi**, rispetto allo **stock iniziale**

vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti.

¹³ Il riaccertamento dello stock dei residui perenti comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute dal Conto del patrimonio; l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati è indicato in apposito allegato al Rendiconto. Annualmente, con la **legge di bilancio**, le relative somme **possono essere**, in tutto o in parte, **reiscritte in bilancio su appositi Fondi**, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate, così come avviene nel caso dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui, condotta ai sensi dell'art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

¹⁴ Al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (2.237 milioni).

proveniente dagli esercizi precedenti (235.337 milioni), **al 31 dicembre 2023** di residui pregressi ne risultano accertati 188.855 milioni di euro, dei quali 42.829 milioni incassati e **146.026 milioni rimasti da riscuotere** e da versare.

Per quanto riguarda i **residui passivi**, dei 193.495 milioni di residui complessivi presunti al 1° gennaio 2023 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati, al 31 dicembre 2023, 183.398 milioni. Di questi, 42.233 milioni risultano pagati e **141.165 milioni restano ancora da pagare**.

Pertanto, il **saldo attivo** tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti (indicato all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 in 41.843 milioni di euro), per effetto delle variazioni intervenute nell'anno, si è **ridotto a 4.860 milioni**, con una flessione di 36.982 milioni di euro.

All'entità dei residui pregressi accertati a seguito della gestione, si sono aggiunti, **in corso di esercizio**, i residui di **nuova formazione**, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023.

Il Rendiconto 2023 registra **105.280 milioni di residui attivi di nuova formazione**, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2023, e **57.603 milioni di nuovi residui passivi**.

Nel complesso, dunque, i **residui attivi** risultano costituiti per 146.026 milioni di euro da quelli pregressi (rimasti da riscuotere e da versare) e per 105.280 milioni di euro da quelli di nuova formazione, per un totale di **residui attivi al 31 dicembre 2023 pari a 251.306 milioni**.

Per quanto riguarda i **residui passivi**, essi sono composti per 141.165 milioni di euro da residui di esercizi pregressi (rimasti ancora da pagare) e per 57.603 milioni di euro da residui di nuova formazione, per un totale di **residui passivi al 31 dicembre 2023 pari a 198.769 milioni**.

Scorporando la quota dei residui passivi relativi al **Titolo III** - rimborso delle passività finanziarie (2.237 milioni), i residui passivi delle spese finali ammontano a 196.431 milioni.

Nel complesso, il conto dei residui **al 31 dicembre 2023** presenta una eccedenza attiva di 52.537 milioni di euro.

Tabella 9 - CONTO DEI RESIDUI COMPLESSIVI AL 31 DICEMBRE 2023

(valori in milioni di euro)

	2022			2023			Var. % 2023/2022	Var. % 2023/2022 residui nuova formazione
	Da esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale	Da esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale		
Residui attivi	148.602	86.735	235.337	146.026	105.280	251.306	6,8	21,4
Residui passivi	121.918	71.577	193.495	141.165	57.603	198.769	2,7	-19,5
Eccedenza	26.684	15.158	41.842	4.860	47.677	52.537	-	-

In relazione ai **residui attivi**, quelli di **nuova formazione** sono **superiori di oltre 18,5 miliardi** rispetto agli 86,7 miliardi formati nel precedente esercizio, con un incremento del 21,4%. Il volume dei **residui attivi pregressi** registra invece una **riduzione** rispetto all'esercizio precedente di 2.576 milioni.

Anche i **residui passivi** - composti per 141.165 milioni da residui di esercizi pregressi e per 57.603 milioni da residui di nuova formazione - risultano in **aumento rispetto al 2023**, di 5.273 milioni (2,7%). Tale aumento è **legato essenzialmente** ai residui provenienti dagli esercizi precedenti, **141.165 milioni** contro i **121.918 milioni** dello scorso esercizio (+19,2 miliardi).

In diminuzione la quota dei **residui di nuova formazione**, 57.603 milioni, rispetto ai 71.577 dello scorso anno.

In termini di **tasso di formazione** di nuovi residui passivi, questo scende dal 6,5 per cento registrato nel 2022 al 5 per cento registrato nel 2023.

4. LA GESTIONE DI CASSA

La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

In **termini di cassa** i saldi registrano un **peggioramento** rispetto ai risultati dell'esercizio 2022.

Tabella 10 - I SALDI DI CASSA

(dati in milioni di euro)

	2022	2023			Differenza 2023/2022
	Consuntivo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Consuntivo	
Saldo netto da finanziare	-162.546	-255.683	-278.459	-173.073	-10.527
Risparmio pubblico	-18.544	-96.994	-97.118	-14.254	+4.290
Ricorso al mercato	-423.675	-566.514	-587.081	-449.584	-25.909

Fonte: Relazione illustrativa al ddl di Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Tavola 5, pag. 8.

Il **saldo netto da finanziare** è risultato nel 2023 **pari a - 173,0 miliardi**, rispetto al valore di risultato raggiunto l'anno precedente pari a -162,5 miliardi. Il **risparmio pubblico**, pari a **-14,2 miliardi**, risulta in miglioramento di 4,2 miliardi rispetto al dato del 2022. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il **ricorso al mercato** si attesta su di un valore di circa **-449,6 miliardi** di euro, in peggioramento (di quasi 26 miliardi) rispetto al 2022.

Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad **incassi complessivi** per **1.050,1 miliardi** e a **pagamenti** per **1.128,7 miliardi**, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2022, un **aumento** sia degli incassi, del 3,2 per cento, che dei pagamenti, del 2,3 per cento.

I dati della gestione di cassa sono esposti nella tabella che segue, che riporta le previsioni definitive di cassa (A), i dati di consuntivo degli incassi/ pagamenti (B) a raffronto con i risultati dell'esercizio 2022, nonché la massa acquisibile o spendibile (C), determinata dalla somma dei residui e degli stanziamenti di competenza.

Le percentuali contenute nelle ultime due colonne evidenziano il rapporto fra incassi e pagamenti effettivamente realizzati e, rispettivamente, le previsioni definitive di cassa e la massa acquisibile o spendibile.

Tabella 11 - GESTIONE DI CASSA – ESERCIZIO 2023

(dati in milioni di euro)

	2022	2023				B/A (%)	(B/C) (%)
	Consuntivo	Previsioni definitive (A)	Consuntivo (B)	Differenza 2023/2022	Massa acquisibile o spendibile (*) (C)		
ENTRATE							
Entrate tributarie	550.416	566.807	586.605	36.189	703.475	3,5	83,4
Entrate extratributarie	102.340	76.898	89.100	-13.240	209.981	15,9	42,4
Totale entrate correnti	652.756	643.705	675.706	22.950	913.456	5,0	74,0
Alienaz., ammort., riscoss.	4.986	1.119	3.457	-1.529	1.844	208,9	187,5
Entrate finali	657.741	644.825	679.163	21.422	915.300	5,3	74,2
Accensione prestiti	306.258	591.058	371.008	64.750	536.016	-37,2	69,2
Entrate complessive	963.999	1.235.883	1.050.171	86.172	1.451.316	-15,0	85,2
SPESE							
Spese correnti	671.300	740.824	689.959	18.659	780.920	-6,9	88,4
Spese conto capitale	148.987	182.459	162.277	13.290	317.763	-11,1	51,1
Spese finali	820.287	923.283	852.236	31.949	1.098.683	-7,7	77,6
Rimborso prestiti	261.129	308.622	276.511	15.382	309.514	-10,4	89,3
Spese complessive	1.081.416	1.231.906	1.128.747	47.331	1.408.196	-8,4	80,2

(*) La massa acquisibile o spendibile è determinata dalla somma dei residui e degli stanziamenti di competenza autorizzati per l'esercizio finanziario.

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabella n. 5 e 5.1.

A livello di **operazioni finali, rispetto** ai corrispondenti dati dell'anno **2022**, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un **aumento delle entrate** e un **aumento delle spese**.

In particolare, gli **incassi finali** evidenziano un **aumento di 21,4 miliardi** rispetto al 2022, attestandosi a **679,1 miliardi** a fronte dei circa 657,7 miliardi registrati l'anno precedente. L'aumento è in gran parte imputabile alle **entrate correnti (+22,9 miliardi)**: in particolare a fronte di un incremento delle entrate **tributarie** (+36,2 miliardi), le entrate **extratributarie** hanno registrato un decremento (-13,2 miliardi). Le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano in riduzione (-1,5 miliardi). Dai dati della tabella, si può sottolineare che gli **incassi finali** hanno **superato del 5,3 per cento** le corrispondenti **previsioni definitive** ed hanno raggiunto il 74,2 per cento della relativa massa acquisibile.

Il volume dei **pagamenti finali** si attesta a **852,2 miliardi**, con in **aumento di 31,9 miliardi** rispetto al 2022. In particolare, i pagamenti relativi alle **spese di parte corrente** ammontano a 689,9 miliardi (con una riduzione del 6,9% rispetto alle previsioni definitive di cassa), evidenziando un aumento di 18,6 miliardi rispetto al 2022. I pagamenti in **conto capitale** ammontano a 162,2 miliardi, con un incremento, rispetto al 2022, di 13,2 miliardi. Le spese finali hanno registrato una riduzione del **7,7% rispetto alle previsioni definitive** e hanno raggiunto il 77,6% della relativa massa spendibile.

5. IL CONTO DEL PATRIMONIO

5.1. Struttura e funzioni

Il conto generale del patrimonio è il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio.

Il conto generale del patrimonio comprende (art. 36, co. 3, legge n. 196/2009):

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Come risultato del progressivo adeguamento della struttura del conto del patrimonio alle modifiche intervenute nella struttura del bilancio¹⁵ si hanno **quattro gestioni che determinano il risultato complessivo**: quella relativa alle attività finanziarie, quella relativa alle attività non finanziarie prodotte, quella relativa alle attività non finanziarie non prodotte e, infine, quella relativa alle passività finanziarie¹⁶.

La **Sezione I** contiene la classificazione patrimoniale degli **elementi attivi e passivi**, definiti in modo che possano raccordarsi con il sistema di contabilità nazionale SEC 95. Le **attività**, in particolare, si distinguono in tre categorie di primo livello:

- 1) attività finanziarie (attività economiche comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari);
- 2) attività non finanziarie prodotte (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione. Esse comprendono beni materiali e immateriali prodotti, beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi);
- 3) attività non finanziarie non prodotte (attività economiche non ottenute tramite processi di produzione. Esse comprendono beni materiali quali terreni, giacimenti, risorse biologiche non coltivate).

Dette attività sono distinte in successivi livelli di ordine analitico inferiore.

Per quanto concerne le **passività** è prevista un'unica voce di primo livello, denominata "passività finanziarie", comprensiva di mezzi di

¹⁵ Il D.Lgs. n. 279 del 1997 prevede la presentazione del conto generale del patrimonio sulla base di una classificazione di tipo economico raccordata a quella di cui al SEC '95.

¹⁶ Cfr. Prospetto I.1 del Conto generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2023.

pagamento, strumenti finanziari e simili. Anche in questo caso, la voce di primo livello è distinta in ulteriori livelli di maggior dettaglio. Essa comprende tanto i debiti (a breve termine e a medio-lungo termine) quanto le anticipazioni passive.

La **Sezione II** illustra gli elementi di raccordo tra i dati patrimoniali e quelli del bilancio, mostrando l'incidenza dei risultati della gestione di bilancio sulle componenti patrimoniali attive e passive. La struttura della Sezione II tiene conto, in particolare, dell'articolazione del bilancio dello Stato sinora adottata, e cioè l'articolazione per unità previsionali di base e della classificazione delle spese per funzioni-obiettivo corrispondenti, al livello di maggior dettaglio, con le missioni istituzionali perseguite da ciascuna amministrazione.

In tale sezione si determina altresì l'ammontare dell'entrata netta e quello della spesa netta corrispondenti al beneficio o alla perdita apportati dalla gestione di competenza del bilancio al patrimonio.

A ciò si aggiungono la classificazione delle attività e passività per Ministeri, le tabelle, gli altri allegati e appendici al conto generale.

Infine, il conto generale del patrimonio si compone della "nota preliminare", contenente una serie di tavole analitiche e riassuntive delle attività e passività patrimoniali dello Stato, nonché di alcune rappresentazioni grafiche che ne evidenziano l'evoluzione della sostanza patrimoniale.

Si rammenta poi che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997 ha introdotto un livello di classificazione che deve fornire l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di un'analisi economica della gestione patrimoniale¹⁷.

Ai fini della gestione e valorizzazione dei beni pubblici (immobili e partecipazioni) si ricorda che l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha affidato al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze un'attività di ricognizione finalizzata alla redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

¹⁷ Sulla base dei dati aggiornati riferiti al 2023, rientrano nell'operatività dell'Agenzia del demanio, tra fabbricati e terreni, 44.362 beni, tra i quali 18.505 beni assegnati in uso governativo, 7.422 beni del demanio storico-artistico, 2.168 beni del patrimonio non disponibile, 14.870 beni del patrimonio disponibile e 634 miniere con le relative pertinenze. Il numero dei beni complessivamente risulta in leggero aumento rispetto al 2022. Nel 2022, infatti, risultavano censiti tra fabbricati e terreni, 44.073 beni, mentre i beni censiti nel 2021 erano stati 43.538.

Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2023, vol. I, tomo I, pag. 365.

Il Rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato, a differenza degli altri documenti, quali il Conto generale del Patrimonio dello Stato e la pubblicazione degli elenchi degli immobili di proprietà statale, è finalizzato alla gestione ed alla valorizzazione dei beni, che sono rappresentati a prezzi di mercato. Inoltre, ha una portata più vasta riferendosi agli immobili (unità immobiliari e terreni) di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001¹⁸. Tuttavia, si segnala che l'ultima ricognizione delle consistenze del patrimonio pubblico, al fine di redigere il Rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato, è datata al 31 marzo 2011.

Nel DEF 2024¹⁹ il Governo ha rappresentato, nel periodo 2021-2023, vendite di immobili di proprietà pubblica pari a circa 3,4 miliardi. Per il quadriennio 2024-2027, le dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico sono stimate complessivamente in circa 2,2 miliardi (534 milioni nel 2024, 529 milioni per il 2025, 466 milioni nel 2026 e 673 milioni nel 2027).

Una novità di rilievo, intervenuta nel 2023 per quanto riguarda i piani di dismissione e valorizzazione degli immobili pubblici, è stata l'istituzione presso il MEF, ai sensi dell'art. 28 *quinquies* del decreto-legge n. 75 del 2023, della "Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico". La Cabina, oltre che a promuovere e coordinare gli interventi degli enti attuatori, adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui elabora le linee guida e monitora lo stato di avanzamento.

Nel corso dell'anno in esame i Dipartimenti del Tesoro e della RGS del MEF, congiuntamente ad Agenzia del demanio, INVIMIT SGR e Cassa depositi e Prestiti immobiliare SGR, hanno iniziato ad effettuare le prime valutazioni per un'operazione di sistema diretta a consentire, a medio termine, di mettere a reddito i beni inutilizzati e incentivare il miglior utilizzo del patrimonio immobiliare esistente, in un'ottica di revisione della spesa.

¹⁸ In base al rapporto sui beni immobili detenuti dalle Amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2018, predisposto dal MEF – Dipartimento del Tesoro, si rileva che le Amministrazioni che hanno proceduto alla comunicazione dei dati sono state 9.074 (83 per cento di quelle incluse nel perimetro di rilevazione). Le analisi sono state condotte su 2.591.758 beni di cui 1.150.512 fabbricati e 1.441.246 terreni. I dati evidenziano che il 3 per cento dei fabbricati censiti e il 2 per cento circa dei terreni censiti è di proprietà delle Amministrazioni centrali, il 3 per cento dei fabbricati appartiene agli Enti di previdenza pubblici, il 70 per cento dei fabbricati e il 97 per cento dei terreni appartiene alle Amministrazioni locali e il restante 24 per cento dei fabbricati e l'1 per cento dei terreni è di proprietà di altre amministrazioni locali non S13 (prevalentemente Iacp). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, *Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche - dati 2018*.

¹⁹ Cfr. DEF 2024, Sez. II Analisi e tendenze della finanza pubblica, tabella II.2-10.

5.2. I risultati generali della gestione patrimoniale per l'esercizio finanziario 2023

L'**articolo 6** del disegno di legge di rendiconto dispone l'approvazione dei risultati generali della gestione patrimoniale, evidenziati nella successiva tavola.

Tabella 12- Risultati generali della gestione patrimoniale 2023
(dati in milioni di euro)

Conti generali	CONSISTENZA AL 31/12/2022	CONSISTENZA AL 31/12/2023	DIFFERENZA
Attività finanziarie	697.836	697.405	-431
Attività non finanziarie prodotte	339.151	346.834	7.683
Attività non finanziarie non prodotte	4.318	4.340	22
TOTALE ATTIVITÀ	1.041.305	1.048.580	7.275
Passività finanziarie	3.636.163	3.806.370	170.207
TOTALE PASSIVITÀ	3.636.163	3.806.370	170.207
Eccedenza passiva	2.594.858	2.757.790	162.932

Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Dai risultati generali della **gestione patrimoniale 2023** emerge una **eccedenza passiva di circa 2.758 miliardi**, con un **peggioramento di circa 163 miliardi rispetto** alla situazione patrimoniale a fine **2022**. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2022 sul 2021 (-162 miliardi), nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il *trend* degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi.

Come si può notare dalla seguente tabella, in termini percentuali nel 2023 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 6,3%, valore in diminuzione rispetto agli anni dal 2022 ed al 2020.

ATTIVO E PASSIVO PATRIMONIALE

Anno	Attività finanziarie e non finanziarie	Variazione percentuale annua attività	Passività finanziarie	Variazione percentuale annua passività	Eccedenza passività	<i>(in miliardi)</i>	
						Variazione assoluta annua eccedenza di passività	Variazione percentuale annua eccedenza di passività
2019	982	0,6	2.898	0,7	1.916	13,0	0,67
2020	1.004	2,2	3.219	11,1	2.215	299,0	15,6
2021	1.001	-0,1	3.434	6,7	2.433	218,0	9,8
2022	1.041	4,0	3.636	5,9	2.594	161,6	6,6
2023	1.048	0,7	3.806	4,7	2.757	162,9	6,3

Fonte: Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto 2023, Vol.I, Tomo I, p.368.

Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto ad un incremento delle passività (+170,2 miliardi) leggermente compensato da un aumento delle attività (+7,3 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2022 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009) come riassunti nella tabella che segue per l'ultimo decennio.

Risultati della gestione patrimoniale

(miliardi di euro)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-28,2	-129,6	-66,9	-39,5	-77,4	-27,5	-13,0	-299,4	-217,9	-161,6	-162,9

Come visto, il **totale delle attività** ammonta a circa **1.048,6 miliardi**, con un aumento di 7,3 miliardi, risultato in miglioramento ma inferiore rispetto all'esercizio precedente in cui invece si era registrato un aumento di 40,3 miliardi.

Compongono le attività:

- 697,4 miliardi di attività finanziarie, in leggera riduzione rispetto al 2022 (-0,4 miliardi);
- 346,8 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento rispetto al 2022 (+7,7 miliardi);
- 4,3 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate, sostanzialmente in linea con il dato del 2022.

Nel dettaglio, all'interno delle **attività finanziarie** il decremento di -0,4 miliardi è da attribuire alla riduzione delle attività finanziarie di medio-lungo termine rispetto al 2022 (-1,7 miliardi)²⁰, principalmente per la

²⁰ Cfr. Prospetto II.13 del Conto generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2023.


diminuzione delle azioni ed altre partecipazioni (-1,2 miliardi) e dei titoli diversi dalle azioni (-0,4 miliardi), parzialmente compensato dall'aumento delle attività finanziarie di breve termine (+1,3 miliardi)²¹, dovuto all'incremento dei residui attivi per denaro da riscuotere (+16,2 miliardi) da una parte e la riduzione dei crediti di tesoreria (- 14,7 miliardi) dall'altra.

Le **attività non finanziarie prodotte** che, come prima illustrato, comprendono beni materiali e immateriali prodotti, beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi, risultano in crescita rispetto al 2022 (+7,7 miliardi) grazie esclusivamente all'incremento nei "beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi" (+7,9 miliardi) solo minimamente compensato dai "beni materiali prodotti" (- 206 milioni), mentre le altre voci risultano sostanzialmente invariate.

Il grafico sottostante illustra l'andamento dell'attivo patrimoniale dal 2014 al 2023²².

²¹ Cfr. Prospetto II.5 del Conto generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2023.

²² In particolare, è possibile individuare una contrazione verificatasi nell'esercizio finanziario 2017 con un deciso calo nei "crediti di Tesoreria ed altre attività finanziarie" per circa 36 miliardi, che hanno portato la diminuzione totale nell'esercizio in parola ad oltre 39 miliardi delle attività. Nel 2022, si registra invece un aumento di 40 miliardi circa, dovuto principalmente alle variazioni registrate nelle attività finanziarie alla voce "Residui Attivi" in aumento per circa 22 miliardi, dei "Titoli, azioni ed altre partecipazioni" per oltre 9 miliardi e degli "Oggetti d'arte e immobili di valore culturale" in aumento anch'essi per oltre 9 miliardi. Nel 2023 si registra un aumento di oltre 7 miliardi, dovuto principalmente alle variazioni registrate nelle attività finanziarie alla voce "Residui Attivi" in aumento per circa 16 miliardi e negli "Oggetti d'arte e immobili di valore culturale" in aumento per circa 8 miliardi, in parte assorbite dalla variazione negativa per circa 15 miliardi nei "Crediti di tesoreria ed altre attività finanziarie" e dalle diminuzioni, più contenute in "Armi e armamenti militari" e nelle "altre attività non finanziarie".




Fonte: Relazione al Rendiconto pag. 77 e 78.

Il **totale delle passività** ammonta a **3.806 miliardi** e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria.

Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2022, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 170,2 miliardi di euro, confermando la notevole crescita registrata anche nell'esercizio precedente pari a 201,9 miliardi.

L'incremento delle passività è connesso sia ad un peggioramento della situazione debitoria a breve termine che vede un incremento dei debiti di tesoreria (+63,9 miliardi) e dei residui passivi (+5,3 miliardi) sia all'aumento della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 92,9 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per +93,3 miliardi e un aumento meno consistente dei certificati di credito del tesoro per +2,7 miliardi) e anche delle anticipazioni passive per 8,2 miliardi.

Il grafico successivo illustra l'andamento delle passività dal 2014 al 2023²³.



Fonte: Relazione al Rendiconto, pag.78 e 79.

I seguenti prospetti illustrano le consistenze delle attività e passività patrimoniali suddivise per Ministeri nell'ultimo quinquennio.

²³ Tra il 2014 ed il 2023 le passività finanziarie sono aumentate, per complessivi 1.146 miliardi circa (oltre il 40% del livello iniziale), principalmente per effetto di un aumento altrettanto regolare dello stock di debito a medio-lungo termine. Tra il 2016 ed il 2017 le “Altre passività finanziarie” risentono della diminuzione apportata dal trasferimento verso i “conti correnti” di 145 miliardi di euro circa, in seguito alla revisione dei contenuti del Conto Riassuntivo del Tesoro prevista dall’art. 44 bis della Legge 31 dicembre 2009, n.196 - introdotto dall’art.7, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2016, n.90. Nel periodo 2020-2023 si rileva un forte aumento delle passività finanziarie, causa il particolare momento economico, che trova riscontro nel maggiore accesso al credito da parte dello Stato, in particolare mediante l’accensione di debito a medio-lungo termine. Nel corso del 2023 continua la tendenza negativa con le passività finanziarie che registrano un aumento complessivo di oltre 170 miliardi. In particolare, si rilevano aumenti di tutte le componenti del debito: nei “debiti di tesoreria” per 63,9 miliardi, nei “debiti rimborsabili” per 92,4 miliardi, nelle “anticipazioni passive” per oltre 8 miliardi e nei residui passivi per 5,3 miliardi mentre nelle “altre passività finanziarie” si registra una diminuzione per circa 9 miliardi. Non fanno eccezione i “residui passivi perenti” che in controtendenza con gli anni precedenti registrano un aumento di circa 716 milioni.

Prospetto riassuntivo della consistenza delle attività per Ministeri

Ministero	Consistenza					Differenza (2022-2023)
	Consistenza al 31 dicembre 2021	Consistenza al 31 dicembre 2022	Consistenza al 31 dicembre 2023	Consistenza al 31 dicembre 2022	Consistenza al 31 dicembre 2023	
Economia e finanze	79.601.939	739.671.650	729.652.933	740.630.826	746.376.970	-322.842
Imprese e made in Italy	4.125	62.080	67.304	62.246	67.752	-4.447
Lavoro e politiche sociali	4.46	5.363	5576	4.273	5.564	-770
Giustizia	358.897	364.405	350.444	375.533	351.909	95.275
Affari Esteri	58.709	54.677	54.678	54.818	55.752	1720
Istruzione e merito	2.652.911	3.664.530	2.911	1.581	1571	-8
Interno	2.428.830	2.677.666	2.468.916	2.723.883	2.768.821	34.905
Ambiente e sicurezza energetica	120	829	9000	1600	2.342	631
Infrastrutture e trasporti	4.625.871	4.602.411	4.550.532	4.582.876	4.482.523	-50.354
Università e ricerca	-	-	54.401	60.806	120.516	1.402
Difesa	70.921.933	70.968.671	70.307.650	69.961.156	69.214.568	-765.200
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste	74.97	62.253	70.583	65.504	64.612	262.309
Cultura	39.419.274	37.954.671	32.726.298	32.763.851	28.068.793	7.967.840
Salute	6.646	6.329	6.706	7.391	5.986	-975
Totale	-	-	43	171	48	39
Totale	982.128.027	3.004.862.126	1.901.325.843	3.041.385.917	3.048.579.888	7.274.791

Prospetto riassuntivo della consistenza delle passività per Ministeri

Ministero	Consistenza					Differenza (2022-2023)
	Consistenza al 31 dicembre 2021	Consistenza al 31 dicembre 2022	Consistenza al 31 dicembre 2023	Consistenza al 31 dicembre 2022	Consistenza al 31 dicembre 2023	
Economia e finanze	2.068.332.594	3.162.045.000	3.406.626.065	3.976.890.444	3.796.735.081	59.674.567
Imprese e made in Italy	4.577.772	4.402.416	4.271.001	4.067.510	4.069.209	-1.609
Lavoro e politiche sociali	6.088.830	3.088.369	3.331.777	3.185.838	3.064.963	2.9.000
Giustizia	42.718	39.526	286.034	284.266	237.560	3.946
Affari Esteri	6.545	52.441	61.439	62.679	47.546	-1.532
Istruzione e merito	1.822.442	3.45.000	526.973	63.236	733.983	66.653
Interno	181.155	1.011.925	1.094.416	1.482.035	1.574.545	12.511
Ambiente e sicurezza energetica	10.921	981.205	773.001	85.123	1.10.085	26.861
Infrastrutture e trasporti	7163.865	6.548.690	6.244.612	6.569.601	6.036.617	-524.984
Università e ricerca	-	-	2.427.962	2.345.638	2.461.616	-114.478
Difesa	635.872	67.176	67.588	530.223	435.361	34.664
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste	125.403	165.526	364.043	197.406	125.365	-122.511
Cultura	340.174	429.263	275.065	232.465	60.211	-439.611
Salute	79.338	62.511	55.715	467.911	460.061	-7.095
Totale	-	-	56.269	60.70	63.537	4.429
Totale	2.898.019.118	3.216.388.070	3.434.276.275	3.836.763.944	3.894.378.094	57.614.150

Fonte: Relazione al Rendiconto, pag. 93.

Guardando all'evoluzione dell'incidenza della gestione di bilancio sul conto del patrimonio, va rilevato che l'eccedenza passiva di 162,9 miliardi sopra evidenziata è attribuibile per circa 40 miliardi ad una riduzione del patrimonio e per 122,9 miliardi ad un peggioramento patrimoniale derivante dalla gestione del bilancio. Quest'ultimo dato è in miglioramento di oltre 7 miliardi rispetto all'esercizio precedente in cui la gestione di bilancio aveva comportato una variazione patrimoniale netta negativa per 130,2 miliardi.

Hanno contribuito al risultato negativo le insussistenze relative ai residui attivi per denaro da riscuotere per oltre 46 miliardi, in parte compensate

dalla diminuzione dei residui passivi (circa 5,3 miliardi) nonché dagli aumenti del valore di alcune attività finanziarie, tra cui spiccano gli aumenti dovuti alla gestione di Enel S.p.A. (circa 1,7 miliardi), quelli delle partecipazioni del Tesoro al capitale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (+1,4 miliardi circa).

Come anticipato, la sezione II del Conto generale del patrimonio, dimostra i vari punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella patrimoniale, e, pertanto, passando all'esame dei dati relativi all'esercizio finanziario 2023 risulta che:

- hanno formato entrate di bilancio:

- diminuzioni di attività per 6.202 milioni di euro, nonché aumenti di passività per un importo di 368.072 milioni di euro, determinando un peggioramento patrimoniale complessivo di 374.274;

- mentre sono derivati da spese di bilancio:

- aumenti di attività per un importo di 6.116 milioni di euro, nonché diminuzioni di passività per un importo di 276.776 milioni di euro, dando complessivamente luogo ad un miglioramento patrimoniale di 282.892 milioni di euro.

5.3. Il raccordo tra la gestione di bilancio e la gestione di tesoreria

Un'analisi speciale merita il rapporto tra la gestione di bilancio e la gestione di tesoreria che determina le attività e passività a breve termine iscritte nel conto del patrimonio.

Il riscontro delle risultanze del conto del bilancio, così come esse sono tratte dal rendiconto generale dello Stato per il 2023, va integrato con il confronto con i dati relativi ai corrispondenti incassi e pagamenti registrati dalla tesoreria, al fine di completare l'analisi degli effettivi riflessi generati dalla gestione statale (intesa come bilancio dello Stato) sugli andamenti di cassa della finanza pubblica (per quanto concerne il settore statale).

Il risultato della gestione di tesoreria, dato dalla differenza tra debiti e crediti di tesoreria, è negativo in quanto la somma dei debiti, ovvero delle disponibilità depositate da terzi presso la tesoreria, supera i crediti della tesoreria stessa, tra i quali sono contemplati fondamentalmente le disponibilità del conto del Tesoro, i sospesi di tesoreria (somme anticipate allo Stato che devono essere restituite dalla gestione di bilancio) e le somme depositate per operazioni di tesoreria presso Cassa depositi e prestiti.

Il saldo negativo è tendenzialmente in aumento in quanto mediamente la gestione del bilancio a livello di cassa genera un disavanzo coperto costantemente dalle disponibilità di tesoreria. In termini contabili, la variazione viene definita saldo negativo di "esecuzione" del bilancio.

In proposito²⁴, il saldo complessivo della gestione di bilancio sulla tesoreria ha evidenziato un valore ancora di segno negativo pari a -78,6 miliardi di euro, in riduzione rispetto all'anno precedente (-117,4 miliardi).

La dinamica del citato saldo di tesoreria nel 2023 può tuttavia essere compiutamente analizzata solo alla luce dei dati di dettaglio da cui tale risultato è scaturito: ovvero, avendo riguardo all'impatto sui flussi di tesoreria determinati dalle variazioni prodottesi sul saldo netto da finanziare (entrate- spese finali) e sul saldo della gestione propriamente "finanziaria" (accensione-rimborso prestiti).

Nelle singole componenti di flusso del saldo, infatti, è da segnalare che il valore "positivo" della riduzione del saldo di esecuzione del bilancio, ha scontato, anche nel 2023, gli effetti di una gestione finanziaria (Titolo IV delle entrate e titolo III delle spese), che è risultata in netto *surplus*, in continuità rispetto agli anni precedenti, ossia per la registrazione di incassi per accensione prestiti, registrati per importi superiori all'ammontare dei rimborsi per +94,6 miliardi di euro (tale *surplus* era stato invece di +45,7 miliardi nel 2022, di +127,6 miliardi nel 2021 e di +138,2 miliardi nel 2020). Nel contempo, il bilancio 2023 ha prodotto incassi e pagamenti sulla tesoreria per partite finali, che hanno evidenziato un risparmio pubblico di tesoreria ancora negativo, producendo un valore di segno negativo pari a -173,1 miliardi di euro: dato quest'ultimo in peggioramento rispetto al 2022 (-163, 1 miliardi) ma inferiore con riferimento agli anni 2021 e 2020 quando si erano registrati valori superiori a -220 miliardi di euro.

Anche quest'anno, la Tavola D del nuovo Conto riassuntivo Tesoro al 31 dicembre 2023, rielaborato in attuazione della delega di cui all'articolo 44-*bis* della legge di contabilità, fornisce il dettaglio del raccordo contabile delle gestioni di bilancio con quello della Tesoreria ai fini del computo del Saldo di cassa del settore statale, consentendo una ricostruzione di dettaglio del Saldo di cassa determinato dalla gestione del bilancio dello Stato consolidato con i flussi di tesoreria, nei profili di "formazione" e "copertura".

²⁴ Emerge ancora il tema della puntuale raffrontabilità dei dati contenuti nel movimento generale di cassa annesso al Conto del patrimonio del 2023 e dei dati del Conto riassuntivo tesoro al 31 dicembre 2023, dal momento che, anche nell'anno in esame, le grandezze come contabilizzate dalla "tesoreria", presentano delle differenze rispetto a quelle iscritte nelle risultanze nel rendiconto. In particolare, il Conto riassuntivo del Tesoro indica un saldo di esecuzione di 78,2 miliardi di euro, mentre il dato riportato dal Movimento generale di cassa contenuto nel Conto del Patrimonio indica 78,6 miliardi di euro. Cfr. Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato 2023, Parte II, Conto del Patrimonio, prospetti "Movimento generale di Cassa", pagina 1184 e "Situazione del Tesoro" al 31 dicembre 2023, Prospetto II.6, pagina 45; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2023, pagina 8.

Tavola D: Raccordo Contabile delle Gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria con il saldo di cassa del settore statale

dal 1 gennaio - al 31 dicembre 2023

FORMAZIONE	
Bilancio dello Stato	-172.799.323.474,66
Entrate finali	679.504.802.741,16
Spese Finali	-852.304.126.215,82
Tesoreria statale	66.140.376.987,51
Variazione conti di soggetti della Pubblica Amministrazione (*)	61.853.472.198,06
Operazioni da regolare	4.286.904.789,45
<i>di cui</i>	
<i>Pagamenti da regolare</i>	16.723.320.840,49
<i>Pagamenti per conto amministrazioni autonome da rimborsare sui rispettivi conti correnti</i>	-419.213.248,77
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (interessi e commissioni)</i>	77.329.861,02
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	-106.658.946.487,15
COPERTURA	
Bilancio dello Stato	94.564.705.841,72
Accensione prestiti	371.008.025.757,38
Rimborso prestiti	-276.443.319.915,66
Tesoreria statale	9.193.831.896,97
Emissioni nette BOT	10.880.218.000,00
Variazione conti di soggetti esterni all Pubblica Amministrazione (*)	-1.820.580.351,45
Operazioni da regolare	134.194.248,42
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (rimborsi)</i>	132.721.856,02
<i>Immissione netta di monete e Depositi di terzi</i>	1.472.392,40
Variazione delle disponibilità liquide	2.900.408.748,46
Operazioni su mercati finanziari	-240.000.000,00
REPO Operazioni pronti contro termine	5.263.304.864,64
Variazione del Conto Disponibilità	-2.122.896.116,18
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	106.658.946.487,15
RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Totale	-1.917.053.512,85
Proventi da privatizzazioni e da altre operazioni destinati al FATS	-2.801.900.000,00
Revisione contabilizzazione attualizzazioni di contributi pluriennali o poste assimilabili	-550.000.000,00
Variazione posizione della Tesoreria sull'estero	92.000.000,00
Altre rettifiche	1.342.846.487,15
Saldo di cassa del Settore statale	-108.576.000.000,00

Dalla ricognizione di tale tavola citata emerge la conferma che a fronte di un Saldo netto da finanziare 2023 di -172,8 miliardi, corrispondente allo squilibrio della gestione di bilancio, la gestione di tesoreria determina un miglioramento di 66,1 miliardi di euro.

Ora, passando alla esposizione della copertura del fabbisogno complessivo, la parte principale di esso è attribuibile, per 94,6 miliardi di euro, all'avanzo della gestione finanziaria di bilancio (accensione prestiti - rimborsi prestiti); a questo occorre aggiungere le disponibilità liquide che sono aumentate di 2,9 miliardi di euro, e il flusso della tesoreria statale che è in aumento di 9,2 miliardi.

Rettifiche ed integrazioni hanno poi determinato un incremento del fabbisogno di spesa complessivo di ulteriori 1,9 miliardi di euro, portando il risultato del saldo consolidato netto delle gestioni di bilancio e di tesoreria a -108,6 miliardi di euro.

I dati contabili di tesoreria confermano come anche nel 2023 siano emerse criticità nella gestione coordinata dei flussi di incassi e pagamenti riferibili alla sola gestione primaria di bilancio dello Stato, che ha presentato un saldo di "esecuzione" ancora di segno negativo (-78,6 mld di euro), anche se in riduzione rispetto all'anno precedente. Nell'esercizio, la gestione di bilancio è stata pertanto compensata, nelle ordinarie esigenze di liquidità che si riflettono sul fabbisogno del settore statale, rispetto al profilo della sua formazione, grazie al *surplus* delle partite di liquidità prodotte dal sistema di tesoreria (in particolare, su queste hanno inciso nell'anno maggiori incassi dovuti all'aumento dei "Debiti di tesoreria"²⁵ per l'aumento dei "conti correnti") rispetto ai deflussi registrati dal medesimo sistema (pagamenti in relazione alla riduzioni di debiti di tesoreria o all'aumento di "Crediti di Tesoreria"), i cui effetti si riflettono sulla gestione del Conto Disponibilità intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA							
Flussi Generati dalla gestione di bilancio sulla Tesoreria							
<i>milioni di euro</i>							
Anno	Entrate finali (Incassi) <i>a</i>	Spese finali (Pagamenti) <i>b</i>	Saldo netto da finanziare <i>c = a - b</i>	Accensione prestiti <i>d</i>	Rimborso prestiti <i>e</i>	Saldo gest.finanziaria <i>f = d - e</i>	Saldo di esecuzione <i>g = c + f</i>
2003	394.029	456.021	-61.992	237.530	232.013	5.517	-56.475
2004	407.534	441.120	-33.586	209.685	183.741	25.944	-7.642
2005	403.745	452.581	-48.836	195.380	174.017	21.363	-27.473
2006	428.289	459.802	-31.513	182.127	158.149	23.978	-7.535
2007	450.395	475.961	-25.566	182.747	166.990	15.757	-9.809
2008	455.364	524.021	-68.657	222.489	187.853	34.636	-34.021
2009	456.202	523.247	-67.045	269.718	176.103	93.615	26.570
2010	444.142	503.988	-59.846	272.921	189.104	83.817	23.971
2011	452.657	519.375	-66.718	228.422	186.012	42.410	-24.308
2012	471.678	530.442	-58.764	239.783	213.933	25.850	-32.914
2013	483.665	560.612	-76.947	264.846	171.088	93.758	16.811
2014	484.305	563.114	-78.809	289.972	207.617	82.355	3.546
2015	511.987	600.262	-88.275	259.542	212.642	46.900	-41.375
2016	522.408	563.640	-41.232	264.618	198.972	65.646	24.414
2017	529.473	591.173	-61.700	281.609	241.896	39.713	-21.987
2018	545.710	591.642	-45.932	249.066	205.067	43.999	-1.933
2019	544.134	610.629	-66.495	260.409	219.648	40.761	-25.734
2020	518.823	744.535	-225.712	374.284	236.050	138.234	-87.478
2021	590.607	810.970	-220.363	364.806	237.236	127.570	-92.794
2022	657.741	820.889	-163.148	306.258	260.527	45.731	-117.417
2023	679.163	852.304	-173.141	371.008	276.443	94.565	-78.576

²⁵ Nel complesso, il totale dei debiti di tesoreria è stato di 1.016,2 miliardi subendo un incremento di circa 63,9 miliardi rispetto ai 952,3 miliardi del 2022, anche se l'incremento risulta più contenuto rispetto al valore registrato nell'esercizio precedente (+119,5 miliardi).

6. I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

6.1. I rilievi notificati dalla Corte dei conti nella decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto in merito al Conto del Bilancio e le osservazioni contenute nel referto

La Corte dei conti nella **decisione** ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2023, con l'esclusione di alcuni capitoli.

Sul versante delle **Entrate**, le verifiche di regolarità hanno riguardato la coerenza tra i dati riportati nel Conto del bilancio e i conti periodici tenuti dalle Amministrazioni, per cui sono stati eseguiti i riscontri con riguardo all'accertato, il riscosso e il versato, in conto competenza e in conto residui. All'esito delle suddette verifiche, è stata riscontrata, per alcuni capitoli del Conto del bilancio, la discordanza del dato con riguardo al conto della competenza e al conto dei residui. Le discordanze principali sono quelle dell'accertato in negativo per 2.609 milioni, del riscosso competenza in positivo per 870 milioni, del riscosso residui in positivo per 55.235 milioni, del da riscuotere residui in negativo per 909.395 milioni, del versato competenza in negativo per 26.089 milioni e del da versare competenza in positivo per 26.961 milioni.

Inoltre, sono stati riscontrati capitoli/articoli per i quali il calcolo della riscossione dei residui, a fronte di un valore zero esposto nel rendiconto, risulta con valore negativo, derivante dalla sottrazione del totale dei residui di versamento del precedente esercizio dall'importo della riscossione. Gli importi negativi ammontano a 1.226 milioni.

Quindi, sussistono capitoli nei quali l'importo dei residui attivi finali riflette le insussistenze o i riaccertamenti rilevati in corso di gestione, con un saldo finale di insussistenze per 46.483 milioni.

Sono poi state riscontrate alcune omissioni nell'esposizione delle somme rimaste da versare (per 383 milioni) e da riscuotere di pertinenza delle Amministrazioni diverse (per 21.471 milioni)

All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle **Entrate**:

- i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari;
- i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo;

- somme rimaste da versare indicate nella voce “Altri centri di responsabilità”, riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel “da versare competenza” e nel “da versare residui”, per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni;
- delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze, esposte nella voce “Altri capitoli” (Allegato 24 al Rendiconto).

Per quanto attiene ai controlli effettuati sulla regolarità contabile delle **Spese**, l’Organo di controllo ha proceduto alla verifica della concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l’esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalle medesime; alla verifica della regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all’esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l’iscrizione delle somme nelle scritture contabili; alla verifica circa la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti; alla verifica della regolarità delle poste indicate nell’allegato al Rendiconto “Elenco degli accantonamenti slittati”.

Si è rilevato che alcuni capitoli presentano maggiori spese in conto competenza e in conto cassa, di queste non hanno trovato compensazione tra i capitoli della stessa unità di voto eccedenze per 67 milioni di euro in termini di competenza.

Inoltre, sussistono iscrizioni di poste in conto residui per le quali sono state riscontrate anomalie

All’esito dei controlli effettuati in relazione alle **Spese**, sono quindi stati esclusi dalla dichiarazione di regolarità i capitoli per i quali sono state riscontrate eccedenze di spesa e i capitoli per i quali non sono stati registrati i decreti di accertamento residui.

Nel **referto** al Parlamento sul rendiconto 2023 la Corte dei conti ha dedicato una specifica parte alla trattazione delle problematiche emerse in relazione alle procedure di contabilizzazione, sia delle entrate che delle spese (in particolare, nei Tomi I (Entrate) e II (Spese) del Volume III del Referto).

Sul versante delle **Entrate**, la Corte ha concentrato l’analisi sulle anomalie nelle contabilità delle amministrazioni, costituite essenzialmente dalla rilevazione di capitoli che presentano valori negativi tra i residui di

riscossione, riconducibili a riscossioni superiori agli accertamenti, per il conto competenza, o al “da riscuotere” (somme accertate e non riscosse) dell’esercizio precedente, per il conto residui, e tra i residui di versamento, con un versato superiore al riscosso, sia per la competenza che per i residui.

Per l’anno 2023, in continuità con l’ultimo quinquennio, l’organo di controllo ha registrato un miglioramento con ulteriore attenuamento delle anomalie e incongruenze rilevate, salvo che per il “da versare” in conto residui. Comunque, anche per quest’ultimo il valore negativo ammonta a soli 4,18 milioni (a fronte di 5000 euro nel 2022).

L’analisi della Corte verte quindi sugli importi relativi agli **accertamenti** di entrate sia rispetto alle previsioni iniziali che alle previsioni definitive. Se infatti va ricordato che le previsioni non sono vincolanti per l’entrata e uno scostamento tra il dato di rendiconto e le previsioni è fisiologico, l’analisi è utile per misurare l’ordine di grandezza della differenza e per individuare le voci più frequenti.

Le risultanze gestionali riportate nella nota integrativa al rendiconto 2023 mostrano **maggiori entrate** sia di competenza (+9,7 per cento) che di cassa (+5,3 per cento). Le differenze, sia di competenza che di cassa, sono meno significative per le entrate tributarie (con un +5,58 per cento di competenza e +3,49 di cassa) e più ampie per le entrate extra-tributarie (+28,6 per cento di competenza e +15,9 di cassa) e da alienazione, ammortamento beni patrimoniale e riscossione crediti (+204,3 per cento di competenza e +208,9 per cento di cassa).

Dalle analisi condotte più in dettaglio sui dati sottostanti, è emerso che le minori entrate di competenza rispetto alle previsioni iniziali sono concentrate, per un importo di -16.964 milioni, nell’ambito del titolo I, in sette capitoli/articoli: 1203 art.1 e 2 (IVA relativa agli scambi interni e relativa alle importazioni), 1034 art.2 (imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio) e art. 4 (imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi), 1177 art. 1 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari ed individuali), 1148 art. 1 (imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti che esercitano attività assicurativa), 1421 art. 1 (accisa sul gas naturale per combustione).

La Corte certifica poi il permanere di incongruenze contabili intrinseche (ossia nell’ambito del documento medesimo e non attraverso riscontri e verifiche con altri dati) al Rendiconto delle entrate, in particolare riguardanti l’emergere di **riaccertamenti o insussistenze** (a seconda che siano valori positivi o negativi) **in contabilità residui**²⁶. Si tratta di

²⁶ Allegato 3 annesso alla Decisione e Allegati D, E al Volume III, tomo I, della relazione.

sopravvenienze passive o attive, dovute alla non corrispondenza fra l'importo dei residui contabilizzati al 31 dicembre 2022 e quello calcolabile tenendo conto delle variazioni verificatesi a seguito della gestione dell'anno, sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza. Operando tali variazioni, se il risultato (e quindi il residuo teorico) è superiore al residuo finale effettivamente contabilizzato, si verifica un'insussistenza, perché questo reca, per l'appunto, un importo inferiore a quello teoricamente da contabilizzare considerando le variazioni conseguenti alla gestione annuale. Viceversa, in caso di risultato inferiore, sussiste un riaccertamento, quindi con un maggior valore rispetto a quello teoricamente atteso.

L'Organo di controllo ha evidenziato che le insussistenze sono sempre di importo preponderante rispetto ai riaccertamenti; nell'ultimo anno, esse assommano a 46,5 miliardi di euro, in aumento rispetto ai valori registrati nell'anno precedente.

Inoltre, neppure il Rendiconto 2023 esplicita le componenti della riscossione e del versamento residui; **le riscossioni in conto residui**, operate nell'esercizio di riferimento, si trovano infatti tuttora cumulate con quelle operate in esercizi precedenti e rimaste da versare, incidendo negativamente sulla trasparenza di bilancio. Ciò comporta infatti l'impossibilità di distinguere con esattezza le riscossioni dell'anno nell'ambito di quelle totali che comprendono anche il riscosso di anni precedenti. Nel 2023 l'effetto di apparente maggior valore del riscosso, dovuto all'inclusione in esso del "da versare", è quantificabile in 55,2 miliardi (di poco superiore ai 48,1 miliardi dell'esercizio precedente).

Con particolare riferimento alla determinazione dei **resti da riscuotere** di cui all'allegato 24, è stata esaminata la classificazione degli stessi per grado di esigibilità operata dall'amministrazione, rilevando che non risultano praticamente utilizzate le colonne relative rispettivamente ai crediti dilazionati, a quelli controversi e a quelli di esazione dubbia o difficile, operandosi di fatto una bipartizione tra soli residui di riscossione "certa" e quelli assolutamente "inesigibili". Infatti, con riferimento all'esercizio 2023, su quasi 1.050 miliardi di residui ben oltre 853 miliardi sono stati considerati (sulla base delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate) totalmente inesigibili, mentre poco più di 196 miliardi sono stati considerati di riscossione certa, senza apprezzabili differenziazioni intermedie: le dilazioni di pagamento non presentano alcun importo, mentre le somme giudiziariamente controverse – da abbattere in misura pari al 50 per cento - assommano a poco più di quattro milioni di euro; quelle di dubbia e difficile esazione – da abbattere dell'80 per cento – a poco più di 700 mila euro. Per il 2023, quindi, sono state considerate esigibili, anche se ancora non riscosse, somme pari 196 miliardi di euro: tali somme vengono esposte, sia nell'allegato 24, sia nel conto consuntivo, distinte tra "conto

residui” e “conto competenza” (queste ultime, quindi, accertate nell’esercizio consuntivato, anche se non riscosse). Per il 2023 i predetti 196 miliardi sono distinti in circa 71,1 miliardi in conto competenza e circa 125,1 miliardi in conto residui. Tuttavia, secondo la Corte l’appostamento di queste entrate nel consuntivo appare difficilmente compatibile con i vigenti principi contabili e, segnatamente, con i principi di veridicità, attendibilità e correttezza. Si è infatti rilevato costantemente, in contabilità residui, che l’ammontare delle somme riscosse per ogni esercizio finanziario è stato decisamente inferiore alle somme annualmente considerate di “riscossione certa quantunque ritardata”. Infatti, l’importo totale del riscosso residui “effettivo”, in ciascun esercizio dell’ultimo quadriennio, si attesta su valori che non raggiungono il 5% del complessivo coacervo di residui da riscuotere considerati annualmente come di “riscossione certa”.

Per quanto riguarda la determinazione dei **resti da versare** (somme riscosse e non versate, esposte nell’allegato 23), complessivamente nel 2023 sono stati pari a 55.003 milioni, sostanzialmente stabili rispetto al 2022 (55.262 milioni).

Sul versante delle **Spese**, la Corte dei conti ha proceduto anche per l’esercizio 2023 ad una analisi campionaria statistica con riferimento ad alcune categorie economiche ritenute di maggior interesse o sui quali si sono riscontrate criticità di maggior rilievo: consumi intermedi, trasferimenti correnti a famiglie, investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti ad imprese. Anche per il rendiconto 2023, sono state escluse dalla popolazione obiettivo le contabilità speciali, poiché i relativi rendiconti vengono predisposti ed approvati in tempi non compatibili con la verifica a fini di parificazione, pur segnalando che esse ammontano ormai a oltre il 55 per cento del bilancio dello Stato in termini di pagamento. Ulteriore esclusione, già prevista nei precedenti esami dei rendiconti, riguarda le spese a carattere “riservato”, assoggettate al controllo di altre Sezioni della Corte.

La popolazione obiettivo ammonta a circa 17,5 miliardi, da tale popolazione obiettivo ed in relazione ai diversi livelli di rischio sono stati estratti 239 titoli per un volume di spesa pari a quasi 3,6 miliardi. A seguito dei controlli eseguiti, sono emerse irregolarità per un numero contenuto di pagamenti e per una percentuale non significativa sotto il profilo dell’affidabilità dei conti. In un numero più ampio di casi, pur accertando la regolarità della procedura di spesa, la Corte ha ritenuto di formulare raccomandazioni e osservazioni, al fine di indirizzare la gestione e le economicità, nonché di attenzione al conseguimento degli interessi pubblici.

In relazione all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal 2019, la Corte ha rilevato una ancora non completa attuazione di tale principio, si pure in un contesto di generale e consistente miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. I principali profili di irregolarità rilevati hanno riguardato: la classificazione della spesa come corrente o capitale; le procedure negoziali, in particolare il controllo sulla congruità del prezzo in caso di affidamento diretto, la adeguata motivazione della procedura negoziata per ragioni di urgenza e l'adeguata motivazione dell'affidamento diretto per infungibilità della fornitura o del servizio, l'eccezionalità del ricorso a proroghe contrattuali; il contenzioso con la necessità di prestare particolare attenzione all'esecuzione; i controlli sulla persistenza dei presupposti per erogazione di contributi; la valutazione di congruità dei canoni di locazione immobili; nelle ipotesi di erogazione di contributi finalizzati a determinati obiettivi la necessità di verificare la coerenza dei progetti e delle attività svolte.

6.2. I rilievi notificati dalla Corte dei conti nella decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto in merito al Conto del patrimonio

La Corte dei Conti ha espresso nella decisione rilievi anche sul Conto del Patrimonio, osservando in particolare che:

- a) sussistono dati relativi a beni immobili dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, discordanti da quelli dell'Agenzia del demanio a causa dell'omessa iscrizione della variazione o della mancanza o incompletezza della relativa documentazione giustificativa delle variazioni;
- b) sussistono dati relativi a beni immobili classificati come "Fabbricati civili adibiti a fini istituzionali (uso governativo e caserme)", nonché come "Opere in corso di costruzione", "Opere di manutenzione straordinaria", "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e "Altre opere" del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) non corredati da documenti idonei a giustificarne la consistenza e le variazioni;
- c) tra le "Attività non finanziarie prodotte" è l'omessa l'iscrizione delle opere permanenti e delle altre opere destinate alla difesa nazionale;
- d) il valore dei beni mobili iscritti nelle poste patrimoniali in carico ai consegnatari di diverse Amministrazioni (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della cultura) non è aggiornato a causa della mancata o ritardata resa della contabilità da parte dei consegnatari o

del mancato discarico dei beni per sedi accorpate o soppresse ovvero di altre irregolarità;

- e) sussistono discordanze rilevate in ordine a residui attivi e passivi del Conto del bilancio per i riflessi sulle relative poste del Conto del patrimonio.

All'esito delle verifiche sulle poste patrimoniali, la Corte dei Conti ha dichiarato la regolarità del Conto generale del patrimonio, ad eccezione delle poste riportate nell'Allegato 6 della decisione per i seguenti motivi:

- a) discordanza tra i dati in possesso delle Ragionerie territoriali dello Stato con quelli forniti dalle filiali dell'Agenzia del demanio che generano incertezza e incompletezza dei valori dei beni immobili;
- b) indeterminatezza dei dati della consistenza e delle variazioni dei beni immobili classificati come "Fabbricati civili adibiti a fini istituzionali (uso governativo e caserme)", nonché come "Opere in corso di costruzione", "Opere di manutenzione straordinaria", "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e "Altre opere" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) omessa iscrizione, tra le "Attività non finanziarie prodotte", delle "Opere permanenti destinate alla difesa nazionale" e delle "Altre opere" per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2002 recante "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio";
- d) mancato aggiornamento del valore dei beni mobili di diversi Dicasteri (vedi sopra) a causa di discordanze tra le risultanze dei competenti Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato, rispetto a quelle dei consegnatari;
- e) irregolarità delle poste dei residui attivi e passivi, quale conseguenza delle irregolarità accertate, nel presente giudizio, per le motivazioni in diritto di cui alla lettera "A) Conto del bilancio".

7. LE NOTE INTEGRATIVE

Ciascuno stato di previsione della spesa del rendiconto è corredato di una nota integrativa, la cui articolazione per missioni e programmi è coerente con quella della nota al bilancio di previsione. La nota integrativa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi della spesa.

La disciplina delle note integrative al rendiconto contenuta nell'articolo 35, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) è il risultato della modifica apportata dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legislativo n. 90 del 2016²⁷, che ha innovato i contenuti delle note sia sotto il profilo rappresentativo, sia sotto quello sostanziale. La modifica perseguiva, in particolare, la finalità di favorire una rappresentazione degli obiettivi delle amministrazioni maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici²⁸.

In sede di rendiconto, con la nota integrativa, ogni Ministero espone i risultati ottenuti mediante l'attuazione delle politiche e del raggiungimento degli obiettivi formulati in sede di previsione.

La relazione illustrativa al rendiconto fornisce alcuni dati di sintesi delle note integrative allegate alle relazioni di ciascun Ministero.

Nel processo di programmazione strategica, ciascuna amministrazione traduce le priorità politiche e, più in generale, i propri compiti istituzionali, in **obiettivi** da "conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi" correlati ai programmi di spesa e formulati con riferimento alle sottostanti azioni.

Sotto il profilo contabile, l'articolazione delle note integrative, si raccorda con l'accresciuto significato delle azioni nell'ambito della classificazione di bilancio. Gli obiettivi delle Note integrative sono definiti, con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione, favorendosi una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità

²⁷ Sul decreto-legislativo n. 90, Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda il dossier del Servizio Bilancio del Senato [NL n. 124](#) e il dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato [n. 305](#).


²⁸ Si rammenta che con l'integrazione tra il contenuto del disegno di legge di stabilità e quello del disegno di legge di bilancio, attuata con la legge n. 163 del 2016, le note integrative contengono obiettivi relativi alla spesa prevista a legislazione vigente già integrata con gli effetti della manovra di bilancio attuata dal Governo.

della spesa. A tal fine, se nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi per le azioni queste devono essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

Gli obiettivi si distinguono in strategici, che misurano i risultati raggiunti in attuazione di una delle priorità politiche stabilite dal Governo e strutturali, che misurano i risultati da raggiungere in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non direttamente connessi con l'attuazione delle priorità politiche.

La Figura 1 mostra la ripartizione tra le due tipologie di obiettivi per ciascun Ministero e per il totale del Bilancio dello Stato. Complessivamente, gli obiettivi strategici sono 190 sul totale di 396 (pari al 48%). Il grafico mostra la presenza di alcune amministrazioni, come il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che hanno rendicontato prevalentemente obiettivi strategici (rispettivamente il 94% e l'89%), mentre altre, come il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno rendicontato un maggior numero di obiettivi strutturali (per circa l'80%).


Figura 1 – Ripartizione tra obiettivi strategici e strutturali per Ministero (anno 2023)



Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 207.

La Figura 2 mostra la distribuzione percentuale per Ministero del numero di obiettivi.

Figura 2 – Distribuzione % per Ministero del numero di obiettivi (anno 2023)




Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 207.

L'altra componente fondamentale delle Note Integrative è costituita dagli **indicatori** che costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. In fase di previsione si stabiliscono i valori che si prevede di conseguire mentre a rendiconto si riportano i valori effettivamente conseguiti. Gli indicatori associati ai singoli obiettivi esprimono il risultato complessivamente raggiunto dall'obiettivo, focalizzandosi su alcuni aspetti di particolare rilievo.

Il numero complessivo degli indicatori riportati nelle note integrative al rendiconto 2023 è pari a 996, distribuiti fra i diversi ministeri nelle percentuali esposte nella figura che segue.

Figura 3 – Distribuzione % per Ministero del numero di indicatori (anno 2023)



Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 208.

Gli indicatori possono essere classificati in quattro tipologie:

- **Indicatore di realizzazione finanziaria:** indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento;
- **Indicatore di realizzazione fisica:** rappresenta il volume dei prodotti e dei servizi erogati;
- **Indicatore di risultato (*output*):** rappresenta l'esito più immediato del programma di spesa;
- **Indicatore di impatto (*outcome*):** esprime l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sull'ambiente.

La Tabella 13 mostra la ripartizione degli indicatori tra le suddette quattro tipologie, da cui emerge che la seconda e la terza sono le prevalenti. In generale, permane la tendenza, già rilevata in passato, a privilegiare indicatori che si focalizzano maggiormente su aspetti operativi e legati alla realizzazione dei servizi (25% indicatori di realizzazione fisica), piuttosto che sull'impatto che le attività hanno avuto sulla collettività (10,44%).

Tabella 13 - Distribuzione percentuale degli indicatori per tipologia (esercizio 2023)

Tipologie di indicatori	Obiettivi delle Note integrative al rendiconto 2022 per tipologia
Indicatore di realizzazione finanziaria	10,04%
Indicatore di realizzazione fisica	25,50%
Indicatore di risultato (<i>output</i>)	54,02%
Indicatore di impatto (<i>outcome</i>)	10,44%
	100,00%

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 209.

La Tabella 14 mostra la suddivisione delle quattro tipologie di indicatori per ciascun ministero. Il ministero dell’Ambiente è quello che utilizza più indicatori di impatto (circa il 28% degli indicatori di impatto dell’intero bilancio dello Stato)

Tabella 14 - Tipologie di indicatori per Ministero (anno 2023) – Note integrative al Rendiconto

Tipologia di indicatori								
MINISTERO	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Indicatore di realizzazione fisica	%	Indicatore di risultato (<i>output</i>)	%	Indicatore di impatto (<i>outcome</i>)	%
ECONOMIA	43	43,00%	39	15,35%	75	13,94%	7	6,73%
IMPRESE			3	1,18%	37	6,88%	11	10,58%
LAVORO	2	2,00%	11	4,33%	32	5,95%	5	4,81%
GIUSTIZIA	2	2,00%	22	8,66%	36	6,69%	1	0,96%
ESTERI	4	4,00%	27	10,63%	47	8,74%		
ISTRUZIONE	6	6,00%	10	3,94%	42	7,81%	2	1,92%
INTERNO	4	4,00%	3	1,18%	77	14,31%	16	15,38%
AMBIENTE	7	7,00%	9	3,54%	16	2,97%	29	27,88%
UNIVERSITA'	3	3,00%	3	1,18%	26	4,83%	3	2,88%
INFR. E TRASPORTI	15	15,00%	18	7,09%	24	4,46%	16	15,38%
DIFESA			5	1,97%	29	5,39%	3	2,88%
AGRICOLTURA	5	5,00%	24	9,45%	17	3,16%	3	2,88%
CULTURA	6	6,00%	31	12,20%	39	7,25%	6	5,77%
SALUTE			36	14,17%	22	4,09%	2	1,92%
TURISMO	3	3,00%	13	5,12%	19	3,53%		
Totale	100	100,00%	254	100,00%	538	100,00%	104	100,00%

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 210.

Nella Tabella 15 sono mostrati i livelli di raggiungimento degli obiettivi di ogni Ministero suddivisi in quattro classi: "raggiunto"; "raggiunto parzialmente"; "non consuntivato", "nuovo" (ovvero sorti in corso d'anno) e "altro" (che non presentano valori target). Si può notare come oltre l'84% degli indicatori è stato raggiunto, con il Ministero dell'Istruzione e quello della Cultura che fanno registrare i valori più alti (circa il 95% di indicatori raggiunti) e il Ministero del Turismo il livello più basso (circa il 66%). Per 19 indicatori (circa il 2% del totale) non è stato consuntivato il grado di raggiungimento.

Tabella 15 - Grado di raggiungimento dei risultati misurati dagli indicatori per Ministero (esercizio 2023)

Amministrazione	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto parzialmente	Indicatore non consuntivato	Altro	Totale
ECONOMIA E FINANZE	142	12	10		164
%	86,59%	7,32%	6,10%		100,00%
IMPRESE	43	7	1		51
%	84,31%	13,73%	1,96%		100,00%
LAVORO	43	7			50
%	86,00%	14,00%			100,00%
GIUSTIZIA	41	20			61
%	67,21%	32,79%			100,00%
ESTERI	73	1	4		78
%	93,59%	1,28%	5,13%		100,00%
ISTRUZIONE	57	3			60
%	95,00%	5,00%			100,00%
INTERNO	86	11	1	2	100
%	86,00%	11,00%	1,00%	2,00%	100,00%
AMBIENTE	47	14			61
%	77,05%	22,95%			100,00%
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	61	11	1		73
%	83,56%	15,07%	1,37%		100,00%
UNIVERSITA'	32	3			35
%	91,43%	8,57%			100,00%
DIFESA	25	12			37
%	67,57%	32,43%			100,00%
AGRICOLTURA	45	4			49
%	91,84%	8,16%			100,00%
CULTURA	78	4			82
%	95,12%	4,88%			100,00%
SALUTE	49	10	1		60
%	81,67%	16,67%	1,67%		100,00%
TURISMO	23	11	1		35
%	65,71%	31,43%	2,86%		100,00%
Totale	845	130	19	2	996
	84,84%	13,05%	1,91%	0,20%	100,00%

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 211.

Va ricordato infine che nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di bilancio per il 2024 erano state evidenziate delle criticità: la tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione che declinano quindi l'azione in forma di obiettivo; la difficoltà per le Amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati, diversi dal semplice avanzamento della spesa. Si è poi continuato in diversi casi ad utilizzare obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici più che gli effetti delle politiche; l'utilizzo improprio della classificazione degli indicatori (qualificati come di risultato o di impatto che in realtà dovrebbero essere qualificati come di realizzazione fisica). A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

7.1 Indicatori comuni a tutte le amministrazioni – indicatore di tempestività dei pagamenti

Si segnala che, nell'ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri di spesa di cui all'art. 39 della legge n. 196 del 2009, è stato definito un set di indicatori comuni a tutti i ministeri utilizzabili per i programmi di spesa trasversali 32.2 "Indirizzo politico" (attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri) e 32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza" (attività dirette a garantire il generale funzionamento delle amministrazioni – affari generali, gestione del personale, bilancio, etc.).

Per quanto riguarda il Programma 32.2 "Indirizzo politico", le amministrazioni sono state invitate ad includere nella Nota Integrativa gli indicatori messi a disposizione dal Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardanti lo stato di avanzamento e il tempo medio nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione degli interventi legislativi per i quali ciascuna Amministrazione è competente.

Per i suddetti indicatori si rileva, rispetto agli indicatori nel loro complesso, un più basso grado di raggiungimento dei risultati indicati nella fase previsionale.

Tabella 16 - Grado di raggiungimento dei risultati degli indicatori trasversali del programma 32.2 (Anno 2023)

Denominazione Indicatore	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto parzialmente	Indicatore non consuntivato	Totale
Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	6	8	1	15
Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	5	7	2	14
Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	7	7	1	15
Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	10	4	1	15
Totale	28	26	5	59
%	47,46%	44,07%	8,47%	100,00%

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag.213.

Per quanto riguarda l'**indicatore di tempestività dei pagamenti**, questo si riferisce all'intera amministrazione e non ai singoli programmi ed è rilevato separatamente dagli altri.

Il DPCM 22 settembre 2014 ha disposto (art. 9, comma 8) che, per le Amministrazioni centrali dello Stato, il valore **dell'indicatore annuale e la descrizione delle misure adottate per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge siano pubblicati nelle Note integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato.**

Da ultimo, il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, all'art. 4 bis, comma 1, ha previsto che, in attuazione della riforma 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" della Missione 1, componente 1 del PNRR, le Amministrazioni centrali dello Stato devono adottare specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito delle Note integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato, secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella seguente tabella si riportano in sintesi i dati forniti dalle Amministrazioni centrali dello Stato in occasione del Rendiconto 2023 in relazione all'indicatore in questione.

Tabella 17 - Riepilogo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2023

Amministrazione	Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2023 dopo la scadenza dei termini	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per il 2023 (n. di gg medi di ritardo o anticipo di pagamento rispetto alla scadenza)
ECONOMIA E FINANZE	€ 774.975.329,10	58,26 gg
IMPRESE	€ 13.284.847,15	5,41 gg
LAVORO	€ 15.321.968,79	7,26 gg
GIUSTIZIA	€ 474.317.725,51	9,16 gg
AFFARI ESTERI	€ 15.216.628,21	-7,90 gg
ISTRUZIONE	€ 5.555.463,85	-6,75 gg
INTERNO	€ 1.475.779.490,57	33,53 gg
AMBIENTE	€ 17.571.709,03	-9,95 gg
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	€ 109.996.866,28	11,32 gg
UNIVERSITA'	€ 10.517.051,95	32,89 gg
DIFESA	€ 1.164.407.750,55	-12,29 gg
AGRICOLTURA	€ 19.089.946,00	-17,00 gg
CULTURA	€ 25.760.944,55	2,91 gg
SALUTE	€ 21.000.796,64	13,60 gg
TURISMO	€ 22.048.611,53	39,72 gg
Totale	€ 4.164.845.129,71	

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 214.

Si segnala che il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, che viene calcolato con riferimento a tutti i pagamenti effettuati nel periodo considerato, indipendentemente dalla data di ricevimento delle fatture, non è confrontabile con il valore del tempo medio di ritardo ponderato, come pubblicato (per tutte le singole pubbliche amministrazioni) sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che invece si riferisce alle sole fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nel periodo considerato.

PARTE II:
DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024
(A.S. 1201)

1. L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO

1.1. Funzione dell'assestamento del bilancio dello Stato

L'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un **aggiornamento**, a **metà esercizio**, degli **stanziamenti del bilancio**, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di assestamento **si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente**: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

La **disciplina dell'assestamento** del bilancio dello Stato è contenuta all'**articolo 33** della legge di contabilità e finanza pubblica **n. 196 del 2009**, che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

La **revisione** della struttura e della natura sostanziale della legge di bilancio, operata con la **riforma del 2016**, **non ha interessato** il disegno di legge di **assestamento** che ha mantenuto la sua natura di **legge formale**.

Il disegno di legge di assestamento provvede, dunque, ad **aggiornare** il quadro delle previsioni per l'anno in corso, ma **non può contenere norme innovative della legislazione vigente** né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni. Con il disegno di legge di assestamento possono dunque proporsi **unicamente modifiche alla Sezione II** della legge di bilancio.

Con le proposte del disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio, formulate a legislazione vigente, sono adeguate:

- a) per quanto riguarda **le entrate**, in relazione all'eventuale **revisione delle stime del gettito**, determinata dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente;
- b) per quanto riguarda le **spese aventi carattere discrezionale**, in relazione ad **esigenze sopravvenute**;
- c) per quanto riguarda le **autorizzazioni di pagamento**, in termini di cassa, in relazione alla **consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto** dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, ed è pertanto organizzato in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto. Come per il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte **variazioni** tra le **dotazioni finanziarie** previste a **legislazione vigente predeterminate per legge**, in virtù della c.d. **flessibilità di bilancio** (articolo 33, comma 3, della legge n.

196/2009). I **margin** di **flessibilità** in sede di assestamento consentono **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra **unità di voto diverse**, e quindi, nell'ambito della spesa, anche tra programmi di Missioni diverse, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Sono inoltre presentati nel disegno di legge di assestamento le variazioni di bilancio operate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.

La legge n. 163 del 2016 di riforma della legge di contabilità ha previsto che **anche il disegno di legge di assestamento** sia corredato da una **relazione tecnica**, in cui si dà conto della **coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici** indicati nei documenti di programmazione. Tale relazione è **aggiornata** all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

1.2. Il contenuto del disegno di legge di assestamento

Il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)).

L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2024, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)). Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.

Si rinvia ai paragrafi seguenti per l'illustrazione delle più significative variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento.

2. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DELLO STATO 2024 RISULTANTI DAL DDL DI ASSESTAMENTO

Il disegno di legge di assestamento **propone l'aggiornamento** per l'anno **2024** delle **previsioni di entrata** e degli stanziamenti di bilancio delle **spese, di competenza** e di **cassa**, in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di economia e finanza 2024 dello scorso aprile, agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica nonché alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio 2024-2026.

Le variazioni di bilancio **proposte** con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con **atti amministrativi**, definiscono le **previsioni assestate per il 2024**.

La Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento (A.S. 1201) evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni **proposte** con il disegno di legge di assestamento determinino un **miglioramento del saldo netto da finanziare** (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) di circa **169 milioni** rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio.

Considerando anche le variazioni per atto amministrativo, il valore del **saldo netto da finanziare** si attesta, in termini di competenza, a **-200,7 miliardi**, in aumento rispetto ad una previsione di -198,8 miliardi risultante dalla legge di bilancio. Il **peggioramento** del saldo di circa **1,9 miliardi complessivi** rispetto alle previsioni iniziali è dovuto essenzialmente alle **variazioni negative** determinate **per atto amministrativo** (circa **-2,04 miliardi**).

Tabella 18 - I SALDI DI BILANCIO 2024 – PREVISIONI ASSESTATE (A.S. 1201)
(competenza - valori in milioni di euro)

	Rendiconto 2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni asestate 2024
Entrate finali	741.614	687.567	-2.143	26.796	712.220
Spese finali	866.163	886.419	-102	26.627	912.944
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-124.549	-198.852	-2.041	169	-200.724
RISPARMIO PUBBLICO	42.890	-69.209	-1.682	19.609	-51.281
RICORSO AL MERCATO	-402.504	-527.519	-5.174	15.169	-517.524

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

Come riportato nella tabella, al **dato assestato del saldo netto da finanziare concorrono**, rispetto alle previsioni di bilancio:

- un **aumento delle entrate finali** per complessivi **24.653 milioni di euro**, dovuta per **+26.796 milioni** alle variazioni **proposte** dal disegno

di legge di **assestamento** (che interessano principalmente le entrate tributarie per circa 16.436 milioni, *cfr. tabella successiva*), compensate da **variazioni negative** apportate ad **atti amministrativi** (-2.041 milioni). Nel complesso, le **previsioni assestate delle entrate finali**, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento in esame e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a **712.220 milioni** di euro;

- un **aumento delle spese finali** di **26.525 milioni** di euro, interamente determinato dalla **proposta di assestamento** per 26.627 milioni, compensata in piccola parte dalle variazioni per **atto amministrativo** (-102 milioni). Le nuove **previsioni delle spese finali**, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a **912.944 milioni** di euro.

Il **ricorso al mercato** (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenzia un **andamento** complessivamente **positivo**, passando da una **previsione** iniziale di -527,5 miliardi a **-517,5 miliardi**.

Anche il **risparmio pubblico** (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi), pur mantenendosi su **valori negativi**, registra un **miglioramento** di 17,9 miliardi rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a -51,3 miliardi di euro rispetto ai 69,2 miliardi di euro.

La tavola seguente illustra, per le entrate e per le spese, le **variazioni** introdotte in bilancio tramite **atti amministrativi**, operati nel periodo tra il 1° gennaio e il 14 giugno 2024, e le **variazioni proposte** con il presente provvedimento in termini di competenza.

Tabella 19 - BILANCIO 2024 – PREVISIONI ASSESTATE (A.S. 1201)
(competenza - valori in milioni di euro)

	Rendiconto 2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni asestate 2024
ENTRATE					
ENTRATE FINALI:	741.614	687.567	-2.143	26.796	712.220
- Entrate tributarie	618.501	608.932	-4.221	16.436	621.147
- Entrate extratributarie	119.656	78.386	1.178	10.359	89.923
- Alienazione e ammortamento	3.457	249	901	-	1.150
SPESE					
SPESE FINALI:	866.163	886.419	-102	26.627	912.944
- Spese correnti netto interessi	619.508	659.610	-1.547	6.699	664.761
- Interessi	75.759	96.917	185	487	97.589
- Spese conto capitale	170.896	129.892	1.260	19.441	150.593
RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	277.955	328.668	3.133	-15.000	316.801

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

2.1. *Variazioni della legislazione vigente per atto amministrativo*

Il bilancio assestato incorpora, come detto, gli effetti delle variazioni di bilancio apportate con gli **atti amministrativi adottati in corso d'anno**.

Le **variazioni** disposte con **atto amministrativo** nel periodo gennaio-14 giugno derivano dall'applicazione di **provvedimenti legislativi** intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per le quali il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni), oppure dall'applicazione di **procedure** previste dalla normativa contabile. La maggior parte delle variazioni non ha effetto sui saldi (**variazioni compensative**) perché si tratta o dello spostamento di somme tra capitoli di spesa, oppure di modifiche della stessa entità ma di segno contrario dell'entrata e della spesa. Hanno invece natura **non compensativa**, e incidono quindi sui saldi di bilancio, le variazioni dovute, principalmente a riassegnazioni ai capitoli di spesa di somme affluite in entrata

L'effetto complessivo delle **variazioni per atto amministrativo** determina un **peggioramento** del saldo netto da finanziare di **2.041 milioni** in termini di competenza, dovuto principalmente – si legge nella Relazione illustrativa – all'attuazione delle **riassegnazioni di entrate** da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato.

Con riferimento alle **entrate**, le variazioni per atto amministrativo determinano una **riduzione** delle previsioni iniziali di bilancio pari a **2.143 milioni** in termini di competenza, dovute a **minori entrate tributarie** per **-4.221 milioni**. Relativamente alle **entrate extratributarie** si determinano variazioni in **aumento** pari a **1.178 milioni di euro**.

Tra le principali variazioni delle **entrate tributarie**, si evidenziano gli effetti derivanti dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, inerente all'attuazione del **primo modulo di riforma delle imposte sul reddito** delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ha previsto, tra l'altro, la revisione della disciplina dell'Irpef. Le variazioni in aumento delle **entrate extratributarie** sono principalmente dovute ai versamenti all'entrata delle somme da riassegnare alla spesa con decreti di riassegnazione. Nella relazione si evidenzia, in particolare, l'effetto derivante dal versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui di cui all'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n.142 del 2019 (320 milioni), per garantire la copertura finanziaria dei finanziamenti alle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA Spa (ai sensi dall'art. 2, co. 2, del D.L. n. 4/2024).

Con riferimento alla **spesa finale**, le **variazioni per atto amministrativo** determinano una **diminuzione** degli stanziamenti di bilancio di competenza di circa **102 milioni** di euro, dovuta ad una diminuzione delle **spese correnti** in competenza (-1.362 milioni) solo parzialmente compensata da un aumento delle spese in **conto capitale** in competenza (+1.260 milioni).

Analizzando la spesa per categorie economiche, la **riduzione della spesa corrente per atto amministrativo** è da ricondurre in larga parte ad una riduzione degli stanziamenti dei **Fondi da ripartire** di parte corrente, dovuta principalmente all'attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2023 (attuazione del primo modulo di riforma IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi), che ha comportato l'utilizzo del Fondo per la riduzione della pressione fiscale per 4.064 milioni e del Fondo per interventi in materia fiscale per 216 milioni. I **trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche** aumentano invece in termini di competenza (di 635 milioni), in relazione all'attribuzione al Fondo sanitario nazionale delle risorse provenienti dal riparto del Fondo per la reinscrizione dei residui passivi perenti (circa 261 milioni) nonché il rifinanziamento dei rimborsi ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (per 157 milioni) e le assegnazioni per l'accoglienza dei pellegrini per il Giubileo 2025 (per 68 milioni).

Riguardo alla spesa in **conto capitale**, che aumenta di **1.260 milioni**, le variazioni principali riguardano gli stanziamenti dei contributi agli **investimenti ad imprese**.

2.2. Le proposte di variazioni del ddl di assestamento

In termini di competenza, le variazioni **proposte** dal disegno di legge di assestamento determinano una **variazione positiva** del **saldo netto** da finanziare in termini di competenza di **169 milioni** di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuta a una proposta di **aumento delle entrate finali per 26.796 milioni**, determinata dalla evoluzione positiva delle entrate tributarie ed extratributarie, compensata da una proposta di **aumento anche delle spese finali per 26.627 milioni**, come esposto nella Tabelle sopra riportata all'inizio del § 2.

Come indicato nella **Relazione tecnica** (*cfr.* al riguardo quanto approfondito nel successivo § 5), le **proposte formulate** con il disegno di legge di assestamento sono **neutrali ai fini dell'indebitamento netto della PA**, in quanto **già scontate nei quadri tendenziali** in sede di **DEF 2024**.

- *Le proposte di variazioni delle entrate*

Per quanto concerne le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le **entrate finali** il disegno di legge di assestamento reca una **proposta di aumento di 26.796 milioni in termini di competenza**.

Previsioni assestate delle entrate
(competenza - valori in milioni di euro)

	2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni assestate 2024
- Entrate tributarie	618.501	608.932	-4.221	16.436	621.147
- Entrate extratributarie	119.656	78.386	1.178	10.359	89.923
- Alienazione e ammortamento	3.457	249	901	-	1.150
Entrate finali	741.614	687.567	-2.143	26.796	712.220

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

Le variazioni alle entrate del bilancio dello Stato disposte con il presente provvedimento sono state elaborate per tenere conto del quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza (DEF) di aprile 2024, assunto a base per l'aggiornamento delle stime per l'anno 2024, nonché degli andamenti effettivi del gettito registrati a tutto maggio dell'esercizio in corso.

In particolare, le **entrate tributarie** recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2024, con un **aumento di 16.436 milioni** di euro, cui si aggiunge il miglioramento di gettito previsto per le entrate **extratributarie (+10.359 milioni)**.

Rispetto alle previsioni iniziali, la variazione delle entrate tributarie è la risultante di una previsione di crescita del gettito da **imposte dirette**, per circa **19.788 milioni** di euro, parzialmente compensato dalla **diminuzione** delle imposte **indirette** rispettivamente per circa **-3.351 milioni**.

Per le **entrate extratributarie** le proposte indicano, nel complesso, un **incremento di 10.359 milioni** di euro in competenza, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal **versamento** da parte di **Cassa Depositi e Prestiti** delle disponibilità eccedenti il fabbisogno relative al rimborso di buoni postali fruttiferi (**+7.300 milioni**), ai versamenti da parte dell'Unione europea, a titolo di contributi a fondo perduto, per il finanziamento del **PNRR (+2.589 milioni**, di cui **2.038 milioni** riferiti alla **quarta rata** per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quale contributo a fondo perduto e 551 milioni riferiti al prefinanziamento RePowerEU), ai maggiori introiti da dividendi provenienti dalle società a partecipazione pubblica (+915 milioni) nonché ai versamenti delle somme giacenti sulla contabilità speciale del conto n. 6198, del Ministero della salute, per il finanziamento delle misure di contrasto al **COVID (+1.024 milioni)**, per la quale è stata prevista la chiusura.

Contribuiscono, in sottrazione, le proposte legate ai minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2023 (-785 milioni), le minori entrate da sanzioni e interessi relativi al versamento dei tributi (-431 milioni) e l'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro).

La tavola che segue illustra le **proposte di variazione** delle entrate finali del bilancio dello Stato operate dal ddl di assestamento **per categorie economiche** rispetto al dato iniziale di bilancio (dati di competenza).

TABELLA 20 - ENTRATE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE
PROPOSTE DI VARIAZIONE 2024
(competenza - valori in milioni di euro)

	Bilancio 2024	Atti ammin.	Proposta ddl	Assestato 2024	Diff % Ass/Bil
ENTRATE TRIBUTARIE	608.932	-4.221	16.436	621.147	2,0
Imposte sul patrimonio e sul reddito	329.144	-4.286	19.788	344.645	4,7
Tasse e imposte sugli affari	227.762	64	-3.090	224.736	-1,3
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.752	-	-63	33.689	-0,2
Entrate tributarie da gestione Monopoli	11.245	1	57	11.303	0,5
Tasse e imposte su attività di gioco	7.029	-	-255	6.774	-3,6
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	78.386	1.178	10.359	89.923	14,7
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.500	-	-300	3.200	-8,6
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.572	18	111	1.701	8,2
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.309	-	20	1	-99,9
Entrate di tipo finanziario	11.357	90	-187	11.259	-0,9
Entrate derivanti da controllo e repressione di irregolarità e illeciti	17.076	-10	-329	16.737	-2,0
Entrate da contributi versati allo Stato	9.291	161	2.435	11.886	27,9
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.395	134	-72	9.458	0,7
Partite che si compensano nella spesa	600	-	-	600	-
Altre entrate extratributarie	24.286	784	8.681	33.751	39,0
ENTRATE CORRENTI	687.318	-3.043	26.795	711.070	17
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	249	901	-	1.150	361,8
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	654	-	669	
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	247	-	481	105,6
ENTRATE FINALI	687.567	-2.142	26.795	712.220	3,6
ACCENSIONE DI PRESTITI	527.519	-	1.100	528.619	0,2
ENTRATE COMPLESSIVE	1.215.086	-2.143	27.896	1.240.839	2,1

Fonte: Stato di previsione dell'entrata

Nel **confronto con il dato iniziale del bilancio 2024**, le entrate **finali**, per effetto delle variazioni apportate con il presente provvedimento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a **712,2 miliardi** in termini di competenza, presentando, rispetto alle previsioni iniziali, una **crescita di 24.653 milioni**.

In particolare, il gettito delle **entrate tributarie** aumenta di **12.215 milioni** di euro complessivi, risultando pari a **621,1 miliardi**.

Le **entrate extratributarie** presentano la crescita più significativa con un **incremento** complessivo di **11.537 milioni**, assestandosi a **89,9 miliardi**.

Le **entrate da alienazioni, ammortamento e rimborso crediti** registrano una variazione in positivo in termini di competenza di **901 milioni**, con previsioni assestate a **1.150 milioni**.

Nella tabella a seguire, guardando alle **principali imposte**, le variazioni da atti amministrativi e le proposte contenute nel disegno di legge di assestamento per il 2024 determinano una previsione in aumento del gettito **IRPEF** rispetto alle previsioni a legislazione vigente (**+1,9 per cento, equivalente a 4,5 miliardi circa**), attestandosi a 243,2 miliardi. Anche il gettito dell'**IRES** è previsto in **aumento**, di **6,5 miliardi** rispetto alla legislazione vigente (+13,1 per cento), superando la soglia dei 56 miliardi. In riduzione è indicato il gettito dell'**IVA** rispetto al dato iniziale, di -3,1 miliardi, che si assesta pertanto intorno ai 200 miliardi.

Tabella 21 - PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE - PROPOSTE DI VARIAZIONE 2024
(competenza - valori in milioni di euro)

	Bilancio 2024	Atti ammin.	Proposta ddl	Assestato 2024	Diff % Ass/Bil
Imposta reddito persone fisiche	238.720	-4.286	8.789	243.222	1,9
Imposta sul reddito delle società	49.590	-	6.472	56.062	13,1
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	29.063	-	4.507	33.570	15,5
Altre tasse e imposte su patrimonio e redditi	9.407	-	-75	9.331	-0,8
IVA	203.116	72	-3.165	200.023	-1,5
Registro e bollo	12.839	-7	172	13.004	1,3
Altre tasse e imposte sugli affari	10.640	-	14	10.654	0,1
Accise prodotti energetici, energia elettrica e gas naturale	30.958	-	-47	30.911	-0,2
Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	2.794	-	-16	2.778	-0,6
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.245	1	57	11.303	0,5
Tasse e imposte da attività di gioco	7.029	-	-255	6.774	-3,6

Fonte: Stato di previsione dell'entrata

▪ *Le proposte di variazioni delle spese*

Per quanto concerne le **spese finali**, le variazioni **proposte** dal provvedimento determinano un **incremento** di circa **26.627 milioni** in termini di competenza, imputabile sia alle variazioni in aumento della **spesa corrente** (+**7.186** milioni) che di quella in **conto capitale** (+**19.441** milioni).

PREVISIONI ASSESTATE DELLE SPESE
(competenza - valori in milioni di euro)

	2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni asestate 2024
- Spese correnti netto interessi	619.508	659.610	-1.547	6.699	664.761
- Interessi	75.759	96.917	185	487	97.589
- Spese conto capitale	170.896	129.892	1.260	19.441	150.593
Spese finali	866.163	886.419	-102	26.627	912.944

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa del disegno di legge, le **proposte di assestamento** determinano, in particolare, un **incremento degli stanziamenti di bilancio** per allinearli a quanto previsto nel DEF 2024 riguardo:

a) all'effettivo **tiraggio dei crediti di imposta (19,4 miliardi complessivi)**, legati a investimenti per interventi di efficientamento energetico (13,7 miliardi), alle attività di ricerca e sviluppo (1,2 miliardi) e all'acquisto di beni strumentali destinati alle strutture produttive del Mezzogiorno (4,5 miliardi) conseguente alle maggiori spese in termini di competenza economica (rispetto alla NADEF 2023) registrate nel conto PA elaborato dall'ISTAT per l'anno 2023,

b) alle esigenze legate alla regolazione dei **rimborsi fiscali (3,4 miliardi)**.

In particolare, con riferimento alla **spesa corrente (+7.186 milioni)**, le proposte di **assestamento** prevedono un **incremento** degli stanziamenti di bilancio connessi principalmente alle seguenti categorie economiche di spesa:

- **Rimborsi e poste correttive** delle entrate (+3.958 milioni), con una proposta di incremento di **3.438 milioni** per l'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze, già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, legate alla regolazione dei **rimborsi fiscali** e di **543 milioni** degli stanziamenti destinati al pagamento delle **vincite per giochi**, in relazione all'aumento del volume (e dunque potenzialmente delle entrate) degli stessi;
- **Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche** (2.728 milioni) di cui **2.389 milioni** di contributi in conto esercizio alle **Regioni**. La proposta riguarda, in particolare, l'aumento di **897 milioni** degli stanziamenti destinati alla maggiore attribuzione alle **Autonomie Speciali** delle **quote di tributi erariali** ad esse spettanti, in base ai relativi Statuti quale, calcolate in relazione all'andamento del gettito rilevato a livello nazionale per l'anno 2023. Ulteriori incrementi

riguardano gli stanziamenti dovuti come **regolazione contabile** delle entrate erariali, riscosse dalle Regioni medesime, per **1.471 milioni**.

Per la spesa corrente le proposte di assestamento prevedono altresì un **incremento** degli stanziamenti per **interessi passivi**, per circa **487 milioni**, in conseguenza dell'adeguamento alle previsioni tendenziali del DEF.

A parziale compensazione, si segnalano le **riduzioni** delle **risorse proprie UE (-300 milioni)** in relazione al minor gettito dei dazi doganali.

La proposta di incremento degli stanziamenti della **spesa in conto capitale (+19.441 milioni** in competenza) è principalmente legata alla proposta di **aumento** degli stanziamenti di bilancio destinati a coprire l'aumentato **tiraggio** dei **crediti di imposta** per investimenti di **efficientamento energetico** (13,7 miliardi); dei crediti d'imposta per l'acquisto di **beni strumentali** da destinare alle strutture produttive del Mezzogiorno (4,5 miliardi), dei crediti d'imposta per attività di **ricerca e sviluppo** (1,3 miliardi), con conseguente aumento degli stanziamenti nella categoria relativa ai **contributi agli investimenti alle imprese (+32,9%)** (si veda la Tab. 5 *infra*).

Si propongono altresì riduzioni, di lieve importo assoluto, per il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività d'impresa (-115 milioni) e per gli stanziamenti per il fondo di ricerca e sviluppo industriale biomedico (-50 milioni).

La tavola che segue illustra le **proposte di variazione** del disegno di legge di assestamento delle spese finali del bilancio dello Stato **per categorie economiche**²⁹ rispetto al dato iniziale di bilancio 2024.

²⁹ Si rammenta che, anche per le spese, nel bilancio 2024- 2026 la classificazione economica è stata oggetto di revisione a seguito della conclusione della sperimentazione del piano dei conti integrato, di cui all'art. 38-*sexies* della legge di contabilità (D.P.R. n. 140/2018, aggiornato dal D.M. economia 13 novembre 2020). È quindi stato necessario procedere alla revisione della classificazione al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti e l'integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di contabilità economico- patrimoniale. Per dettagli, *cfr.* disegno di legge di bilancio per il 2024 (AS 926, [Tomo I](#) pag. 43- 44).

**TABELLA 22 - SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE
PROPOSTE DI VARIAZIONE**
(competenza - valori in milioni di euro)

CATEGORIE	Bilancio 2024	Atti ammin.	Proposta ddl	Assestato 2024	Diff % Ass/Bil
Redditi da lavoro dipendente	104.546	2.431	192	107.169	2,5
Imposte pagate sulla produzione	5538	164	19	5.721	-62,1
Consumi intermedi	15.079	570	373	16.022	-95,7
Trasferimenti correnti ad A.P., di cui:	374.729	635	2.728	378.092	0,9
- Amministrazioni centrali	14.724	-19	328	15.033	2,1
- Amministrazioni locali	160.832	614	2.360	163.806	1,8
<i>Regioni</i>	136.850	278	2.389	139.517	1,9
<i>Comuni</i>	13.556	333	65	13.954	2,9
<i>Altre</i>	10.426	3	-95	10.334	-0,9
- Enti di previdenza e assist. sociale	199.173	40	40	199.253	0,0
Trasferimenti correnti a famiglie e ist.sociali private	9.919	84	205	10.208	2,9
Trasferimenti correnti a imprese	9.945	83	-5	10.023	0,8
Trasferimenti all'estero	1.519	35	87	1.641	8,0
Risorse proprie UE	20.160	0	-300	19.860	-1,5
Interessi passivi e redditi da capitale	96.917	185	487	97.589	0,7
Poste correttive e compensative	99.233	3	3.958	103.194	4,0
Ammortamenti	0	0	-	0	0,0
Altre uscite correnti	5.006	11	5	5.022	0,3
Fondi da ripartire di parte corrente	13.937	-5.561	-563	7.813	-43,9
TOTALE SPESE CORRENTI	756.526	-1.362	7.186	762.351	0,8
Investimenti fissi lordi e acquisti terreni	12.019	217	50	12.286	2,2
Contributi agli investimenti ad A.P.	42.484	198	-9	42.673	0,4
Contributi agli investimenti ad imprese	60.299	387	19.479	80.165	32,9
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	406	3	-	409	0,7
Contributi agli investimenti a estero	867	30	-	897	3,5
Altri trasferimenti in conto capitale	4.552	463	-20	4.995	9,7
Fondi da ripartire in conto capitale	4.146	-395	-1	3.750	-9,6
Acquisizioni di attività finanziarie	5.118	358	-28	5.448	6,4
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	129.891	1.260	19.441	150.593	15,9
TOTALE SPESE FINALI	886.417	-102	26.627	912.944	3,0

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 5.

Passando ad un **confronto con il dato iniziale** del bilancio 2024, le **spese finali** presentano, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, a seguito della proposta governativa e delle variazioni per atto amministrativo, un aumento del 3%, attestandosi a **912,9 miliardi** di euro, di cui **762,4 miliardi** di euro di **spese correnti**, e **150,6 miliardi** di euro di **spese in conto capitale**.

Le **spese correnti**, che ammontano a **762,4 miliardi** di euro, presentano un **aumento** rispetto alle previsioni iniziali di circa **5,8 miliardi**. L'aumento riguarda, in particolare, come già ricordato, i **trasferimenti correnti ad**

A.P., per l'incremento dei trasferimenti alle Regioni (oltre, 2,5 miliardi, di cui 2.389 milioni proposti dal Governo nel presente disegno di legge, e 278 milioni risultanti da atti amministrativi del primo semestre 2024), gli **interessi passivi** e altri oneri finanziari (+672 milioni, di cui 487 milioni proposti nel presente disegno di legge) e le poste correttive e compensative su cui incidono i maggiori **rimborsi fiscali** (+3.438 milioni).

Le spese in **conto capitale** ammontano a **150,6 miliardi**, con un **incremento** rispetto alle previsioni iniziali di circa **20,7 miliardi**, legati all'incremento dei contributi agli investimenti ad imprese, incrementati al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili inerenti al previsto maggior tiraggio dei crediti di imposta.

Con riferimento, infine, alle **missioni** del bilancio dello Stato, le **proposte** di assestamento determinano l'aumento degli stanziamenti per le seguenti **quattro** missioni:

- *“Competitività e sviluppo delle imprese”* (+19.386 milioni). In particolare, **+1.243 milioni** aggiuntivi sono destinati ai **crediti d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo** (cap. 7828/MEF); **+4.500 milioni** aggiuntivi sono destinati ai **crediti di imposta** per investimenti in beni strumentali per le strutture produttive del **Mezzogiorno** (cap. 7800/MEF); **+13.653 milioni** aggiuntivi sono attribuiti ai crediti d'imposta per **bonus edilizi** (cap. 7780/MEF) incluse le cessioni dei crediti d'imposta.
- *“Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”* (**+3.631 milioni**), di cui **3.438 milioni** aggiuntivi sono destinati ai **rimborsi di imposte mediante compensazione** (cap. 3814/MEF); **500 milioni** sono attribuiti a copertura delle maggiori vincite al **lotto** (cap. 3928/MEF), **125 milioni** sono attribuiti come **aggi** per il **lotto** (cap. 3926/MEF); sono altresì proposte riduzioni di **450 milioni** per mera diminuzione di fabbisogno per gli interessi sui conti di tesoreria (cap. 3100/MEF).
- *“Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”* (+2.448 milioni), di cui 2.368 milioni sono destinati al programma di compartecipazione e trasferimenti alle Regioni, di cui:
 - **897,5 milioni** quale aggiornamento del **conguaglio della compartecipazione al gettito IRPEF delle Regioni a statuto speciale**, di cui +1.121 milioni alle Province autonome di Trento e Bolzano, +369 milioni alla Sicilia; -708 milioni alla Sardegna;
 - l'attribuzione di **1.570 milioni** di euro per **regolazioni contabili delle entrate erariali** (di cui: +1.570 milioni al capitolo 2763/MEF per la Sicilia; +260 milioni al capitolo 2765/MEF per il Friuli-Venezia Giulia; -374 milioni al capitolo 2770/MEF per le Province autonome di Trento e Bolzano).
- *“Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri”* (**+162 milioni**), di cui **20 milioni** aggiuntivi per **spese di contenzioso** (cap. 2127/MEF), e **140 milioni** come **adeguamento**

della quota di 8 per mille attribuita allo Stato sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2021 (cap. 2780/MEF).

In **riduzione** la missione 4. “**L’Italia in Europa e nel mondo**” (–224 milioni), a causa della proposta di riduzione di 300 milioni delle somme da versare al Bilancio UE come risorse proprie (cap. 2752/MEF), causate dal decremento del gettito dei dazi doganali previsti per l’anno in corso, e parzialmente compensate dell’aumento da 78 milioni relativo al contributo per la partecipazione allo Strumento Europeo per la Pace (cd. *European Peace Facility – EPF*) (cap. 3429/Esteri).

Per quanto riguarda la missione “**Debito pubblico**” la proposta del d.d.l. di assestamento reca una **riduzione** di **10 miliardi** degli stanziamenti per **rimborsi di buoni del tesoro poliennali** (cap. 9502/MEF) e di **5 miliardi** per il rimborso di prestiti internazionali e pagamento di relativi oneri (cap. 9539/MEF) compensata da limitati aumenti di altre voci.

Per l’andamento delle spese complessive del bilancio per missioni di spesa si veda la Tavola III in Appendice.

▪ *Le rimodulazioni di spese predeterminate per legge*

Tra le variazioni proposte con il disegno di assestamento 2024 rientrano anche le operazioni di **rimodulazione tra le dotazioni finanziarie** a legislazione vigente, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge di contabilità.

Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, la [Circolare n. 19 del 23 aprile 2024](#)³⁰ della Ragioneria generale dello Stato richiama la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui all’art. 33, comma 3, della legge di contabilità, che consente di proporre, con il ddl di assestamento, variazioni compensative tra dotazioni finanziarie del bilancio, anche relative ad unità di voto diverse, permettendo di utilizzare eventuali risorse eccedenti rispetto alla possibilità di essere impegnate entro l’anno in compensazione, a favore di interventi e fattispecie che presentino carenze finanziarie rispetto alle esigenze.

Le proposte di rimodulazioni relative a spese predeterminate per legge sono espone in appositi prospetti, **allegati** a ciascuno stato previsione dei Ministeri. Nel disegno di legge di assestamento 2024, alcuni Ministeri hanno effettuato rimodulazioni di fattori legislativi.

Nella Tabella che segue sono riportati, per Ministero, i **programmi** di spesa che **sono stati oggetto di rimodulazione**, relativamente al **fattore legislativo** nell’esercizio 2024.

³⁰ Recante “Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2024”.

Tabella 23 - AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA OGGETTO DI RIMODULAZIONE
(Dati in euro)

Ministero/Missione Programma	2024	
	Prev. assest. (*)	di cui Rimodulazione
IMPRESE E MADE IN ITALY		
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)		
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)		
DL n.34/2020 art.42 comma 1 FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (Cap-pg: 7452/1)	0	-26.000.000
LF n.296/2006 art.1 comma 841 -FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO (Cap-pg: 7342/1)	34.000	34.000
DL n.69/2013 art.2 comma 1 - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7489/1)	615.689.711	25.966.000
DL n.34/2020 art.43 comma 1 - FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA (Cap-pg: 7478/1)	107.348.112	-114.723.711
DL n.69/2013 art.2 comma 1 - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7489/1)	615.689.711	114.723.711
LB n.234/2021 art.1 comma 486 - FONDO DA DESTINARE AL SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI SETTORI DEL TURISMO, DELLO SPETTACOLO E DELL'AUTOMOBILE (Cap-pg: 7494/1)	0	-10.000.000
DL n.69/2013 art.2 comma 1 - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7489/1)	615.689.711	10.000.000
LB n.234/2021 art.1 comma 951 - ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE BIOMEDICO (Cap-pg: 7636/1)	5.000.000	-50.000.000
DL n.69/2013 art.2 comma 1 - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7489/1)	615.689.711	50.000.000
5 Comunicazioni (15)		
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)		
LS n.208/2015 art.1 comma 167 - ATTUAZIONE ACCORDO TRA ITALIA E SANTA SEDE IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E SONORA (Cap-pg: 3130/1)	2.151.960	-572.040
DL n.194/2009 art.2 comma 3 - PROROGA TERMINI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI, RIORDINO ENTI E PUBBLICITA' LEGALE (Cap-pg: 3021/1)	8.666.000	572.040
DL n.198/2022 art.12 comma 6 - DL PROROGA TERMINI 2022 (Cap-pg: 3130/2)	44.040	-293.960
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		
LF n.244/2007 art.2 comma 199/septies - SUPPORTO ANALISI E MONITORAGGIO PREZZI (Cap-pg: 1246/1)	700.000	200.000
DL n.194/2009 art.2 comma 3 - PROROGA TERMINI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI, RIORDINO ENTI E PUBBLICITA' LEGALE (Cap-pg: 3021/1)	8.666.000	93.960
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		

(*) Le Previsioni assestate sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente provvedimento di assestamento.

Ministero/Missione Programma	2024	
	Prev. assest. (*)	di cui Rimodulazione
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)		
<i>1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)</i>		
L n.170/1997 art.3 comma 1 - CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE (Cap-pg: 2302/1)	283.471	-51.645
L n.406/2000 art.2 comma 1 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO, IN ROMA (Cap-pg: 2301/1)	1.032.914	51.645
<i>1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)</i>		
L n.93/1997 art. 9 - CONVENZIONE ARMI CHIMICHE (Cap-pg: 2412/1)	55.042	-20.000
<i>1.13 Diplomazia pubblica e culturale (4.18)</i>		
LB n.145/2018 art.1 comma 588 - RIFORMA ENTI INTERNAZIONALISTICI (Cap-pg: 1167/1)	759.100	20.000
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)		
<i>4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)</i>		
L n.154/2002 art.3 comma 1 - ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE TRA I GOVERNI ITALIANO E ISRAELIANO (Cap-pg: 2311/1)	1.080.448	-770.000
DL n.98/2011 art.14 comma 19 - TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Cap-pg: 2415/1)	170.570.140	770.000
LB n.234/2021 art.1 comma 1002 - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (Cap-pg: 2321/1)	4.627.531	-122.469
DL n.98/2011 art.14 comma 19 - TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Cap-pg: 2415/1)	170.570.140	122.469
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)		
<i>1.16 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)</i>		
L n.27/2005 art.3 comma 1 - ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI NEL MAR NERO, MEDITERRANEO E AREA ATLANTICA CONTIGUA (Cap-pg: 1619/5)	290.710	-450
L n.391/2001 art.4 comma 2 - ATTUAZIONE ACCORDO PER CREAZIONE SANTUARIO MAMMIFERI MARINI - (Cap-pg: 1649/1)	56.250	450
<i>1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)</i>		
L n.120/2002 art.3 - CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Cap-pg: 2201/1)	4.833.513	-11.590
L n.279/2005 art.3 comma 1 - CONVENZIONE PROTEZIONE ALPI (Cap-pg: 1651/3)	231.810	11.590
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)		
<i>2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)</i>		
LB n.178/2020 art.1 comma 671 - SOSTEGNO IMPRESE DETENTRICI E NOLEGGIATRICI DI CARRI FERROVIARI MERCI, NONCHÉ GLI SPEDIZIONIERI ED OPERATORI DEL TRASPORTO MULTIMODALE (Cap-pg: 1305/1)	1.750.000	-3.000.000
<i>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)</i>		
LB n.234/2021 art.1 comma 444 - GRAN PREMIO MADE ITALY (Cap-pg: 1360/1)	8.000.000	3.000.000
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
<i>5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>		

Ministero/Missione Programma	2024	
	Prev. assest. (*)	di cui Rimodulazione
LB n.213/2023 art.1 comma 76 - CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DA DESTTINARE A SEDI ISTITUZIONALI (Cap-pg: 1238/8)	3.750.000	-2.800.000
LF n.296/2006 art.1 comma 921 punto A - CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI (Cap-pg: 1636/1)	4.549.478	800.000
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
<i>1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)</i>		
DL n.91/2017 art.16/bis comma 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SULLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A 25 (Cap-pg: 7701/1)	12.000.000	2.000.000
UNIVERSITA' E RICERCA		
1 Ricerca e innovazione (17)		
<i>1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</i>		
LF n.296/2006 art.1 comma 870 - ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg: 7245/1)	19.331.668	-4.918.529
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)		
<i>2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)</i>		
LF n.296/2006 art.1 comma 870 - ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg: 7345/1)	23.964.617	4.918.529
CULTURA		
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)		
<i>1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)</i>		
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A - CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/4)	4.203.226	-1.000.000
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A - CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/1)	4.203.226	1.000.000
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto B - CONTRIBUTO AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (Cap-pg: 6652/2)	2.704.030	-1.100.000
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A - CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE -(Cap-pg: 6652/1)	4.203.226	1.100.000
LF n.350/2003 art.4 comma 162 - TEATRO COMUNALE DELL'OPERA "CARLO FELICE" GENOVA (Cap-pg: 6650/1)	872.622	-356.369
DL n.91/2017 art.12 comma 8/bis - CONTRIBUTO IN FAVORE DALL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA PER IL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DEI DOCENTI DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO (Cap-pg: 6621/4)	250.000	12.500
LB n.232/2016 art.1 comma 627 - FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA (Cap-pg: 6641/1)	2.000.000	100.000
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A - CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/1)	4.203.226	243.869
<i>1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</i>		
L n.77/2006 art.4 comma 1- INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (Cap-pg: 7305/2)	4.058.850	-280.000
L n.44/2017 art.2 comma 1- MODIFICHE ALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, CONCERNENTI LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E IMMATERIALE (Cap-pg: 7305/3)	380.000	280.000
SALUTE		
1 Tutela della salute (20)		
<i>1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)</i>		

Ministero/Missione Programma	2024	
	Prev. assest. (*)	di cui Rimodulazione
LB n.178/2020 art.1 comma 479 punto 1 FONDO PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA MAMMARIO (Cap-pg: 2301/1)	19.213.459	-786.541
DPR n.620/1980 art.14 comma 1 punto 1 - RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (Cap-pg: 2430/1)	700.000	200.000
DL n.78/2015 art.9-novies comma 1 - POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA DEI LIVELLI DEI CONTROLLI DELLA PROFILASSI INTERNAZIONALE, PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE RELATIVE ALL'INCREMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI (Cap-pg: 4100/23)	2.389.644	118.199
DL n.81/2004 art.1 comma 1 punto A - INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA (Cap-pg: 4393/1)	8.702.842	468.342
2 Ricerca e innovazione (17)		
<i>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</i>		
DLG n.502/1992 art.12 comma 2 punto B FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (Cap-pg: 3168/1)	1.060.550	-155.000
DLG n.502/1992 art.12 comma 2 punto A/ter - FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA -(Cap-pg: 3398/3)		155.000
TURISMO		
2 Turismo (31)		
<i>2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)</i>		
LB n.234/2021 art.1 comma 368 - FONDO UNICO PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE (Cap-pg: 7115/1)	89.000.000	-1.000.000
<i>2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)</i>		
DL n.34/2019 art.13/quater comma 4 - BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NONCHÈ DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI IDENTIFICATI MEDIANTE UN CODICE IDENTIFICATIVO ALFANUMERICO - (Cap-pg: 8012/1)	6.000.000	1.000.000

3. LE VARIAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DELLO STATO 2024 RISULTANTI DAL DDL DI ASSESTAMENTO

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2024 determina complessivamente un **peggioramento del saldo netto da finanziare di 1.571 milioni** di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un **aumento delle entrate finali per 27.010 milioni** e da un **aumento delle spese finali per 28.581 milioni**.

Tabella 24 - VARIAZIONI AL BILANCIO 2024 – CASSA (A.S. 1201)

(milioni di euro)

	Rendiconto 2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni asestate 2024
ENTRATE					
ENTRATE FINALI:	679.163	652.860	-2.143	29.153	679.870
- Entrate tributarie	586.605	587.859	-4.221	18.425	602.063
- Entrate extratributarie	89.100	64.767	1.178	10.728	76.673
- Alienazione e ammortamento	3.457	233	901	-	1.134
SPESE					
SPESE FINALI:	852.236	902.878	-159	28.739	931.459
- Spese correnti netto interessi	614.201	670.932	-3.849	8.283	675.366
- Interessi	75.758	96.917	183	487	97.587
- Spese conto capitale	162.277	135.029	3.508	19.969	158.506
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-173.073	-250.018	-1.984	413	-251.588
RISPARMIO PUBBLICO	-14.254	-115.222	623	20.382	-94.217
RICORSO AL MERCATO	-449.584	-578.685	-5.115	13.140	-570.660

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

In particolare, il **saldo netto da finanziare** si attesta a circa **-251 miliardi**. Il **peggioramento di 1,5 miliardi** rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle **variazioni per atto amministrativo (-1.984 milioni)** parzialmente compensate dalle proposte del ddl di assestamento (**+413 milioni**).

Gli altri saldi risultano in **miglioramento**. In particolare, il **ricorso al mercato** risulta **migliorato di 8,0 miliardi** rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a **-570,6 miliardi**; analogamente, il **saldo primario**, rispetto ai **-153,1 miliardi** della previsione iniziale raggiunge l'importo di **-154,0 miliardi (+901 milioni)**. Il **risparmio pubblico** migliora di **21 miliardi**, attestandosi a **-94,2 miliardi** di euro.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa **rispetto alla previsione iniziale** è determinato dall'aumento delle **entrate finali** di 27 miliardi, che riguarda essenzialmente le entrate tributarie (+14,2 miliardi) e le entrate extratributarie (+11,9 miliardi), e dall'**aumento delle spese finali**

di 28,5 miliardi, dovuto alle variazioni in aumento per **atti amministrativi** (+159 milioni) e soprattutto dalle variazioni in aumento **proposte dal disegno di legge** di assestamento in esame (+28,7 miliardi).

La **proposta di assestamento** determina un aumento delle **entrate finali di 29 miliardi**.

La proposta di aumento delle entrate riguarda le **entrate tributarie**, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2024, con un **aumento di 18,4 miliardi** di euro in termini di cassa.

Nell'ambito delle tributarie, le variazioni, rispetto alle previsioni iniziali, sono la risultanza dell'aumento delle imposte dirette per 20.745 milioni di euro in termini di cassa, parzialmente compensata dalla diminuzione prevista per le imposte indirette di 2.321 milioni di euro in termini di cassa. La variazione delle previsioni di cassa sconta, inoltre, gli effetti stimati per le riscossioni a mezzo ruolo contenute nel documento programmatico dello scorso aprile e quelli derivanti dal successivo monitoraggio del relativo gettito.

Le **entrate extratributarie** registrano, un **miglioramento** complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 10.728 milioni di euro in termini di cassa. Si evidenziano, in particolare, il versamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti delle disponibilità per il rimborso dei buoni postali fruttiferi eccedenti l'effettivo fabbisogno (+7.300 milioni), i versamenti da parte dell'Unione europea per il finanziamento del PNRR (+2.589 milioni, di cui 2.038 milioni riferiti alla quarta rata per il PNRR quale contributo a fondo perduto e 551 milioni riferiti al prefinanziamento RePowerEU), i maggiori introiti relativi ai dividendi delle società partecipate (+915 milioni), i proventi da lotto e lotterie telematiche (+555 milioni) e le maggiori entrate derivanti dai versamenti delle somme giacenti sulla contabilità speciale n. 6198 del Ministero della salute per il finanziamento degli interventi di contrasto dell'emergenza COVID, per la quale è stata prevista la chiusura e, appunto, il versamento all'entrata delle somme ivi giacenti (+1.024 milioni). Anche per le entrate extra-tributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023.

Le **entrate da alienazione, ammortamento e riscossione** di crediti non registrano alcuna variazione sia in termini di competenza che di cassa.

Riguardo alle **spese finali**, la **proposta di assestamento** ne determina un aumento di **28,7 miliardi**, derivanti da un aumento della spesa corrente (+8,7) e della spesa in conto capitale (+19,9).

Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono, in particolare, **maggiori stanziamenti** per i **rimborsi** e le **poste correttive delle entrate** (di 3.958 milioni), su cui incidono l'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze, già scontate nei tendenziali di finanza

pubblica, legate alla regolazione dei **rimborsi fiscali** (3.438 milioni) e l'incremento degli stanziamenti inerenti le vincite per i giochi, in relazione all'andamento delle correlate entrate (per 543 milioni). Aumentano altresì gli stanziamenti per i **trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche** (3.731 milioni per la cassa). Nell'ambito di questi, aumentano in misura consistente i contributi in conto esercizio alle regioni (2.392 milioni per la cassa) e i contributi in conto esercizio alle amministrazioni centrali (328 milioni sia per la competenza che per la cassa). Registrano maggiori stanziamenti anche i **consumi intermedi** (per 373 milioni).

Gli **interessi passivi** aumentano di 487 milioni, come risultante dell'incremento degli stanziamenti relativi agli interessi sui titoli del debito pubblico (+937 milioni) e della riduzione degli stanziamenti inerenti agli interessi sui conti di tesoreria (-450 milioni)

Con riferimento alla spesa **in conto capitale**, l'incremento degli stanziamenti è concentrato nei **contributi agli investimenti alle imprese** (+19.561 milioni per la cassa).

Rispetto al dato iniziale, la **variazione complessiva delle spese finali** in termini di **cassa** è pari a **+28,5 miliardi**, dovuta a una maggiore spesa corrente primaria per 4,4 miliardi e a maggiori spese per interessi per +670 milioni e di conto capitale per +23,4 miliardi.

4. L'ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

Nel bilancio di previsione, l'**entità dei residui passivi** viene stimata in modo presuntivo sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento.

Solo con l'**assestamento** viene iscritta in bilancio la **consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio** dell'esercizio, quale è stata **accertata** sulla base delle risultanze del **Rendiconto** per l'esercizio precedente.

Pertanto, il disegno di legge di **assestamento per il 2024** registra l'**entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio**, accertata nel disegno di legge di approvazione del **Rendiconto** per l'esercizio 2023 (A.S. 1200).

Alla fine dell'esercizio 2023, si sono registrati **residui attivi per complessivi 251.306 milioni** e **residui passivi per 198.769 milioni**.

Residui attivi

Con il provvedimento di **assestamento** si provvede ad **aggiornare i residui attivi** sulla base delle **risultanze emerse al 31 dicembre 2023**, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio.

Le previsioni assestate quantificano un ammontare di **residui attivi finali** al 31 dicembre 2023 pari a **251.306 milioni** di euro.

Nel disegno di legge di assestamento 2024, i residui delle **entrate tributarie** sono quantificati in **128.357 milioni**, con una variazione in **diminuzione** di 8.297 milioni rispetto alle previsioni iniziali (136.654 milioni).

Per le **entrate extra-tributarie** i residui ammontano a **122.242 milioni** di euro, con una variazione in **diminuzione** di 10.830 milioni rispetto alla previsione iniziale della legge di bilancio (133.073 milioni).

I residui del Titolo III – **alienazioni e ammortamenti** sono indicati in **706 milioni** (a fronte di 725 milioni stimati) nella legge di bilancio.

Residui passivi

L'ammontare dei **residui passivi delle spese complessive**, comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti (2.237 milioni) alla chiusura dell'esercizio 2023 è pari a **198.769 milioni**.

Con riferimento alle **spese finali** (al netto, cioè, del Titolo III), in base al Rendiconto 2023 la consistenza dei **residui passivi finali** al 31 dicembre 2023 è risultata pari a **196.431 milioni** di cui:

- **49.837 milioni** di parte corrente;
- **146.594 milioni** in conto capitale.

Nel complesso, il conto dei **residui passivi finali al 31 dicembre 2023** presenta un **aumento** di circa **3,8 miliardi** rispetto all'esercizio precedente, passando a 196.431 milioni rispetto ai 192.602 milioni nel 2022 (**2%** circa).

L'aumento è da attribuirsi principalmente all'**incremento** dei residui passivi in **conto capitale**, di circa 4,4 miliardi (+3,1%), come evidenziato nella tabella seguente.

Tabella 25 - -RESIDUI PASSIVI FINALI
(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spese finali	83.650	112.792	109.691	134.074	137.430	139.855	113.261	196.202	188.057	192.602	196.431
Spese correnti	51.042	66.602	73.736	92.317	87.211	82.319	45.529	58.960	47.225	50.464	49.837
Spese c/capitale	32.608	46.190	35.955	41.757	50.219	57.536	67.733	137.242	140.832	142.137	146.594

Nel complesso, il conto dei **residui al 31 dicembre 2023** mantiene la **tendenza in crescita** già registrata lo scorso anno.

Come si evince dalla tabella, a partire **dal 2016**, si denota un **andamento in crescita** della consistenza dei residui passivi, sia di parte corrente che in conto capitale. Dal 2017 la crescita dei residui passivi riguarda, tuttavia, solo la consistenza dei residui passivi di conto capitale (+20,3 per cento) mentre quelli di parte corrente cominciano a ridursi (-5,5 per cento). Secondo la Relazione illustrativa al Rendiconto 2016, questo sensibile aumento è dovuto **all'allungamento dei termini di conservazione in bilancio** (da 2 a 3 anni) disposto dal D.Lgs. n. 93/2016, per i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e per tutte le spese in conto capitale.


Nel **2019** si registra una **decrescita** dell'entità complessiva dei residui passivi, interamente imputabile alla riduzione dei residui di parte corrente, mentre si conferma l'andamento incrementale riferito a quelli di conto capitale (+17,7%). Il fenomeno della complessiva **riduzione dei residui passivi** è in buona parte imputabile – si sottolinea nella Relazione relativa al Rendiconto 2021 - all'introduzione, a partire dal 2019 del nuovo concetto di **impegno ad esigibilità** (il cosiddetto IPE), disposta dal D.Lgs. n. 93/2016, in base al quale l'assunzione degli impegni contabili va effettuata con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili (quando vengono a scadenza). Ciò ha consentito di assumere impegni a valere sulla competenza degli esercizi futuri, contribuendo di fatto ad una **più contenuta generazione di residui passivi**, tale da controbilanciare l'incremento dei residui passivi in conto capitale che si poteva determinare dall'allungamento dei termini per la loro conservazione in bilancio.

Dal **2020** si denota, invece, una **forte crescita** dell'entità complessiva dei residui passivi, che passano nel 2020 a 196,2 miliardi rispetto ai 113,3 miliardi registrati nel 2019, con un incremento del **73,2%**, imputabile solo in piccola parte ai residui di parte corrente (+13,4 miliardi rispetto al 2019, +29,5%), ma soprattutto a quelli di conto capitale (+69,5 miliardi, +102,6%).

Dopo una piccola riduzione registrata nel **2021**, i residui passivi finali nel **2022** e **2023** sono tornati a crescere.

Il grafico che segue mostra l'andamento della consistenza dei residui passivi per tipologia di spesa.

Consistenza dei residui passivi per tipologia di spesa
(in mln di euro)



Dell'ammontare complessivo dei residui passivi per le **spese finali, 55,3 miliardi sono di nuova formazione**, derivanti cioè dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023.

Rispetto al 2022, risulta una **significativa riduzione** dell'ammontare dei residui di **nuova formazione** per 15,4 miliardi (erano 70,7 miliardi nel 2022).

Alla formazione dei nuovi residui (55,3 miliardi), le spese correnti hanno concorso per circa 22,7 miliardi, mentre quelle in conto capitale per 32,6 miliardi, con un **tasso di formazione** di nuovi residui, **rispetto** alle dotazioni di **competenza** dell'esercizio finanziario 2023, rispettivamente del **3,1%** e del **18,6%**.

TABELLA 26 - RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE DELLE SPESE FINALI
(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spese finali	58.152	76.226	63.016	66.179	69.791	67.885	36.956	126.448	58.088	70.748	55.330
Spese correnti	38.484	49.277	48.093	47.906	46.456	45.220	13.966	43.073	27.317	27.416	22.682
Spese c/capitale	19.668	26.949	14.923	18.273	23.334	22.665	22.900	83.375	30.771	43.332	32.648

5. LA RELAZIONE TECNICA AL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO

L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la RT di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo.

La prima parte della RT illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo.

Per quanto riguarda le principali variazioni proposte esse determinano una variazione positiva del SNF di circa 169 milioni di euro in termini di competenza e 413 milioni in termini di cassa.

L'impatto, tenuto conto di quanto già scontato nei tendenziali del DEF di aprile 2024, è invece neutrale sull'indebitamento netto.

Le entrate sono aggiornate in coerenza con il quadro del DEF 2024 (le conseguenti variazioni sono già scontate e non impattano pertanto sull'indebitamento) e con le informazioni più recenti sugli andamenti effettivi del gettito.

Le **entrate finali** aumentano di quasi 26,8 miliardi in termini di competenza e di oltre 29,1 miliardi in termini di cassa.

Per le **entrate tributarie** si registra un aumento di circa 16,4 miliardi per la competenza e di circa 18,4 miliardi per la cassa.

Tale aumento scaturisce da un incremento delle imposte dirette (+19,8 miliardi di competenza e +20,7 miliardi di cassa), parzialmente compensato da una riduzione delle imposte indirette (-3,3 miliardi di competenza e -2,3 miliardi di cassa).

L'impatto sull'indebitamento, quindi non correlato all'adeguamento delle previsioni ai tendenziali del DEF, è limitato a maggiori entrate di cassa per 983 milioni, riferite ai maggiori incassi dei ruoli.

In miglioramento anche il gettito previsto per le **entrate extratributarie** (+10.359 milioni per la competenza; +10.728 milioni per la cassa).

Impattano sull'indebitamento i maggiori dividendi da versare da parte delle società partecipate (+465 milioni), le maggiori entrate per il settore dei giochi e delle scommesse (+555 milioni) e quelle di cassa per la riscossione dei ruoli relativi a sanzioni e interessi (+398 milioni).

Il complesso delle **maggiori entrate** con riflessi **sull'indebitamento netto** ammonta quindi a circa **2,4 miliardi di euro**.

Senza effetti sull'indebitamento si segnalano le maggiori entrate derivanti dal versamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti delle disponibilità per il rimborso dei buoni postali fruttiferi eccedenti l'effettivo fabbisogno (+7.300 milioni), dai versamenti delle somme giacenti sulla contabilità speciale n. 6198 del Ministero della salute per il finanziamento degli interventi di contrasto dell'emergenza COVID (+1.024 milioni), dai versamenti da parte dell'Unione europea, a titolo di contributi a fondo perduto, per il finanziamento del PNRR (+2.589 milioni).

Non hanno altresì impatto sull'indebitamento i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2023 (-785 milioni), le minori entrate relative al canone pagato dalle imprese per la trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (cd. DTA) in crediti di imposta (-350 milioni), i minori introiti riguardanti gli interessi attivi maturati sul conto disponibilità (-250 milioni) e le minori risorse proprie tradizionali rimosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni).

Per quanto riguarda le **Spese**, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono di **aumento** in misura pari a circa **26,6 miliardi** di euro in termini di competenza e a circa **28,7 miliardi** in termini di cassa.

Le variazioni in **aumento** degli stanziamenti con effetto sull'**indebitamento** (in quanto ulteriori rispetto a quelle disposte per allineamento delle dotazioni di bilancio alle previsioni tendenziali del DEF) riguardano:

dati in mln di euro

Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile	898
Aggi e vincite per giochi	543
INTEGRAZIONI di sola cassa per i contributi agli investimenti degli enti locali	212
Finanziamento della cd Nuova Sabatini	201
Spese di funzionamento degli uffici giudiziari, degli istituti penitenziari e delle strutture di Difesa, Polizia, VVF.	170
Servizi di accoglienza in favore degli stranieri	150
Maggiori assegnazioni alla Presidenza del Consiglio per l'adeguamento della quota Stato del gettito dell'8 per mille Irpef ai dati dell'entrata	140
Incremento del contributo all'European Peace Facility	87
Supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico	77
Spese di giustizia	55
Rimborsi delle spese di assistenza sanitaria all'estero	50

Tra le **riduzioni degli stanziamenti con effetti sull'indebitamento** (perché ulteriori rispetto a quelle disposte per allineamento delle dotazioni di bilancio alle previsioni tendenziali del DEF) figurano:

Riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa	115
Adeguamento degli stanziamenti inerenti alla quota dell'8 per mille destinato alla CEI in relazione alle scelte operate dai contribuenti	89

Le variazioni di spesa comportano quindi un **peggioramento dell'indebitamento netto** di circa **2,4 miliardi di euro**.

Le variazioni del provvedimento di assestamento sono quindi complessivamente **neutrali sull'indebitamento netto**.

Molteplici sono le variazioni di **spesa senza impatto sull'indebitamento netto** (in quanto già considerate nei tendenziali di finanza pubblica).

Tra le variazioni in **aumento** figurano:

maggiori stanziamenti per interessi passivi sui titoli del debito pubblico	937
trasferimenti a Sport e Salute spa	154
Finanziamento dei patronati	75

Non hanno altresì impatto sull'indebitamento netto l'incremento degli stanziamenti di bilancio per allinearli a quanto previsto nel DEF 2024 riguardo:

a) all'effettivo tiraggio dei crediti di imposta legati a investimenti per interventi di efficientamento energetico, alle attività di ricerca e sviluppo e all'acquisto di beni strumentali destinati alle strutture produttive del Mezzogiorno (19.397 milioni complessivi) conseguente alle maggiori spese in termini di competenza economica (rispetto alla NADEF 2023) registrate nel conto PA elaborato dall'ISTAT per l'anno 2023;

b) alle esigenze legate alla regolazione dei rimborsi fiscali (3.438 milioni).

Tra le variazioni in **diminuzione** figurano:

Riduzione degli stanziamenti occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali, riscosse dalle Regioni a statuto speciale	1471
Riduzione degli stanziamenti del fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospesi	520
Minori interessi sui conti di tesoreria	450
Minori finanziamenti del bilancio comunitario a titolo di risorse proprie tradizionali	300
Riduzione del fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico	50

Non hanno poi impatto sull'indebitamento, in quanto di sola cassa, le integrazioni del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (585 milioni) e del Fondo per la concessione di garanzie rilasciate dallo Stato (230 milioni).

5.1 Elementi di informazione sulla coerenza del valore del saldo netto da finanziare del Bilancio dello Stato – Previsioni assestate 2024 con gli obiettivi programmatici

Nella seconda parte la RT rappresenta, in apposita **Tavola di raccordo**, la coerenza tra il saldo netto da finanziare del Bilancio dello Stato assestate con il conto economico delle Pubbliche amministrazioni, anch'esso aggiornato per effetto delle variazioni che impattano su di esso.

Si tratta in concreto del raccordo tra il Saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di assestate, e l'indebitamento netto tendenziale "assestate" del comparto Stato, e tra questo e quello tendenziale "assestate" delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, che tiene conto delle variazioni apportate con l'assestate.

Nello specifico la Tavola recante il raccordo tra saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato - previsioni assestate - ed il conto delle Amministrazioni pubbliche tendenziale 2024 illustra i passaggi che dal disegno di legge di assestate permettono di indicare gli obiettivi tendenziali, comprensivi degli effetti dell'assestate sulla spesa e sulle entrate.

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni assestate e il conto PA tendenziale 2024 assestateo

(miliardi di euro)

		Competenza		Saldi di bilancio	
		Entrate finali	Spese finali	SNF	Indebitamento netto
Bilancio dello Stato - Previsioni assestate 2024	1)	712,2	912,9	-200,7	
Bilancio dello Stato in SEC 2010 - Previsioni assestate 2024	2)	617,7	818,4	-200,7	
Bilancio dello Stato in SEC 2010 - Previsioni assestate 2024 al netto delle poste finanziarie	3)	617,2	813		-195,8
Impatti sul conto Stato in SEC 2010 non compresi nel Bilancio dello Stato da previsioni assestate 2024	4)	0	-0,7		0,7
Raccordo per passaggio al conto economico in SEC 2010	5) = 6-(3+4)	-18,2	-131,2		113
Conto economico Comparto Stato - comprensivo di previsioni assestate	6)	599	681,1		-82,1
Conto economico PA comprensivo di previsioni assestate	7)	1.011,6	1.105,6		-93,9

La **riga 1** "*Bilancio dello Stato- Previsioni assestate 2024*" evidenzia i valori delle entrate e delle spese finali della legge di bilancio 2024 come aggiornati dall'assestamento a cui vanno aggiunti gli effetti finanziari determinati dal prelevamento dei fondi e dagli altri atti di gestione (tali valori comprendono le regolazioni contabili e debitorie), cui corrisponde un saldo netto da finanziarie di competenza pari a **-200,7 miliardi di euro** (quale differenza tra 712,2 miliardi di entrate e 912,9 miliardi di spese).

La **riga 2** "*Bilancio dello Stato in SEC 2010 - Previsioni assestate 2024*" illustra l'effetto delle riclassificazioni operate sulle entrate finali e sulle spese finali e derivanti dall'applicazione delle regole del SEC 2010. In particolare si distingue tra operazioni di natura finanziaria e di natura economica (solo queste ultime rilevanti per la costruzione dell'indebitamento netto) e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni da una voce all'altra. Per effetto di tali operazioni le entrate e spese finali, che restano comunque valutate per competenza finanziaria, tipica del bilancio statale, si collocano a un livello inferiore di **94,5 miliardi di euro** (rispettivamente risultano pari a 617,7 e 818,4 miliardi) rispetto agli aggregati del bilancio dello Stato, principalmente per l'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 delle poste correttive e compensative.

La **riga 3** "*Bilancio dello Stato in SEC 2010 - Previsioni assestate 2024 al netto delle poste finanziarie*" esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le

poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie e permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio assestato riclassificato (**195,8 miliardi di euro**).

La **riga 4** "*Impatti sul conto Stato in SEC 2010 non compresi nel bilancio dello Stato da previsioni assestate 2024*" indica gli importi relativi alle entrate e alle spese, che, pur non essendo ancora inclusi nel bilancio dello Stato da previsioni assestate 2024, sono invece stati considerati nelle stime 2024 del conto Stato e del conto PA aggiornate col DEF e comprensive anche degli effetti del decreto-legge n. 19 del 2024.

La **riga 5** "*Raccordo per il passaggio al conto economico in SEC 2010*" evidenzia gli importi delle rettifiche da applicare ai dati della riga 3, comprensivi degli importi indicati nella riga 4, per individuare gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica. In questa fase sono compresi i passaggi dai dati del bilancio finanziario a quelli della contabilità nazionale, quali il momento di registrazione per competenza economica e il trattamento di operazioni specifiche sulla base delle linee guida emanate da Eurostat.

In tale passaggio sono compresi anche altri enti a livello centrale che hanno indipendenza contabile come gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, la presidenza del consiglio e le agenzie fiscali con l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e la determinazione della spesa effettiva sostenuta dalle singole istituzioni come desumibile dai bilanci. Queste operazioni di raccordo hanno un effetto di riduzione delle entrate finali di circa 18,2 miliardi e delle spese finali di circa 131,2 miliardi, con conseguente effetto positivo sull'indebitamento netto di **113 miliardi**.

La **riga 6** "*Conto economico Comparto Stato - comprensivo di previsioni assestate*" definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato assestato SEC 2010. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato si attesta a **82,1 miliardi** nel 2024, con un livello di entrate finali pari a 599 miliardi e di spese finali pari a 681,1 miliardi.

La **riga 7** "*Conto economico PA comprensivo di previsioni assestate*" espone il conto economico della PA comprensivo degli effetti dell'assestamento sui livelli delle entrate e delle spese, riferiti al complesso della PA; il livello di indebitamento si attesta su **93,9 miliardi** di euro, quale differenza fra entrate finali per la PA pari a 1.011,6 miliardi e spese finali che ammontano a 1.105,6 miliardi (*la discrasia è evidentemente attribuibile ad arrotondamenti*).

Al riguardo, sarebbe utile disporre di ulteriori dati necessari per ricostruire le variazioni dell'indebitamento netto delle PA, al fine di verificarne la coerenza con le variazioni del saldo netto da finanziare. In particolare, in relazione alla riga 5, che registra significative riduzioni

delle spese finali, andrebbero acquisiti elementi informativi rispetto al contributo fornito per tale risultato delle singole componenti indicate dalla RT, rappresentate (nella competenza economica rispetto a quella finanziaria) dal diverso momento di registrazione e dal diverso trattamento di operazioni specifiche sulla base delle linee guida emanate da Eurostat, nonché dal consolidamento nel conto economico del comparto Stato dei bilanci di altri enti a livello centrale con indipendenza contabile (con conseguente eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e la determinazione della spesa effettiva sostenuta dalle singole istituzioni).

Inoltre, in relazione alla riga 7 (conto economico PA assestato), si evidenzia che essa indica un aumento di oltre 400 miliardi di euro sia per le spese che per le entrate rispetto agli omologhi valori relativi al comparto Stato. Sul punto, oltre a segnalare il contributo contenuto degli enti inclusi nel conto della PA ma non nel comparto Stato (fondamentalmente enti locali, enti del SSN ed enti previdenziali) alla formazione del deficit complessivo, almeno da un punto di vista strettamente contabile (che cresce di 11,8 miliardi di euro, anche se ovviamente i trasferimenti dal bilancio statale - ad esempio quelli, molto cospicui, agli enti previdenziali - risultano già contabilizzati nell'indebitamento del comparto Stato, pur derivando da squilibri finanziari degli enti beneficiari), mentre risulta agevole una ricostruzione delle maggiori spese ascrivibili agli enti non compresi nel comparto Stato, sarebbe utile disporre dei dati relativi alle poste che contribuiscono all'aumento di oltre 400 miliardi delle entrate e che, evidentemente, afferiscono direttamente agli enti appena citati.

APPENDICE

TAVOLE RIEPILOGATIVE

TAVOLA I – EVOLUZIONE DELLA SPESA FINALE DEI SINGOLI STATI DI PREVISIONE
ED INCIDENZA PERCENTUALE SUL BILANCIO DELLO STATO*(competenza – milioni di euro)*

STATO DI PREVISIONE	RENDICONTO 2021			RENDICONTO 2022			RENDICONTO 2023			BILANCIO 2024		ASSESTATO 2024	
	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	LEGGE BILANCIO	%	DDL ASSESTATO	%
ECONOMIA E FINANZE	477.962	454.707	55,2	471.071	449.007	53,4	497.342	479.219	55,3	491.085	55,4	513.297	56,2
IMPRESE E MADE IN ITALY	23.587	20.653	2,5	14.468	13.668	1,6	20.365	19.796	2,3	18.235	2,1	18.036	2,0
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	183.718	167.216	20,3	177.756	165.949	19,2	183.640	170.193	19,6	202.948	22,9	203.101	22,2
GIUSTIZIA	9.821	8.789	1,1	10.945	9.516	1,1	11.798	10.132	1,2	11.229	1,3	11.631	1,3
AFFARI ESTERI	4.652	4.436	0,5	4.211	3.965	0,5	3.786	3.628	0,4	3.533	0,4	3.631	0,4
ISTRUZIONE E MERITO	53.625	53.165	6,5	56.031	55.310	6,6	57.261	56.793	6,6	52.249	5,9	52.755	5,8
INTERNO	37.064	35.589	4,3	36.148	34.694	4,1	33.936	31.984	3,7	30.557	3,4	31.977	3,5
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	5.024	4.963	0,6	36.798	35.831	4,3	20.809	19.907	2,3	3.706	0,4	4.092	0,4
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	18.939	18.097	2,2	22.515	21.943	2,6	21.858	21.244	2,5	20.727	2,3	20.918	2,3
UNIVERSITÀ E RICERCA	13.252	13.152	1,6	13.423	13.290	1,6	14.245	14.128	1,6	14.065	1,6	14.019	1,5
DIFESA	27.904	26.906	3,3	29.897	28.914	3,4	30.455	29.527	3,4	29.184	3,3	30.410	3,3
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE	2.351	2.247	0,3	2.343	2.211	0,3	2.726	2.649	0,3	2.582	0,3	2.596	0,3
CULTURA	4.028	3.733	0,5	4.321	3.888	0,5	3.563	3.032	0,4	3.546	0,4	3.584	0,4
SALUTE	8.442	8.212	1,0	3.045	2.805	0,3	3.827	3.492	0,4	2.407	0,3	2.515	0,3
TURISMO	1.433	1.393	0,2	351	334	0,04	464	435	0,1	365	0,0	377	0,0
TOTALE SPESE FINALI	871.802	823.255	100	883.323	841.326	100	906.075	866.159	1000	886.419	100	912.944	100

TAVOLA II – EVOLUZIONE DELLA SPESA FINALE PER CATEGORIE ED INCIDENZA PERCENTUALE SUL BILANCIO DELLO STATO

(competenza – milioni di euro)

CATEGORIE	RENDICONTO 2021			RENDICONTO 2022			RENDICONTO 2023			BILANCIO 2024		ASSESTATO 2024	
	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	LEGGE BILANCIO	%	DDL ASSESTATO	%
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	103.933	101.613	12,3	108.374	104.935	12,5	110.154	106.180	12,3	104.546	11,8	107.169	11,7
CONSUMI INTERMEDI	17.514	15.650	1,9	15.432	14.294	1,7	16.398	15.277	1,8	15.079	1,7	16.021	1,8
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.594	5.443	0,7	5.945	5.765	0,7	5.964	5.784	0,7	5.538	0,6	5.722	0,6
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE P.A..	351.077	334.275	40,6	360.540	348.053	41,4	336.149	352.105	40,7	374.729	42,3	378.091	41,4
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	28.894	27.634	3,4	12.462	11.899	1,4	11.327	10.784	1,2	9.919	1,1	10.208	1,1
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	38.311	37.755	4,6	23.917	23.678	2,8	16.192	15.163	1,8	9.945	1,1	10.023	1,1
TRASFERIMENTI ALL'ESTERO	2.082	1.936	0,2	1.673	1.568	0,2	1.414	1.381	0,2	1.519	0,2	1.639	0,2
RISORSE PROPRIE UE	20.870	20.869	2,5	23.170	20.946	2,5	20.025	19.307	2,2	20.160	2,3	19.860	2,2
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	78.161	68.523	8,3	73.687	64.766	7,7	85.504	75.759	8,7	96.917	10,9	97.589	10,7
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	78.960	77.446	9,4	82.945	79.866	9,5	88.998	88.244	10,2	99.233	11,2	103.193	11,3
AMMORTAMENTI	1.175	451	0,1	1.199	475	0,1	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0
ALTRE USCITE CORRENTI	9.295	1.745	0,2	6.284	4.753	0,6	5.138	5.050	0,6	5.006	0,6	5.022	0,6
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	3.191	232	0,0	13.937	1,6	7.813	0,9
TOTALE SPESE CORRENTI	735.867	693.340	84,2	715.628	680.998	80,9	700.454	695.267	80,3	756.526	85,3	762.351	83,5
INVEST. FISSI LORDI E ACQUISTI TERRENI	9.864	8.689	1,1	11.677	10.413	1,2	13.035	11.099	1,3	12.019	1,4	12.286	1,3
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD A.P.	68.980	68.073	8,3	99.174	98.602	11,7	94.888	94.507	10,9	42.484	4,8	42.673	4,7
CONTRIBUTI INVESTIMENTI AD IMPRESE	37.569	35.758	4,3	35.628	34.505	4,1	54.434	53.875	6,2	60.299	6,8	80.165	8,8
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	547	534	0,1	713	709	0,1	634	595	0,1	406	0,0	409	0,0
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	590	579	0,1	613	605	0,1	543	530	0,1	867	0,1	897	0,1
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.517	11.018	1,3	8.136	6.544	0,8	5.292	5.288	0,6	4.552	0,5	4.996	0,5
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	0,0	1.207	276	0,0	4.146	0,5	3.750	0,4
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	6.868	5.265	0,6	11.756	8.950	1,1	5.593	4.728	0,5	5.118	0,6	5.417	0,6
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	135.936	129.915	15,8	167.697	160.328	19,1	175.626	170.896	19,7	129.891	14,7	150.593	16,5
TOTALE SPESE FINALI	871.803	823.255	100	883.325	841.326	100	876.080	866.163	100,0	886.417	100	912.944	100

**TAVOLA III – ANDAMENTO DELLE MISSIONI
ED INCIDENZA PERCENTUALE SULLE SPESE COMPLESSIVE DEL BILANCIO DELLO STATO**

(competenza – milioni di euro)

MISSIONI	RENDICONTO 2021			RENDICONTO 2022			RENDICONTO 2023			BILANCIO 2024		ASSESTATO 2024	
	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	LEGGE BILANCIO	%	DDL ASSESTATO	%
1 - Organi costituzionali	2.955	2.955	0,3	3.377	3.350	0,3	3.540	3.537	0,3	3.054	0,3	3.302	0,3
2 - Amministrazione generale territorio	1.113	1.005	0,1	943	785	0,1	1.064	877	0,1	882	0,1	943	0,1
3 - Relazioni autonomie territoriali	142.729	141.825	13,4	145.899	145.221	13,2	146.975	146.533	12,8	147.386	12,1	150.385	12,2
4 - L'Italia in Europa e nel mondo	64.952	64.449	6,1	89.295	85.450	7,7	88.515	87.527	7,7	32.572	2,7	32.399	2,6
5 - Difesa e sicurezza del territorio	26.145	25.409	2,4	28.338	27.440	2,5	28.774	27.878	2,4	29.015	2,4	30.196	2,5
6 - Giustizia	10.068	9.006	0,8	11.224	9.784	0,9	12.131	10.430	0,9	11.456	0,9	11.872	1,0
7 - Ordine pubblico e sicurezza	13.030	12.220	1,2	13.489	12.733	1,2	14.208	12.820	1,1	12.953	1,1	13.841	1,1
8 - Soccorso civile	10.473	10.096	1,0	7.757	6.767	0,6	7.722	7.489	0,7	5.814	0,5	6.643	0,5
9 - Agricoltura e pesca	2.311	2.212	0,2	2.268	2.143	0,2	2.642	2.574	0,2	2.485	0,2	2.501	0,2
10 - Energia e fonti energetiche	348	323	0,0	34.271	34.239	3,1	18.184	17.403	1,5	1.109	0,1	1.262	0,1
11 - Competitività e sviluppo imprese	76.272	73.097	6,9	31.214	30.229	2,7	53.045	52.258	4,6	63.633	5,2	82.927	6,7
12 - Regolazione dei mercati	49	44	0,0	59	53	0,0	101	88	0,0	41	0,0	41	0,0
13 - Diritto alla mobilità	21.518	20.963	2,0	19.064	18.746	1,7	18.626	18.330	1,6	17.641	1,5	17.787	1,4
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	5.527	5.310	0,5	9.201	9.011	0,8	8.764	8.513	0,7	8.207	0,7	8.283	0,7
15 - Comunicazioni	1.089	1.069	0,1	1.429	1.406	0,1	1.138	1.098	0,1	1.371	0,1	1.425	0,1
16 - Commercio internazionale	1.484	1.456	0,1	751	738	0,1	536	524	0,0	497	0,0	497	0,0
17 - Ricerca ed innovazione	4.653	4.600	0,4	5.106	5.063	0,5	5.217	5.186	0,5	4.992	0,4	5.034	0,4
18 - Sviluppo sostenibile	6.404	6.339	0,6	4.441	3.534	0,3	4.556	3.603	0,3	3.088	0,3	3.369	0,3
19 - Casa e assetto urbanistico	1.140	1.134	0,1	1.555	1.554	0,1	1.091	1.090	0,1	863	0,1	875	0,1
20 - Tutela della salute	7.804	7.601	0,7	2.307	2.090	0,2	3.157	2.853	0,2	1.930	0,2	2.009	0,2
21 - Tutela beni culturali	3.802	3.553	0,3	4.007	3.671	0,3	3.347	2.837	0,2	3.287	0,3	3.313	0,3
22 - Istruzione scolastica	53.469	53.024	5,0	55.894	55.191	5,0	57.094	56.641	5,0	52.090	4,3	52.609	4,3
23 - Istruzione universitaria	10.021	9.976	0,9	10.511	10.427	0,9	11.442	11.350	1,0	11.446	0,9	11.369	0,9
24 - Diritti sociali e solidarietà sociale	49.488	46.322	4,4	55.944	54.097	4,9	60.072	58.470	5,1	63.174	5,2	63.191	5,1

TAVOLE RIEPILOGATIVE

MISSIONI	RENDICONTO 2021			RENDICONTO 2022			RENDICONTO 2023			BILANCIO 2024		ASSESTATO 2024	
	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	LEGGE BILANCIO	%	DDL ASSESTATO	%
25 - Politiche previdenziali	118.064	110.698	10,4	111.882	104.393	9,5	119.906	111.071	9,7	135.110	11,1	135.203	11,0
26 - Politiche per il lavoro	29.035	22.715	2,1	22.799	19.961	1,8	16.563	13.194	1,2	17.744	1,5	17.784	1,4
27 - Immigrazione	3.101	2.723	0,3	3.340	2.947	0,3	3.346	3.200	0,3	3.230	0,3	3.332	0,3
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	10.247	10.247	1,0	14.348	14.348	1,3	9.536	9.536	0,8	13.487	1,1	13.478	1,1
29 - Politiche finanziarie e di bilancio	100.001	96.021	9,1	110.113	104.475	9,5	108.362	106.509	9,3	118.890	9,8	123.147	10,0
30 - Giovani e sport	2.335	2.334	0,2	1.372	1.371	0,1	1.058	1.058	0,1	936	0,1	1.097	0,1
31 - Turismo	1.437	1.400	0,1	333	326	0,0	444	425	0,0	347	0,0	358	0,0
32 - Servizi generali amministrazioni	4.238	3.549	0,3	4.192	3.644	0,3	4.424	3.990	0,3	4.426	0,4	4.398	0,4
33 - Fondi da ripartire	11.840	4.004	0,4	8.267	6.335	0,6	10.603	6.763	0,6	23.530	1,9	17.226	1,4
34 - Debito pubblico	359.620	302.308	28,5	340.939	321.618	29,2	388.516	348.464	30,5	418.396	34,4	407.652	33,1
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.156.763	1.059.985	100,0	1.155.924	1.103.140	100,0	1.214.701	1.144.118	100,0	1.215.086	100,0	1.229.744	100,0

dossier

XIX Legislatura

30 luglio 2024

RENDICONTO 2023 ASSESTAMENTO 2024

A.S. 1200 e A.S. 1201



SERVIZIO STUDI

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 315/1

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - ✕ [@SR_Bilancio](https://www.instagram.com/SR_Bilancio)

Elementi di documentazione n. 5/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 324/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0096.docx

INDICE

PARTE I: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (A.S. 1200)	
³ 1. Il Rendiconto generale dello Stato	5
2. La gestione di competenza	11
3. La gestione dei residui	26
4. La gestione di cassa	31
5. Il conto del patrimonio	33
6. I rilievi della Corte dei conti	46
7. Le note integrative	53
PARTE II: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 (A.S. 1201)	
⁶⁵ 1. L'assestamento del bilancio dello Stato	67
2. Le variazioni di competenza del bilancio dello Stato 2024 risultanti dal ddl di assestamento	69
3. Le variazioni di cassa del bilancio dello Stato 2024 risultanti dal ddl di assestamento	85
4. L'accertamento dei residui passivi	88
5. La relazione tecnica al disegno di legge di assestamento	91
APPENDICE	
Tavole riepilogative	101

PARTE I:
RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO
STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
(A.S. 1200)

1. IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

1.1. Funzioni e disciplina del Rendiconto generale dello Stato

Il **Rendiconto generale dello Stato** è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'**obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria**.

La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblicata il 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. Essa dispone all'**articolo 35** che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione¹.

Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato e la connessa Relazione rappresentano gli strumenti mediante i quali la Corte assolve al compito di dare al Parlamento una conoscenza e una valutazione più ampia possibile dei conti della finanza statale.

Il rendiconto generale dello Stato è costituito da **due parti**:

- 1) **conto del bilancio**, che espone l'**entità effettiva** delle **entrate** e delle **spese** del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
- 2) **conto del patrimonio**, che espone le **variazioni** intervenute nella consistenza delle **attività** e **passività** che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione delle risultanze della gestione è fornita dal **conto del bilancio**, costituito dal conto consuntivo **dell'entrata** e, per la parte di **spesa**, dal conto consuntivo relativo a **ciascun Ministero**. In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo della spesa è articolato per **missioni** e **programmi**, ed espone per ciascun programma i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

La **gestione di competenza** evidenzia l'entità complessiva degli **accertamenti di entrata** e degli **impegni di spesa** effettuati nel corso dell'esercizio finanziario².

¹ Il conto del bilancio ed il conto del patrimonio compilati da ciascun Ministero sono trasmessi al MEF entro il 30 aprile dell'anno successivo; il Rendiconto generale dell'esercizio chiuso viene poi trasmesso, entro il 31 maggio, alla Corte dei conti, per il giudizio di parificazione.

² Si rammenta che dal 2019 è stato introdotto il nuovo concetto di **impegno pluriennale "ad esigibilità" (IPE)**, in applicazione dell'articolo 34 dalla legge di contabilità, in base al quale, ai fini del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, l'assunzione degli impegni contabili viene effettuata con **imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili** (quando, cioè, vengono a scadenza). Di conseguenza, nel Rendiconto sono

La **gestione di cassa** evidenzia, per la parte di **entrata**, le **somme riscosse e versate** nella tesoreria dello Stato ovvero rimaste **da versare** e, per la parte di **spesa**, i **pagamenti compiuti** dalle amministrazioni statali nonché le spese ancora rimaste **da pagare**.

Nella **gestione dei residui** vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (attivi e passivi) **risultanti dagli esercizi precedenti**. Il conto del bilancio comprende inoltre il conto totale dei residui attivi e passivi che si **tramandano all'esercizio successivo**.

In un apposito **allegato tecnico** al conto consuntivo di **ogni Ministero** sono esposti i risultati disaggregati per **unità elementari di bilancio (capitoli)** ricompresi in ciascuna unità di voto, che costituiscono la voce contabile ai fini della gestione e rendicontazione.

Il Rendiconto presenta altresì l'**articolazione dei programmi** di spesa in **azioni**. Queste sono attualmente **adottate solo in via sperimentale**, e rivestono carattere meramente conoscitivo, ai sensi dell'articolo 25-*bis* della legge n. 196/2009; tuttavia, in futuro, sono **destinate a sostituire gli attuali capitoli**, e divenire le nuove unità elementari di bilancio.

Le **azioni** – individuate con il D.P.C.M. 14 ottobre 2016 ed adottate in via sperimentale dall'esercizio finanziario 2017, per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi – sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio. Il **definitivo passaggio** all'adozione delle **azioni** sarà valutato in base agli esiti di una **Relazione sull'efficacia delle azioni**, predisposta annualmente dalla **Ragioneria generale dello Stato**, sentita la Corte dei conti. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio. Finora sono state presentate quattro Relazioni al Parlamento, il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2), 17 luglio 2019 (Doc. XXVII, n. 7), 7 luglio 2021 (DOC. XXVII, n. 14) e **18 settembre 2023 (Doc. XXVII, n. 10)**.

In merito alla sperimentazione in corso, nel **Giudizio di parificazione** del Rendiconto 2023, la Corte ha ribadito le proprie perplessità circa **l'esiguità del numero delle azioni** e il mancato superamento della scarsa trasparenza del rapporto tra azione e titoli legislativi.

In **appendice** al conto del bilancio, i dati di consuntivo della spesa sono classificati anche in relazione all'**analisi economica** (ripartizione delle entrate e delle spese per categorie economiche).

Nel bilancio 2023-2025 la classificazione economica delle entrate e delle spese è stata oggetto di una profonda revisione, dovuta al fatto che, con la fine dell'esercizio 2022, si è conclusa la sperimentazione del piano dei conti integrato, di

ricompresi sia i nuovi impegni pluriennali assunti nell'esercizio di riferimento, sia l'effetto delle variazioni o rimodulazioni apportate agli impegni "ad esigibilità" assunti negli esercizi precedenti.

cui all'art. 38-*sexies* della legge di contabilità. La revisione della classificazione è stata necessaria al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti e l'integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di contabilità economico-patrimoniale.

L'esame parlamentare del conto del bilancio costituisce la **verifica** – nella forma della legge di approvazione del rendiconto medesimo – del fatto che, in sede di gestione, il Governo ha eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa **nei termini** preventivamente **stabiliti con la legge di bilancio**.

In termini finanziari, attraverso l'approvazione con legge del risultato della gestione annuale del bilancio, viene fissato il flusso della gestione dei conti statali, anche al fine di consentire il passaggio dalla precedente legge di bilancio al futuro bilancio previsionale.

Al Rendiconto generale dello Stato è **allegata**, per **ciascuna amministrazione**, una **Nota integrativa**, che espone le risultanze della gestione delle entrate e della spesa, elaborata in modo confrontabile con la corrispondente Nota al bilancio di previsione. La Nota integrativa illustra:

- per **ciascun programma**, con riferimento alle **azioni**, i **risultati finanziari** per categorie economiche di spesa **motivando** gli eventuali **scostamenti** tra le previsioni iniziali (di bilancio) e quelle finali indicate nel Rendiconto, tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti in corso d'esercizio;
- l'analisi e la valutazione del **grado di realizzazione degli obiettivi** indicati nella nota integrativa al bilancio, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socioeconomico e delle eventuali criticità riscontrate.

La Nota integrativa consente, in sostanza, di valutare l'operato delle Amministrazioni centrali dello Stato e di fornire informazioni utili alla definizione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sia in termini di allocazione delle risorse, sia di valutazione della congruità degli stanziamenti assegnati a ciascun Programma e degli obiettivi ad esso associati.

Il Rendiconto è, inoltre, corredato (art. 36, legge di contabilità):

- del **Rendiconto economico**, che espone per ciascun Ministero le risultanze economiche, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano a fini conoscitivi, nell'ambito della gestione, la **contabilità economico-patrimoniale** in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicura l'integrazione delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e

patrimoniale³.

- di una **relazione** illustrativa delle risultanze delle **spese** relative ai programmi aventi natura o contenuti **ambientali**, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale (**Eco-Rendiconto dello Stato**);
- di un allegato conoscitivo in cui sono illustrate, con riferimento alle **entrate finalizzate per legge**, le entrate affluite e le spese sostenute nell’esercizio da ciascun Ministero in relazione ai servizi e alle attività prestate dalle Amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa.

1.2 Ricorso a strumenti di flessibilità di bilancio in fase gestionale

La legge di contabilità prevede strumenti di **flessibilità di bilancio in fase gestionale**, introdotti dal D. Lgs. n. 90 del 2016, con la facoltà di rimodulare **con atti amministrativi** l’allocazione iniziale delle risorse iscritte in bilancio senza la necessità di ulteriori interventi legislativi.

La possibilità di effettuare variazioni di stanziamenti di bilancio nel corso della gestione **tra unità di voto** è stata prevista al fine di dare alle amministrazioni la possibilità, da un lato, di modulare le risorse assegnate secondo le necessità connesse al **raggiungimento degli obiettivi di spesa** e, dall’altro, di assicurare una **maggiore tempestività nell’erogazione delle risorse** e velocizzare i pagamenti.

La flessibilità gestionale – disciplinata dai commi da 4 a 4-*sexies* dell’art. 33 della legge n. 196/2009 – è tuttavia **limitata** nell’ambito di **ciascuno stato di previsione** e tra le **dotazioni finanziarie interne a ciascun programma**, con **esclusione dei fattori legislativi**⁴, nel rispetto dei saldi di bilancio.

Ambiti di flessibilità nella fase gestionale

La legge di contabilità (**art. 33**) consente – nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili e con il **divieto** di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti – le seguenti **variazioni compensative**:

- a.** tra le dotazioni finanziarie di **ciascun programma** nell’ambito di **uno stesso stato di previsione**, con decreto del **Ministro competente** da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, previa verifica del Ministero dell’economia – RGS (co. 4);
- b.** **tra gli stanziamenti** di spesa di **ciascuna azione**, con **decreti direttoriali** previa verifica del Ministero dell’economia e finanze – RGS (co. 4-*bis*);
- c.** tra gli **stanziamenti** iscritti nella **categoria 2** “Consumi intermedi” e nella **Categoria 21** “Investimenti fissi lordi”, nell’ambito di ciascuno **stato di previsione** da parte del

³ Gli articoli 38-*bis* e 38-*ter* della legge di contabilità concernono il sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale e il piano dei conti integrato.

⁴ Ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa (art. 21, comma 5, lettera b), legge n. 196/2009).

Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro competente (comma 4-ter). Dal 2019, tali variazioni sono disposte con **decreti del Ragioniere generale dello Stato** (art. 4-*quater* del D.L. n. 32/2019). Le variazioni di spese concernenti acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite da un unico ufficio o struttura di servizio, possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della RGS.

- d. tra gli stanziamenti di **sola cassa dei capitoli** di uno **stesso stato di previsione**, con decreto del **Ministro competente**, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, previa verifica del Ministero dell'economia e finanze – RGS. Tale facoltà è concessa al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per i pagamenti secondo le previsioni indicate nei piani **finanziari dei pagamenti** (co. 4-*quinqies*);
- e. **variazioni** in termini di **residui, competenza e cassa** necessarie alla **ripartizione dei Fondi da ripartire** istituiti per legge, anche tra Ministeri diversi, con decreti del **Ministro dell'economia e finanze** (co. 4-*sexies*). Dal 2019, tali variazioni sono disposte con **decreti del Ragioniere generale dello Stato** (art. 4-*quater*, D.L. n. 32/2019).

Nella **Tavola 14** allegata alla relazione illustrativa del disegno di legge recante il Rendiconto 2023 (C. 1951) si fornisce il **quadro della flessibilità operata** in fase di gestione di bilancio, riportando, per il **periodo 2016-2023**, per ciascun tipo di decreto, il **numero degli atti** con i quali si è fatto ricorso alle diverse forme di flessibilità e le relative **risorse finanziarie movimentate**.

Nella Relazione si osserva che l'analisi dei dati per l'esercizio 2023 conferma la tendenza degli esercizi precedenti, mostrando come le nuove forme di **flessibilità** vengano utilizzate soprattutto dai responsabili delle strutture in cui si articolano le Amministrazioni (**Direttori Generali**), concretizzandosi, nella maggioranza dei casi, in variazioni compensative di **importi limitati**. Risulta ancora essere limitato il ricorso agli strumenti di flessibilità destinati ad una **gestione trasversale** all'intera Amministrazione.

1.3 Il contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 (C. 1951)

Gli **articoli 1, 2 e 3** espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e sono riferiti rispettivamente alle **entrate**, alle **spese** e alla gestione finanziaria di **competenza**, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate⁵ e il totale di tutte le spese impegnate⁶.

Nel Rendiconto dell'esercizio 2023, la gestione di competenza – con accertamenti di entrate per 1.112,6 miliardi di euro e impegni di spese per 1.144,1 miliardi di euro – evidenzia un **disavanzo della gestione di competenza** di **31,5 miliardi** di euro (*cfr.* più diffusamente sul punto il §

⁵ Comprensive delle somme versate, rimaste da versare e rimaste da riscuotere.

⁶ Comprensive delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare.

3).

L'**articolo 4** espone la **situazione finanziaria del conto del Tesoro**. Nel Rendiconto 2023 essa presenta un **disavanzo di 462,2 miliardi**.

Le informazioni fornite nel disegno di legge di Rendiconto consentono infatti di evidenziare l'effetto della gestione di bilancio (competenza e residui) sulla complessiva situazione del Tesoro, tramite il raccordo tra gestione finanziaria del bilancio e situazione del Tesoro - determinata mensilmente nei Conti riassuntivi come saldo tra attività (fondo di cassa più crediti di tesoreria) e passività (debiti di tesoreria) - come esplicitato da quanto riepilogato all'articolo 4 del disegno di legge, relativo alla situazione finanziaria del Tesoro.

L'**articolo 5** reca l'approvazione dei seguenti Allegati:

- **Allegato n. 1**⁷ contenente l'**elenco dei decreti** con i quali sono stati effettuati **prelevamenti** dal "**Fondo di riserva per le spese impreviste**"⁸;
- **Allegato n. 2** relativo alle **eccedenze di impegni e di pagamenti** risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

L'**articolo 6** espone la situazione **patrimoniale dello Stato**. Nell'esercizio 2023 il conto espone **attività** per un totale di 1.048,6 miliardi di euro e passività per 3.806,4 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2023 di 2.757,8 miliardi.

L'**articolo 7** dispone, infine, l'approvazione del Rendiconto secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

⁷ Previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge n. 196/2009.

⁸ Nell'allegato è specificato, per ciascun decreto di prelevamento, la missione ed il programma, nonché l'amministrazione di pertinenza e la specifica finalità a motivo del prelievo.

2. LA GESTIONE DI COMPETENZA

Nella tavola sono esposti i **saldi del bilancio dello Stato** registrati a **consuntivo nel 2023**, in termini di **competenza**, a confronto con le *previsioni iniziali di bilancio* e con le *previsioni definitive*, nonché con i saldi relativi all'esercizio precedente.

Tabella 1 – I SALDI DI COMPETENZA

(dati in milioni di euro)

	2022	2023			Differenza consuntivo 2023/2022
	Consuntivo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Consuntivo	
Operazioni finali					
Entrate finali	711.773	672.251	679.962	741.614	29.841
Spese finali	841.326	872.904	906.081	866.163	24.837
Operazioni complessive*					
Entrate complessive	1.018.031	1.183.724	1.215.979	1.112.622	94.591
Spese complessive	1.103.140	1.183.724	1.214.701	1.144.118	40.978
SALDI					
Saldo netto da finanziare	-129.553	-200.653	-226.118	-124.549	5.004
Risparmio pubblico	+25.763	-43.357	-51.628	+42.890	17.127
Ricorso al mercato	-391.367	-511.473	-534.739	-402.504	-11.137

* Comprensive delle spese per il rimborso di prestiti e per l'accensione di prestiti.

Fonte: Relazione illustrativa al ddl di Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Tavola 4, pag. 7.

Il quadro generale degli andamenti dei **saldi di competenza** mostra, in valori assoluti, un generale **peggioramento** delle **previsioni definitive** rispetto alle **previsioni iniziali**, legato essenzialmente ad un **sostanziale aumento delle previsioni di spesa**, cui fa riscontro un lieve aumento delle corrispondenti previsioni di entrata.

Guardando, invece ai **dati di consuntivo**, i saldi evidenziano nel 2023 un generale **miglioramento** rispetto alle **previsioni sia definitive che iniziali**.

Anche nel confronto con l'esercizio precedente, la **gestione di competenza** ha fatto conseguire nel 2023 un **miglioramento** dei saldi **rispetto** ai risultati differenziali registrati nell'esercizio **2022**, con l'eccezione del ricorso al mercato.

Anche in **rapporto al Pil**, si riscontra lo stesso quadro generale di evoluzione positiva per i saldi di competenza – evidenziato nella Tavola 6 della Relazione illustrativa. Tale quadro risulta favorito nel confronto con il 2022 dal concomitante **aumento** del Pil che passa da 1.962.846 milioni del 2022 a 2.085.376 milioni del 2023 (+6,2% cento di aumento a prezzi di mercato).

In particolare, guardando ai principali saldi del bilancio:

- il **saldo netto da finanziare** (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta a consuntivo nel 2023 un **valore negativo di**

circa **124,6 miliardi**, con un **miglioramento di 5 miliardi** rispetto al saldo registrato nel **2022**. Tale miglioramento è frutto di un **aumento delle entrate finali di circa 29,8 miliardi** (circa +4,2%) che ha compensato il lieve aumento **delle spese finali di 24,8 miliardi** (+3%). Se confrontato con le **previsioni iniziali**, che indicavano un valore del saldo netto di -200,7 miliardi, il **miglioramento** dei dati a consuntivo è di oltre **76 miliardi**. Il miglioramento è ancora maggiore se confrontato con le **previsioni definitive** (oltre **101 miliardi**), che prospettavano un saldo netto di -226,1 miliardi;

- il **risparmio pubblico** (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel **2023 a 42,9 miliardi**, con un **miglioramento** di oltre **17,1 miliardi rispetto al 2022**. Tale risultato è raggiunto grazie ad un aumento delle entrate correnti (+31,4 miliardi) superiore all'aumento delle spese correnti (+14,3 miliardi) (*cf. la tavola successiva sulla gestione di competenza*). Il miglioramento del saldo è di oltre 86,2 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali, che ipotizzavano un risparmio pubblico negativo di oltre 43,4 miliardi;
- il dato del **ricorso al mercato** finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2023 a **-402,5 miliardi**, un valore **superiore di circa 11 miliardi** rispetto al dato del **2022**. Nel confronto con le previsioni si evidenzia invece un miglioramento del ricorso al mercato, inferiore di circa 109 miliardi rispetto alle previsioni iniziali e di 132 miliardi rispetto alle previsioni definitive.

Nel complesso, i risultati della **gestione 2023** denotano, per tutti i saldi, un **miglioramento** sia rispetto alle **previsioni iniziali** sia rispetto alle **previsioni definitive**, anche comprensive degli **scostamenti** autorizzati dal Parlamento in corso di esercizio.

Essi risultano inoltre rispettosi dei **limiti massimi** autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023, come successivamente aggiornati.

Tali limiti massimi – fissati originariamente dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) rispettivamente in -206.000 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -516.820 milioni di euro per il ricorso al mercato – **sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio** finanziario e ridefiniti, rispettivamente, in **-227.600 milioni** di euro per il saldo netto da finanziare e in **-538.420 milioni** di euro per il ricorso al mercato.

I **provvedimenti** adottati nel corso dell'esercizio 2023 per far fronte alle conseguenze del **deteriorarsi del quadro macroeconomico** a seguito della prolungata fase inflattiva, del **rialzo dei tassi di interesse** e delle **tensioni geopolitiche** hanno reso necessario l'aggiornamento dei saldi programmatici, realizzato mediante **due successivi**

scostamenti di bilancio, approvati dalle Camere, rispettivamente, in data **28 aprile 2023**, con le risoluzioni di approvazione della [Nuova relazione](#) al Parlamento, presentata dal Governo il 27 aprile ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243/2012⁹, e in data **11 ottobre 2023**, con le risoluzioni di approvazione della [Relazione al Parlamento](#) annessa alla NADEF 2023, presentata al Parlamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012.

Il limite massimo dei **saldi per l'anno 2023** è stato aumentato – rispetto a quanto originariamente indicato dalla legge di bilancio 2023 – dai provvedimenti che hanno trovato copertura finanziaria per mezzo degli scostamenti di bilancio:

- di **3,4 miliardi** di euro per il 2023 con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”),
- di **18,2 miliardi** con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, c.d. Manovra anticipi).

Nella tavola che segue sono esposti i dati relativi alla **gestione di competenza** delle **entrate** e delle **spese** dell'esercizio finanziario 2023, a raffronto con le *previsioni iniziali* (A) del bilancio 2023 e le *previsioni definitive* (B), con evidenza degli **scostamenti** determinatisi nel corso della gestione rispetto alle **previsioni definitive**.

Tabella 2 – GESTIONE DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2023

(dati in milioni di euro)

	2022	2023				Differenza consuntivo 2023/2022	Variazioni % 2023/2022
	Consuntivo	Previsioni iniziali (A)	Previsioni definitive (B)	Consuntivo (C)	Differenza (*) (C-B)		
ENTRATE							
Totale entrate correnti	706.761	671.852	678.826	738.157	59.331	31.396	4,44
Alienaz., ammort., riscoss.	5.012	399	1.136	3.457	2.321	-1.555	-31,03
Entrate finali	711.773	672.251	679.962	741.614	61.652	29.841	4,19
Accensione prestiti	306.258	511.473	536.016	371.008	-165.008	64.750	21,14
Entrate complessive	1.018.031	1.183.724	1.215.979	1.112.622	-103.357	94.591	9,29
SPESE							
Spese finali	841.326	872.904	906.081	866.163	-39.918	24.837	2,95
Rimborso prestiti	261.814	310.820	308.621	277.955	-30.666	16.141	6,17
Spese complessive	1.103.140	1.183.724	1.214.701	1.144.118	-70.583	40.978	3,71
Saldo netto da finanziare	-129.553	-200.653	-226.118	-124.549	101.569	5.004	

(*) Maggiori o minori entrate – economie o maggiori spese.

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabelle n. 1 e n. 1.1.

A livello di **operazioni finali**, il miglioramento del saldo netto da finanziare a consuntivo, di cui si è detto, discende da una gestione di competenza 2023 che evidenzia un **aumento degli accertamenti di entrate**

⁹ Il ricorso a maggiore indebitamento netto, richiesto dal Governo con la nuova [Relazione al Parlamento \(DOC. LVII, n. 1 – ANNESSO-bis\)](#) presentata il 27 aprile 2023, è stato autorizzato dal Parlamento il 28 aprile 2023 con apposite risoluzioni (n. 6-00032 alla Camera dei deputati e n. 6-00031 al Senato). Si rammenta che la [nuova Relazione](#), approvata dal Consiglio dei ministri il 27 aprile 2023, è stata trasmessa nella medesima giornata alle Camere, a seguito della **mancata approvazione** della prima [Relazione](#), presentata contestualmente al [DEF 2023](#).

finali (risultati pari a 741,6 miliardi) di **circa il 4,2%** rispetto all'anno precedente (+29,8 miliardi), accompagnato da un **lieve aumento** anche degli impegni delle **spese finali** di circa il **2,9%** (attestati nel 2023 a 866,2 miliardi, pari a +24,8 miliardi rispetto al 2022).

Rispetto alle **previsioni definitive**, la gestione di competenza ha dato accertamenti per **entrate finali** in **aumento del 9%** (+61,6 miliardi) e impegni delle **spese finali** in **diminuzione del 4,4%** (circa -39,9 miliardi).

Anche a livello delle **operazioni complessive** (comprehensive delle entrate per accensione di prestiti e delle spese per rimborso prestiti), la gestione di competenza **2023** denota un **aumento** degli **accertamenti di entrata complessivi del 9,3%** (+94,6 miliardi rispetto al 2022) ed un **aumento** degli **impegni complessivi di spesa del 3,7%**, per oltre 40,9 miliardi.

L'incidenza **sul Pil** degli **accertamenti** complessivi è aumentata al **53,4%** rispetto a quanto registrato lo scorso anno (51,9%), mentre il peso della **spesa** complessiva rispetto al Pil, in termini di impegni, è sceso al **54,9%** rispetto al 56,2% del 2022.

2.1. Le entrate finali

Come già indicato nella tavola precedente, la gestione di competenza del bilancio 2023 ha registrato **accertamenti per entrate finali** pari a circa **741,6 miliardi**, con un **incremento** a consuntivo di **4,2 punti percentuali** rispetto al dato riferito al 2022 (+29,8 miliardi).

Gli accertamenti sono risultati **superiori** a quanto prospettato, di circa il 10 per cento rispetto alle **previsioni iniziali** (per le quali l'importo atteso era pari a 672,2 miliardi) e di circa il 9 per cento rispetto alle **previsioni definitive**, per le quali l'importo stimato era pari a 679,9 miliardi.

L'incremento degli accertamenti di entrate finali è derivato interamente dall'aumento registrato per le entrate **tributarie**, mentre le entrate **extra-tributarie** e quelle per **alienazione** ed ammortamento di beni hanno fatto registrare una riduzione di accertamenti, come evidenziato nella tabella a seguire.

Tabella 3 – ENTRATE DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2023*(dati in milioni di euro)*

	2022	2023				Differenza consuntivo 2023/2022	Variazioni % 2023/2022
	Consuntivo	Previsioni iniziali (A)	Previsioni definitive (B)	Consuntivo (C)	Differenza (C-B)		
Entrate tributarie	578.741	588.646	585.809	618.501	32.692	39.760	6,87
Entrate extratributarie	128.020	83.206	93.017	119.656	26.639	-8.364	-6,53
Totale entrate correnti	706.761	671.852	678.826	738.157	59.331	31.396	4,44
Alienaz., ammort., riscoss.	5.012	399	1.136	3.457	2.321	-1.555	-31,03
Entrate finali	711.773	672.251	679.962	741.614	61.652	29.841	4,19
Accensione prestiti	306.258	511.473	536.016	371.008	-165.008	64.750	21,14
Entrate complessive	1.018.031	1.183.724	1.215.979	1.112.622	-103.357	94.591	9,29

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabelle n. 1 e n. 1.1.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto con l'esercizio precedente, si evidenzia come le **entrate tributarie** facciano registrare un aumento degli accertamenti che comporta una variazione positiva per 39,8 miliardi (6,9 punti percentuali), in parte compensata da una diminuzione della quota relativa alle **entrate extra-tributarie**, che si attestano per il 2023 in termini assoluti a **119,6 miliardi**, con una variazione negativa del 6,5 per cento rispetto al 2022 (-8,3 miliardi). Nel confronto con l'anno precedente risultano in decrescita anche le **entrate derivanti da alienazione ed ammortamento** di beni (-1,5 miliardi, -31,0%).

Per quanto concerne le **entrate tributarie**, si osserva inoltre come rappresentino oltre l'83% dell'ammontare complessivo delle entrate finali, con gli accertamenti che si sono attestati a **618,5 miliardi nel 2023**, un valore superiore rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 588,6 miliardi).

All'interno dell'aggregato, oltre la metà del gettito (55%), è assicurato dalle **imposte sul reddito** e, in misura minore, sul **patrimonio**; inoltre, le **tasse e le imposte sugli affari** si attestano al 37%.

Riguardo all'analisi per **categorie economiche** delle entrate finali, si segnala che, a partire dal 2023, la **classificazione economica** delle **entrate** e delle **spese** è stata **oggetto di revisione**, a seguito della conclusione, nel 2022, della sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-*sexies* della legge di contabilità, al fine di assicurare una maggiore integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale (cfr. Circolari RGS n.22 del 18 maggio 2022 e n.46 del 21 dicembre 2022).

La **classificazione economica delle entrate** è stata **maggiormente interessata dalla revisione** adottata nel 2023, prevedendo una riorganizzazione dei contenuti delle categorie, che è stata più limitata per i titoli I, III e IV e **più corposa per il titolo II, entrate extratributarie**.

In ragione di ciò, nella Relazione illustrativa del disegno di legge di rendiconto 2023 si segnala che **non è stato possibile mantenere la continuità della serie storica dopo il 2022**, e pertanto, nel provvedimento le categorie sono presentate per gli anni 2021 e 2022 secondo la vecchia classificazione e **per il solo esercizio 2023** secondo la **nuova classificazione economica** (cfr. A.C. 1951 -Parte I, Volume primo - Tomo I – Relazione illustrativa, Tavole 7 e 7-bis).

Tabella 4 – ENTRATE ACCERTATE PER CATEGORIA ECONOMICA
Anni 2021-2023

(milioni di euro)

	2021	2022	2023 nuova classificazione
ENTRATE TRIBUTARIE	523.790	578.741	618.501
Imposte sul patrimonio e sul reddito	280.850	312.279	338.666
Tasse e imposte sugli affari	188.321	214.484	227.977
Imposte sulla produzione e sui consumi (e dogane fino al 2022)	32.082	27.189	33.646
Entrate tributarie da gestione monopoli	10.865	10.977	11.258
Tasse e imposte su attività di gioco (fino al 2022, "Lotto, lotterie ed altre attività di gioco") (*)	11.672	13.812	6.954
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE (**)	104.658	128.019	119.656
ENTRATE CORRENTI	628.448	706.761	738.156
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.136	5.013	3.457
ENTRATE FINALI	630.151	711.774	741.614
ACCENSIONE DI PRESTITI	364.806	306.258	371.008
ENTRATE COMPLESSIVE	1.000.390	1.018.032	1.112.622

Fonte: A.C. 1951 -Parte I, Volume primo – Tomo I - Relazione illustrativa, Tavole 7 e 7-bis.

(*) Si segnala che dal 2023, a seguito della nuova classificazione economica, è stata istituita la attuale Categoria "Tasse e imposte su attività di gioco", che sostituisce la precedente categoria "Lotto, lotterie e altre attività di gioco". La precedente categoria ricomprendeva anche i **proventi derivanti dal gioco del Lotto** (rientranti fino all'esercizio 2022 tra le entrate tributarie), **ora riclassificati tra le entrate extra-tributarie. Mentre le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, precedentemente ricompresi tra le entrate extratributarie, sono confluite tra le entrate tributarie, nella nuova Categoria.**

(**) Le entrate **extra-tributarie** vengono riportate esclusivamente come aggregato complessivo, data la nuova classificazione che non rende possibile un confronto di maggior dettaglio rispetto alle annualità pregresse per le singole voci di entrata. Ciò in quanto la revisione della **natura economica delle entrate ha generato alcune modifiche sostanziali**; in particolare, alcune entrate, quali le tasse e i diritti marittimi, i diritti **aeroportuali** e le **ritenute sulle vincite del gioco del lotto**, precedentemente ricompresi tra le entrate extratributarie, sono **ora confluite tra le entrate tributarie.**

Analizzando le **principali imposte**, riportate nella tavola successiva, tra le entrate ricorrenti, si osserva che **l'IRPEF** ha mostrato una crescita dell'8,8 per cento rispetto ai valori del 2022 (da 215,9 a 234,9 miliardi), aumento anche rispetto alle previsioni definitive (+12,9 miliardi). Più sostenuta la variazione in aumento dell'accertato **IRES**, che registra una crescita del 13,8% (passando da 50,3 a 57,2 miliardi circa).

Tabella 5 – ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE
Entrate per unità di voto (titolo/natura/tipologia) - accertamenti 2021-2023

(milioni di euro)

	2021	2022	2023 nuova classificazione	Var. % 2023/2022
Entrate Tributarie, di cui: (*)	523.790	578.741	618.501	6,9
Entrate ricorrenti:	516.473	572.371	609.144	6,4
1.1.11 - Redditi	204.375	215.919	234.933	8,8
1.1.12 - Reddito delle società	35.876	50.279	57.203	13,8
1.1.13 - Imposte sostitutive di imposte sui redditi (fino al 2022 "sostitutive")	22.487	24.132	28.275	17,2
1.1.14 - Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito (fino al 2022 "altre dirette")	11.653	16.689	9.971	-40,3
1.1.21 - Iva	163.937	188.237	202.449	7,5
1.1.22 - Registro e bollo (e "sostitutive", fino al 2022)	12.677	13.787	12.995	-5,7
1.1.23 - Altre tasse e imposte sugli affari (fino al 2022 "altre indirette")	11.847	12.608	11.461	-9,1
1.1.31 - Accise sui prodotti energetici, energia elettrica e gas naturale (fino al 2022 "accisa su oli minerali")	24.446	18.654	30.933	65,8
1.1.32 - Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi (fino al 2022 "accisa su altri prodotti")	7.579	8.465	2.713	-68,0
1.1.41 - Entrate da vendita di generi di monopolio (fino al 2022 "Imposte sui generi di monopolio")	10.863	10.976	11.258	2,6
1.1.51 - Tasse e imposte da attività di gioco (fino al 2022 "imposte sui giochi + lotterie ed altri giochi")	3.858	6.638	6.954	4,8
Entrate non ricorrenti	7.316	6.369	9.357	46,9
1 - Imposte sostitutive di imposte sui redditi (fino al 2022 "sostitutive")	6.181	4.993	4.743	-5,0
2 - Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito (fino al 2022 "Altre imposte dirette")	9	5	3.286	--
3 - Entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito (fino al 2022 "Condoni diretti")	269	261	255	-2,4
4 - Altre tasse e imposte sugli affari (fino al 2022 "Altre imposte indirette")	849	1.097	1.072	-2,3
5 - Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	-	-	0,3	-

Fonte: A.C. 1951 -Parte I, Volume primo – Tomo I - Relazione illustrativa, Tavole 6 e 6-bis.

(*) Come segnalato nella Relazione illustrativa del disegno di legge di rendiconto 2023, in ragione della revisione della classificazione economica delle entrate, adottata dal 2023, non è stato possibile mantenere la continuità della serie storica dopo il 2022. Pertanto, per il solo esercizio 2023 le medesime misure sono prospettate secondo le nuove tipologie di entrata nella Tavola 6 bis.

Tra le **imposte indirette** oltre il 70 per cento è attribuibile al gettito **IVA**, che registra una crescita del 7,5 per cento raggiungendo come accertamento la quota di 202,4 miliardi. Tra le altre imposte indirette si osserva come il gettito derivante dall'**imposta di registro e di bollo** registri una flessione del 5,7 per cento (da 13,8 miliardi nel 2022 a circa 13 miliardi nel 2023), si rivela invece leggermente positiva la variazione relativa alle entrate da vendita di generi di **monopolio** (+2,6%, +281 milioni). Consistente è infine la crescita delle **accise sui prodotti energetici, energia elettrica e gas naturale**, che segnano una crescita del 65 per cento (+ 12,3 miliardi) raggiungendo i 30,9 miliardi.

2.2. Le spese finali

Nel 2023, gli impegni per **spese finali**, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si sono mantenuti ad un livello elevato, pari a **866,1 miliardi** di euro, registrando un **aumento** (+24,8 miliardi, +2,9 per cento) rispetto agli impegni dell'esercizio 2022.

Tabella 6 – SPESE DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2023

(dati in milioni di euro)

	2022	2023				Differenza consuntivo 2023/2022	Variazioni % 2022/2021
	Consuntivo	Previsioni iniziali (A)	Previsioni definitive (B)	Consuntivo (C)	Differenza (*) (C-B)		
Spese correnti	680.998	715.208	730.455	695.267	-35.188	14.269	2,10
Spese conto capitale	160.328	157.695	175.626	170.896	-4.730	10.568	6,59
Spese finali	841.326	872.904	906.081	866.163	-39.918	24.837	2,95
Rimborso prestiti	261.814	310.820	308.621	277.955	-30.666	16.141	6,17
Spese complessive	1.103.140	1.183.724	1.214.701	1.144.118	-70.583	40.978	3,71

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabelle n. 1 e n. 1.1.

In particolare, la spesa di **parte corrente** ha generato impegni per circa **695 miliardi** di euro, in **aumento** (+14,2 miliardi) rispetto al 2022, mentre gli impegni di spesa in **conto capitale** hanno registrato un aumento rispetto al 2022 di 10,5 miliardi, assestandosi a **170,9 miliardi** di impegni.

Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per 277,9 miliardi di euro, con un aumento del 6,17 per cento rispetto al dato del 2022 (261,8 miliardi), gli **impegni complessivi** di spesa si attestano a circa 1.144 miliardi, con un complessivo incremento rispetto a quelli dell'anno precedente, di circa il **+3,7 per cento**.

Rispetto ai valori previsionali, i dati risultanti dalla **gestione** sono risultati **inferiori** sia rispetto alle **previsioni iniziali** che alle **previsioni definitive**. Costituiscono eccezione le spese in conto capitale, stimate in 157,7 miliardi nelle previsioni iniziali e risultate pari a 170,9 miliardi a consuntivo.

Rispetto al bilancio di previsione, infatti, a seguito dell'adozione dei **provvedimenti d'urgenza**, le **previsioni definitive** delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato un **aumento di 33,2 miliardi** rispetto alle **previsioni iniziali** della legge di bilancio (+3,8%). L'aumento ha riguardato sia le **spese correnti**, con un incremento di circa **15,2 miliardi**, sia quelle in **conto capitale** in aumento di oltre **17,9 miliardi** rispetto alla previsione di bilancio.

Guardando all'analisi per **categoria economica** dei dati della gestione – esposta nella tavola che segue – si evidenzia, con riferimento specifico alla **dinamica delle spese correnti** (complessivi **+14,3 miliardi** rispetto al 2022), che la categoria “**Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche**” costituisce il **50,6 per cento della spesa corrente**, con impegni

per oltre **352 miliardi** di euro (+1,2 per cento rispetto ai 348 miliardi del 2022). Si tratta in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali (impegni 160,8 miliardi) e a enti previdenziali (166,1 miliardi).

Si segnalano inoltre i **“Redditi da lavoro dipendente”**, che rappresentano il 15,3 per cento degli impegni correnti, con impegni che ammontano a 106,8 miliardi (+1,2% rispetto al 2022), e la voce relativa agli **“Interessi passivi e redditi da capitale”**, con impegni pari a 75.759 milioni di euro (+17% rispetto al 2022), che costituiscono il 10,9 per cento della spesa corrente. Confrontando i dati degli impegni con quelli dell’esercizio 2022 si rilevano aumenti consistenti anche nelle categorie **“Rimborsi e poste correttive delle entrate”** (+10,5%) e, in misura minore, nella categoria **“Consumi intermedi”** (+6,9%).

Si rilevano, invece, diminuzioni nelle categorie **“Trasferimenti correnti a imprese”** (-8,5 miliardi, -36,0%), **“Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private”** (-1,1 miliardi, -9,4%), **“Risorse proprie UE”** (-1,6 miliardi, -7,8%), e infine i trasferimenti all’estero (-187 milioni, -11,9%).

**Tabella 7 – IMPEGNI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIA ECONOMICA
Anni 2021-2023**

(milioni di euro)

Categorie economiche	2021 Consuntivo	2022 Consuntivo	2023 Consuntivo	Var. % 2023/2022
Redditi da lavoro dipendente	101.613	104.935	106.180	1,2
Consumi intermedi	15.650	14.294	15.277	6,9
Imposte pagate sulla produzione	5.443	5.765	5.784	0,3
Trasferimenti correnti ad AP	334.275	348.053	352.105	1,2
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	27.634	11.899	10.784	-9,4
Trasferimenti correnti a imprese	37.755	23.678	15.163	-36,0
Trasferimenti all'estero	1.936	1.568	1.381	-11,9
Risorse proprie UE	20.869	20.946	19.307	-7,8
Interessi passivi e altri oneri finanziari	68.523	64.766	75.759	17,0
Rimborsi e poste correttive delle entrate	77.446	79.866	88.244	10,5
Ammortamenti	451	475	0	-
Altre uscite correnti	1.745	4.753	5.050	6,2
Fondi da ripartire di parte corrente	-	-	232	-
Totale Spese Correnti	693.340	680.998	695.267	2,1
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.689	10.413	11.099	6,6
Contributi investimenti ad AP	68.073	98.602	94.506	-4,2
Contributi agli investimenti ad imprese	35.758	34.505	53.875	56,1
Contributi investimenti a famiglie e ISP	534	709	595	-16,1
Contributi agli investimenti a estero	579	605	530	-12,4
Altri trasferimenti in conto capitale	11.018	6.544	5.288	-19,2
Fondi da ripartire in conto capitale	-	-	276	-
Acquisizioni di attività finanziarie	5.265	8.950	4.728	-47,2
Totale spese Conto Capitale	129.915	160.328	170.896	6,6
Totale Spese Finali	823.255	841.326	866.163	3,0

Fonte: A.C. 1951, Parte I, Volume primo - Tomo I - Relazione illustrativa, Tavola 17.

Per quanto concerne la **spesa in conto capitale**, i dati registrano un discreto **aumento** degli impegni (+10,6 miliardi, pari a +6,6%) rispetto al passato esercizio, per la quasi totalità imputabile ai maggiori impegni riferibili alla categoria “**Contributi agli investimenti alle imprese**” (+19,4 miliardi, pari a +56,1%). Tale incremento degli impegni è parzialmente compensato dalla riduzione degli impegni riferiti alla categoria “**Contributi agli investimenti alle Amministrazioni Pubbliche**” (-4,1 miliardi, -4,2%) e dalla riduzione della categoria “**Acquisizioni di attività finanziarie**” (-4,2 miliardi, -19,2%), nonché da una riduzione della categoria “**Altri trasferimenti in conto capitale**” (-1,3 miliardi, -19,2%).

Per l'andamento delle spese finali per categorie economiche negli ultimi quattro anni si veda la Tavola II in Appendice.

2.3. Spese finali per missioni

Passando all'analisi delle spese finali per Missioni riferite al 2023, si sottolinea che esse vengono analizzate al **netto** della missione **debito pubblico** (che da sola incide per il 30,5 per cento delle somme complessivamente impegnate del Rendiconto 2023), focalizzando dunque l'attenzione sulla sola **spesa primaria**.

Nell'ambito della spesa primaria, si conferma innanzitutto la rilevanza della missione “**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**” (si tratta in sostanza di trasferimenti agli enti territoriali) che pesa per il **18,4 per cento** sul totale della spesa primaria (dato sostanzialmente in linea con il 18,6 del 2022 ed il 18,7 nel 2021).

Resta significativa l'incidenza sul totale degli impegni della missione “**Politiche previdenziali**”, attestatesi al **14 per cento** del totale degli impegni delle spese primarie (in aumento di 6,7 miliardi, da 104,4 miliardi del 2022 ai 111,1 del 2023) e della missione “**Politiche economico-finanziarie e di bilancio**”, che si attestano al **13,4 per cento** (in linea rispetto al 2022).

Risultano poi in **aumento** gli stanziamenti della **missione “Competitività e sviluppo delle imprese”**, che passano in valore percentuale dal 3,9 per cento del 2022 al **6,6 per cento** nel 2023, con un incremento in valore assoluto nel 2023 di oltre 22 miliardi. In aumento percentuale rispetto all'anno precedente anche la missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** che rappresenta nel 2023 il **7,3 per cento** della spesa primaria (rispetto al 6,9 per cento nel 2022).

La missione “**Istruzione scolastica**” (esclusa quella universitaria, che costituisce una missione separata) rappresenta il **7,1 per cento** della spesa primaria nel 2023, e si mantiene in linea con lo scorso anno.

La missione “**Politiche per il lavoro**” riduce invece la sua incidenza percentuale sulla spesa primaria dal 2,6 per cento del 2022 **all’1,7 per cento** del 2023, così come la missione “**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**”, che rappresenta nel 2023 il **2,2 per cento** della spesa primaria, rispetto al 4,4, per cento dello scorso anno.

La tabella che segue ed il relativo grafico esaminano le **principali missioni di spesa**; esse assorbono nel complesso **oltre l’89,0 per cento della spesa primaria** del bilancio dello Stato.

Tabella 8 – SPESE PER MISSIONI NEGLI ESERCIZI 2020 2022

(al netto della missione debito pubblico)

(Dati di competenza – milioni di euro)

PRINCIPALI MISSIONI	2021		2022		2023		Var. % 2023/2022
	Impegni	Composizione %	Impegni	Composizione %	Impegni	Composizione %	
3 - Relazioni autonomie territoriali	141.825	18,7	145.221	18,6	146.533	18,4	0,90
4 - L'Italia in Europa e nel mondo	64.449	8,5	85.450	10,9	87.527	11,0	2,43
5 - Difesa e sicurezza del territorio	25.409	3,4	27.440	3,5	27.878	3,5	1,60
7 - Ordine pubblico e sicurezza	12.220	1,6	12.733	1,6	12.820	1,6	0,68
10 - Energia e diversificazione fonti energetiche	323	0,0	34.239	4,4	17.403	2,2	-49,17
11 - Competitività e sviluppo imprese	73.097	9,6	30.228	3,9	52.258	6,6	72,88
13 – Diritto alla mobilità e sviluppo sistemi trasporto	20.963	2,8	18.746	2,4	18.330	2,3	-2,22
22 - Istruzione scolastica	53.024	7,0	55.191	7,1	56.641	7,1	2,63
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	46.322	6,1	54.097	6,9	58.470	7,3	8,08
25 - Politiche previdenziali	110.698	14,6	104.393	13,4	111.071	14,0	6,40
26 - Politiche per il lavoro	22.715	3,0	19.961	2,6	13.194	1,7	-33,90
29 - Politiche finanziarie e di bilancio	96.021	12,7	104.475	13,4	106.509	13,4	1,95
Altre missioni	90.934	12,0	89.348	11,4	87.024	10,9	-2.324
Totale spesa (al netto debito pubblico)	757.677	100,0	781.522	100,0	795.654	100,0	1,81
<i>Debito pubblico</i>	<i>302.308</i>		<i>321.618</i>		<i>348.464</i>		<i>8,35</i>
Spese complessive	1.059.985		1.103.140		1.144.118		3,71

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabella n. 2.



Si segnalano infine, per le missioni esaminate, i principali programmi di spesa:

- Nella missione 3 “**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**”, che ha registrato **impegni per 146,5 miliardi** con un aumento di 1,3 miliardi (+0,9 per cento) rispetto al 2022, le risorse sono destinate principalmente al programma “Concorso dello Stato al **finanziamento della spesa sanitaria**” (89,7 miliardi). Le risorse di tale programma sono pressoché interamente attribuite all’azione “Tutela dei livelli essenziali di assistenza” (89,6 miliardi).
- Nella missione 4 “**L’Italia in Europa e nel mondo**”, che ha registrato impegni per **87,5 miliardi** con un aumento di 2,1 miliardi (+2,4 per cento) rispetto al 2022, le risorse sono destinate principalmente al programma 4.10, “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE”, per un totale di 83,8 miliardi di euro (97,4 per cento di impegni). La maggior parte delle risorse confluisce nell’azione “**Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale**”, con impegni per **64,5 miliardi**, mentre una parte consistente, ancorché inferiore, è dedicata all’azione “**partecipazione al bilancio UE**”, per un importo di **19,3 miliardi** di impegni a consuntivo.
- Nella missione 5 “**Difesa e sicurezza del territorio**”, che ha registrato impegni per **27,9 miliardi**, con un aumento di 400 milioni (+1,6 per cento) rispetto al 2022, le risorse sono ripartite **quasi uniformemente** tra **cinque programmi**: programma 5.1 “Approntamento ed impiego **Carabinieri** per la difesa e la sicurezza” (7,8 miliardi, di cui 7,0 di spese per il personale); programma 5.2 “Approntamento e impiego delle **forze terrestri**” (Esercito; 6,6 miliardi, di cui 5,6 per il personale); programma 5.3 “Approntamento e impiego delle **forze marittime** (ovvero, Marina militare; 2,8 miliardi, di cui 2,2 per il personale); programma 5.4 “Approntamento e impiego delle **forze aeree**” (ovvero, Aeronautica militare; 3,4 miliardi, di cui 2,7 per il personale); programma 5.6

“Pianificazione generale delle Forze Armate e **approvvigionamenti militari**”, per cui sono risultati impegnati 6,4 miliardi, di cui **5,8 miliardi** per l’azione “**Ammodernamento, rinnovamento** e sostegno delle capacità dello Strumento Militare”.

- Nella missione 7 “**Ordine pubblico e sicurezza**”, che ha registrato impegni per 12,8 miliardi con un aumento di 87 milioni rispetto al 2022, la maggioranza delle risorse è dedicata al programma 7.8 “**Contrasto al crimine**, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, per un totale di impegni pari a 7,8 miliardi (60,9%) di cui l’azione che raccoglie le spese di personale per la **Polizia di Stato** impegna **6,5 miliardi** (83,3% del programma). Si segnalano altresì i programmi 7.5 “**Concorso della Guardia di Finanza** alla sicurezza interna e esterna del Paese” (**1,8 miliardi**, di cui 1,5 per l’azione “spese di personale”), e 7.4 “**Sicurezza democratica**”, che si compone di una sola azione “**Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**”, che prevede impegni per **1,3 miliardi**.
- Nella missione 10 “**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**”, che ha registrato impegni per 17,4 miliardi (con una **diminuzione** di quasi 17 miliardi, **-49 per cento** rispetto al 2022, dunque dimezzandosi), la maggior parte delle risorse (17,8 miliardi, 97,8 per cento) è assorbita dal programma “Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico”;
- Nella missione 11 “**Competitività e sviluppo delle imprese**”, che ha registrato impegni per **52,3 miliardi**, con un aumento di circa 22 miliardi (+72,9 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale è costituito dagli impegni per il programma “Interventi di sostegno tramite il **sistema della fiscalità**” (ovvero, crediti d’imposta ed altre esenzioni o riduzioni), per un totale di **30,2 miliardi (57,8 per cento)** degli impieghi della missione), di cui **16,8 miliardi** dedicati agli **incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica** e rischio sismico; **4,4 miliardi** per la **riduzione del cuneo fiscale**; **3,9 miliardi** di sgravi fiscali per il **settore creditizio e bancario**; **1,7 miliardi** di agevolazioni per particolari **aree territoriali**; **1,0 miliardi** per il settore dell’**autotrasporto**. Si segnalano inoltre l’impiego nel programma “**Incentivazione del sistema produttivo**” (**10,5 miliardi, 20,0 per cento**), al cui interno gli importi sono stati similmente ripartiti tra le garanzie e **sostegno al credito alle piccole e medie imprese (5,6 miliardi)**, i **finanziamenti agevolati** alle imprese in generale (4,9 miliardi), e l’impiego di **5,8 miliardi (11,1 per cento)** per l’azione “**politica industriale e politiche per la competitività**”.
- Nella missione 13 “**Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**”, che ha registrato impegni per **18,3 miliardi**, con una diminuzione di circa 400 milioni (-2,2 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale è costituito dagli impegni per il programma 13.6 “**Sviluppo e sicurezza della mobilità locale**” (8,8 miliardi, 48,1 per cento della missione), di cui **6,6 miliardi** dedicati all’azione “**concorso dello Stato al trasporto pubblico locale**” e **2,1 miliardi** dedicato all’azione

“interventi a favore delle **linee metropolitane**”. Si segnala inoltre il programma 13.8 “sostegno allo sviluppo del trasporto”, che presenta impegni per **6.3 miliardi**, quasi interamente impegnati (99,9 per cento) per l’azione “**contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario**”.

- Nella missione 22 “**Istruzione scolastica**”, che ha registrato impegni per 56,6 miliardi, con un aumento di 1,5 miliardi (+2,6 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale è costituito da impegni per il programma 22.17 “**istruzione del primo ciclo**”, che presenta impegni per **33,6 miliardi**, di cui **21,7 miliardi** sono impiegati per l’azione “spese di personale per il programma (**docenti**)”, 4,5 miliardi per dirigenti scolastici e personale ATA, e **5,5 miliardi** per l’integrazione di **studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)** tra cui la spesa per docenti di sostegno. Analogamente, il secondo programma più ingente, “**istruzione del secondo ciclo**”, che impegna **18,4 miliardi**, presenta come prima voce di impegno le spese per il **personale docente**, pari a **11,7 miliardi**.
- Nella missione 24 “**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**”, che ha registrato impegni per **58,4 miliardi**, con un aumento di 4,4 miliardi (+8,1 per cento) rispetto al 2022, la quasi totalità delle risorse (56,8 miliardi) è assorbita dal programma 24.12 concernente i trasferimenti assistenziali. In particolare, **21,1 miliardi** sono impegnati nell’azione di erogazione di trasferimenti ad “**invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità**”, e parimenti **21,1 miliardi** sono impegnati nell’azione “**politiche per l’infanzia e la famiglia**”. Si segnalano inoltre l’impegno di **7,0 miliardi** per l’azione “**reddito di cittadinanza**”, e **6,5 miliardi** per l’azione “**assegni e pensioni sociali**”.
- Nella missione 25 “**Politiche previdenziali**”, che ha registrato impegni per **111,1 miliardi**, con un aumento di 6,7 miliardi (+6,4 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale (**99,7 miliardi**, 89,8 per cento del programma) è costituito da impegni per il programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”. In particolare, **66,7 miliardi** sono impegnati nell’azione di “**sostegno alle gestioni previdenziali**”; **7,2 miliardi** per l’azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o **territori svantaggiati**”; **13,5 miliardi** per l’azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per **incentivare l’occupazione**”; **9,5 miliardi** per l’azione “**prepensionamenti**”; **3,8 miliardi** di spese di **personale**.
- Nella missione 26 “**Politiche per il lavoro**”, che ha registrato impegni per **13,2 miliardi**, con una diminuzione di 6,7 miliardi (-33,9 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale (**9,7 miliardi**, il 73,5 per cento) è impegnato nel programma 26.6 “**Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione**”. In particolare, 6,8 miliardi sono impiegati per “trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”, mentre 2,9 miliardi sono impiegati nel “sostegno e promozione dell’occupazione e

del reddito”. Inoltre, **2,0 miliardi** sono impegnati per l’azione “**indennizzi** e incentivi in materia di **infortuni** e **malattie professionali**”; **848 milioni** per le attività svolte dall’ANPAL, che costituiscono il 99,6 per cento dell’impegno delle risorse del programma 26.10 di politiche attive del lavoro; **447 milioni** per le attività ispettive dell’**Ispettorato nazionale del lavoro**, che costituiscono l’integrale impegno delle risorse del programma 26.9 di contrasto al lavoro nero ed irregolare.

- Nella missione 29 “**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**”, che ha registrato impegni per **106,5 miliardi**, con un aumento di 2,0 miliardi (+1,9 per cento) rispetto al 2022, l’importo principale è costituito dal programma 29.5 “**regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte**”, per un totale di **88,6 miliardi** di euro. In particolare, tali 88,6 miliardi sono **composti da 29,6 miliardi** di rimborsi di **imposte dirette**; **35,6 miliardi** di rimborsi di **imposte indirette**; **14,9 miliardi** di pagamenti per **vincite su giochi e lotterie**; 2,9 miliardi di aggi su giochi e lotterie, da versare ai rivenditori, e **4,1 miliardi** dovuti a recuperi tributari verso le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Si segnalano inoltre il programma 29.10 “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato”, che impegna 8,1 miliardi di cui **1,8 miliardi** per il **servizio radiotelevisivo pubblico**, **3,4 miliardi** per l’ “**accertamento e relativo contenzioso** in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall’Agenzia delle Entrate”, ed **1,1 miliardi** per il servizio di **riscossione dei tributi**, ed il programma 29.12 “oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria”, i cui **3,3 miliardi** sono impegnati integralmente per gli **interessi sui conti di tesoreria**.

3. LA GESTIONE DEI RESIDUI

3.1 *La disciplina generale*

Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. I residui derivano dal "principio della competenza finanziaria", in virtù del quale al 31 dicembre - termine dell'esercizio finanziario – alcune *entrate accertate* possono non essere state ancora *riscosse* ed alcune *spese impegnate* possono non ancora essere state *pagate* (c.d. **residui propri**).

Si definiscono **residui attivi** le *entrate accertate* ma rimaste da versare e da riscuotere e **residui passivi** le *spese impegnate* ma rimaste da pagare.

In base alla normativa vigente¹⁰, i **residui passivi** delle **spese correnti** sono **mantenuti in bilancio**, ai fini del loro pagamento, per **due esercizi** successivi a quello nel quale è stato assunto il relativo impegno di spesa. Fanno eccezione i residui relativi alle spese destinate ai **trasferimenti** correnti alle amministrazioni pubbliche, per i quali il termine di conservazione è fissato in **tre esercizi** (art. 34-*bis*, co. 2).

I residui delle spese correnti **non pagati** entro i suddetti termini, costituiscono **economie di bilancio**.

Per i **residui** relativi a **spese in conto capitale**, i termini di conservazione in bilancio, ai fini del loro pagamento, sono fissati in **tre esercizi** finanziari successivi a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa (co. 4). Decorsi tali termini, i **residui** delle spese in **conto capitale** si intendono **perenti agli effetti amministrativi**¹¹.

I relativi importi sono pertanto eliminati dal conto del bilancio e riscritti come **debito nel conto del patrimonio**, in quanto a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti fondi per la

¹⁰ Contenuta nell'ambito della legge di contabilità, agli articoli 34-*bis* e 34-*ter*.

¹¹ La **perenzione** amministrativa è un istituto della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio. Le somme eliminate possono dunque riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto). Quella della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore in quale, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito. Nel corso dell'esercizio 2023, inoltre, sono state formulate richieste di reinscrizione per un ammontare complessivo di 2.903 milioni di euro, a fronte delle quali sono stati riassegnati complessivamente 2.389 milioni (cfr. Tavola 41 della relazione illustrativa del d.d.l. di rendiconto 2023 (C. 1951).

riassegnazione.

Per il mantenimento nel conto del patrimonio dei residui passivi **perenti** delle **spese correnti**, occorre, invece, che l'amministrazione competente dimostri il **permanere delle ragioni della sussistenza del debito**, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui riferiti all'esercizio scaduto.

Si distinguono dai residui passivi propri i c.d. **residui di stanziamento**, relativi cioè a somme **stanziato** ma **non impegnate nell'esercizio di competenza**. La legge di contabilità prevede una differente disciplina a seconda che si tratti di stanziamenti di parte corrente ovvero in conto capitale:

- gli stanziamenti di **parte corrente non impegnati** al termine dell'esercizio costituiscono **economie di bilancio**, salvo che non sia diversamente previsto con legge (art. 34-*bis*, co. 1);
- per gli stanziamenti relativi a spese **in conto capitale** ne è autorizzata in via generale la conservazione in bilancio quali "**residui di stanziamento**", nei limiti di **un solo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio** (art. 34-*bis*, co. 3). Il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno per gli stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente.

In alternativa, per le autorizzazioni pluriennali di spesa a carattere non permanente, la legge di contabilità prevede che lo **stanziamento non impegnato** possa essere **iscritto**, con la legge di bilancio, **nella competenza dell'esercizio successivo**, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (art. 30, co. 2)¹².

¹² La legge di contabilità prevede una notevole flessibilità degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, per consentirne l'adeguamento alle previsioni del piano finanziario dei pagamenti. In particolare, il comma 2 dell'articolo 30 prevede, con la legge di bilancio (II Sezione): la **rimodulazione delle quote annuali** delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione; la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi degli **stanziamenti non impegnati** alla chiusura dell'esercizio (residui di stanziamento) delle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 23 della legge di contabilità, in vigore dal 2017, richiede, infatti, che le previsioni pluriennali di competenza e di cassa del bilancio dello Stato siano formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto **Cronoprogramma**), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza in ciascun anno si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente. Ciò al fine di rafforzare concretamente l'attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto

A decorrere dall'esercizio finanziario 2023, tale facoltà può essere utilizzata **una sola volta** per le medesime risorse (art. 4-*quater*, co. 1-*bis*, D.L. n. 32/2019).

L'**accertamento annuale dei residui** passivi è effettuato al termine dell'esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale, che determina la **somma da conservarsi** in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto (art. **34-ter**). In allegato al decreto sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto.

Contestualmente all'accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere anche al **riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie** iscritte nel conto del patrimonio in corrispondenza di residui perenti, ai fini della verifica della permanenza delle obbligazioni giuridiche sottostanti¹³.

3.2. La gestione dei residui nell'esercizio 2023

Nel 2023 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite.

In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti presentava **al 1° gennaio 2023 residui attivi** per un valore di **235.337 milioni** di euro e **residui passivi** delle spese complessive¹⁴ per **193.495 milioni** di euro, con **un'eccedenza attiva** di 41.843 milioni di euro.

Nel **corso dell'esercizio**, l'entità dei **residui pregressi** si è andata modificando - a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione - facendo registrare **variazioni in diminuzione dei residui** sia dal lato delle entrate (-89.312 milioni), sia dal lato delle uscite (-52.330 milioni), di cui circa 5.307 milioni eliminati per perenzione amministrativa.

A seguito di tali attività, dei **residui attivi**, rispetto allo **stock iniziale**

vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti.

¹³ Il riaccertamento dello stock dei residui perenti comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute dal Conto del patrimonio; l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati è indicato in apposito allegato al Rendiconto. Annualmente, con la **legge di bilancio**, le relative somme **possono essere**, in tutto o in parte, **reiscritte in bilancio su appositi Fondi**, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate, così come avviene nel caso dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui, condotta ai sensi dell'art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

¹⁴ Al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (2.237 milioni).

proveniente dagli esercizi precedenti (235.337 milioni), **al 31 dicembre 2023** di residui pregressi ne risultano accertati 188.855 milioni di euro, dei quali 42.829 milioni incassati e **146.026 milioni rimasti da riscuotere** e da versare.

Per quanto riguarda i **residui passivi**, dei 193.495 milioni di residui complessivi presunti al 1° gennaio 2023 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati, al 31 dicembre 2023, 183.398 milioni. Di questi, 42.233 milioni risultano pagati e **141.165 milioni restano ancora da pagare**.

Pertanto, il **saldo attivo** tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti (indicato all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 in 41.843 milioni di euro), per effetto delle variazioni intervenute nell'anno, si è **ridotto a 4.860 milioni**, con una flessione di 36.982 milioni di euro.

All'entità dei residui pregressi accertati a seguito della gestione, si sono aggiunti, **in corso di esercizio**, i residui di **nuova formazione**, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023.

Il Rendiconto 2023 registra **105.280 milioni di residui attivi di nuova formazione**, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2023, e **57.603 milioni di nuovi residui passivi**.

Nel complesso, dunque, i **residui attivi** risultano costituiti per 146.026 milioni di euro da quelli pregressi (rimasti da riscuotere e da versare) e per 105.280 milioni di euro da quelli di nuova formazione, per un totale di **residui attivi al 31 dicembre 2023 pari a 251.306 milioni**.

Per quanto riguarda i **residui passivi**, essi sono composti per 141.165 milioni di euro da residui di esercizi pregressi (rimasti ancora da pagare) e per 57.603 milioni di euro da residui di nuova formazione, per un totale di **residui passivi al 31 dicembre 2023 pari a 198.769 milioni**.

Scorporando la quota dei residui passivi relativi al **Titolo III** - rimborso delle passività finanziarie (2.237 milioni), i residui passivi delle spese finali ammontano a 196.431 milioni.

Nel complesso, il conto dei residui **al 31 dicembre 2023** presenta una eccedenza attiva di 52.537 milioni di euro.

Tabella 9 - CONTO DEI RESIDUI COMPLESSIVI AL 31 DICEMBRE 2023

(valori in milioni di euro)

	2022			2023			Var. % 2023/2022	Var. % 2023/2022 residui nuova formazione
	Da esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale	Da esercizi precedenti	Di nuova formazione	Totale		
Residui attivi	148.602	86.735	235.337	146.026	105.280	251.306	6,8	21,4
Residui passivi	121.918	71.577	193.495	141.165	57.603	198.769	2,7	-19,5
Eccedenza	26.684	15.158	41.842	4.860	47.677	52.537	-	-

In relazione ai **residui attivi**, quelli di **nuova formazione** sono **superiori di oltre 18,5 miliardi** rispetto agli 86,7 miliardi formati nel precedente esercizio, con un incremento del 21,4%. Il volume dei **residui attivi pregressi** registra invece una **riduzione** rispetto all'esercizio precedente di 2.576 milioni.

Anche i **residui passivi** - composti per 141.165 milioni da residui di esercizi pregressi e per 57.603 milioni da residui di nuova formazione - risultano in **aumento rispetto al 2023**, di 5.273 milioni (2,7%). Tale aumento è **legato essenzialmente** ai residui provenienti dagli esercizi precedenti, **141.165 milioni** contro i **121.918 milioni** dello scorso esercizio (+19,2 miliardi).

In diminuzione la quota dei **residui di nuova formazione**, 57.603 milioni, rispetto ai 71.577 dello scorso anno.

In termini di **tasso di formazione** di nuovi residui passivi, questo scende dal 6,5 per cento registrato nel 2022 al 5 per cento registrato nel 2023.

4. LA GESTIONE DI CASSA

La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

In **termini di cassa** i saldi registrano un **peggioramento** rispetto ai risultati dell'esercizio 2022.

Tabella 10 - I SALDI DI CASSA

(dati in milioni di euro)

	2022	2023			Differenza 2023/2022
	Consuntivo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Consuntivo	
Saldo netto da finanziare	-162.546	-255.683	-278.459	-173.073	-10.527
Risparmio pubblico	-18.544	-96.994	-97.118	-14.254	+4.290
Ricorso al mercato	-423.675	-566.514	-587.081	-449.584	-25.909

Fonte: Relazione illustrativa al ddl di Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Tavola 5, pag. 8.

Il **saldo netto da finanziare** è risultato nel 2023 **pari a - 173,0 miliardi**, rispetto al valore di risultato raggiunto l'anno precedente pari a -162,5 miliardi. Il **risparmio pubblico**, pari a **-14,2 miliardi**, risulta in miglioramento di 4,2 miliardi rispetto al dato del 2022. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il **ricorso al mercato** si attesta su di un valore di circa **-449,6 miliardi** di euro, in peggioramento (di quasi 26 miliardi) rispetto al 2022.

Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad **incassi complessivi** per **1.050,1 miliardi** e a **pagamenti** per **1.128,7 miliardi**, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2022, un **aumento** sia degli incassi, del 3,2 per cento, che dei pagamenti, del 2,3 per cento.

I dati della gestione di cassa sono esposti nella tabella che segue, che riporta le previsioni definitive di cassa (A), i dati di consuntivo degli incassi/ pagamenti (B) a raffronto con i risultati dell'esercizio 2022, nonché la massa acquisibile o spendibile (C), determinata dalla somma dei residui e degli stanziamenti di competenza.

Le percentuali contenute nelle ultime due colonne evidenziano il rapporto fra incassi e pagamenti effettivamente realizzati e, rispettivamente, le previsioni definitive di cassa e la massa acquisibile o spendibile.

Tabella 11 - GESTIONE DI CASSA – ESERCIZIO 2023

(dati in milioni di euro)

	2022	2023				B/A (%)	(B/C) (%)
	Consuntivo	Previsioni definitive (A)	Consuntivo (B)	Differenza 2023/2022	Massa acquisibile o spendibile (*) (C)		
ENTRATE							
Entrate tributarie	550.416	566.807	586.605	36.189	703.475	3,5	83,4
Entrate extratributarie	102.340	76.898	89.100	-13.240	209.981	15,9	42,4
Totale entrate correnti	652.756	643.705	675.706	22.950	913.456	5,0	74,0
Alienaz., ammort., riscoss.	4.986	1.119	3.457	-1.529	1.844	208,9	187,5
Entrate finali	657.741	644.825	679.163	21.422	915.300	5,3	74,2
Accensione prestiti	306.258	591.058	371.008	64.750	536.016	-37,2	69,2
Entrate complessive	963.999	1.235.883	1.050.171	86.172	1.451.316	-15,0	85,2
SPESE							
Spese correnti	671.300	740.824	689.959	18.659	780.920	-6,9	88,4
Spese conto capitale	148.987	182.459	162.277	13.290	317.763	-11,1	51,1
Spese finali	820.287	923.283	852.236	31.949	1.098.683	-7,7	77,6
Rimborso prestiti	261.129	308.622	276.511	15.382	309.514	-10,4	89,3
Spese complessive	1.081.416	1.231.906	1.128.747	47.331	1.408.196	-8,4	80,2

(*) La massa acquisibile o spendibile è determinata dalla somma dei residui e degli stanziamenti di competenza autorizzati per l'esercizio finanziario.

Fonte: Ddl Rendiconto 2023 (A.C. 1951), Parte I, Volume primo - Tomo I, Tabella n. 5 e 5.1.

A livello di **operazioni finali, rispetto** ai corrispondenti dati dell'anno **2022**, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un **aumento delle entrate** e un **aumento delle spese**.

In particolare, gli **incassi finali** evidenziano un **aumento di 21,4 miliardi** rispetto al 2022, attestandosi a **679,1 miliardi** a fronte dei circa 657,7 miliardi registrati l'anno precedente. L'aumento è in gran parte imputabile alle **entrate correnti (+22,9 miliardi)**: in particolare a fronte di un incremento delle entrate **tributarie** (+36,2 miliardi), le entrate **extratributarie** hanno registrato un decremento (-13,2 miliardi). Le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano in riduzione (-1,5 miliardi). Dai dati della tabella, si può sottolineare che gli **incassi finali** hanno **superato del 5,3 per cento** le corrispondenti **previsioni definitive** ed hanno raggiunto il 74,2 per cento della relativa massa acquisibile.

Il volume dei **pagamenti finali** si attesta a **852,2 miliardi**, con in **aumento di 31,9 miliardi** rispetto al 2022. In particolare, i pagamenti relativi alle **spese di parte corrente** ammontano a 689,9 miliardi (con una riduzione del 6,9% rispetto alle previsioni definitive di cassa), evidenziando un aumento di 18,6 miliardi rispetto al 2022. I pagamenti in **conto capitale** ammontano a 162,2 miliardi, con un incremento, rispetto al 2022, di 13,2 miliardi. Le spese finali hanno registrato una riduzione del **7,7% rispetto alle previsioni definitive** e hanno raggiunto il 77,6% della relativa massa spendibile.

5. IL CONTO DEL PATRIMONIO

5.1. Struttura e funzioni

Il conto generale del patrimonio è il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio.

Il conto generale del patrimonio comprende (art. 36, co. 3, legge n. 196/2009):

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Come risultato del progressivo adeguamento della struttura del conto del patrimonio alle modifiche intervenute nella struttura del bilancio¹⁵ si hanno **quattro gestioni che determinano il risultato complessivo**: quella relativa alle attività finanziarie, quella relativa alle attività non finanziarie prodotte, quella relativa alle attività non finanziarie non prodotte e, infine, quella relativa alle passività finanziarie¹⁶.

La **Sezione I** contiene la classificazione patrimoniale degli **elementi attivi e passivi**, definiti in modo che possano raccordarsi con il sistema di contabilità nazionale SEC 95. Le **attività**, in particolare, si distinguono in tre categorie di primo livello:

- 1) attività finanziarie (attività economiche comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari);
- 2) attività non finanziarie prodotte (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione. Esse comprendono beni materiali e immateriali prodotti, beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi);
- 3) attività non finanziarie non prodotte (attività economiche non ottenute tramite processi di produzione. Esse comprendono beni materiali quali terreni, giacimenti, risorse biologiche non coltivate).

Dette attività sono distinte in successivi livelli di ordine analitico inferiore.

Per quanto concerne le **passività** è prevista un'unica voce di primo livello, denominata "passività finanziarie", comprensiva di mezzi di

¹⁵ Il D.Lgs. n. 279 del 1997 prevede la presentazione del conto generale del patrimonio sulla base di una classificazione di tipo economico raccordata a quella di cui al SEC '95.

¹⁶ Cfr. Prospetto I.1 del Conto generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2023.

pagamento, strumenti finanziari e simili. Anche in questo caso, la voce di primo livello è distinta in ulteriori livelli di maggior dettaglio. Essa comprende tanto i debiti (a breve termine e a medio-lungo termine) quanto le anticipazioni passive.

La **Sezione II** illustra gli elementi di raccordo tra i dati patrimoniali e quelli del bilancio, mostrando l'incidenza dei risultati della gestione di bilancio sulle componenti patrimoniali attive e passive. La struttura della Sezione II tiene conto, in particolare, dell'articolazione del bilancio dello Stato sinora adottata, e cioè l'articolazione per unità previsionali di base e della classificazione delle spese per funzioni-obiettivo corrispondenti, al livello di maggior dettaglio, con le missioni istituzionali perseguite da ciascuna amministrazione.

In tale sezione si determina altresì l'ammontare dell'entrata netta e quello della spesa netta corrispondenti al beneficio o alla perdita apportati dalla gestione di competenza del bilancio al patrimonio.

A ciò si aggiungono la classificazione delle attività e passività per Ministeri, le tabelle, gli altri allegati e appendici al conto generale.

Infine, il conto generale del patrimonio si compone della "nota preliminare", contenente una serie di tavole analitiche e riassuntive delle attività e passività patrimoniali dello Stato, nonché di alcune rappresentazioni grafiche che ne evidenziano l'evoluzione della sostanza patrimoniale.

Si rammenta poi che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997 ha introdotto un livello di classificazione che deve fornire l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di un'analisi economica della gestione patrimoniale¹⁷.

Ai fini della gestione e valorizzazione dei beni pubblici (immobili e partecipazioni) si ricorda che l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 ha affidato al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze un'attività di ricognizione finalizzata alla redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

¹⁷ Sulla base dei dati aggiornati riferiti al 2023, rientrano nell'operatività dell'Agenzia del demanio, tra fabbricati e terreni, 44.362 beni, tra i quali 18.505 beni assegnati in uso governativo, 7.422 beni del demanio storico-artistico, 2.168 beni del patrimonio non disponibile, 14.870 beni del patrimonio disponibile e 634 miniere con le relative pertinenze. Il numero dei beni complessivamente risulta in leggero aumento rispetto al 2022. Nel 2022, infatti, risultavano censiti tra fabbricati e terreni, 44.073 beni, mentre i beni censiti nel 2021 erano stati 43.538.

Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2023, vol. I, tomo I, pag. 365.

Il Rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato, a differenza degli altri documenti, quali il Conto generale del Patrimonio dello Stato e la pubblicazione degli elenchi degli immobili di proprietà statale, è finalizzato alla gestione ed alla valorizzazione dei beni, che sono rappresentati a prezzi di mercato. Inoltre, ha una portata più vasta riferendosi agli immobili (unità immobiliari e terreni) di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001¹⁸. Tuttavia, si segnala che l'ultima ricognizione delle consistenze del patrimonio pubblico, al fine di redigere il Rendiconto patrimoniale a prezzi di mercato, è datata al 31 marzo 2011.

Nel DEF 2024¹⁹ il Governo ha rappresentato, nel periodo 2021-2023, vendite di immobili di proprietà pubblica pari a circa 3,4 miliardi. Per il quadriennio 2024-2027, le dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico sono stimate complessivamente in circa 2,2 miliardi (534 milioni nel 2024, 529 milioni per il 2025, 466 milioni nel 2026 e 673 milioni nel 2027).

Una novità di rilievo, intervenuta nel 2023 per quanto riguarda i piani di dismissione e valorizzazione degli immobili pubblici, è stata l'istituzione presso il MEF, ai sensi dell'art. 28 *quinquies* del decreto-legge n. 75 del 2023, della "Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico". La Cabina, oltre che a promuovere e coordinare gli interventi degli enti attuatori, adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui elabora le linee guida e monitora lo stato di avanzamento.

Nel corso dell'anno in esame i Dipartimenti del Tesoro e della RGS del MEF, congiuntamente ad Agenzia del demanio, INVIMIT SGR e Cassa depositi e Prestiti immobiliare SGR, hanno iniziato ad effettuare le prime valutazioni per un'operazione di sistema diretta a consentire, a medio termine, di mettere a reddito i beni inutilizzati e incentivare il miglior utilizzo del patrimonio immobiliare esistente, in un'ottica di revisione della spesa.

¹⁸ In base al rapporto sui beni immobili detenuti dalle Amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2018, predisposto dal MEF – Dipartimento del Tesoro, si rileva che le Amministrazioni che hanno proceduto alla comunicazione dei dati sono state 9.074 (83 per cento di quelle incluse nel perimetro di rilevazione). Le analisi sono state condotte su 2.591.758 beni di cui 1.150.512 fabbricati e 1.441.246 terreni. I dati evidenziano che il 3 per cento dei fabbricati censiti e il 2 per cento circa dei terreni censiti è di proprietà delle Amministrazioni centrali, il 3 per cento dei fabbricati appartiene agli Enti di previdenza pubblici, il 70 per cento dei fabbricati e il 97 per cento dei terreni appartiene alle Amministrazioni locali e il restante 24 per cento dei fabbricati e l'1 per cento dei terreni è di proprietà di altre amministrazioni locali non S13 (prevalentemente Iacp). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, *Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche - dati 2018*.

¹⁹ Cfr. DEF 2024, Sez. II Analisi e tendenze della finanza pubblica, tabella II.2-10.

5.2. I risultati generali della gestione patrimoniale per l'esercizio finanziario 2023

L'**articolo 6** del disegno di legge di rendiconto dispone l'approvazione dei risultati generali della gestione patrimoniale, evidenziati nella successiva tavola.

Tabella 12- Risultati generali della gestione patrimoniale 2023
(dati in milioni di euro)

Conti generali	CONSISTENZA AL 31/12/2022	CONSISTENZA AL 31/12/2023	DIFFERENZA
Attività finanziarie	697.836	697.405	-431
Attività non finanziarie prodotte	339.151	346.834	7.683
Attività non finanziarie non prodotte	4.318	4.340	22
TOTALE ATTIVITÀ	1.041.305	1.048.580	7.275
Passività finanziarie	3.636.163	3.806.370	170.207
TOTALE PASSIVITÀ	3.636.163	3.806.370	170.207
Eccedenza passiva	2.594.858	2.757.790	162.932

Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Dai risultati generali della **gestione patrimoniale 2023** emerge una **eccedenza passiva di circa 2.758 miliardi**, con un **peggioramento di circa 163 miliardi rispetto** alla situazione patrimoniale a fine **2022**. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2022 sul 2021 (-162 miliardi), nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il *trend* degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi.

Come si può notare dalla seguente tabella, in termini percentuali nel 2023 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 6,3%, valore in diminuzione rispetto agli anni dal 2022 ed al 2020.

ATTIVO E PASSIVO PATRIMONIALE

<i>(in miliardi)</i>							
Anno	Attività finanziarie e non finanziarie	Variazione percentuale annua attività	Passività finanziarie	Variazione percentuale annua passività	Eccedenza passività	Variazione assoluta annua eccedenza di passività	Variazione percentuale annua eccedenza di passività
2019	982	0,6	2.898	0,7	1.916	13,0	0,67
2020	1.004	2,2	3.219	11,1	2.215	299,0	15,6
2021	1.001	-0,1	3.434	6,7	2.433	218,0	9,8
2022	1.041	4,0	3.636	5,9	2.594	161,6	6,6
2023	1.048	0,7	3.806	4,7	2.757	162,9	6,3

Fonte: Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto 2023, Vol.I, Tomo I, p.368.

Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto ad un incremento delle passività (+170,2 miliardi) leggermente compensato da un aumento delle attività (+7,3 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2022 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009) come riassunti nella tabella che segue per l'ultimo decennio.

Risultati della gestione patrimoniale

(miliardi di euro)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-28,2	-129,6	-66,9	-39,5	-77,4	-27,5	-13,0	-299,4	-217,9	-161,6	-162,9

Come visto, il **totale delle attività** ammonta a circa **1.048,6 miliardi**, con un aumento di 7,3 miliardi, risultato in miglioramento ma inferiore rispetto all'esercizio precedente in cui invece si era registrato un aumento di 40,3 miliardi.

Compongono le attività:

- 697,4 miliardi di attività finanziarie, in leggera riduzione rispetto al 2022 (-0,4 miliardi);
- 346,8 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento rispetto al 2022 (+7,7 miliardi);
- 4,3 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate, sostanzialmente in linea con il dato del 2022.

Nel dettaglio, all'interno delle **attività finanziarie** il decremento di -0,4 miliardi è da attribuire alla riduzione delle attività finanziarie di medio-lungo termine rispetto al 2022 (-1,7 miliardi)²⁰, principalmente per la

²⁰ Cfr. Prospetto II.13 del Conto generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2023.


diminuzione delle azioni ed altre partecipazioni (-1,2 miliardi) e dei titoli diversi dalle azioni (-0,4 miliardi), parzialmente compensato dall'aumento delle attività finanziarie di breve termine (+1,3 miliardi)²¹, dovuto all'incremento dei residui attivi per denaro da riscuotere (+16,2 miliardi) da una parte e la riduzione dei crediti di tesoreria (- 14,7 miliardi) dall'altra.

Le **attività non finanziarie prodotte** che, come prima illustrato, comprendono beni materiali e immateriali prodotti, beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi, risultano in crescita rispetto al 2022 (+7,7 miliardi) grazie esclusivamente all'incremento nei "beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi" (+7,9 miliardi) solo minimamente compensato dai "beni materiali prodotti" (- 206 milioni), mentre le altre voci risultano sostanzialmente invariate.

Il grafico sottostante illustra l'andamento dell'attivo patrimoniale dal 2014 al 2023²².

²¹ Cfr. Prospetto II.5 del Conto generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2023.

²² In particolare, è possibile individuare una contrazione verificatasi nell'esercizio finanziario 2017 con un deciso calo nei "crediti di Tesoreria ed altre attività finanziarie" per circa 36 miliardi, che hanno portato la diminuzione totale nell'esercizio in parola ad oltre 39 miliardi delle attività. Nel 2022, si registra invece un aumento di 40 miliardi circa, dovuto principalmente alle variazioni registrate nelle attività finanziarie alla voce "Residui Attivi" in aumento per circa 22 miliardi, dei "Titoli, azioni ed altre partecipazioni" per oltre 9 miliardi e degli "Oggetti d'arte e immobili di valore culturale" in aumento anch'essi per oltre 9 miliardi. Nel 2023 si registra un aumento di oltre 7 miliardi, dovuto principalmente alle variazioni registrate nelle attività finanziarie alla voce "Residui Attivi" in aumento per circa 16 miliardi e negli "Oggetti d'arte e immobili di valore culturale" in aumento per circa 8 miliardi, in parte assorbite dalla variazione negativa per circa 15 miliardi nei "Crediti di tesoreria ed altre attività finanziarie" e dalle diminuzioni, più contenute in "Armi e armamenti militari" e nelle "altre attività non finanziarie".




Fonte: Relazione al Rendiconto pag. 77 e 78.

Il **totale delle passività** ammonta a **3.806 miliardi** e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria.

Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2022, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 170,2 miliardi di euro, confermando la notevole crescita registrata anche nell'esercizio precedente pari a 201,9 miliardi.

L'incremento delle passività è connesso sia ad un peggioramento della situazione debitoria a breve termine che vede un incremento dei debiti di tesoreria (+63,9 miliardi) e dei residui passivi (+5,3 miliardi) sia all'aumento della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 92,9 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per +93,3 miliardi e un aumento meno consistente dei certificati di credito del tesoro per +2,7 miliardi) e anche delle anticipazioni passive per 8,2 miliardi.

Il grafico successivo illustra l'andamento delle passività dal 2014 al 2023²³.



Fonte: Relazione al Rendiconto, pag.78 e 79.

I seguenti prospetti illustrano le consistenze delle attività e passività patrimoniali suddivise per Ministeri nell'ultimo quinquennio.

²³ Tra il 2014 ed il 2023 le passività finanziarie sono aumentate, per complessivi 1.146 miliardi circa (oltre il 40% del livello iniziale), principalmente per effetto di un aumento altrettanto regolare dello stock di debito a medio-lungo termine. Tra il 2016 ed il 2017 le “Altre passività finanziarie” risentono della diminuzione apportata dal trasferimento verso i “conti correnti” di 145 miliardi di euro circa, in seguito alla revisione dei contenuti del Conto Riassuntivo del Tesoro prevista dall’art. 44 bis della Legge 31 dicembre 2009, n.196 - introdotto dall’art.7, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2016, n.90. Nel periodo 2020-2023 si rileva un forte aumento delle passività finanziarie, causa il particolare momento economico, che trova riscontro nel maggiore accesso al credito da parte dello Stato, in particolare mediante l’accensione di debito a medio-lungo termine. Nel corso del 2023 continua la tendenza negativa con le passività finanziarie che registrano un aumento complessivo di oltre 170 miliardi. In particolare, si rilevano aumenti di tutte le componenti del debito: nei “debiti di tesoreria” per 63,9 miliardi, nei “debiti rimborsabili” per 92,4 miliardi, nelle “anticipazioni passive” per oltre 8 miliardi e nei residui passivi per 5,3 miliardi mentre nelle “altre passività finanziarie” si registra una diminuzione per circa 9 miliardi. Non fanno eccezione i “residui passivi perenti” che in controtendenza con gli anni precedenti registrano un aumento di circa 716 milioni.

Prospetto riassuntivo della consistenza delle attività per Ministeri

Ministero	Consistenza					Differenza (2022-2023)
	Consistenza al 31 dicembre 2021	Consistenza al 31 dicembre 2022	Consistenza al 31 dicembre 2023	Consistenza al 31 dicembre 2022	Consistenza al 31 dicembre 2023	
Economia e finanze	79.601.939	739.671.650	729.652.933	740.630.825	746.376.970	-322.842
Imprese e made in Italy	4.125	62.080	67.304	62.246	67.752	-4.447
Lavoro e politiche sociali	4.465	5.363	5576	4.273	5.564	-770
Giustizia	358.897	364.405	358.444	375.533	351.909	95.275
Affari Esteri	58.709	54.677	54.678	54.818	55.752	1720
Istruzione e merito	2.652.911	3.664.530	2.911	1.581	1571	-1
Interno	2.428.830	2.677.666	2.468.916	2.723.863	2.768.821	34.965
Ambiente e sicurezza energetica	1230	107	1000	1600	2.342	631
Infrastrutture e trasporti	4.625.871	4.602.471	4.550.532	4.582.876	4.482.523	-50.353
Università e ricerca	-	-	54.401	60.806	120.516	1.402
Difesa	70.921.933	70.968.671	70.307.650	69.961.156	69.214.568	-765.200
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste	74.97	62.253	70.583	65.504	64.612	262.309
Cultura	39.419.274	37.954.671	32.726.298	32.763.851	28.068.793	7.967.840
Salute	6.646	6.376	6.706	7.391	5.986	-975
Totale	-	-	43	171	48	39
Totale	982.128.027	3.004.862.126	1.901.325.843	3.041.385.917	3.048.579.888	7.274.791

Prospetto riassuntivo della consistenza delle passività per Ministeri

Ministero	Consistenza					Differenza (2022-2023)
	Consistenza al 31 dicembre 2021	Consistenza al 31 dicembre 2022	Consistenza al 31 dicembre 2023	Consistenza al 31 dicembre 2022	Consistenza al 31 dicembre 2023	
Economia e finanze	2.066.332.524	3.162.045.000	3.406.626.065	3.676.894.444	3.706.735.081	59.874.567
Imprese e made in Italy	4.577.772	4.402.416	4.271.001	4.067.510	4.069.209	1.659
Lavoro e politiche sociali	6.088.830	3.088.369	3.311.777	3.185.838	3.064.963	29.000
Giustizia	42.719	39.525	286.034	284.255	237.560	3.945
Affari Esteri	6.545	52.441	61.439	62.679	47.546	-5.552
Istruzione e merito	1.822.442	3.45.005	526.973	512.250	713.983	62.653
Interno	1.611.705	1.611.925	1.291.416	1.482.035	1.574.545	12.511
Ambiente e sicurezza energetica	10.921	968.205	773.051	85.153	1.10.085	26.861
Infrastrutture e trasporti	716.845	6.548.690	6.244.672	6.569.601	6.036.577	-524.029
Università e ricerca	-	-	2.427.962	2.345.638	2.461.616	-61.476
Difesa	635.872	67.176	671.588	530.223	435.361	14.664
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste	125.403	165.526	364.043	197.406	155.265	-102.211
Cultura	340.774	429.263	275.065	232.465	80.271	-439.191
Salute	79.338	62.511	356.785	467.971	460.061	-7.090
Totale	-	-	56.269	60.70	63.537	4.429
Totale	2.898.019.118	3.216.388.070	3.434.276.275	3.836.763.944	3.894.378.064	57.614.120

Fonte: Relazione al Rendiconto, pag. 93.

Guardando all'evoluzione dell'incidenza della gestione di bilancio sul conto del patrimonio, va rilevato che l'eccedenza passiva di 162,9 miliardi sopra evidenziata è attribuibile per circa 40 miliardi ad una riduzione del patrimonio e per 122,9 miliardi ad un peggioramento patrimoniale derivante dalla gestione del bilancio. Quest'ultimo dato è in miglioramento di oltre 7 miliardi rispetto all'esercizio precedente in cui la gestione di bilancio aveva comportato una variazione patrimoniale netta negativa per 130,2 miliardi.

Hanno contribuito al risultato negativo le insussistenze relative ai residui attivi per denaro da riscuotere per oltre 46 miliardi, in parte compensate

dalla diminuzione dei residui passivi (circa 5,3 miliardi) nonché dagli aumenti del valore di alcune attività finanziarie, tra cui spiccano gli aumenti dovuti alla gestione di Enel S.p.A. (circa 1,7 miliardi), quelli delle partecipazioni del Tesoro al capitale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (+1,4 miliardi circa).

Come anticipato, la sezione II del Conto generale del patrimonio, dimostra i vari punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella patrimoniale, e, pertanto, passando all'esame dei dati relativi all'esercizio finanziario 2023 risulta che:

- hanno formato entrate di bilancio:

- diminuzioni di attività per 6.202 milioni di euro, nonché aumenti di passività per un importo di 368.072 milioni di euro, determinando un peggioramento patrimoniale complessivo di 374.274;

- mentre sono derivati da spese di bilancio:

- aumenti di attività per un importo di 6.116 milioni di euro, nonché diminuzioni di passività per un importo di 276.776 milioni di euro, dando complessivamente luogo ad un miglioramento patrimoniale di 282.892 milioni di euro.

5.3. Il raccordo tra la gestione di bilancio e la gestione di tesoreria

Un'analisi speciale merita il rapporto tra la gestione di bilancio e la gestione di tesoreria che determina le attività e passività a breve termine iscritte nel conto del patrimonio.

Il riscontro delle risultanze del conto del bilancio, così come esse sono tratte dal rendiconto generale dello Stato per il 2023, va integrato con il confronto con i dati relativi ai corrispondenti incassi e pagamenti registrati dalla tesoreria, al fine di completare l'analisi degli effettivi riflessi generati dalla gestione statale (intesa come bilancio dello Stato) sugli andamenti di cassa della finanza pubblica (per quanto concerne il settore statale).

Il risultato della gestione di tesoreria, dato dalla differenza tra debiti e crediti di tesoreria, è negativo in quanto la somma dei debiti, ovvero delle disponibilità depositate da terzi presso la tesoreria, supera i crediti della tesoreria stessa, tra i quali sono contemplati fondamentalmente le disponibilità del conto del Tesoro, i sospesi di tesoreria (somme anticipate allo Stato che devono essere restituite dalla gestione di bilancio) e le somme depositate per operazioni di tesoreria presso Cassa depositi e prestiti.

Il saldo negativo è tendenzialmente in aumento in quanto mediamente la gestione del bilancio a livello di cassa genera un disavanzo coperto costantemente dalle disponibilità di tesoreria. In termini contabili, la variazione viene definita saldo negativo di "esecuzione" del bilancio.

In proposito²⁴, il saldo complessivo della gestione di bilancio sulla tesoreria ha evidenziato un valore ancora di segno negativo pari a -78,6 miliardi di euro, in riduzione rispetto all'anno precedente (-117,4 miliardi).

La dinamica del citato saldo di tesoreria nel 2023 può tuttavia essere compiutamente analizzata solo alla luce dei dati di dettaglio da cui tale risultato è scaturito: ovvero, avendo riguardo all'impatto sui flussi di tesoreria determinati dalle variazioni prodottesi sul saldo netto da finanziare (entrate- spese finali) e sul saldo della gestione propriamente "finanziaria" (accensione-rimborso prestiti).

Nelle singole componenti di flusso del saldo, infatti, è da segnalare che il valore "positivo" della riduzione del saldo di esecuzione del bilancio, ha scontato, anche nel 2023, gli effetti di una gestione finanziaria (Titolo IV delle entrate e titolo III delle spese), che è risultata in netto *surplus*, in continuità rispetto agli anni precedenti, ossia per la registrazione di incassi per accensione prestiti, registrati per importi superiori all'ammontare dei rimborsi per +94,6 miliardi di euro (tale *surplus* era stato invece di +45,7 miliardi nel 2022, di +127,6 miliardi nel 2021 e di +138,2 miliardi nel 2020). Nel contempo, il bilancio 2023 ha prodotto incassi e pagamenti sulla tesoreria per partite finali, che hanno evidenziato un risparmio pubblico di tesoreria ancora negativo, producendo un valore di segno negativo pari a -173,1 miliardi di euro: dato quest'ultimo in peggioramento rispetto al 2022 (-163, 1 miliardi) ma inferiore con riferimento agli anni 2021 e 2020 quando si erano registrati valori superiori a -220 miliardi di euro.

Anche quest'anno, la Tavola D del nuovo Conto riassuntivo Tesoro al 31 dicembre 2023, rielaborato in attuazione della delega di cui all'articolo 44-*bis* della legge di contabilità, fornisce il dettaglio del raccordo contabile delle gestioni di bilancio con quello della Tesoreria ai fini del computo del Saldo di cassa del settore statale, consentendo una ricostruzione di dettaglio del Saldo di cassa determinato dalla gestione del bilancio dello Stato consolidato con i flussi di tesoreria, nei profili di "formazione" e "copertura".

²⁴ Emerge ancora il tema della puntuale raffrontabilità dei dati contenuti nel movimento generale di cassa annesso al Conto del patrimonio del 2023 e dei dati del Conto riassuntivo tesoro al 31 dicembre 2023, dal momento che, anche nell'anno in esame, le grandezze come contabilizzate dalla "tesoreria", presentano delle differenze rispetto a quelle iscritte nelle risultanze nel rendiconto. In particolare, il Conto riassuntivo del Tesoro indica un saldo di esecuzione di 78,2 miliardi di euro, mentre il dato riportato dal Movimento generale di cassa contenuto nel Conto del Patrimonio indica 78,6 miliardi di euro. Cfr. Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato 2023, Parte II, Conto del Patrimonio, prospetti "Movimento generale di Cassa", pagina 1184 e "Situazione del Tesoro" al 31 dicembre 2023, Prospetto II.6, pagina 45; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2023, pagina 8.

Tavola D: Raccordo Contabile delle Gestioni del Bilancio dello Stato e della Tesoreria con il saldo di cassa del settore statale

dal 1 gennaio - al 31 dicembre 2023

FORMAZIONE	
Bilancio dello Stato	-172.799.323.474,66
Entrate finali	679.504.802.741,16
Spese Finali	-852.304.126.215,82
Tesoreria statale	66.140.376.987,51
Variazione conti di soggetti della Pubblica Amministrazione (*)	61.853.472.198,06
Operazioni da regolare	4.286.904.789,45
<i>di cui</i>	
<i>Pagamenti da regolare</i>	16.723.320.840,49
<i>Pagamenti per conto amministrazioni autonome da rimborsare sui rispettivi conti correnti</i>	-419.213.248,77
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (interessi e commissioni)</i>	77.329.861,02
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	-106.658.946.487,15
COPERTURA	
Bilancio dello Stato	94.564.705.841,72
Accensione prestiti	371.008.025.757,38
Rimborso prestiti	-276.443.319.915,66
Tesoreria statale	9.193.831.896,97
Emissioni nette BOT	10.880.218.000,00
Variazione conti di soggetti esterni all Pubblica Amministrazione (*)	-1.820.580.351,45
Operazioni da regolare	134.194.248,42
<i>Servizio finanziario prestiti esteri (rimborsi)</i>	132.721.856,02
<i>Immissione netta di monete e Depositi di terzi</i>	1.472.392,40
Variazione delle disponibilità liquide	2.900.408.748,46
Operazioni su mercati finanziari	-240.000.000,00
REPO Operazioni pronti contro termine	5.263.304.864,64
Variazione del Conto Disponibilità	-2.122.896.116,18
Saldo delle gestioni di bilancio e di tesoreria	106.658.946.487,15
RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Totale	-1.917.053.512,85
Proventi da privatizzazioni e da altre operazioni destinati al FATS	-2.801.900.000,00
Revisione contabilizzazione attualizzazioni di contributi pluriennali o poste assimilabili	-550.000.000,00
Variazione posizione della Tesoreria sull'estero	92.000.000,00
Altre rettifiche	1.342.846.487,15
Saldo di cassa del Settore statale	-108.576.000.000,00

Dalla ricognizione di tale tavola citata emerge la conferma che a fronte di un Saldo netto da finanziare 2023 di -172,8 miliardi, corrispondente allo squilibrio della gestione di bilancio, la gestione di tesoreria determina un miglioramento di 66,1 miliardi di euro.

Ora, passando alla esposizione della copertura del fabbisogno complessivo, la parte principale di esso è attribuibile, per 94,6 miliardi di euro, all'avanzo della gestione finanziaria di bilancio (accensione prestiti - rimborsi prestiti); a questo occorre aggiungere le disponibilità liquide che sono aumentate di 2,9 miliardi di euro, e il flusso della tesoreria statale che è in aumento di 9,2 miliardi.

Rettifiche ed integrazioni hanno poi determinato un incremento del fabbisogno di spesa complessivo di ulteriori 1,9 miliardi di euro, portando il risultato del saldo consolidato netto delle gestioni di bilancio e di tesoreria a -108,6 miliardi di euro.

I dati contabili di tesoreria confermano come anche nel 2023 siano emerse criticità nella gestione coordinata dei flussi di incassi e pagamenti riferibili alla sola gestione primaria di bilancio dello Stato, che ha presentato un saldo di "esecuzione" ancora di segno negativo (-78,6 mld di euro), anche se in riduzione rispetto all'anno precedente. Nell'esercizio, la gestione di bilancio è stata pertanto compensata, nelle ordinarie esigenze di liquidità che si riflettono sul fabbisogno del settore statale, rispetto al profilo della sua formazione, grazie al *surplus* delle partite di liquidità prodotte dal sistema di tesoreria (in particolare, su queste hanno inciso nell'anno maggiori incassi dovuti all'aumento dei "Debiti di tesoreria"²⁵ per l'aumento dei "conti correnti") rispetto ai deflussi registrati dal medesimo sistema (pagamenti in relazione alla riduzioni di debiti di tesoreria o all'aumento di "Crediti di Tesoreria"), i cui effetti si riflettono sulla gestione del Conto Disponibilità intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA							
Flussi Generati dalla gestione di bilancio sulla Tesoreria							
<i>milioni di euro</i>							
Anno	Entrate finali (Incassi) <i>a</i>	Spese finali (Pagamenti) <i>b</i>	Saldo netto da finanziare <i>c = a - b</i>	Accensione prestiti <i>d</i>	Rimborso prestiti <i>e</i>	Saldo gest.finanziaria <i>f = d - e</i>	Saldo di esecuzione <i>g = c + f</i>
2003	394.029	456.021	-61.992	237.530	232.013	5.517	-56.475
2004	407.534	441.120	-33.586	209.685	183.741	25.944	-7.642
2005	403.745	452.581	-48.836	195.380	174.017	21.363	-27.473
2006	428.289	459.802	-31.513	182.127	158.149	23.978	-7.535
2007	450.395	475.961	-25.566	182.747	166.990	15.757	-9.809
2008	455.364	524.021	-68.657	222.489	187.853	34.636	-34.021
2009	456.202	523.247	-67.045	269.718	176.103	93.615	26.570
2010	444.142	503.988	-59.846	272.921	189.104	83.817	23.971
2011	452.657	519.375	-66.718	228.422	186.012	42.410	-24.308
2012	471.678	530.442	-58.764	239.783	213.933	25.850	-32.914
2013	483.665	560.612	-76.947	264.846	171.088	93.758	16.811
2014	484.305	563.114	-78.809	289.972	207.617	82.355	3.546
2015	511.987	600.262	-88.275	259.542	212.642	46.900	-41.375
2016	522.408	563.640	-41.232	264.618	198.972	65.646	24.414
2017	529.473	591.173	-61.700	281.609	241.896	39.713	-21.987
2018	545.710	591.642	-45.932	249.066	205.067	43.999	-1.933
2019	544.134	610.629	-66.495	260.409	219.648	40.761	-25.734
2020	518.823	744.535	-225.712	374.284	236.050	138.234	-87.478
2021	590.607	810.970	-220.363	364.806	237.236	127.570	-92.794
2022	657.741	820.889	-163.148	306.258	260.527	45.731	-117.417
2023	679.163	852.304	-173.141	371.008	276.443	94.565	-78.576

²⁵ Nel complesso, il totale dei debiti di tesoreria è stato di 1.016,2 miliardi subendo un incremento di circa 63,9 miliardi rispetto ai 952,3 miliardi del 2022, anche se l'incremento risulta più contenuto rispetto al valore registrato nell'esercizio precedente (+119,5 miliardi).

6. I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

6.1. I rilievi notificati dalla Corte dei conti nella decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto in merito al Conto del Bilancio e le osservazioni contenute nel referto

La Corte dei conti nella **decisione** ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2023, con l'esclusione di alcuni capitoli.

Sul versante delle **Entrate**, le verifiche di regolarità hanno riguardato la coerenza tra i dati riportati nel Conto del bilancio e i conti periodici tenuti dalle Amministrazioni, per cui sono stati eseguiti i riscontri con riguardo all'accertato, il riscosso e il versato, in conto competenza e in conto residui. All'esito delle suddette verifiche, è stata riscontrata, per alcuni capitoli del Conto del bilancio, la discordanza del dato con riguardo al conto della competenza e al conto dei residui. Le discordanze principali sono quelle dell'accertato in negativo per 2.609 milioni, del riscosso competenza in positivo per 870 milioni, del riscosso residui in positivo per 55.235 milioni, del da riscuotere residui in negativo per 909.395 milioni, del versato competenza in negativo per 26.089 milioni e del da versare competenza in positivo per 26.961 milioni.

Inoltre, sono stati riscontrati capitoli/articoli per i quali il calcolo della riscossione dei residui, a fronte di un valore zero esposto nel rendiconto, risulta con valore negativo, derivante dalla sottrazione del totale dei residui di versamento del precedente esercizio dall'importo della riscossione. Gli importi negativi ammontano a 1.226 milioni.

Quindi, sussistono capitoli nei quali l'importo dei residui attivi finali riflette le insussistenze o i riaccertamenti rilevati in corso di gestione, con un saldo finale di insussistenze per 46.483 milioni.

Sono poi state riscontrate alcune omissioni nell'esposizione delle somme rimaste da versare (per 383 milioni) e da riscuotere di pertinenza delle Amministrazioni diverse (per 21.471 milioni)

All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle **Entrate**:

- i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari;
- i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo;

- somme rimaste da versare indicate nella voce “Altri centri di responsabilità”, riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel “da versare competenza” e nel “da versare residui”, per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni;
- delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze, esposte nella voce “Altri capitoli” (Allegato 24 al Rendiconto).

Per quanto attiene ai controlli effettuati sulla regolarità contabile delle **Spese**, l’Organo di controllo ha proceduto alla verifica della concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l’esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalle medesime; alla verifica della regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all’esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l’iscrizione delle somme nelle scritture contabili; alla verifica circa la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti; alla verifica della regolarità delle poste indicate nell’allegato al Rendiconto “Elenco degli accantonamenti slittati”.

Si è rilevato che alcuni capitoli presentano maggiori spese in conto competenza e in conto cassa, di queste non hanno trovato compensazione tra i capitoli della stessa unità di voto eccedenze per 67 milioni di euro in termini di competenza.

Inoltre, sussistono iscrizioni di poste in conto residui per le quali sono state riscontrate anomalie

All’esito dei controlli effettuati in relazione alle **Spese**, sono quindi stati esclusi dalla dichiarazione di regolarità i capitoli per i quali sono state riscontrate eccedenze di spesa e i capitoli per i quali non sono stati registrati i decreti di accertamento residui.

Nel **referto** al Parlamento sul rendiconto 2023 la Corte dei conti ha dedicato una specifica parte alla trattazione delle problematiche emerse in relazione alle procedure di contabilizzazione, sia delle entrate che delle spese (in particolare, nei Tomi I (Entrate) e II (Spese) del Volume III del Referto).

Sul versante delle **Entrate**, la Corte ha concentrato l’analisi sulle anomalie nelle contabilità delle amministrazioni, costituite essenzialmente dalla rilevazione di capitoli che presentano valori negativi tra i residui di

riscossione, riconducibili a riscossioni superiori agli accertamenti, per il conto competenza, o al “da riscuotere” (somme accertate e non riscosse) dell’esercizio precedente, per il conto residui, e tra i residui di versamento, con un versato superiore al riscosso, sia per la competenza che per i residui.

Per l’anno 2023, in continuità con l’ultimo quinquennio, l’organo di controllo ha registrato un miglioramento con ulteriore attenuamento delle anomalie e incongruenze rilevate, salvo che per il “da versare” in conto residui. Comunque, anche per quest’ultimo il valore negativo ammonta a soli 4,18 milioni (a fronte di 5000 euro nel 2022).

L’analisi della Corte verte quindi sugli importi relativi agli **accertamenti** di entrate sia rispetto alle previsioni iniziali che alle previsioni definitive. Se infatti va ricordato che le previsioni non sono vincolanti per l’entrata e uno scostamento tra il dato di rendiconto e le previsioni è fisiologico, l’analisi è utile per misurare l’ordine di grandezza della differenza e per individuare le voci più frequenti.

Le risultanze gestionali riportate nella nota integrativa al rendiconto 2023 mostrano **maggiori entrate** sia di competenza (+9,7 per cento) che di cassa (+5,3 per cento). Le differenze, sia di competenza che di cassa, sono meno significative per le entrate tributarie (con un +5,58 per cento di competenza e +3,49 di cassa) e più ampie per le entrate extra-tributarie (+28,6 per cento di competenza e +15,9 di cassa) e da alienazione, ammortamento beni patrimoniale e riscossione crediti (+204,3 per cento di competenza e +208,9 per cento di cassa).

Dalle analisi condotte più in dettaglio sui dati sottostanti, è emerso che le minori entrate di competenza rispetto alle previsioni iniziali sono concentrate, per un importo di -16.964 milioni, nell’ambito del titolo I, in sette capitoli/articoli: 1203 art.1 e 2 (IVA relativa agli scambi interni e relativa alle importazioni), 1034 art.2 (imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio) e art. 4 (imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi), 1177 art. 1 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari ed individuali), 1148 art. 1 (imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti che esercitano attività assicurativa), 1421 art. 1 (accisa sul gas naturale per combustione).

La Corte certifica poi il permanere di incongruenze contabili intrinseche (ossia nell’ambito del documento medesimo e non attraverso riscontri e verifiche con altri dati) al Rendiconto delle entrate, in particolare riguardanti l’emergere di **riaccertamenti o insussistenze** (a seconda che siano valori positivi o negativi) **in contabilità residui**²⁶. Si tratta di

²⁶ Allegato 3 annesso alla Decisione e Allegati D, E al Volume III, tomo I, della relazione.

sopravvenienze passive o attive, dovute alla non corrispondenza fra l'importo dei residui contabilizzati al 31 dicembre 2022 e quello calcolabile tenendo conto delle variazioni verificatesi a seguito della gestione dell'anno, sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza. Operando tali variazioni, se il risultato (e quindi il residuo teorico) è superiore al residuo finale effettivamente contabilizzato, si verifica un'insussistenza, perché questo reca, per l'appunto, un importo inferiore a quello teoricamente da contabilizzare considerando le variazioni conseguenti alla gestione annuale. Viceversa, in caso di risultato inferiore, sussiste un riaccertamento, quindi con un maggior valore rispetto a quello teoricamente atteso.

L'Organo di controllo ha evidenziato che le insussistenze sono sempre di importo preponderante rispetto ai riaccertamenti; nell'ultimo anno, esse assommano a 46,5 miliardi di euro, in aumento rispetto ai valori registrati nell'anno precedente.

Inoltre, neppure il Rendiconto 2023 esplicita le componenti della riscossione e del versamento residui; **le riscossioni in conto residui**, operate nell'esercizio di riferimento, si trovano infatti tuttora cumulate con quelle operate in esercizi precedenti e rimaste da versare, incidendo negativamente sulla trasparenza di bilancio. Ciò comporta infatti l'impossibilità di distinguere con esattezza le riscossioni dell'anno nell'ambito di quelle totali che comprendono anche il riscosso di anni precedenti. Nel 2023 l'effetto di apparente maggior valore del riscosso, dovuto all'inclusione in esso del "da versare", è quantificabile in 55,2 miliardi (di poco superiore ai 48,1 miliardi dell'esercizio precedente).

Con particolare riferimento alla determinazione dei **resti da riscuotere** di cui all'allegato 24, è stata esaminata la classificazione degli stessi per grado di esigibilità operata dall'amministrazione, rilevando che non risultano praticamente utilizzate le colonne relative rispettivamente ai crediti dilazionati, a quelli controversi e a quelli di esazione dubbia o difficile, operandosi di fatto una bipartizione tra soli residui di riscossione "certa" e quelli assolutamente "inesigibili". Infatti, con riferimento all'esercizio 2023, su quasi 1.050 miliardi di residui ben oltre 853 miliardi sono stati considerati (sulla base delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate) totalmente inesigibili, mentre poco più di 196 miliardi sono stati considerati di riscossione certa, senza apprezzabili differenziazioni intermedie: le dilazioni di pagamento non presentano alcun importo, mentre le somme giudiziariamente controverse – da abbattere in misura pari al 50 per cento - assommano a poco più di quattro milioni di euro; quelle di dubbia e difficile esazione – da abbattere dell'80 per cento – a poco più di 700 mila euro. Per il 2023, quindi, sono state considerate esigibili, anche se ancora non riscosse, somme pari 196 miliardi di euro: tali somme vengono esposte, sia nell'allegato 24, sia nel conto consuntivo, distinte tra "conto

residui” e “conto competenza” (queste ultime, quindi, accertate nell’esercizio consuntivato, anche se non riscosse). Per il 2023 i predetti 196 miliardi sono distinti in circa 71,1 miliardi in conto competenza e circa 125,1 miliardi in conto residui. Tuttavia, secondo la Corte l’appostamento di queste entrate nel consuntivo appare difficilmente compatibile con i vigenti principi contabili e, segnatamente, con i principi di veridicità, attendibilità e correttezza. Si è infatti rilevato costantemente, in contabilità residui, che l’ammontare delle somme riscosse per ogni esercizio finanziario è stato decisamente inferiore alle somme annualmente considerate di “riscossione certa quantunque ritardata”. Infatti, l’importo totale del riscosso residui “effettivo”, in ciascun esercizio dell’ultimo quadriennio, si attesta su valori che non raggiungono il 5% del complessivo coacervo di residui da riscuotere considerati annualmente come di “riscossione certa”.

Per quanto riguarda la determinazione dei **resti da versare** (somme riscosse e non versate, esposte nell’allegato 23), complessivamente nel 2023 sono stati pari a 55.003 milioni, sostanzialmente stabili rispetto al 2022 (55.262 milioni).

Sul versante delle **Spese**, la Corte dei conti ha proceduto anche per l’esercizio 2023 ad una analisi campionaria statistica con riferimento ad alcune categorie economiche ritenute di maggior interesse o sui quali si sono riscontrate criticità di maggior rilievo: consumi intermedi, trasferimenti correnti a famiglie, investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti ad imprese. Anche per il rendiconto 2023, sono state escluse dalla popolazione obiettivo le contabilità speciali, poiché i relativi rendiconti vengono predisposti ed approvati in tempi non compatibili con la verifica a fini di parificazione, pur segnalando che esse ammontano ormai a oltre il 55 per cento del bilancio dello Stato in termini di pagamento. Ulteriore esclusione, già prevista nei precedenti esami dei rendiconti, riguarda le spese a carattere "riservato", assoggettate al controllo di altre Sezioni della Corte.

La popolazione obiettivo ammonta a circa 17,5 miliardi, da tale popolazione obiettivo ed in relazione ai diversi livelli di rischio sono stati estratti 239 titoli per un volume di spesa pari a quasi 3,6 miliardi. A seguito dei controlli eseguiti, sono emerse irregolarità per un numero contenuto di pagamenti e per una percentuale non significativa sotto il profilo dell’affidabilità dei conti. In un numero più ampio di casi, pur accertando la regolarità della procedura di spesa, la Corte ha ritenuto di formulare raccomandazioni e osservazioni, al fine di indirizzare la gestione e le economicità, nonché di attenzione al conseguimento degli interessi pubblici.

In relazione all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal 2019, la Corte ha rilevato una ancora non completa attuazione di tale principio, si pure in un contesto di generale e consistente miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. I principali profili di irregolarità rilevati hanno riguardato: la classificazione della spesa come corrente o capitale; le procedure negoziali, in particolare il controllo sulla congruità del prezzo in caso di affidamento diretto, la adeguata motivazione della procedura negoziata per ragioni di urgenza e l'adeguata motivazione dell'affidamento diretto per infungibilità della fornitura o del servizio, l'eccezionalità del ricorso a proroghe contrattuali; il contenzioso con la necessità di prestare particolare attenzione all'esecuzione; i controlli sulla persistenza dei presupposti per erogazione di contributi; la valutazione di congruità dei canoni di locazione immobili; nelle ipotesi di erogazione di contributi finalizzati a determinati obiettivi la necessità di verificare la coerenza dei progetti e delle attività svolte.

6.2. I rilievi notificati dalla Corte dei conti nella decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto in merito al Conto del patrimonio

La Corte dei Conti ha espresso nella decisione rilievi anche sul Conto del Patrimonio, osservando in particolare che:

- a) sussistono dati relativi a beni immobili dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, discordanti da quelli dell'Agenzia del demanio a causa dell'omessa iscrizione della variazione o della mancanza o incompletezza della relativa documentazione giustificativa delle variazioni;
- b) sussistono dati relativi a beni immobili classificati come "Fabbricati civili adibiti a fini istituzionali (uso governativo e caserme)", nonché come "Opere in corso di costruzione", "Opere di manutenzione straordinaria", "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e "Altre opere" del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) non corredati da documenti idonei a giustificarne la consistenza e le variazioni;
- c) tra le "Attività non finanziarie prodotte" è l'omessa l'iscrizione delle opere permanenti e delle altre opere destinate alla difesa nazionale;
- d) il valore dei beni mobili iscritti nelle poste patrimoniali in carico ai consegnatari di diverse Amministrazioni (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della cultura) non è aggiornato a causa della mancata o ritardata resa della contabilità da parte dei consegnatari o

del mancato discarico dei beni per sedi accorpate o soppresse ovvero di altre irregolarità;

- e) sussistono discordanze rilevate in ordine a residui attivi e passivi del Conto del bilancio per i riflessi sulle relative poste del Conto del patrimonio.

All'esito delle verifiche sulle poste patrimoniali, la Corte dei Conti ha dichiarato la regolarità del Conto generale del patrimonio, ad eccezione delle poste riportate nell'Allegato 6 della decisione per i seguenti motivi:

- a) discordanza tra i dati in possesso delle Ragionerie territoriali dello Stato con quelli forniti dalle filiali dell'Agenzia del demanio che generano incertezza e incompletezza dei valori dei beni immobili;
- b) indeterminatezza dei dati della consistenza e delle variazioni dei beni immobili classificati come "Fabbricati civili adibiti a fini istituzionali (uso governativo e caserme)", nonché come "Opere in corso di costruzione", "Opere di manutenzione straordinaria", "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e "Altre opere" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) omessa iscrizione, tra le "Attività non finanziarie prodotte", delle "Opere permanenti destinate alla difesa nazionale" e delle "Altre opere" per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2002 recante "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio";
- d) mancato aggiornamento del valore dei beni mobili di diversi Dicasteri (vedi sopra) a causa di discordanze tra le risultanze dei competenti Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato, rispetto a quelle dei consegnatari;
- e) irregolarità delle poste dei residui attivi e passivi, quale conseguenza delle irregolarità accertate, nel presente giudizio, per le motivazioni in diritto di cui alla lettera "A) Conto del bilancio".

7. LE NOTE INTEGRATIVE

Ciascuno stato di previsione della spesa del rendiconto è corredato di una nota integrativa, la cui articolazione per missioni e programmi è coerente con quella della nota al bilancio di previsione. La nota integrativa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi della spesa.

La disciplina delle note integrative al rendiconto contenuta nell'articolo 35, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) è il risultato della modifica apportata dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legislativo n. 90 del 2016²⁷, che ha innovato i contenuti delle note sia sotto il profilo rappresentativo, sia sotto quello sostanziale. La modifica perseguiva, in particolare, la finalità di favorire una rappresentazione degli obiettivi delle amministrazioni maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici²⁸.

In sede di rendiconto, con la nota integrativa, ogni Ministero espone i risultati ottenuti mediante l'attuazione delle politiche e del raggiungimento degli obiettivi formulati in sede di previsione.

La relazione illustrativa al rendiconto fornisce alcuni dati di sintesi delle note integrative allegate alle relazioni di ciascun Ministero.

Nel processo di programmazione strategica, ciascuna amministrazione traduce le priorità politiche e, più in generale, i propri compiti istituzionali, in **obiettivi** da "conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi" correlati ai programmi di spesa e formulati con riferimento alle sottostanti azioni.

Sotto il profilo contabile, l'articolazione delle note integrative, si raccorda con l'accresciuto significato delle azioni nell'ambito della classificazione di bilancio. Gli obiettivi delle Note integrative sono definiti, con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione, favorendosi una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità

²⁷ Sul decreto-legislativo n. 90, Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda il dossier del Servizio Bilancio del Senato [NL n. 124](#) e il dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato [n. 305](#).


²⁸ Si rammenta che con l'integrazione tra il contenuto del disegno di legge di stabilità e quello del disegno di legge di bilancio, attuata con la legge n. 163 del 2016, le note integrative contengono obiettivi relativi alla spesa prevista a legislazione vigente già integrata con gli effetti della manovra di bilancio attuata dal Governo.

della spesa. A tal fine, se nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi per le azioni queste devono essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

Gli obiettivi si distinguono in strategici, che misurano i risultati raggiunti in attuazione di una delle priorità politiche stabilite dal Governo e strutturali, che misurano i risultati da raggiungere in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non direttamente connessi con l'attuazione delle priorità politiche.

La Figura 1 mostra la ripartizione tra le due tipologie di obiettivi per ciascun Ministero e per il totale del Bilancio dello Stato. Complessivamente, gli obiettivi strategici sono 190 sul totale di 396 (pari al 48%). Il grafico mostra la presenza di alcune amministrazioni, come il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che hanno rendicontato prevalentemente obiettivi strategici (rispettivamente il 94% e l'89%), mentre altre, come il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno rendicontato un maggior numero di obiettivi strutturali (per circa l'80%).


Figura 1 – Ripartizione tra obiettivi strategici e strutturali per Ministero (anno 2023)



Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 207.

La Figura 2 mostra la distribuzione percentuale per Ministero del numero di obiettivi.

Figura 2 – Distribuzione % per Ministero del numero di obiettivi (anno 2023)




Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 207.

L'altra componente fondamentale delle Note Integrative è costituita dagli **indicatori** che costituiscono lo strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. In fase di previsione si stabiliscono i valori che si prevede di conseguire mentre a rendiconto si riportano i valori effettivamente conseguiti. Gli indicatori associati ai singoli obiettivi esprimono il risultato complessivamente raggiunto dall'obiettivo, focalizzandosi su alcuni aspetti di particolare rilievo.

Il numero complessivo degli indicatori riportati nelle note integrative al rendiconto 2023 è pari a 996, distribuiti fra i diversi ministeri nelle percentuali esposte nella figura che segue.

Figura 3 – Distribuzione % per Ministero del numero di indicatori (anno 2023)



Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 208.

Gli indicatori possono essere classificati in quattro tipologie:

- **Indicatore di realizzazione finanziaria:** indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento;
- **Indicatore di realizzazione fisica:** rappresenta il volume dei prodotti e dei servizi erogati;
- **Indicatore di risultato (*output*):** rappresenta l'esito più immediato del programma di spesa;
- **Indicatore di impatto (*outcome*):** esprime l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sull'ambiente.

La Tabella 13 mostra la ripartizione degli indicatori tra le suddette quattro tipologie, da cui emerge che la seconda e la terza sono le prevalenti. In generale, permane la tendenza, già rilevata in passato, a privilegiare indicatori che si focalizzano maggiormente su aspetti operativi e legati alla realizzazione dei servizi (25% indicatori di realizzazione fisica), piuttosto che sull'impatto che le attività hanno avuto sulla collettività (10,44%).

Tabella 13 - Distribuzione percentuale degli indicatori per tipologia (esercizio 2023)

Tipologie di indicatori	Obiettivi delle Note integrative al rendiconto 2022 per tipologia
Indicatore di realizzazione finanziaria	10,04%
Indicatore di realizzazione fisica	25,50%
Indicatore di risultato (<i>output</i>)	54,02%
Indicatore di impatto (<i>outcome</i>)	10,44%
	100,00%

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 209.

La Tabella 14 mostra la suddivisione delle quattro tipologie di indicatori per ciascun ministero. Il ministero dell'Ambiente è quello che utilizza più indicatori di impatto (circa il 28% degli indicatori di impatto dell'intero bilancio dello Stato)

Tabella 14 - Tipologie di indicatori per Ministero (anno 2023) – Note integrative al Rendiconto

MINISTERO	Tipologia di indicatori							
	Indicatore di realizzazione finanziaria	%	Indicatore di realizzazione fisica	%	Indicatore di risultato (<i>output</i>)	%	Indicatore di impatto (<i>outcome</i>)	%
ECONOMIA	43	43,00%	39	15,35%	75	13,94%	7	6,73%
IMPRESE			3	1,18%	37	6,88%	11	10,58%
LAVORO	2	2,00%	11	4,33%	32	5,95%	5	4,81%
GIUSTIZIA	2	2,00%	22	8,66%	36	6,69%	1	0,96%
ESTERI	4	4,00%	27	10,63%	47	8,74%		
ISTRUZIONE	6	6,00%	10	3,94%	42	7,81%	2	1,92%
INTERNO	4	4,00%	3	1,18%	77	14,31%	16	15,38%
AMBIENTE	7	7,00%	9	3,54%	16	2,97%	29	27,88%
UNIVERSITA'	3	3,00%	3	1,18%	26	4,83%	3	2,88%
INFR. E TRASPORTI	15	15,00%	18	7,09%	24	4,46%	16	15,38%
DIFESA			5	1,97%	29	5,39%	3	2,88%
AGRICOLTURA	5	5,00%	24	9,45%	17	3,16%	3	2,88%
CULTURA	6	6,00%	31	12,20%	39	7,25%	6	5,77%
SALUTE			36	14,17%	22	4,09%	2	1,92%
TURISMO	3	3,00%	13	5,12%	19	3,53%		
Totale	100	100,00%	254	100,00%	538	100,00%	104	100,00%

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 210.

Nella Tabella 15 sono mostrati i livelli di raggiungimento degli obiettivi di ogni Ministero suddivisi in quattro classi: "raggiunto"; "raggiunto parzialmente"; "non consuntivato", "nuovo" (ovvero sorti in corso d'anno) e "altro" (che non presentano valori target). Si può notare come oltre l'84% degli indicatori è stato raggiunto, con il Ministero dell'Istruzione e quello della Cultura che fanno registrare i valori più alti (circa il 95% di indicatori raggiunti) e il Ministero del Turismo il livello più basso (circa il 66%). Per 19 indicatori (circa il 2% del totale) non è stato consuntivato il grado di raggiungimento.

Tabella 15 - Grado di raggiungimento dei risultati misurati dagli indicatori per Ministero (esercizio 2023)

Amministrazione	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto parzialmente	Indicatore non consuntivato	Altro	Totale
ECONOMIA E FINANZE	142	12	10		164
%	86,59%	7,32%	6,10%		100,00%
IMPRESE	43	7	1		51
%	84,31%	13,73%	1,96%		100,00%
LAVORO	43	7			50
%	86,00%	14,00%			100,00%
GIUSTIZIA	41	20			61
%	67,21%	32,79%			100,00%
ESTERI	73	1	4		78
%	93,59%	1,28%	5,13%		100,00%
ISTRUZIONE	57	3			60
%	95,00%	5,00%			100,00%
INTERNO	86	11	1	2	100
%	86,00%	11,00%	1,00%	2,00%	100,00%
AMBIENTE	47	14			61
%	77,05%	22,95%			100,00%
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	61	11	1		73
%	83,56%	15,07%	1,37%		100,00%
UNIVERSITA'	32	3			35
%	91,43%	8,57%			100,00%
DIFESA	25	12			37
%	67,57%	32,43%			100,00%
AGRICOLTURA	45	4			49
%	91,84%	8,16%			100,00%
CULTURA	78	4			82
%	95,12%	4,88%			100,00%
SALUTE	49	10	1		60
%	81,67%	16,67%	1,67%		100,00%
TURISMO	23	11	1		35
%	65,71%	31,43%	2,86%		100,00%
Totale	845	130	19	2	996
	84,84%	13,05%	1,91%	0,20%	100,00%

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 211.

Va ricordato infine che nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di bilancio per il 2024 erano state evidenziate delle criticità: la tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione che declinano quindi l'azione in forma di obiettivo; la difficoltà per le Amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati, diversi dal semplice avanzamento della spesa. Si è poi continuato in diversi casi ad utilizzare obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici più che gli effetti delle politiche; l'utilizzo improprio della classificazione degli indicatori (qualificati come di risultato o di impatto che in realtà dovrebbero essere qualificati come di realizzazione fisica). A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

7.1 Indicatori comuni a tutte le amministrazioni – indicatore di tempestività dei pagamenti

Si segnala che, nell'ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri di spesa di cui all'art. 39 della legge n. 196 del 2009, è stato definito un set di indicatori comuni a tutti i ministeri utilizzabili per i programmi di spesa trasversali 32.2 "Indirizzo politico" (attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri) e 32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza" (attività dirette a garantire il generale funzionamento delle amministrazioni – affari generali, gestione del personale, bilancio, etc.).

Per quanto riguarda il Programma 32.2 "Indirizzo politico", le amministrazioni sono state invitate ad includere nella Nota Integrativa gli indicatori messi a disposizione dal Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardanti lo stato di avanzamento e il tempo medio nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione degli interventi legislativi per i quali ciascuna Amministrazione è competente.

Per i suddetti indicatori si rileva, rispetto agli indicatori nel loro complesso, un più basso grado di raggiungimento dei risultati indicati nella fase previsionale.

Tabella 16 - Grado di raggiungimento dei risultati degli indicatori trasversali del programma 32.2 (Anno 2023)

Denominazione Indicatore	Risultato raggiunto	Risultato raggiunto parzialmente	Indicatore non consuntivato	Totale
Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	6	8	1	15
Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	5	7	2	14
Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	7	7	1	15
Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	10	4	1	15
Totale	28	26	5	59
%	47,46%	44,07%	8,47%	100,00%

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag.213.

Per quanto riguarda l'**indicatore di tempestività dei pagamenti**, questo si riferisce all'intera amministrazione e non ai singoli programmi ed è rilevato separatamente dagli altri.

Il DPCM 22 settembre 2014 ha disposto (art. 9, comma 8) che, per le Amministrazioni centrali dello Stato, il valore **dell'indicatore annuale e la descrizione delle misure adottate per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge siano pubblicati nelle Note integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato.**

Da ultimo, il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, all'art. 4 bis, comma 1, ha previsto che, in attuazione della riforma 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" della Missione 1, componente 1 del PNRR, le Amministrazioni centrali dello Stato devono adottare specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito delle Note integrative allegate al Rendiconto generale dello Stato, secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella seguente tabella si riportano in sintesi i dati forniti dalle Amministrazioni centrali dello Stato in occasione del Rendiconto 2023 in relazione all'indicatore in questione.

Tabella 17 - Riepilogo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2023

Amministrazione	Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2023 dopo la scadenza dei termini	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per il 2023 (n. di gg medi di ritardo o anticipo di pagamento rispetto alla scadenza)
ECONOMIA E FINANZE	€ 774.975.329,10	58,26 gg
IMPRESE	€ 13.284.847,15	5,41 gg
LAVORO	€ 15.321.968,79	7,26 gg
GIUSTIZIA	€ 474.317.725,51	9,16 gg
AFFARI ESTERI	€ 15.216.628,21	-7,90 gg
ISTRUZIONE	€ 5.555.463,85	-6,75 gg
INTERNO	€ 1.475.779.490,57	33,53 gg
AMBIENTE	€ 17.571.709,03	-9,95 gg
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	€ 109.996.866,28	11,32 gg
UNIVERSITA'	€ 10.517.051,95	32,89 gg
DIFESA	€ 1.164.407.750,55	-12,29 gg
AGRICOLTURA	€ 19.089.946,00	-17,00 gg
CULTURA	€ 25.760.944,55	2,91 gg
SALUTE	€ 21.000.796,64	13,60 gg
TURISMO	€ 22.048.611,53	39,72 gg
Totale	€ 4.164.845.129,71	

Fonte: Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, Relazione illustrativa, pag. 214.

Si segnala che il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, che viene calcolato con riferimento a tutti i pagamenti effettuati nel periodo considerato, indipendentemente dalla data di ricevimento delle fatture, non è confrontabile con il valore del tempo medio di ritardo ponderato, come pubblicato (per tutte le singole pubbliche amministrazioni) sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che invece si riferisce alle sole fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nel periodo considerato.

PARTE II:
DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024
(A.S. 1201)

1. L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO

1.1. Funzione dell'assestamento del bilancio dello Stato

L'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un **aggiornamento**, a **metà esercizio**, degli **stanziamenti del bilancio**, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di assestamento **si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente**: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

La **disciplina dell'assestamento** del bilancio dello Stato è contenuta all'**articolo 33** della legge di contabilità e finanza pubblica **n. 196 del 2009**, che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

La **revisione** della struttura e della natura sostanziale della legge di bilancio, operata con la **riforma del 2016**, **non ha interessato** il disegno di legge di **assestamento** che ha mantenuto la sua natura di **legge formale**.

Il disegno di legge di assestamento provvede, dunque, ad **aggiornare** il quadro delle previsioni per l'anno in corso, ma **non può contenere norme innovative della legislazione vigente** né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni. Con il disegno di legge di assestamento possono dunque proporsi **unicamente modifiche alla Sezione II** della legge di bilancio.

Con le proposte del disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio, formulate a legislazione vigente, sono adeguate:

- a) per quanto riguarda **le entrate**, in relazione all'eventuale **revisione delle stime del gettito**, determinata dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente;
- b) per quanto riguarda le **spese aventi carattere discrezionale**, in relazione ad **esigenze sopravvenute**;
- c) per quanto riguarda le **autorizzazioni di pagamento**, in termini di cassa, in relazione alla **consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto** dell'esercizio precedente.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, ed è pertanto organizzato in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto. Come per il disegno di legge di bilancio, anche con l'assestamento possono essere proposte **variazioni** tra le **dotazioni finanziarie** previste a **legislazione vigente predeterminate per legge**, in virtù della c.d. **flessibilità di bilancio** (articolo 33, comma 3, della legge n.

196/2009). I **margin** di **flessibilità** in sede di assestamento consentono **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra **unità di voto diverse**, e quindi, nell'ambito della spesa, anche tra programmi di Missioni diverse, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Sono inoltre presentati nel disegno di legge di assestamento le variazioni di bilancio operate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.

La legge n. 163 del 2016 di riforma della legge di contabilità ha previsto che **anche il disegno di legge di assestamento** sia corredato da una **relazione tecnica**, in cui si dà conto della **coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici** indicati nei documenti di programmazione. Tale relazione è **aggiornata** all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

1.2. Il contenuto del disegno di legge di assestamento

Il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)).

L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2024, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)). Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.

Si rinvia ai paragrafi seguenti per l'illustrazione delle più significative variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento.

2. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DELLO STATO 2024 RISULTANTI DAL DDL DI ASSESTAMENTO

Il disegno di legge di assestamento **propone l'aggiornamento** per l'anno **2024** delle **previsioni di entrata** e degli stanziamenti di bilancio delle **spese, di competenza** e di **cassa**, in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di economia e finanza 2024 dello scorso aprile, agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica nonché alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio 2024-2026.

Le variazioni di bilancio **proposte** con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con **atti amministrativi**, definiscono le **previsioni assestate per il 2024**.

La Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento (A.S. 1201) evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni **proposte** con il disegno di legge di assestamento determinino un **miglioramento del saldo netto da finanziare** (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) di circa **169 milioni** rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio.

Considerando anche le variazioni per atto amministrativo, il valore del **saldo netto da finanziare** si attesta, in termini di competenza, a **-200,7 miliardi**, in aumento rispetto ad una previsione di -198,8 miliardi risultante dalla legge di bilancio. Il **peggioramento** del saldo di circa **1,9 miliardi complessivi** rispetto alle previsioni iniziali è dovuto essenzialmente alle **variazioni negative** determinate **per atto amministrativo** (circa **-2,04 miliardi**).

Tabella 18 - I SALDI DI BILANCIO 2024 – PREVISIONI ASSESTATE (A.S. 1201)
(competenza - valori in milioni di euro)

	Rendiconto 2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni asstate 2024
Entrate finali	741.614	687.567	-2.143	26.796	712.220
Spese finali	866.163	886.419	-102	26.627	912.944
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-124.549	-198.852	-2.041	169	-200.724
RISPARMIO PUBBLICO	42.890	-69.209	-1.682	19.609	-51.281
RICORSO AL MERCATO	-402.504	-527.519	-5.174	15.169	-517.524

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

Come riportato nella tabella, al **dato assestato del saldo netto da finanziare concorrono**, rispetto alle previsioni di bilancio:

- un **aumento delle entrate finali** per complessivi **24.653 milioni di euro**, dovuta per **+26.796 milioni** alle variazioni **proposte** dal disegno

di legge di **assestamento** (che interessano principalmente le entrate tributarie per circa 16.436 milioni, *cfr. tabella successiva*), compensate da **variazioni negative** apportate ad **atti amministrativi** (-2.041 milioni). Nel complesso, le **previsioni assestate delle entrate finali**, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento in esame e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a **712.220 milioni** di euro;

- un **aumento delle spese finali** di **26.525 milioni** di euro, interamente determinato dalla **proposta di assestamento** per 26.627 milioni, compensata in piccola parte dalle variazioni per **atto amministrativo** (-102 milioni). Le nuove **previsioni delle spese finali**, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a **912.944 milioni** di euro.

Il **ricorso al mercato** (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenzia un **andamento** complessivamente **positivo**, passando da una **previsione** iniziale di -527,5 miliardi a **-517,5 miliardi**.

Anche il **risparmio pubblico** (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi), pur mantenendosi su **valori negativi**, registra un **miglioramento** di 17,9 miliardi rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a -51,3 miliardi di euro rispetto ai 69,2 miliardi di euro.

La tavola seguente illustra, per le entrate e per le spese, le **variazioni** introdotte in bilancio tramite **atti amministrativi**, operati nel periodo tra il 1° gennaio e il 14 giugno 2024, e le **variazioni proposte** con il presente provvedimento in termini di competenza.

Tabella 19 - BILANCIO 2024 – PREVISIONI ASSESTATE (A.S. 1201)
(competenza - valori in milioni di euro)

	Rendiconto 2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni asestate 2024
ENTRATE					
ENTRATE FINALI:	741.614	687.567	-2.143	26.796	712.220
- Entrate tributarie	618.501	608.932	-4.221	16.436	621.147
- Entrate extratributarie	119.656	78.386	1.178	10.359	89.923
- Alienazione e ammortamento	3.457	249	901	-	1.150
SPESE					
SPESE FINALI:	866.163	886.419	-102	26.627	912.944
- Spese correnti netto interessi	619.508	659.610	-1.547	6.699	664.761
- Interessi	75.759	96.917	185	487	97.589
- Spese conto capitale	170.896	129.892	1.260	19.441	150.593
RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	277.955	328.668	3.133	-15.000	316.801

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

2.1. *Variazioni della legislazione vigente per atto amministrativo*

Il bilancio assestato incorpora, come detto, gli effetti delle variazioni di bilancio apportate con gli **atti amministrativi adottati in corso d'anno**.

Le **variazioni** disposte con **atto amministrativo** nel periodo gennaio-14 giugno derivano dall'applicazione di **provvedimenti legislativi** intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per le quali il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni), oppure dall'applicazione di **procedure** previste dalla normativa contabile. La maggior parte delle variazioni non ha effetto sui saldi (**variazioni compensative**) perché si tratta o dello spostamento di somme tra capitoli di spesa, oppure di modifiche della stessa entità ma di segno contrario dell'entrata e della spesa. Hanno invece natura **non compensativa**, e incidono quindi sui saldi di bilancio, le variazioni dovute, principalmente a riassegnazioni ai capitoli di spesa di somme affluite in entrata

L'effetto complessivo delle **variazioni per atto amministrativo** determina un **peggioramento** del saldo netto da finanziare di **2.041 milioni** in termini di competenza, dovuto principalmente – si legge nella Relazione illustrativa – all'attuazione delle **riassegnazioni di entrate** da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato.

Con riferimento alle **entrate**, le variazioni per atto amministrativo determinano una **riduzione** delle previsioni iniziali di bilancio pari a **2.143 milioni** in termini di competenza, dovute a **minori entrate tributarie** per **-4.221 milioni**. Relativamente alle **entrate extratributarie** si determinano variazioni in **aumento** pari a **1.178 milioni di euro**.

Tra le principali variazioni delle **entrate tributarie**, si evidenziano gli effetti derivanti dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, inerente all'attuazione del **primo modulo di riforma delle imposte sul reddito** delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ha previsto, tra l'altro, la revisione della disciplina dell'Irpef. Le variazioni in aumento delle **entrate extratributarie** sono principalmente dovute ai versamenti all'entrata delle somme da riassegnare alla spesa con decreti di riassegnazione. Nella relazione si evidenzia, in particolare, l'effetto derivante dal versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui di cui all'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n.142 del 2019 (320 milioni), per garantire la copertura finanziaria dei finanziamenti alle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA Spa (ai sensi dall'art. 2, co. 2, del D.L. n. 4/2024).

Con riferimento alla **spesa finale**, le **variazioni per atto amministrativo** determinano una **diminuzione** degli stanziamenti di bilancio di competenza di circa **102 milioni** di euro, dovuta ad una diminuzione delle **spese correnti** in competenza (-1.362 milioni) solo parzialmente compensata da un aumento delle spese in **conto capitale** in competenza (+1.260 milioni).

Analizzando la spesa per categorie economiche, la **riduzione della spesa corrente per atto amministrativo** è da ricondurre in larga parte ad una riduzione degli stanziamenti dei **Fondi da ripartire** di parte corrente, dovuta principalmente all'attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2023 (attuazione del primo modulo di riforma IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi), che ha comportato l'utilizzo del Fondo per la riduzione della pressione fiscale per 4.064 milioni e del Fondo per interventi in materia fiscale per 216 milioni. I **trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche** aumentano invece in termini di competenza (di 635 milioni), in relazione all'attribuzione al Fondo sanitario nazionale delle risorse provenienti dal riparto del Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti (circa 261 milioni) nonché il rifinanziamento dei rimborsi ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (per 157 milioni) e le assegnazioni per l'accoglienza dei pellegrini per il Giubileo 2025 (per 68 milioni).

Riguardo alla spesa in **conto capitale**, che aumenta di **1.260 milioni**, le variazioni principali riguardano gli stanziamenti dei contributi agli **investimenti ad imprese**.

2.2. Le proposte di variazioni del ddl di assestamento

In termini di competenza, le variazioni **proposte** dal disegno di legge di assestamento determinano una **variazione positiva** del **saldo** netto da finanziare in termini di competenza di **169 milioni** di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuta a una proposta di **aumento delle entrate finali per 26.796 milioni**, determinata dalla evoluzione positiva delle entrate tributarie ed extratributarie, compensata da una proposta di **aumento anche delle spese finali per 26.627 milioni**, come esposto nella Tabelle sopra riportata all'inizio del § 2.

Come indicato nella **Relazione tecnica** (*cfr.* al riguardo quanto approfondito nel successivo § 5), le **proposte formulate** con il disegno di legge di assestamento sono **neutrali ai fini dell'indebitamento netto della PA**, in quanto **già scontate nei quadri tendenziali** in sede di **DEF 2024**.

- *Le proposte di variazioni delle entrate*

Per quanto concerne le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le **entrate finali** il disegno di legge di assestamento reca una **proposta di aumento di 26.796 milioni in termini di competenza**.

Previsioni assestate delle entrate
(competenza - valori in milioni di euro)

	2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni assestate 2024
- Entrate tributarie	618.501	608.932	-4.221	16.436	621.147
- Entrate extratributarie	119.656	78.386	1.178	10.359	89.923
- Alienazione e ammortamento	3.457	249	901	-	1.150
Entrate finali	741.614	687.567	-2.143	26.796	712.220

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

Le variazioni alle entrate del bilancio dello Stato disposte con il presente provvedimento sono state elaborate per tenere conto del quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza (DEF) di aprile 2024, assunto a base per l'aggiornamento delle stime per l'anno 2024, nonché degli andamenti effettivi del gettito registrati a tutto maggio dell'esercizio in corso.

In particolare, le **entrate tributarie** recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2024, con un **aumento di 16.436 milioni** di euro, cui si aggiunge il miglioramento di gettito previsto per le entrate **extratributarie (+10.359 milioni)**.

Rispetto alle previsioni iniziali, la variazione delle entrate tributarie è la risultante di una previsione di crescita del gettito da **imposte dirette**, per circa **19.788 milioni** di euro, parzialmente compensato dalla **diminuzione** delle imposte **indirette** rispettivamente per circa **-3.351 milioni**.

Per le **entrate extratributarie** le proposte indicano, nel complesso, un **incremento di 10.359 milioni** di euro in competenza, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal **versamento** da parte di **Cassa Depositi e Prestiti** delle disponibilità eccedenti il fabbisogno relative al rimborso di buoni postali fruttiferi (**+7.300 milioni**), ai versamenti da parte dell'Unione europea, a titolo di contributi a fondo perduto, per il finanziamento del **PNRR (+2.589 milioni**, di cui **2.038 milioni** riferiti alla **quarta rata** per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quale contributo a fondo perduto e 551 milioni riferiti al prefinanziamento RePowerEU), ai maggiori introiti da dividendi provenienti dalle società a partecipazione pubblica (+915 milioni) nonché ai versamenti delle somme giacenti sulla contabilità speciale del conto n. 6198, del Ministero della salute, per il finanziamento delle misure di contrasto al **COVID** (+1.024 milioni), per la quale è stata prevista la chiusura.

Contribuiscono, in sottrazione, le proposte legate ai minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2023 (-785 milioni), le minori entrate da sanzioni e interessi relativi al versamento dei tributi (-431 milioni) e l'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro).

La tavola che segue illustra le **proposte di variazione** delle entrate finali del bilancio dello Stato operate dal ddl di assestamento **per categorie economiche** rispetto al dato iniziale di bilancio (dati di competenza).

TABELLA 20 - ENTRATE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE
PROPOSTE DI VARIAZIONE 2024
(competenza - valori in milioni di euro)

	Bilancio 2024	Atti ammin.	Proposta ddl	Assestato 2024	Diff % Ass/Bil
ENTRATE TRIBUTARIE	608.932	-4.221	16.436	621.147	2,0
Imposte sul patrimonio e sul reddito	329.144	-4.286	19.788	344.645	4,7
Tasse e imposte sugli affari	227.762	64	-3.090	224.736	-1,3
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.752	-	-63	33.689	-0,2
Entrate tributarie da gestione Monopoli	11.245	1	57	11.303	0,5
Tasse e imposte su attività di gioco	7.029	-	-255	6.774	-3,6
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	78.386	1.178	10.359	89.923	14,7
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.500	-	-300	3.200	-8,6
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.572	18	111	1.701	8,2
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.309	-	20	1	-99,9
Entrate di tipo finanziario	11.357	90	-187	11.259	-0,9
Entrate derivanti da controllo e repressione di irregolarità e illeciti	17.076	-10	-329	16.737	-2,0
Entrate da contributi versati allo Stato	9.291	161	2.435	11.886	27,9
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.395	134	-72	9.458	0,7
Partite che si compensano nella spesa	600	-	-	600	-
Altre entrate extratributarie	24.286	784	8.681	33.751	39,0
ENTRATE CORRENTI	687.318	-3.043	26.795	711.070	17
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	249	901	-	1.150	361,8
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	654	-	669	
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	247	-	481	105,6
ENTRATE FINALI	687.567	-2.142	26.795	712.220	3,6
ACCENSIONE DI PRESTITI	527.519	-	1.100	528.619	0,2
ENTRATE COMPLESSIVE	1.215.086	-2.143	27.896	1.240.839	2,1

Fonte: Stato di previsione dell'entrata

Nel **confronto con il dato iniziale del bilancio 2024**, le entrate **finali**, per effetto delle variazioni apportate con il presente provvedimento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a **712,2 miliardi** in termini di competenza, presentando, rispetto alle previsioni iniziali, una **crescita di 24.653 milioni**.

In particolare, il gettito delle **entrate tributarie** aumenta di **12.215 milioni** di euro complessivi, risultando pari a **621,1 miliardi**.

Le **entrate extratributarie** presentano la crescita più significativa con un **incremento** complessivo di **11.537 milioni**, assestandosi a **89,9 miliardi**.

Le **entrate da alienazioni, ammortamento e rimborso crediti** registrano una variazione in positivo in termini di competenza di **901 milioni**, con previsioni assestate a **1.150 milioni**.

Nella tabella a seguire, guardando alle **principali imposte**, le variazioni da atti amministrativi e le proposte contenute nel disegno di legge di assestamento per il 2024 determinano una previsione in aumento del gettito **IRPEF** rispetto alle previsioni a legislazione vigente (**+1,9 per cento, equivalente a 4,5 miliardi circa**), attestandosi a 243,2 miliardi. Anche il gettito dell'**IRES** è previsto in **aumento**, di **6,5 miliardi** rispetto alla legislazione vigente (+13,1 per cento), superando la soglia dei 56 miliardi. In riduzione è indicato il gettito dell'**IVA** rispetto al dato iniziale, di -3,1 miliardi, che si assesta pertanto intorno ai 200 miliardi.

Tabella 21 - PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE - PROPOSTE DI VARIAZIONE 2024
(competenza - valori in milioni di euro)

	Bilancio 2024	Atti ammin.	Proposta ddl	Assestato 2024	Diff % Ass/Bil
Imposta reddito persone fisiche	238.720	-4.286	8.789	243.222	1,9
Imposta sul reddito delle società	49.590	-	6.472	56.062	13,1
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	29.063	-	4.507	33.570	15,5
Altre tasse e imposte su patrimonio e redditi	9.407	-	-75	9.331	-0,8
IVA	203.116	72	-3.165	200.023	-1,5
Registro e bollo	12.839	-7	172	13.004	1,3
Altre tasse e imposte sugli affari	10.640	-	14	10.654	0,1
Accise prodotti energetici, energia elettrica e gas naturale	30.958	-	-47	30.911	-0,2
Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi	2.794	-	-16	2.778	-0,6
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.245	1	57	11.303	0,5
Tasse e imposte da attività di gioco	7.029	-	-255	6.774	-3,6

Fonte: Stato di previsione dell'entrata

▪ *Le proposte di variazioni delle spese*

Per quanto concerne le **spese finali**, le variazioni **proposte** dal provvedimento determinano un **incremento** di circa **26.627 milioni** in termini di competenza, imputabile sia alle variazioni in aumento della **spesa corrente** (+**7.186** milioni) che di quella in **conto capitale** (+**19.441** milioni).

PREVISIONI ASSESTATE DELLE SPESE
(competenza - valori in milioni di euro)

	2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni asestate 2024
- Spese correnti netto interessi	619.508	659.610	-1.547	6.699	664.761
- Interessi	75.759	96.917	185	487	97.589
- Spese conto capitale	170.896	129.892	1.260	19.441	150.593
Spese finali	866.163	886.419	-102	26.627	912.944

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa del disegno di legge, le **proposte di assestamento** determinano, in particolare, un **incremento degli stanziamenti di bilancio** per allinearli a quanto previsto nel DEF 2024 riguardo:

a) all'effettivo **tiraggio dei crediti di imposta (19,4 miliardi complessivi)**, legati a investimenti per interventi di efficientamento energetico (13,7 miliardi), alle attività di ricerca e sviluppo (1,2 miliardi) e all'acquisto di beni strumentali destinati alle strutture produttive del Mezzogiorno (4,5 miliardi) conseguente alle maggiori spese in termini di competenza economica (rispetto alla NADEF 2023) registrate nel conto PA elaborato dall'ISTAT per l'anno 2023,

b) alle esigenze legate alla regolazione dei **rimborsi fiscali (3,4 miliardi)**.

In particolare, con riferimento alla **spesa corrente (+7.186 milioni)**, le proposte di **assestamento** prevedono un **incremento** degli stanziamenti di bilancio connessi principalmente alle seguenti categorie economiche di spesa:

- **Rimborsi e poste correttive** delle entrate (+3.958 milioni), con una proposta di incremento di **3.438 milioni** per l'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze, già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, legate alla regolazione dei **rimborsi fiscali** e di **543 milioni** degli stanziamenti destinati al pagamento delle **vincite per giochi**, in relazione all'aumento del volume (e dunque potenzialmente delle entrate) degli stessi;
- **Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche** (2.728 milioni) di cui **2.389 milioni** di contributi in conto esercizio alle **Regioni**. La proposta riguarda, in particolare, l'aumento di **897 milioni** degli stanziamenti destinati alla maggiore attribuzione alle **Autonomie Speciali** delle **quote di tributi erariali** ad esse spettanti, in base ai relativi Statuti quale, calcolate in relazione all'andamento del gettito rilevato a livello nazionale per l'anno 2023. Ulteriori incrementi

riguardano gli stanziamenti dovuti come **regolazione contabile** delle entrate erariali, riscosse dalle Regioni medesime, per **1.471 milioni**.

Per la spesa corrente le proposte di assestamento prevedono altresì un **incremento** degli stanziamenti per **interessi passivi**, per circa **487 milioni**, in conseguenza dell'adeguamento alle previsioni tendenziali del DEF.

A parziale compensazione, si segnalano le **riduzioni** delle **risorse proprie UE (-300 milioni)** in relazione al minor gettito dei dazi doganali.

La proposta di incremento degli stanziamenti della **spesa in conto capitale (+19.441 milioni** in competenza) è principalmente legata alla proposta di **aumento** degli stanziamenti di bilancio destinati a coprire l'aumentato **tiraggio** dei **crediti di imposta** per investimenti di **efficientamento energetico** (13,7 miliardi); dei crediti d'imposta per l'acquisto di **beni strumentali** da destinare alle strutture produttive del Mezzogiorno (4,5 miliardi), dei crediti d'imposta per attività di **ricerca e sviluppo** (1,3 miliardi), con conseguente aumento degli stanziamenti nella categoria relativa ai **contributi agli investimenti alle imprese (+32,9%)** (si veda la Tab. 5 *infra*).

Si propongono altresì riduzioni, di lieve importo assoluto, per il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività d'impresa (-115 milioni) e per gli stanziamenti per il fondo di ricerca e sviluppo industriale biomedico (-50 milioni).

La tavola che segue illustra le **proposte di variazione** del disegno di legge di assestamento delle spese finali del bilancio dello Stato **per categorie economiche**²⁹ rispetto al dato iniziale di bilancio 2024.

²⁹ Si rammenta che, anche per le spese, nel bilancio 2024- 2026 la classificazione economica è stata oggetto di revisione a seguito della conclusione della sperimentazione del piano dei conti integrato, di cui all'art. 38-*sexies* della legge di contabilità (D.P.R. n. 140/2018, aggiornato dal D.M. economia 13 novembre 2020). È quindi stato necessario procedere alla revisione della classificazione al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti e l'integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di contabilità economico- patrimoniale. Per dettagli, *cfr.* disegno di legge di bilancio per il 2024 (AS 926, [Tomo I](#) pag. 43- 44).

**TABELLA 22 - SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE
PROPOSTE DI VARIAZIONE**
(competenza - valori in milioni di euro)

CATEGORIE	Bilancio 2024	Atti ammin.	Proposta ddl	Assestato 2024	Diff % Ass/Bil
Redditi da lavoro dipendente	104.546	2.431	192	107.169	2,5
Imposte pagate sulla produzione	5538	164	19	5.721	-62,1
Consumi intermedi	15.079	570	373	16.022	-95,7
Trasferimenti correnti ad A.P., di cui:	374.729	635	2.728	378.092	0,9
- Amministrazioni centrali	14.724	-19	328	15.033	2,1
- Amministrazioni locali	160.832	614	2.360	163.806	1,8
<i>Regioni</i>	136.850	278	2.389	139.517	1,9
<i>Comuni</i>	13.556	333	65	13.954	2,9
<i>Altre</i>	10.426	3	-95	10.334	-0,9
- Enti di previdenza e assist. sociale	199.173	40	40	199.253	0,0
Trasferimenti correnti a famiglie e ist.sociali private	9.919	84	205	10.208	2,9
Trasferimenti correnti a imprese	9.945	83	-5	10.023	0,8
Trasferimenti all'estero	1.519	35	87	1.641	8,0
Risorse proprie UE	20.160	0	-300	19.860	-1,5
Interessi passivi e redditi da capitale	96.917	185	487	97.589	0,7
Poste correttive e compensative	99.233	3	3.958	103.194	4,0
Ammortamenti	0	0	-	0	0,0
Altre uscite correnti	5.006	11	5	5.022	0,3
Fondi da ripartire di parte corrente	13.937	-5.561	-563	7.813	-43,9
TOTALE SPESE CORRENTI	756.526	-1.362	7.186	762.351	0,8
Investimenti fissi lordi e acquisti terreni	12.019	217	50	12.286	2,2
Contributi agli investimenti ad A.P.	42.484	198	-9	42.673	0,4
Contributi agli investimenti ad imprese	60.299	387	19.479	80.165	32,9
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	406	3	-	409	0,7
Contributi agli investimenti a estero	867	30	-	897	3,5
Altri trasferimenti in conto capitale	4.552	463	-20	4.995	9,7
Fondi da ripartire in conto capitale	4.146	-395	-1	3.750	-9,6
Acquisizioni di attività finanziarie	5.118	358	-28	5.448	6,4
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	129.891	1.260	19.441	150.593	15,9
TOTALE SPESE FINALI	886.417	-102	26.627	912.944	3,0

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 5.

Passando ad un **confronto con il dato iniziale** del bilancio 2024, le **spese finali** presentano, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, a seguito della proposta governativa e delle variazioni per atto amministrativo, un aumento del 3%, attestandosi a **912,9 miliardi** di euro, di cui **762,4 miliardi** di euro di **spese correnti**, e **150,6 miliardi** di euro di **spese in conto capitale**.

Le **spese correnti**, che ammontano a **762,4 miliardi** di euro, presentano un **aumento** rispetto alle previsioni iniziali di circa **5,8 miliardi**. L'aumento riguarda, in particolare, come già ricordato, i **trasferimenti correnti ad**

A.P., per l'incremento dei trasferimenti alle Regioni (oltre, 2,5 miliardi, di cui 2.389 milioni proposti dal Governo nel presente disegno di legge, e 278 milioni risultanti da atti amministrativi del primo semestre 2024), gli **interessi passivi** e altri oneri finanziari (+672 milioni, di cui 487 milioni proposti nel presente disegno di legge) e le poste correttive e compensative su cui incidono i maggiori **rimborsi fiscali** (+3.438 milioni).

Le spese in **conto capitale** ammontano a **150,6 miliardi**, con un **incremento** rispetto alle previsioni iniziali di circa **20,7 miliardi**, legati all'incremento dei contributi agli investimenti ad imprese, incrementati al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili inerenti al previsto maggior tiraggio dei crediti di imposta.

Con riferimento, infine, alle **missioni** del bilancio dello Stato, le **proposte** di assestamento determinano l'aumento degli stanziamenti per le seguenti **quattro** missioni:

- *“Competitività e sviluppo delle imprese”* (+19.386 milioni). In particolare, **+1.243 milioni** aggiuntivi sono destinati ai **crediti d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo** (cap. 7828/MEF); **+4.500 milioni** aggiuntivi sono destinati ai **crediti di imposta** per investimenti in beni strumentali per le strutture produttive del **Mezzogiorno** (cap. 7800/MEF); **+13.653 milioni** aggiuntivi sono attribuiti ai crediti d'imposta per **bonus edilizi** (cap. 7780/MEF) incluse le cessioni dei crediti d'imposta.
- *“Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”* (**+3.631 milioni**), di cui **3.438 milioni** aggiuntivi sono destinati ai **rimborsi di imposte mediante compensazione** (cap. 3814/MEF); **500 milioni** sono attribuiti a copertura delle maggiori vincite al **lotto** (cap. 3928/MEF), **125 milioni** sono attribuiti come **aggi** per il **lotto** (cap. 3926/MEF); sono altresì proposte riduzioni di **450 milioni** per mera diminuzione di fabbisogno per gli interessi sui conti di tesoreria (cap. 3100/MEF).
- *“Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”* (+2.448 milioni), di cui 2.368 milioni sono destinati al programma di compartecipazione e trasferimenti alle Regioni, di cui:
 - **897,5 milioni** quale aggiornamento del **conguaglio della compartecipazione al gettito IRPEF delle Regioni a statuto speciale**, di cui +1.121 milioni alle Province autonome di Trento e Bolzano, +369 milioni alla Sicilia; -708 milioni alla Sardegna;
 - l'attribuzione di **1.570 milioni** di euro per **regolazioni contabili delle entrate erariali** (di cui: +1.570 milioni al capitolo 2763/MEF per la Sicilia; +260 milioni al capitolo 2765/MEF per il Friuli-Venezia Giulia; -374 milioni al capitolo 2770/MEF per le Province autonome di Trento e Bolzano).
- *“Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri”* (**+162 milioni**), di cui **20 milioni** aggiuntivi per **spese di contenzioso** (cap. 2127/MEF), e **140 milioni** come **adeguamento**

della quota di 8 per mille attribuita allo Stato sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2021 (cap. 2780/MEF).

In **riduzione** la missione 4. “**L’Italia in Europa e nel mondo**” (–224 milioni), a causa della proposta di riduzione di 300 milioni delle somme da versare al Bilancio UE come risorse proprie (cap. 2752/MEF), causate dal decremento del gettito dei dazi doganali previsti per l’anno in corso, e parzialmente compensate dall’aumento da 78 milioni relativo al contributo per la partecipazione allo Strumento Europeo per la Pace (cd. *European Peace Facility – EPF*) (cap. 3429/Esteri).

Per quanto riguarda la missione “**Debito pubblico**” la proposta del d.d.l. di assestamento reca una **riduzione** di **10 miliardi** degli stanziamenti per **rimborsi di buoni del tesoro poliennali** (cap. 9502/MEF) e di **5 miliardi** per il rimborso di prestiti internazionali e pagamento di relativi oneri (cap. 9539/MEF) compensata da limitati aumenti di altre voci.

Per l’andamento delle spese complessive del bilancio per missioni di spesa si veda la Tavola III in Appendice.

▪ *Le rimodulazioni di spese predeterminate per legge*

Tra le variazioni proposte con il disegno di assestamento 2024 rientrano anche le operazioni di **rimodulazione tra le dotazioni finanziarie** a legislazione vigente, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge di contabilità.

Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, la [Circolare n. 19 del 23 aprile 2024](#)³⁰ della Ragioneria generale dello Stato richiama la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui all’art. 33, comma 3, della legge di contabilità, che consente di proporre, con il ddl di assestamento, variazioni compensative tra dotazioni finanziarie del bilancio, anche relative ad unità di voto diverse, permettendo di utilizzare eventuali risorse eccedenti rispetto alla possibilità di essere impegnate entro l’anno in compensazione, a favore di interventi e fattispecie che presentino carenze finanziarie rispetto alle esigenze.

Le proposte di rimodulazioni relative a spese predeterminate per legge sono espone in appositi prospetti, **allegati** a ciascuno stato previsione dei Ministeri. Nel disegno di legge di assestamento 2024, alcuni Ministeri hanno effettuato rimodulazioni di fattori legislativi.

Nella Tabella che segue sono riportati, per Ministero, i **programmi** di spesa che **sono stati oggetto di rimodulazione**, relativamente al **fattore legislativo** nell’esercizio **2024**.

³⁰ Recante “Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l’anno finanziario 2024”.

Tabella 23 - AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA OGGETTO DI RIMODULAZIONE
(Dati in euro)

Ministero/Missione Programma	2024	
	Prev. assest. (*)	di cui Rimodulazione
IMPRESE E MADE IN ITALY		
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)		
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)		
DL n.34/2020 art.42 comma 1 FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (Cap-pg: 7452/1)	0	-26.000.000
LF n.296/2006 art.1 comma 841 -FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO (Cap-pg: 7342/1)	34.000	34.000
DL n.69/2013 art.2 comma 1 - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7489/1)	615.689.711	25.966.000
DL n.34/2020 art.43 comma 1 - FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA (Cap-pg: 7478/1)	107.348.112	-114.723.711
DL n.69/2013 art.2 comma 1 - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7489/1)	615.689.711	114.723.711
LB n.234/2021 art.1 comma 486 - FONDO DA DESTINARE AL SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI SETTORI DEL TURISMO, DELLO SPETTACOLO E DELL'AUTOMOBILE (Cap-pg: 7494/1)	0	-10.000.000
DL n.69/2013 art.2 comma 1 - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7489/1)	615.689.711	10.000.000
LB n.234/2021 art.1 comma 951 - ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE BIOMEDICO (Cap-pg: 7636/1)	5.000.000	-50.000.000
DL n.69/2013 art.2 comma 1 - CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (Cap-pg: 7489/1)	615.689.711	50.000.000
5 Comunicazioni (15)		
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)		
LS n.208/2015 art.1 comma 167 - ATTUAZIONE ACCORDO TRA ITALIA E SANTA SEDE IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA E SONORA (Cap-pg: 3130/1)	2.151.960	-572.040
DL n.194/2009 art.2 comma 3 - PROROGA TERMINI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI, RIORDINO ENTI E PUBBLICITA' LEGALE (Cap-pg: 3021/1)	8.666.000	572.040
DL n.198/2022 art.12 comma 6 - DL PROROGA TERMINI 2022 (Cap-pg: 3130/2)	44.040	-293.960
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		
LF n.244/2007 art.2 comma 199/septies - SUPPORTO ANALISI E MONITORAGGIO PREZZI (Cap-pg: 1246/1)	700.000	200.000
DL n.194/2009 art.2 comma 3 - PROROGA TERMINI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI, RIORDINO ENTI E PUBBLICITA' LEGALE (Cap-pg: 3021/1)	8.666.000	93.960
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		

(*) Le Previsioni assestate sono date dalla legislazione vigente (previsioni iniziali + atti inclusi) + le proposte del presente provvedimento di assestamento.

Ministero/Missione Programma	2024	
	Prev. assest. (*)	di cui Rimodulazione
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)		
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)		
L n.170/1997 art.3 comma 1 - CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE (Cap-pg: 2302/1)	283.471	-51.645
L n.406/2000 art.2 comma 1 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO, IN ROMA (Cap-pg: 2301/1)	1.032.914	51.645
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)		
L n.93/1997 art. 9 - CONVENZIONE ARMI CHIMICHE (Cap-pg: 2412/1)	55.042	-20.000
1.13 Diplomazia pubblica e culturale (4.18)		
LB n.145/2018 art.1 comma 588 - RIFORMA ENTI INTERNAZIONALISTICI (Cap-pg: 1167/1)	759.100	20.000
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)		
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)		
L n.154/2002 art.3 comma 1 - ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE TRA I GOVERNI ITALIANO E ISRAELIANO (Cap-pg: 2311/1)	1.080.448	-770.000
DL n.98/2011 art.14 comma 19 - TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Cap-pg: 2415/1)	170.570.140	770.000
LB n.234/2021 art.1 comma 1002 - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (Cap-pg: 2321/1)	4.627.531	-122.469
DL n.98/2011 art.14 comma 19 - TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Cap-pg: 2415/1)	170.570.140	122.469
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA		
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)		
1.16 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)		
L n.27/2005 art.3 comma 1 - ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI NEL MAR NERO, MEDITERRANEO E AREA ATLANTICA CONTIGUA (Cap-pg: 1619/5)	290.710	-450
L n.391/2001 art.4 comma 2 - ATTUAZIONE ACCORDO PER CREAZIONE SANTUARIO MAMMIFERI MARINI - (Cap-pg: 1649/1)	56.250	450
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)		
L n.120/2002 art.3 - CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Cap-pg: 2201/1)	4.833.513	-11.590
L n.279/2005 art.3 comma 1 - CONVENZIONE PROTEZIONE ALPI (Cap-pg: 1651/3)	231.810	11.590
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)		
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)		
LB n.178/2020 art.1 comma 671 - SOSTEGNO IMPRESE DETENTRICI E NOLEGGIATRICI DI CARRI FERROVIARI MERCI, NONCHÉ GLI SPEDIZIONIERI ED OPERATORI DEL TRASPORTO MULTIMODALE (Cap-pg: 1305/1)	1.750.000	-3.000.000
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)		
LB n.234/2021 art.1 comma 444 - GRAN PREMIO MADE ITALY (Cap-pg: 1360/1)	8.000.000	3.000.000
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		

Ministero/Missione Programma	2024	
	Prev. assest. (*)	di cui Rimodulazione
LB n.213/2023 art.1 comma 76 - CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DA DESTTINARE A SEDI ISTITUZIONALI (Cap-pg: 1238/8)	3.750.000	-2.800.000
LF n.296/2006 art.1 comma 921 punto A - CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI (Cap-pg: 1636/1)	4.549.478	800.000
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
<i>1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)</i>		
DL n.91/2017 art.16/bis comma 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SULLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A 25 (Cap-pg: 7701/1)	12.000.000	2.000.000
UNIVERSITA' E RICERCA		
1 Ricerca e innovazione (17)		
<i>1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</i>		
LF n.296/2006 art.1 comma 870 - ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg: 7245/1)	19.331.668	-4.918.529
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)		
<i>2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)</i>		
LF n.296/2006 art.1 comma 870 - ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Cap-pg: 7345/1)	23.964.617	4.918.529
CULTURA		
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)		
<i>1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)</i>		
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A - CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/4)	4.203.226	-1.000.000
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A - CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/1)	4.203.226	1.000.000
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto B - CONTRIBUTO AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (Cap-pg: 6652/2)	2.704.030	-1.100.000
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A - CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE -(Cap-pg: 6652/1)	4.203.226	1.100.000
LF n.350/2003 art.4 comma 162 - TEATRO COMUNALE DELL'OPERA "CARLO FELICE" GENOVA (Cap-pg: 6650/1)	872.622	-356.369
DL n.91/2017 art.12 comma 8/bis - CONTRIBUTO IN FAVORE DALL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA PER IL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DEI DOCENTI DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO (Cap-pg: 6621/4)	250.000	12.500
LB n.232/2016 art.1 comma 627 - FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA (Cap-pg: 6641/1)	2.000.000	100.000
LF n.388/2000 art.145 comma 87 punto A - CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE (Cap-pg: 6652/1)	4.203.226	243.869
<i>1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</i>		
L n.77/2006 art.4 comma 1- INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (Cap-pg: 7305/2)	4.058.850	-280.000
L n.44/2017 art.2 comma 1- MODIFICHE ALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, CONCERNENTI LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E IMMATERIALE (Cap-pg: 7305/3)	380.000	280.000
SALUTE		
1 Tutela della salute (20)		
<i>1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)</i>		

Ministero/Missione Programma	2024	
	Prev. assest. (*)	di cui Rimodulazione
LB n.178/2020 art.1 comma 479 punto 1 FONDO PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA MAMMARIO (Cap-pg: 2301/1)	19.213.459	-786.541
DPR n.620/1980 art.14 comma 1 punto 1 - RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (Cap-pg: 2430/1)	700.000	200.000
DL n.78/2015 art.9-novies comma 1 - POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA DEI LIVELLI DEI CONTROLLI DELLA PROFILASSI INTERNAZIONALE, PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE RELATIVE ALL'INCREMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI (Cap-pg: 4100/23)	2.389.644	118.199
DL n.81/2004 art.1 comma 1 punto A - INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA (Cap-pg: 4393/1)	8.702.842	468.342
2 Ricerca e innovazione (17)		
<i>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</i>		
DLG n.502/1992 art.12 comma 2 punto B FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (Cap-pg: 3168/1)	1.060.550	-155.000
DLG n.502/1992 art.12 comma 2 punto A/ter - FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA -(Cap-pg: 3398/3)		155.000
TURISMO		
2 Turismo (31)		
<i>2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)</i>		
LB n.234/2021 art.1 comma 368 - FONDO UNICO PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE (Cap-pg: 7115/1)	89.000.000	-1.000.000
<i>2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)</i>		
DL n.34/2019 art.13/quater comma 4 - BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NONCHÈ DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI IDENTIFICATI MEDIANTE UN CODICE IDENTIFICATIVO ALFANUMERICO - (Cap-pg: 8012/1)	6.000.000	1.000.000

3. LE VARIAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DELLO STATO 2024 RISULTANTI DAL DDL DI ASSESTAMENTO

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2024 determina complessivamente un **peggioramento del saldo netto da finanziare di 1.571 milioni** di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un **aumento delle entrate finali per 27.010 milioni** e da un **aumento delle spese finali per 28.581 milioni**.

Tabella 24 - VARIAZIONI AL BILANCIO 2024 – CASSA (A.S. 1201)

(milioni di euro)

	Rendiconto 2023 Consuntivo	Previsioni iniziali 2024	Variazioni per atto amministrativo	Variazioni proposte ddl assestamento	Previsioni asstate 2024
ENTRATE					
ENTRATE FINALI:	679.163	652.860	-2.143	29.153	679.870
- Entrate tributarie	586.605	587.859	-4.221	18.425	602.063
- Entrate extratributarie	89.100	64.767	1.178	10.728	76.673
- Alienazione e ammortamento	3.457	233	901	-	1.134
SPESE					
SPESE FINALI:	852.236	902.878	-159	28.739	931.459
- Spese correnti netto interessi	614.201	670.932	-3.849	8.283	675.366
- Interessi	75.758	96.917	183	487	97.587
- Spese conto capitale	162.277	135.029	3.508	19.969	158.506
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-173.073	-250.018	-1.984	413	-251.588
RISPARMIO PUBBLICO	-14.254	-115.222	623	20.382	-94.217
RICORSO AL MERCATO	-449.584	-578.685	-5.115	13.140	-570.660

Fonte: Ddl Assestamento 2024 (A.C. 1952), Relazione illustrativa al disegno di legge, Tabella 1.

In particolare, il **saldo netto da finanziare** si attesta a circa **-251 miliardi**. Il **peggioramento di 1,5 miliardi** rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle **variazioni per atto amministrativo (-1.984 milioni)** parzialmente compensate dalle proposte del ddl di assestamento (**+413 milioni**).

Gli altri saldi risultano in **miglioramento**. In particolare, il **ricorso al mercato** risulta **migliorato di 8,0 miliardi** rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a **-570,6 miliardi**; analogamente, il **saldo primario**, rispetto ai **-153,1 miliardi** della previsione iniziale raggiunge l'importo di **-154,0 miliardi (+901 milioni)**. Il **risparmio pubblico** migliora di **21 miliardi**, attestandosi a **-94,2 miliardi** di euro.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa **rispetto alla previsione iniziale** è determinato dall'aumento delle **entrate finali** di 27 miliardi, che riguarda essenzialmente le entrate tributarie (+14,2 miliardi) e le entrate extratributarie (+11,9 miliardi), e dall'**aumento delle spese finali**

di 28,5 miliardi, dovuto alle variazioni in aumento per **atti amministrativi** (+159 milioni) e soprattutto dalle variazioni in aumento **proposte dal disegno di legge** di assestamento in esame (+28,7 miliardi).

La **proposta di assestamento** determina un aumento delle **entrate finali di 29 miliardi**.

La proposta di aumento delle entrate riguarda le **entrate tributarie**, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2024, con un **aumento di 18,4 miliardi** di euro in termini di cassa.

Nell'ambito delle tributarie, le variazioni, rispetto alle previsioni iniziali, sono la risultanza dell'aumento delle imposte dirette per 20.745 milioni di euro in termini di cassa, parzialmente compensata dalla diminuzione prevista per le imposte indirette di 2.321 milioni di euro in termini di cassa. La variazione delle previsioni di cassa sconta, inoltre, gli effetti stimati per le riscossioni a mezzo ruolo contenute nel documento programmatico dello scorso aprile e quelli derivanti dal successivo monitoraggio del relativo gettito.

Le **entrate extratributarie** registrano, un **miglioramento** complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 10.728 milioni di euro in termini di cassa. Si evidenziano, in particolare, il versamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti delle disponibilità per il rimborso dei buoni postali fruttiferi eccedenti l'effettivo fabbisogno (+7.300 milioni), i versamenti da parte dell'Unione europea per il finanziamento del PNRR (+2.589 milioni, di cui 2.038 milioni riferiti alla quarta rata per il PNRR quale contributo a fondo perduto e 551 milioni riferiti al prefinanziamento RePowerEU), i maggiori introiti relativi ai dividendi delle società partecipate (+915 milioni), i proventi da lotto e lotterie telematiche (+555 milioni) e le maggiori entrate derivanti dai versamenti delle somme giacenti sulla contabilità speciale n. 6198 del Ministero della salute per il finanziamento degli interventi di contrasto dell'emergenza COVID, per la quale è stata prevista la chiusura e, appunto, il versamento all'entrata delle somme ivi giacenti (+1.024 milioni). Anche per le entrate extra-tributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023.

Le **entrate da alienazione, ammortamento e riscossione** di crediti non registrano alcuna variazione sia in termini di competenza che di cassa.

Riguardo alle **spese finali**, la **proposta di assestamento** ne determina un aumento di **28,7 miliardi**, derivanti da un aumento della spesa corrente (+8,7) e della spesa in conto capitale (+19,9).

Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono, in particolare, **maggiori stanziamenti** per i **rimborsi** e le **poste correttive delle entrate** (di 3.958 milioni), su cui incidono l'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze, già scontate nei tendenziali di finanza

pubblica, legate alla regolazione dei **rimborsi fiscali** (3.438 milioni) e l'incremento degli stanziamenti inerenti le vincite per i giochi, in relazione all'andamento delle correlate entrate (per 543 milioni). Aumentano altresì gli stanziamenti per i **trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche** (3.731 milioni per la cassa). Nell'ambito di questi, aumentano in misura consistente i contributi in conto esercizio alle regioni (2.392 milioni per la cassa) e i contributi in conto esercizio alle amministrazioni centrali (328 milioni sia per la competenza che per la cassa). Registrano maggiori stanziamenti anche i **consumi intermedi** (per 373 milioni).

Gli **interessi passivi** aumentano di 487 milioni, come risultante dell'incremento degli stanziamenti relativi agli interessi sui titoli del debito pubblico (+937 milioni) e della riduzione degli stanziamenti inerenti agli interessi sui conti di tesoreria (-450 milioni)

Con riferimento alla spesa **in conto capitale**, l'incremento degli stanziamenti è concentrato nei **contributi agli investimenti alle imprese** (+19.561 milioni per la cassa).

Rispetto al dato iniziale, la **variazione complessiva delle spese finali** in termini di **cassa** è pari a **+28,5 miliardi**, dovuta a una maggiore spesa corrente primaria per 4,4 miliardi e a maggiori spese per interessi per +670 milioni e di conto capitale per +23,4 miliardi.

4. L'ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

Nel bilancio di previsione, l'**entità dei residui passivi** viene stimata in modo presuntivo sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento.

Solo con l'**assestamento** viene iscritta in bilancio la **consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio** dell'esercizio, quale è stata **accertata** sulla base delle risultanze del **Rendiconto** per l'esercizio precedente.

Pertanto, il disegno di legge di **assestamento per il 2024** registra l'**entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio**, accertata nel disegno di legge di approvazione del **Rendiconto** per l'esercizio 2023 (A.S. 1200).

Alla fine dell'esercizio 2023, si sono registrati **residui attivi per complessivi 251.306 milioni** e **residui passivi per 198.769 milioni**.

Residui attivi

Con il provvedimento di **assestamento** si provvede ad **aggiornare i residui attivi** sulla base delle **risultanze emerse al 31 dicembre 2023**, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio.

Le previsioni assestate quantificano un ammontare di **residui attivi finali** al 31 dicembre 2023 pari a **251.306 milioni** di euro.

Nel disegno di legge di assestamento 2024, i residui delle **entrate tributarie** sono quantificati in **128.357 milioni**, con una variazione in **diminuzione** di 8.297 milioni rispetto alle previsioni iniziali (136.654 milioni).

Per le **entrate extra-tributarie** i residui ammontano a **122.242 milioni** di euro, con una variazione in **diminuzione** di 10.830 milioni rispetto alla previsione iniziale della legge di bilancio (133.073 milioni).

I residui del Titolo III – **alienazioni e ammortamenti** sono indicati in **706 milioni** (a fronte di 725 milioni stimati) nella legge di bilancio.

Residui passivi

L'ammontare dei **residui passivi delle spese complessive**, comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti (2.237 milioni) alla chiusura dell'esercizio 2023 è pari a **198.769 milioni**.

Con riferimento alle **spese finali** (al netto, cioè, del Titolo III), in base al Rendiconto 2023 la consistenza dei **residui passivi finali** al 31 dicembre 2023 è risultata pari a **196.431 milioni** di cui:

- **49.837 milioni** di parte corrente;
- **146.594 milioni** in conto capitale.

Nel complesso, il conto dei **residui passivi finali al 31 dicembre 2023** presenta un **aumento** di circa **3,8 miliardi** rispetto all'esercizio precedente, passando a 196.431 milioni rispetto ai 192.602 milioni nel 2022 (**2%** circa).

L'aumento è da attribuirsi principalmente all'**incremento** dei residui passivi in **conto capitale**, di circa 4,4 miliardi (+3,1%), come evidenziato nella tabella seguente.

Tabella 25 - -RESIDUI PASSIVI FINALI
(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spese finali	83.650	112.792	109.691	134.074	137.430	139.855	113.261	196.202	188.057	192.602	196.431
Spese correnti	51.042	66.602	73.736	92.317	87.211	82.319	45.529	58.960	47.225	50.464	49.837
Spese c/capitale	32.608	46.190	35.955	41.757	50.219	57.536	67.733	137.242	140.832	142.137	146.594

Nel complesso, il conto dei **residui al 31 dicembre 2023** mantiene la **tendenza in crescita** già registrata lo scorso anno.

Come si evince dalla tabella, a partire **dal 2016**, si denota un **andamento in crescita** della consistenza dei residui passivi, sia di parte corrente che in conto capitale. Dal 2017 la crescita dei residui passivi riguarda, tuttavia, solo la consistenza dei residui passivi di conto capitale (+20,3 per cento) mentre quelli di parte corrente cominciano a ridursi (-5,5 per cento). Secondo la Relazione illustrativa al Rendiconto 2016, questo sensibile aumento è dovuto **all'allungamento dei termini di conservazione in bilancio** (da 2 a 3 anni) disposto dal D.Lgs. n. 93/2016, per i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e per tutte le spese in conto capitale.


Nel **2019** si registra una **decrescita** dell'entità complessiva dei residui passivi, interamente imputabile alla riduzione dei residui di parte corrente, mentre si conferma l'andamento incrementale riferito a quelli di conto capitale (+17,7%). Il fenomeno della complessiva **riduzione dei residui passivi** è in buona parte imputabile – si sottolinea nella Relazione relativa al Rendiconto 2021 - all'introduzione, a partire dal 2019 del nuovo concetto di **impegno ad esigibilità** (il cosiddetto IPE), disposta dal D.Lgs. n. 93/2016, in base al quale l'assunzione degli impegni contabili va effettuata con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili (quando vengono a scadenza). Ciò ha consentito di assumere impegni a valere sulla competenza degli esercizi futuri, contribuendo di fatto ad una **più contenuta generazione di residui passivi**, tale da controbilanciare l'incremento dei residui passivi in conto capitale che si poteva determinare dall'allungamento dei termini per la loro conservazione in bilancio.

Dal **2020** si denota, invece, una **forte crescita** dell'entità complessiva dei residui passivi, che passano nel 2020 a 196,2 miliardi rispetto ai 113,3 miliardi registrati nel 2019, con un incremento del **73,2%**, imputabile solo in piccola parte ai residui di parte corrente (+13,4 miliardi rispetto al 2019, +29,5%), ma soprattutto a quelli di conto capitale (+69,5 miliardi, +102,6%).

Dopo una piccola riduzione registrata nel **2021**, i residui passivi finali nel **2022** e **2023** sono tornati a crescere.

Il grafico che segue mostra l'andamento della consistenza dei residui passivi per tipologia di spesa.

Consistenza dei residui passivi per tipologia di spesa
(in mln di euro)



Dell'ammontare complessivo dei residui passivi per le **spese finali, 55,3 miliardi sono di nuova formazione**, derivanti cioè dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023.

Rispetto al 2022, risulta una **significativa riduzione** dell'ammontare dei residui di **nuova formazione** per 15,4 miliardi (erano 70,7 miliardi nel 2022).

Alla formazione dei nuovi residui (55,3 miliardi), le spese correnti hanno concorso per circa 22,7 miliardi, mentre quelle in conto capitale per 32,6 miliardi, con un **tasso di formazione** di nuovi residui, **rispetto** alle dotazioni di **competenza** dell'esercizio finanziario 2023, rispettivamente del **3,1%** e del **18,6%**.

TABELLA 26 - RESIDUI PASSIVI DI NUOVA FORMAZIONE DELLE SPESE FINALI
(milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spese finali	58.152	76.226	63.016	66.179	69.791	67.885	36.956	126.448	58.088	70.748	55.330
Spese correnti	38.484	49.277	48.093	47.906	46.456	45.220	13.966	43.073	27.317	27.416	22.682
Spese c/capitale	19.668	26.949	14.923	18.273	23.334	22.665	22.900	83.375	30.771	43.332	32.648

5. LA RELAZIONE TECNICA AL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO

L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la RT di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo.

La prima parte della RT illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo.

Per quanto riguarda le principali variazioni proposte esse determinano una variazione positiva del SNF di circa 169 milioni di euro in termini di competenza e 413 milioni in termini di cassa.

L'impatto, tenuto conto di quanto già scontato nei tendenziali del DEF di aprile 2024, è invece neutrale sull'indebitamento netto.

Le entrate sono aggiornate in coerenza con il quadro del DEF 2024 (le conseguenti variazioni sono già scontate e non impattano pertanto sull'indebitamento) e con le informazioni più recenti sugli andamenti effettivi del gettito.

Le **entrate finali** aumentano di quasi 26,8 miliardi in termini di competenza e di oltre 29,1 miliardi in termini di cassa.

Per le **entrate tributarie** si registra un aumento di circa 16,4 miliardi per la competenza e di circa 18,4 miliardi per la cassa.

Tale aumento scaturisce da un incremento delle imposte dirette (+19,8 miliardi di competenza e +20,7 miliardi di cassa), parzialmente compensato da una riduzione delle imposte indirette (-3,3 miliardi di competenza e -2,3 miliardi di cassa).

L'impatto sull'indebitamento, quindi non correlato all'adeguamento delle previsioni ai tendenziali del DEF, è limitato a maggiori entrate di cassa per 983 milioni, riferite ai maggiori incassi dei ruoli.

In miglioramento anche il gettito previsto per le **entrate extratributarie** (+10.359 milioni per la competenza; +10.728 milioni per la cassa).

Impattano sull'indebitamento i maggiori dividendi da versare da parte delle società partecipate (+465 milioni), le maggiori entrate per il settore dei giochi e delle scommesse (+555 milioni) e quelle di cassa per la riscossione dei ruoli relativi a sanzioni e interessi (+398 milioni).

Il complesso delle **maggiori entrate** con riflessi **sull'indebitamento netto** ammonta quindi a circa **2,4 miliardi di euro**.

Senza effetti sull'indebitamento si segnalano le maggiori entrate derivanti dal versamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti delle disponibilità per il rimborso dei buoni postali fruttiferi eccedenti l'effettivo fabbisogno (+7.300 milioni), dai versamenti delle somme giacenti sulla contabilità speciale n. 6198 del Ministero della salute per il finanziamento degli interventi di contrasto dell'emergenza COVID (+1.024 milioni), dai versamenti da parte dell'Unione europea, a titolo di contributi a fondo perduto, per il finanziamento del PNRR (+2.589 milioni).

Non hanno altresì impatto sull'indebitamento i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2023 (-785 milioni), le minori entrate relative al canone pagato dalle imprese per la trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (cd. DTA) in crediti di imposta (-350 milioni), i minori introiti riguardanti gli interessi attivi maturati sul conto disponibilità (-250 milioni) e le minori risorse proprie tradizionali rimosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni).

Per quanto riguarda le **Spese**, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono di **aumento** in misura pari a circa **26,6 miliardi** di euro in termini di competenza e a circa **28,7 miliardi** in termini di cassa.

Le variazioni in **aumento** degli stanziamenti con effetto sull'**indebitamento** (in quanto ulteriori rispetto a quelle disposte per allineamento delle dotazioni di bilancio alle previsioni tendenziali del DEF) riguardano:

dati in mln di euro

Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa e variabile	898
Aggi e vincite per giochi	543
INTEGRAZIONI di sola cassa per i contributi agli investimenti degli enti locali	212
Finanziamento della cd Nuova Sabatini	201
Spese di funzionamento degli uffici giudiziari, degli istituti penitenziari e delle strutture di Difesa, Polizia, VVF.	170
Servizi di accoglienza in favore degli stranieri	150
Maggiori assegnazioni alla Presidenza del Consiglio per l'adeguamento della quota Stato del gettito dell'8 per mille Irpef ai dati dell'entrata	140
Incremento del contributo all'European Peace Facility	87
Supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico	77
Spese di giustizia	55
Rimborsi delle spese di assistenza sanitaria all'estero	50

Tra le **riduzioni degli stanziamenti con effetti sull'indebitamento** (perché ulteriori rispetto a quelle disposte per allineamento delle dotazioni di bilancio alle previsioni tendenziali del DEF) figurano:

Riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa	115
Adeguamento degli stanziamenti inerenti alla quota dell'8 per mille destinato alla CEI in relazione alle scelte operate dai contribuenti	89

Le variazioni di spesa comportano quindi un **peggioramento dell'indebitamento netto** di circa **2,4 miliardi di euro**.

Le variazioni del provvedimento di assestamento sono quindi complessivamente **neutrali sull'indebitamento netto**.

Molteplici sono le variazioni di **spesa senza impatto sull'indebitamento netto** (in quanto già considerate nei tendenziali di finanza pubblica).

Tra le variazioni in **aumento** figurano:

maggiori stanziamenti per interessi passivi sui titoli del debito pubblico	937
trasferimenti a Sport e Salute spa	154
Finanziamento dei patronati	75

Non hanno altresì impatto sull'indebitamento netto l'incremento degli stanziamenti di bilancio per allinearli a quanto previsto nel DEF 2024 riguardo:

a) all'effettivo tiraggio dei crediti di imposta legati a investimenti per interventi di efficientamento energetico, alle attività di ricerca e sviluppo e all'acquisto di beni strumentali destinati alle strutture produttive del Mezzogiorno (19.397 milioni complessivi) conseguente alle maggiori spese in termini di competenza economica (rispetto alla NADEF 2023) registrate nel conto PA elaborato dall'ISTAT per l'anno 2023;

b) alle esigenze legate alla regolazione dei rimborsi fiscali (3.438 milioni).

Tra le variazioni in **diminuzione** figurano:

Riduzione degli stanziamenti occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali, riscosse dalle Regioni a statuto speciale	1471
Riduzione degli stanziamenti del fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospesi	520
Minori interessi sui conti di tesoreria	450
Minori finanziamenti del bilancio comunitario a titolo di risorse proprie tradizionali	300
Riduzione del fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico	50

Non hanno poi impatto sull'indebitamento, in quanto di sola cassa, le integrazioni del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (585 milioni) e del Fondo per la concessione di garanzie rilasciate dallo Stato (230 milioni).

5.1 Elementi di informazione sulla coerenza del valore del saldo netto da finanziare del Bilancio dello Stato – Previsioni assestate 2024 con gli obiettivi programmatici

Nella seconda parte la RT rappresenta, in apposita **Tavola di raccordo**, la coerenza tra il saldo netto da finanziare del Bilancio dello Stato assestate con il conto economico delle Pubbliche amministrazioni, anch'esso aggiornato per effetto delle variazioni che impattano su di esso.

Si tratta in concreto del raccordo tra il Saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di assestate, e l'indebitamento netto tendenziale "assestate" del comparto Stato, e tra questo e quello tendenziale "assestate" delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, che tiene conto delle variazioni apportate con l'assestate.

Nello specifico la Tavola recante il raccordo tra saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato - previsioni assestate - ed il conto delle Amministrazioni pubbliche tendenziale 2024 illustra i passaggi che dal disegno di legge di assestate permettono di indicare gli obiettivi tendenziali, comprensivi degli effetti dell'assestate sulla spesa e sulle entrate.

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni assestate e il conto PA tendenziale 2024 assestate

(miliardi di euro)

		Competenza		Saldi di bilancio	
		Entrate finali	Spese finali	SNF	Indebitamento netto
Bilancio dello Stato - Previsioni assestate 2024	1)	712,2	912,9	-200,7	
Bilancio dello Stato in SEC 2010 - Previsioni assestate 2024	2)	617,7	818,4	-200,7	
Bilancio dello Stato in SEC 2010 - Previsioni assestate 2024 al netto delle poste finanziarie	3)	617,2	813		-195,8
Impatti sul conto Stato in SEC 2010 non compresi nel Bilancio dello Stato da previsioni assestate 2024	4)	0	-0,7		0,7
Raccordo per passaggio al conto economico in SEC 2010	5) = 6-(3+4)	-18,2	-131,2		113
Conto economico Comparto Stato - comprensivo di previsioni assestate	6)	599	681,1		-82,1
Conto economico PA comprensivo di previsioni assestate	7)	1.011,6	1.105,6		-93,9

La **riga 1** "*Bilancio dello Stato- Previsioni assestate 2024*" evidenzia i valori delle entrate e delle spese finali della legge di bilancio 2024 come aggiornati dall'assestamento a cui vanno aggiunti gli effetti finanziari determinati dal prelevamento dei fondi e dagli altri atti di gestione (tali valori comprendono le regolazioni contabili e debitorie), cui corrisponde un saldo netto da finanziarie di competenza pari a **-200,7 miliardi di euro** (quale differenza tra 712,2 miliardi di entrate e 912,9 miliardi di spese).

La **riga 2** "*Bilancio dello Stato in SEC 2010 - Previsioni assestate 2024*" illustra l'effetto delle riclassificazioni operate sulle entrate finali e sulle spese finali e derivanti dall'applicazione delle regole del SEC 2010. In particolare si distingue tra operazioni di natura finanziaria e di natura economica (solo queste ultime rilevanti per la costruzione dell'indebitamento netto) e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni da una voce all'altra. Per effetto di tali operazioni le entrate e spese finali, che restano comunque valutate per competenza finanziaria, tipica del bilancio statale, si collocano a un livello inferiore di **94,5 miliardi di euro** (rispettivamente risultano pari a 617,7 e 818,4 miliardi) rispetto agli aggregati del bilancio dello Stato, principalmente per l'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 delle poste correttive e compensative.

La **riga 3** "*Bilancio dello Stato in SEC 2010 - Previsioni assestate 2024 al netto delle poste finanziarie*" esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le

poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie e permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio assestato riclassificato (**195,8 miliardi di euro**).

La **riga 4** "*Impatti sul conto Stato in SEC 2010 non compresi nel bilancio dello Stato da previsioni assestate 2024*" indica gli importi relativi alle entrate e alle spese, che, pur non essendo ancora inclusi nel bilancio dello Stato da previsioni assestate 2024, sono invece stati considerati nelle stime 2024 del conto Stato e del conto PA aggiornate col DEF e comprensive anche degli effetti del decreto-legge n. 19 del 2024.

La **riga 5** "*Raccordo per il passaggio al conto economico in SEC 2010*" evidenzia gli importi delle rettifiche da applicare ai dati della riga 3, comprensivi degli importi indicati nella riga 4, per individuare gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica. In questa fase sono compresi i passaggi dai dati del bilancio finanziario a quelli della contabilità nazionale, quali il momento di registrazione per competenza economica e il trattamento di operazioni specifiche sulla base delle linee guida emanate da Eurostat.

In tale passaggio sono compresi anche altri enti a livello centrale che hanno indipendenza contabile come gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, la presidenza del consiglio e le agenzie fiscali con l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e la determinazione della spesa effettiva sostenuta dalle singole istituzioni come desumibile dai bilanci. Queste operazioni di raccordo hanno un effetto di riduzione delle entrate finali di circa 18,2 miliardi e delle spese finali di circa 131,2 miliardi, con conseguente effetto positivo sull'indebitamento netto di **113 miliardi**.

La **riga 6** "*Conto economico Comparto Stato - comprensivo di previsioni assestate*" definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato assestato SEC 2010. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato si attesta a **82,1 miliardi** nel 2024, con un livello di entrate finali pari a 599 miliardi e di spese finali pari a 681,1 miliardi.

La **riga 7** "*Conto economico PA comprensivo di previsioni assestate*" espone il conto economico della PA comprensivo degli effetti dell'assestamento sui livelli delle entrate e delle spese, riferiti al complesso della PA; il livello di indebitamento si attesta su **93,9 miliardi** di euro, quale differenza fra entrate finali per la PA pari a 1.011,6 miliardi e spese finali che ammontano a 1.105,6 miliardi (*la discrasia è evidentemente attribuibile ad arrotondamenti*).

Al riguardo, sarebbe utile disporre di ulteriori dati necessari per ricostruire le variazioni dell'indebitamento netto delle PA, al fine di verificarne la coerenza con le variazioni del saldo netto da finanziare. In particolare, in relazione alla riga 5, che registra significative riduzioni

delle spese finali, andrebbero acquisiti elementi informativi rispetto al contributo fornito per tale risultato delle singole componenti indicate dalla RT, rappresentate (nella competenza economica rispetto a quella finanziaria) dal diverso momento di registrazione e dal diverso trattamento di operazioni specifiche sulla base delle linee guida emanate da Eurostat, nonché dal consolidamento nel conto economico del comparto Stato dei bilanci di altri enti a livello centrale con indipendenza contabile (con conseguente eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e la determinazione della spesa effettiva sostenuta dalle singole istituzioni).

Inoltre, in relazione alla riga 7 (conto economico PA assestato), si evidenzia che essa indica un aumento di oltre 400 miliardi di euro sia per le spese che per le entrate rispetto agli omologhi valori relativi al comparto Stato. Sul punto, oltre a segnalare il contributo contenuto degli enti inclusi nel conto della PA ma non nel comparto Stato (fondamentalmente enti locali, enti del SSN ed enti previdenziali) alla formazione del deficit complessivo, almeno da un punto di vista strettamente contabile (che cresce di 11,8 miliardi di euro, anche se ovviamente i trasferimenti dal bilancio statale - ad esempio quelli, molto cospicui, agli enti previdenziali - risultano già contabilizzati nell'indebitamento del comparto Stato, pur derivando da squilibri finanziari degli enti beneficiari), mentre risulta agevole una ricostruzione delle maggiori spese ascrivibili agli enti non compresi nel comparto Stato, sarebbe utile disporre dei dati relativi alle poste che contribuiscono all'aumento di oltre 400 miliardi delle entrate e che, evidentemente, afferiscono direttamente agli enti appena citati.

APPENDICE

TAVOLE RIEPILOGATIVE

TAVOLA I – EVOLUZIONE DELLA SPESA FINALE DEI SINGOLI STATI DI PREVISIONE
ED INCIDENZA PERCENTUALE SUL BILANCIO DELLO STATO*(competenza – milioni di euro)*

STATO DI PREVISIONE	RENDICONTO 2021			RENDICONTO 2022			RENDICONTO 2023			BILANCIO 2024		ASSESTATO 2024	
	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	LEGGE BILANCIO	%	DDL ASSESTATO	%
ECONOMIA E FINANZE	477.962	454.707	55,2	471.071	449.007	53,4	497.342	479.219	55,3	491.085	55,4	513.297	56,2
IMPRESE E MADE IN ITALY	23.587	20.653	2,5	14.468	13.668	1,6	20.365	19.796	2,3	18.235	2,1	18.036	2,0
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	183.718	167.216	20,3	177.756	165.949	19,2	183.640	170.193	19,6	202.948	22,9	203.101	22,2
GIUSTIZIA	9.821	8.789	1,1	10.945	9.516	1,1	11.798	10.132	1,2	11.229	1,3	11.631	1,3
AFFARI ESTERI	4.652	4.436	0,5	4.211	3.965	0,5	3.786	3.628	0,4	3.533	0,4	3.631	0,4
ISTRUZIONE E MERITO	53.625	53.165	6,5	56.031	55.310	6,6	57.261	56.793	6,6	52.249	5,9	52.755	5,8
INTERNO	37.064	35.589	4,3	36.148	34.694	4,1	33.936	31.984	3,7	30.557	3,4	31.977	3,5
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	5.024	4.963	0,6	36.798	35.831	4,3	20.809	19.907	2,3	3.706	0,4	4.092	0,4
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	18.939	18.097	2,2	22.515	21.943	2,6	21.858	21.244	2,5	20.727	2,3	20.918	2,3
UNIVERSITÀ E RICERCA	13.252	13.152	1,6	13.423	13.290	1,6	14.245	14.128	1,6	14.065	1,6	14.019	1,5
DIFESA	27.904	26.906	3,3	29.897	28.914	3,4	30.455	29.527	3,4	29.184	3,3	30.410	3,3
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE	2.351	2.247	0,3	2.343	2.211	0,3	2.726	2.649	0,3	2.582	0,3	2.596	0,3
CULTURA	4.028	3.733	0,5	4.321	3.888	0,5	3.563	3.032	0,4	3.546	0,4	3.584	0,4
SALUTE	8.442	8.212	1,0	3.045	2.805	0,3	3.827	3.492	0,4	2.407	0,3	2.515	0,3
TURISMO	1.433	1.393	0,2	351	334	0,04	464	435	0,1	365	0,0	377	0,0
TOTALE SPESE FINALI	871.802	823.255	100	883.323	841.326	100	906.075	866.159	1000	886.419	100	912.944	100

TAVOLA II – EVOLUZIONE DELLA SPESA FINALE PER CATEGORIE ED INCIDENZA PERCENTUALE SUL BILANCIO DELLO STATO

(competenza – milioni di euro)

CATEGORIE	RENDICONTO 2021			RENDICONTO 2022			RENDICONTO 2023			BILANCIO 2024		ASSESTATO 2024	
	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	LEGGE BILANCIO	%	DDL ASSESTATO	%
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	103.933	101.613	12,3	108.374	104.935	12,5	110.154	106.180	12,3	104.546	11,8	107.169	11,7
CONSUMI INTERMEDI	17.514	15.650	1,9	15.432	14.294	1,7	16.398	15.277	1,8	15.079	1,7	16.021	1,8
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.594	5.443	0,7	5.945	5.765	0,7	5.964	5.784	0,7	5.538	0,6	5.722	0,6
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE P.A..	351.077	334.275	40,6	360.540	348.053	41,4	336.149	352.105	40,7	374.729	42,3	378.091	41,4
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	28.894	27.634	3,4	12.462	11.899	1,4	11.327	10.784	1,2	9.919	1,1	10.208	1,1
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	38.311	37.755	4,6	23.917	23.678	2,8	16.192	15.163	1,8	9.945	1,1	10.023	1,1
TRASFERIMENTI ALL'ESTERO	2.082	1.936	0,2	1.673	1.568	0,2	1.414	1.381	0,2	1.519	0,2	1.639	0,2
RISORSE PROPRIE UE	20.870	20.869	2,5	23.170	20.946	2,5	20.025	19.307	2,2	20.160	2,3	19.860	2,2
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	78.161	68.523	8,3	73.687	64.766	7,7	85.504	75.759	8,7	96.917	10,9	97.589	10,7
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	78.960	77.446	9,4	82.945	79.866	9,5	88.998	88.244	10,2	99.233	11,2	103.193	11,3
AMMORTAMENTI	1.175	451	0,1	1.199	475	0,1	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0
ALTRE USCITE CORRENTI	9.295	1.745	0,2	6.284	4.753	0,6	5.138	5.050	0,6	5.006	0,6	5.022	0,6
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	3.191	232	0,0	13.937	1,6	7.813	0,9
TOTALE SPESE CORRENTI	735.867	693.340	84,2	715.628	680.998	80,9	700.454	695.267	80,3	756.526	85,3	762.351	83,5
INVEST. FISSI LORDI E ACQUISTI TERRENI	9.864	8.689	1,1	11.677	10.413	1,2	13.035	11.099	1,3	12.019	1,4	12.286	1,3
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD A.P.	68.980	68.073	8,3	99.174	98.602	11,7	94.888	94.507	10,9	42.484	4,8	42.673	4,7
CONTRIBUTI INVESTIMENTI AD IMPRESE	37.569	35.758	4,3	35.628	34.505	4,1	54.434	53.875	6,2	60.299	6,8	80.165	8,8
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	547	534	0,1	713	709	0,1	634	595	0,1	406	0,0	409	0,0
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	590	579	0,1	613	605	0,1	543	530	0,1	867	0,1	897	0,1
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.517	11.018	1,3	8.136	6.544	0,8	5.292	5.288	0,6	4.552	0,5	4.996	0,5
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	0,0	1.207	276	0,0	4.146	0,5	3.750	0,4
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	6.868	5.265	0,6	11.756	8.950	1,1	5.593	4.728	0,5	5.118	0,6	5.417	0,6
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	135.936	129.915	15,8	167.697	160.328	19,1	175.626	170.896	19,7	129.891	14,7	150.593	16,5
TOTALE SPESE FINALI	871.803	823.255	100	883.325	841.326	100	876.080	866.163	100,0	886.417	100	912.944	100

**TAVOLA III – ANDAMENTO DELLE MISSIONI
ED INCIDENZA PERCENTUALE SULLE SPESE COMPLESSIVE DEL BILANCIO DELLO STATO**

(competenza – milioni di euro)

MISSIONI	RENDICONTO 2021			RENDICONTO 2022			RENDICONTO 2023			BILANCIO 2024		ASSESTATO 2024	
	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	LEGGE BILANCIO	%	DDL ASSESTATO	%
1 - Organi costituzionali	2.955	2.955	0,3	3.377	3.350	0,3	3.540	3.537	0,3	3.054	0,3	3.302	0,3
2 - Amministrazione generale territorio	1.113	1.005	0,1	943	785	0,1	1.064	877	0,1	882	0,1	943	0,1
3 - Relazioni autonomie territoriali	142.729	141.825	13,4	145.899	145.221	13,2	146.975	146.533	12,8	147.386	12,1	150.385	12,2
4 - L'Italia in Europa e nel mondo	64.952	64.449	6,1	89.295	85.450	7,7	88.515	87.527	7,7	32.572	2,7	32.399	2,6
5 - Difesa e sicurezza del territorio	26.145	25.409	2,4	28.338	27.440	2,5	28.774	27.878	2,4	29.015	2,4	30.196	2,5
6 - Giustizia	10.068	9.006	0,8	11.224	9.784	0,9	12.131	10.430	0,9	11.456	0,9	11.872	1,0
7 - Ordine pubblico e sicurezza	13.030	12.220	1,2	13.489	12.733	1,2	14.208	12.820	1,1	12.953	1,1	13.841	1,1
8 - Soccorso civile	10.473	10.096	1,0	7.757	6.767	0,6	7.722	7.489	0,7	5.814	0,5	6.643	0,5
9 - Agricoltura e pesca	2.311	2.212	0,2	2.268	2.143	0,2	2.642	2.574	0,2	2.485	0,2	2.501	0,2
10 - Energia e fonti energetiche	348	323	0,0	34.271	34.239	3,1	18.184	17.403	1,5	1.109	0,1	1.262	0,1
11 - Competitività e sviluppo imprese	76.272	73.097	6,9	31.214	30.229	2,7	53.045	52.258	4,6	63.633	5,2	82.927	6,7
12 - Regolazione dei mercati	49	44	0,0	59	53	0,0	101	88	0,0	41	0,0	41	0,0
13 - Diritto alla mobilità	21.518	20.963	2,0	19.064	18.746	1,7	18.626	18.330	1,6	17.641	1,5	17.787	1,4
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	5.527	5.310	0,5	9.201	9.011	0,8	8.764	8.513	0,7	8.207	0,7	8.283	0,7
15 - Comunicazioni	1.089	1.069	0,1	1.429	1.406	0,1	1.138	1.098	0,1	1.371	0,1	1.425	0,1
16 - Commercio internazionale	1.484	1.456	0,1	751	738	0,1	536	524	0,0	497	0,0	497	0,0
17 - Ricerca ed innovazione	4.653	4.600	0,4	5.106	5.063	0,5	5.217	5.186	0,5	4.992	0,4	5.034	0,4
18 - Sviluppo sostenibile	6.404	6.339	0,6	4.441	3.534	0,3	4.556	3.603	0,3	3.088	0,3	3.369	0,3
19 - Casa e assetto urbanistico	1.140	1.134	0,1	1.555	1.554	0,1	1.091	1.090	0,1	863	0,1	875	0,1
20 - Tutela della salute	7.804	7.601	0,7	2.307	2.090	0,2	3.157	2.853	0,2	1.930	0,2	2.009	0,2
21 - Tutela beni culturali	3.802	3.553	0,3	4.007	3.671	0,3	3.347	2.837	0,2	3.287	0,3	3.313	0,3
22 - Istruzione scolastica	53.469	53.024	5,0	55.894	55.191	5,0	57.094	56.641	5,0	52.090	4,3	52.609	4,3
23 - Istruzione universitaria	10.021	9.976	0,9	10.511	10.427	0,9	11.442	11.350	1,0	11.446	0,9	11.369	0,9
24 - Diritti sociali e solidarietà sociale	49.488	46.322	4,4	55.944	54.097	4,9	60.072	58.470	5,1	63.174	5,2	63.191	5,1

TAVOLE RIEPILOGATIVE

MISSIONI	RENDICONTO 2021			RENDICONTO 2022			RENDICONTO 2023			BILANCIO 2024		ASSESTATO 2024	
	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	PREVISIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO	%	LEGGE BILANCIO	%	DDL ASSESTATO	%
25 - Politiche previdenziali	118.064	110.698	10,4	111.882	104.393	9,5	119.906	111.071	9,7	135.110	11,1	135.203	11,0
26 - Politiche per il lavoro	29.035	22.715	2,1	22.799	19.961	1,8	16.563	13.194	1,2	17.744	1,5	17.784	1,4
27 - Immigrazione	3.101	2.723	0,3	3.340	2.947	0,3	3.346	3.200	0,3	3.230	0,3	3.332	0,3
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	10.247	10.247	1,0	14.348	14.348	1,3	9.536	9.536	0,8	13.487	1,1	13.478	1,1
29 - Politiche finanziarie e di bilancio	100.001	96.021	9,1	110.113	104.475	9,5	108.362	106.509	9,3	118.890	9,8	123.147	10,0
30 - Giovani e sport	2.335	2.334	0,2	1.372	1.371	0,1	1.058	1.058	0,1	936	0,1	1.097	0,1
31 - Turismo	1.437	1.400	0,1	333	326	0,0	444	425	0,0	347	0,0	358	0,0
32 - Servizi generali amministrazioni	4.238	3.549	0,3	4.192	3.644	0,3	4.424	3.990	0,3	4.426	0,4	4.398	0,4
33 - Fondi da ripartire	11.840	4.004	0,4	8.267	6.335	0,6	10.603	6.763	0,6	23.530	1,9	17.226	1,4
34 - Debito pubblico	359.620	302.308	28,5	340.939	321.618	29,2	388.516	348.464	30,5	418.396	34,4	407.652	33,1
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.156.763	1.059.985	100,0	1.155.924	1.103.140	100,0	1.214.701	1.144.118	100,0	1.215.086	100,0	1.229.744	100,0

N32-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 54° elenco dei soggetti abilitati

Pubblicato il cinquantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 73 del 2 agosto 2024, ha adottato il 54° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 53° elenco adottato con decreto direttoriale 2 luglio 2024, n. 62.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*";

VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "*con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2011, n. 21, concernente "*Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2017, n. 11, concernente "*Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2023, n. 110 e s.m.i. con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale consumatori e mercato del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 2 luglio 2024, n. 62 con il quale è stato adottato il 53° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3";

VISTE le istanze di variazione delle abilitazioni risultanti nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 2 luglio 2024, n. 62, nonché le istanze di modifica degli organici che comportano variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate dalle società: *CEC - Consorzio Europeo Certificazione, CVE Engineering s.r.l., Ipem s.r.l. e VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.*;

VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;

CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del 53° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 2 luglio 2024, n. 62

DECRETA

Articolo 1

(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 2 luglio 2024, n. 62 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le società: *CEC - Consorzio Europeo Certificazione, CVE Engineering s.r.l., Ipem s.r.l. e VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.*;
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

Articolo 2

(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1 del presente decreto, è adottato il 54° elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 53° elenco adottato con decreto direttoriale 2 luglio 2024, n. 62 richiamato in premessa.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Articolo 3

(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Direzione generale per la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Direzione generale della
prevenzione sanitaria

Il Direttore generale
Francesco Vaia

Direzione generale
consumatori e mercato

Il Direttore generale
Gianfrancesco Romeo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"

Cinquantaquattresimo elenco

ABP s.r.l.**Via Friuli, 88 - 20135 Milano**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo												X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ACCERTA S.p.A.

Via Angelo Mammi, snc - 84016 Pagani (SA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AD s.r.l.
Corso G. Arnaud, 28 - 10088 Volpiano (TO)

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AGENZIA BELTRAMO s.r.l.
Via Monviso, 96 - 12034 Paesana (CN)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X			X			X	X										
Toscana	X	X	X	X	X		X	X										
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X		X	X		X	X	X										

APAVE ITALIA CPM s.r.l.
Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X						
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige												X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASACERT Assessment & Certification s.r.l.

Via Vittorio Veneto, 2 - 20032 Cormano (MI)

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASSOVER S.r.l.

Piazza Libertà, 6 - 45028 Masi (PD)

Scadenza iscrizione: 04/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X														
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

AVAL s.r.l.

Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X													
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AZZURRA Certificazioni s.r.l.

Via Capitano Luca Mazzella, 6 - 82100 Benevento

Scadenza iscrizione: 28/09/2024

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

Viale Monza, 347 - 20146 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.

Via Giambologna, 38 - 52100 Arezzo

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

CEC - Consorzio Europeo Certificazione

Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	E	E	E	E	E	E						X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto												X	X	X	X	X	X	X

CENPI s.c.r.l.
Via Malta, 12 - 24124 Brescia

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTAT s.r.l.

Via Mentana, 27 e - 05100 Terni

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERVINO s.r.l.

Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X				X											
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X			X											
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X						X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X		X				X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X		X					X	X	X				
Umbria	X	X	X	X			X				X							
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CON.FOR s.r.l.

Via Grotta Scacciamosca, 10 - 03030 Castrocielo (FR)

Scadenza iscrizione: 20/09/2025

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X			X

CONTROL s.r.l.

Via A. Montagna Z.I. - 72023 Mesagni (BR)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CTE - Certificazioni s.r.l.

Viale del Lavoro, 14 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X										
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

CVE Engineering s.r.l.

Via Alessandro Chiampan, 34 - 36045 Lonigo (VI)

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	E	E	X	E														

DAOS s.r.l.

Via del Carroccio, 4 - 22063 Cantù (CO)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X		X	X			X	X				X	X	X	X			

DEKRA Testing and Certification s.r.l.
Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Scadenza iscrizione: **01/07/2029**

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X

E.C.S. Europe Certification Service s.r.l.

Via Cremona, 36 - 46100 Mantova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l.

Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

E.M.Q. - DIN s.r.l.

Strada Provinciale 231, n. 14 - 70033 Corato (BA)

Scadenza iscrizione: 20/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X			X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X														
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Marche	X	X				X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X				X	X										

E.S.C. Engineering Safety Certification s.r.l.

Via Liguria, 2 - 93100 Caltanissetta

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X		X															

E.T.C. European Technological Certification s.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 MILANO

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r.l.

Via Tofaro, 42/F - 03039 Sora (FR)

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X				X	X				X	X					
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)

Scadenza iscrizione: 20/02/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ecos Italia S.r.l.

Via Santa Lucia, 39 - 80132 Napoli

Scadenza iscrizione: 12/01/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

ECOTECH s.r.l.

Via Bruno Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELLISSE s.r.l.**Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

EN.P.I. s.r.l.**Via Cinthia, 41 - 80126 Napoli**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X														
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Veneto	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								

Ente Certificazione Macchine s.r.l.

Via Ca' Bella, 243/A-B - 40050 Loc. Castello di Serravalle - VALSAMOGGIA (BO)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Ente Certificazioni S.p.A.
Via Courmayer, 78 - 00135 Roma

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Calabria	X	X	X	X	X		X	X										
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X		X	X			X	X				X						
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

EURISP ITALIA s.r.l.
Corso Peschiera, 219 - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

Eurocert s.p.a.

Via dell'Artigianato, 13 - 40157 Granarolo dell'Emilia (BO)

Scadenza iscrizione: 13/02/2025

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

EUROFINS-MODULO UNO s.r.l.

Via Cuorné, 21 - 10156 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

EV - Euroverifiche S.r.l.
Via del Giordano, 9 - 26100 Cremona

Scadenza iscrizione: 22/11/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Calabria	X	X	X	X			X												
Emilia Romagna	X	X	X			X	X	X											
Lombardia	X	X	X	X			X												
Sicilia	X	X	X	X			X												

EZI Inspections s.r.l.

Via Martiri della Libertà, 125 - 30038 Spinea (VE)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X

GENERAL - INSPECTION s.r.l.

Via Parini, 3 - 20156 San Fermo della Battaglia, località Cavallasca (CO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE s.r.l.

Via Cristoforo Colombo, 5 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GV VERIFICHE s.r.l.

Via Tesa Varoni, s.n.c. - 82016 Montesarchio (BN)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HT s.r.l.

Via San Donato, 242 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.

Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria												X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte												X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.
Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (CE)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.P.I. – Ingegneria per l’Industria s.r.l.

Piazza A. Mancini, 4 - 00196 Roma

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

IBV - Italy Bureau Of Verification s.r.l.

Corso Venezia, 61 - 20121 Milano

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICIM S.p.A.

P.za Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

ICT Genesis s.r.l.

Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 07/03/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Toscana	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X			X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l.

Via Marie Curie Strasse, 17 - 39100 Bolzano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
Via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X														

Ipem s.r.l.
Via Virgilio , 110 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	E	E	E	E		E	E			E	E	X	X					

ISIS s.c.r.l.

Via Stresa, 15 - 20125 Milano

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

ISPEDIA s.r.l.

Piazza Vittoria, 1 - 25043 Breno (BS)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

ITAVERIFICHE S.r.l.

Via del Giordano, 9 - 92610 Cremona

Scadenza iscrizione: 25/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

IVEC s.r.l.
Via Sardegna snc - 74019 Laterza (TA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2025

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

M2a di Matteoni Marco s.a.s.
Via Romana 615/N - 55100 Lucca

Scadenza iscrizione: 18/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X		

MCJ s.r.l.

Corso Rosselli, 73 - 10129 Torino

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

METIDE s.r.l.
Via Francesco Lattanzio, 103 - 71126 Bari

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

Norma s.r.l.
Via Sindaco Guariglia, 7 - 73100 Lecce

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NORMATEMPO s.r.l.

Via del Gibuti, 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X			X	X										
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l.

Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

O.EMME.BI. S.r.l.

Viale Magna Grecia n. 119 - 74123 Taranto

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l.

Via Spalato, 65/B - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Powergrid s.r.l.
Via del Gallitello, 90 - 85100 Potenza

Scadenza iscrizione: 15/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X						X	X										

PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l.

Via Pio XII, 100 - 74121 Taranto

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PRO-CERT s.r.l.

Via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l.
Via Vecchia di Buriasco, 10/D - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SAFETY SYSTEMS s.r.l.

Via G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X			X	X	X									
Puglia	X	X	X	X			X	X	X									

SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l.
Via Milano, 63 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.

Via Traversa Valdichiana Ovest, 22 - 53049 Torrota di Siena (SI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Seveco s.r.l.

Viale Roma, 5 - 13900 Biella (BI)

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SICURCERT s.r.l.

Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SIDEL S.p.A.
Via Tosarelli 362 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X	X

SIDELMED s.p.a.

Via Il Demanio, 1 Piazza del Galdo - 84085 Mercato San Severino (SA)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.

Via Pietro Tacca, 2 - 54100 Massa (MS)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Studio Coletto STP s.r.l.
Via Salgari, 9 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Scadenza iscrizione: 07/03/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Emilia Romagna	X	X	X				X	X			X	X							
Lombardia	X	X	X	X			X	X			X								
Piemonte	X	X	X				X	X			X								
Veneto	X	X	X	X			X	X			X	X							

T&A s.r.l.

Via Romolo Murri, 29 - 48124 Ravenna

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X													

TECNICA s.r.l.

Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIVENETO s.r.l.

Via 8/9 Maggio 1848, 70 - 31041 Cornuda (TV)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.

Via Del Commercio 6/A - 29122 Monte Roberto (AN)

Scadenza iscrizione: 30/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TÜV ITALIA s.r.l.

Via Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

TVE s.r.l.

Via Kufstein, 1 - 38121 Trento

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X		X

Univer Italia s.r.l.

Via Cavour 145 - 55011 Altopascio (LU)

Scadenza iscrizione: 10/08/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

V.E.M. s.r.l.
Via Bellini, 5 - 24022 Scanzorosciate (BG)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X						X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l.
Via San Francesco, 117 - 27055 Rivanazzo TERME (PV)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia-Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Via IX Agosto, 11 - 34170 Gorizia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VEC s.r.l.

Viale Alessandro Volta 12/14R - 50131 Firenze

Scadenza iscrizione: 13/02/2025

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VECOS Italia s.r.l.

Strada Ponte del Marchese, 24 - 36100 Vicenza

Scadenza iscrizione: 17/07/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X		X	X				X	X		X			X
Trentino Alto Adige												X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

VENETA ENGINEERING s.r.l.

Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERICERT s.r.l.

Via L. Masotti, 5 - 48123 Ravenna

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X					
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.
Via Jacopo Stretto, 7 - 35124 Padova

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Calabria	X	X	X																
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X											
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X	X		X	X											
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE s.r.l.

Via Luigi Einaudi, 20/c - 61032 Fano (PU)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	E			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X

Verimpianti s.r.l.
Via Volturmo, 58 - 00185 Roma

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Verimpresa s.r.l.
Corso Nazionale, 5 - 19126 La Spezia

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIT s.r.l.

Via G. Oberdan, 12/A - 25014 Castenedolo (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vertest S.r.l.

Via della Fricca, 38 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN)

Scadenza iscrizione: 13/02/2025

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X									

VIEM s.r.l.

Via dei Salesiani, 26 - 95128 Catania

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIR S.r.l.

Via Messina, 244 - 95127 Catania

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

Via A. Gramsci, 7 - 74014 Laterza (TA)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	E	E	E	E			E	E	E	E							X	
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								